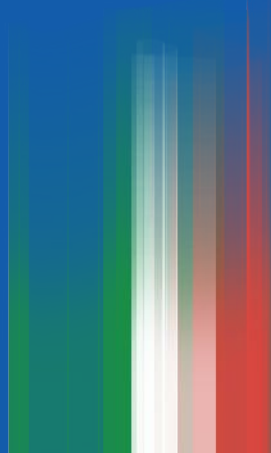


96^a Assemblea Nazionale Ordinaria

Roma, 17 dicembre 2016

**Atti e
Documentazioni
Assembleari**



Sommario

4 - Circolare 96ª Assemblea Nazionale Ordinaria
Roma, 17 dicembre 2016

11 - Verbale 95ª Assemblea Nazionale Ordinaria
della Federazione Ginnastica d'Italia
Roma, 15 dicembre 2012

21 - Sentenza Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI n. 15/2013

25 - Verbale Assemblea Straordinaria Elettiva Per L'elezione Dei N.2 Rappresentanti Della Categoria Atleti/e
in seno al Consiglio Direttivo Federale F.G.I. Per Il Quadriennio 2013-2016
Roma, 07 settembre 2016

27 - Sentenza Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI n. 31/2013

31 - Sentenza Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI n. 36/2013

35 - Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater) n. N. 10771/2015 REG.PROV.COLL. N. 07721/2013 REG.RIC.

53 - Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater) N. 10772/2015 REG.PROV.COLL. N. 00962/2014 REG.RIC.

61 - Relazione del Consiglio Direttivo Federale sulla gestione della Federazione nel quadriennio olimpico 2013/2016

65 - Relazione del Presidente Federale sul consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi
conseguiti nel quadriennio olimpico 2013-2016

66 - Elenco delle A.S. con Diritto di Voto

84 - Elenco dei Rappresentanti degli Atleti/e e dei Tecnici e loro rispettivi sostituti con Diritto di Voto



federazione ginnastica d'Italia

Fondata nel 1869 - Ente Morale R.D. 8 settembre 1896 n.CCCLXV

Prot. n. 10313/SG

Roma, 13 ottobre 2016

Ai Presidenti delle A.S./S.S. Affiliate	}	Trasmissione LORO indirizzi PEC
Ai Rappresentanti Titolari degli Atleti/e	}	Trasmissione tramite Raccomandata A/R
Ai Rappresentanti Titolari dei Tecnici	}	Trasmissione tramite Raccomandata A/R
Ai Componenti del Consiglio Direttivo Federale	}	Trasmissione LORO indirizzi email
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti		
Ai Presidenti dei Comitati Regionali, Provinciali e Delegati Regionali		
Ai Delegati per le Province Autonome di Trento e Bolzano		
Ai Componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale		
Ai Tesserati chi ricoprono cariche elettive negli Organismi Internazionali ai quali la FGI risulta affiliata		
Ai Rappresentanti delle AS/.SS. affiliate che non hanno maturato il diritto di voto		

E, a titolo d'invito

Ai Signori Benemeriti	}	Trasmissione equivalente alla pubblicazione della presente nell'apposita sezione del sito Federale dedicata all'Assemblea
Ai DD.TT.NN.		
Al Responsabile del Centro Didattico Nazionale e Salute e Fitness		
Ai Referenti di Giuria Nazionale		
Al Referente Nazionale per gli Ufficiali di Gara		
Agli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali		

Oggetto: 96ª Assemblea Nazionale Ordinaria FGI, Roma 17.12.2016

Convocazione

In osservanza di quanto disposto dallo Statuto della FGI, il Consiglio Direttivo Federale, nella seduta del 21 luglio 2016, con propria delibera n. 105, ha stabilito di indire per il giorno 17 dicembre 2016 a Roma, presso la sala "Fori Imperiali" del Crowne Plaza Rome St Peter's- Via Aurelia Antica 415 - tel. 06.6642114, la 96ª Assemblea Nazionale Ordinaria.

I lavori dell'Assemblea avranno inizio alle ore 9:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione e si svolgeranno con il seguente ordine del giorno:

- 1) Premiazioni e Benemeriti Federali 2013/2016;
- 2) Dichiarazione di apertura lavori;
- 3) Costituzione dell'Ufficio di Presidenza;
- 4) Elezione di almeno 3 scrutatori;
- 5) Approvazione del verbale della riunione della 95ª Assemblea Nazionale Ordinaria (Roma, 15.12.2012) - **pubblicazione sugli atti assembleari** visualizzabili e scaricabili, in formato PDF, nell'apposita sezione del sito federale dedicata all'Assemblea;

Palazzo delle Federazioni Sportive - Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. + 39.06.3233768 - +39.3233788 - +39.0636858372-3-4 Fax +39.0636858113

P.IVA 01385631005 C.F. 05299330588 - IBAN IT52Y010050330900000010106 - SWIFT BIC BNLIITRR

Sito Web. www.federginnastica.it - e-mail: info@federginnastica.it

facebook.com/federginnastica youtube.com/FGIfederginnastica instagram.com/federginnastica



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

- 6) Approvazione del verbale della riunione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva per l'elezione dei n. 2 rappresentanti delle categorie Atleti/e in seno al Consiglio Direttivo Federale della FGI per il quadriennio 2013/2016 (Roma, 7 settembre 2013) - **pubblicazione sugli atti assembleari** visualizzabili e scaricabili, in formato PDF, nell'apposita sezione del sito federale dedicata all'Assemblea. - Approvazione solamente da parte dei Rappresentanti degli Atleti/e;
- 7) Relazione del Consiglio Direttivo Federale sulla gestione della Federazione nel quadriennio 2013/2016 - **pubblicazione sugli atti assembleari** visualizzabili e scaricabili, in formato PDF, nell'apposita sezione del sito federale dedicata all'Assemblea;
- 8) Relazione del Presidente Federale del consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti nel quadriennio olimpico 2013/2016 - **pubblicazione sugli atti assembleari** visualizzabili e scaricabili, in formato PDF, nell'apposita sezione del sito federale dedicata all'Assemblea;
- 9) Nomina a Presidente onorario FGI del Presidente uscente;
- 10) Elezione del Presidente Federale per il quadriennio 2017/2020;
- 11) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017/2020;
- 12) Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo Federale per il quadriennio 2017/2020;
- 13) Riunione del nuovo Consiglio Direttivo Federale;
- 14) Relazione del neo eletto Presidente Federale inerente il programma tecnico-sportivo per il quadriennio 2017/2020;
- 15) Bilancio programmatico di indirizzo (linee guida) del neo eletto Consiglio Direttivo Federale;
- 16) Varie ed eventuali.

Le candidature al Consiglio Direttivo Federale e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno pervenire alla Segreteria Generale della FGI entro e non oltre le ore 23.59 del 17.11.2016; le candidature per il Presidente Federale dovranno pervenire alla Segreteria Generale della FGI entro e non oltre le ore 12:00 del 17.11.2016.

Tutte le candidature dovranno pervenire a mezzo di:

- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: federginnastica@pec.it
- Raccomandata A/R;
- Consegna a mano (anche tramite persona incaricata munita di delega scritta con copia di un documento di identità del delegante).

Si specifica che i predetti termini sono perentori, e non potranno essere pertanto derogati neanche da eventuali ritardi nella consegna da parte del vettore postale.

I fac-simile dei moduli di candidatura alle cariche federali sono visualizzabili e scaricabili, in formato PDF, nell'apposita sezione del sito federale dedicata all'Assemblea.

R4

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**Composizione - Membri di diritto**

A norma dell'art. 11, comma 6, dello Statuto, l'Assemblea Nazionale è composta dai legali rappresentanti delle A.S./S.S. aventi diritto di voto, o dai loro delegati purché dirigenti in carica.

Partecipano inoltre all'Assemblea, con diritto di voto singolo:

- A) Gli 84 Rappresentanti degli Atleti maggiorenni regolarmente tesserati ed in attività o relativi sostituti;
- B) Gli 84 Rappresentanti dei Tecnici regolarmente tesserati ed in attività perché inseriti nell'albo dei Tecnici o relativi sostituti.

Qualora i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici fossero tesserati per l'anno in corso con una qualifica diversa da quella per la quale sono stati eletti non potranno partecipare all'Assemblea.

Inoltre, hanno titolo di partecipare all'Assemblea, con la solo facoltà d'intervento e senza diritto di voto: il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Direttivo Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, i tesserati che ricoprono cariche elettive negli Organismi Internazionali ai quali la FGI è affiliata, i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, partecipanti nella loro specifica funzione, i Delegati Regionali, i Delegati per le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Invitati all'Assemblea

Il Presidente Federale invita a partecipare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto, i Benemeriti Federali, i Direttori Tecnici Nazionali, il Responsabile del Centro Didattico Nazionale e Salute e Fitness, i Referenti di Giuria Nazionale, il Referente Nazionale per gli Ufficiali di Gara e gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali.

Verifica Poteri

Ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera g), dello Statuto, il Consiglio Direttivo Federale ha provveduto, tramite propria delibera n. 107 del 21.7.2016, alla nomina dei componenti della Commissione Verifica Poteri che nella stessa sede assembleare si insedierà per espletare il suo compito ai sensi dello Statuto e del Regolamento Organico a partire dalle ore 7:00 del giorno 17.12.2016 sino all'atto della dichiarazione di apertura dei lavori.

La Commissione, in sede di verifica dei poteri, decide l'ammissione o l'esclusione degli aventi diritto di voto all'Assemblea, sulla base della regolarità degli adempimenti prescritti dalle normative federali.

Diritto di voto

A norma dell'art. 11, commi 3 e 4 dello Statuto :

24

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

partecipa all'Assemblea con diritto di voto nella quantità sottoelencata la A.S./S.S. che al momento dello svolgimento della stessa sia affiliata da almeno dodici mesi e che abbia svolto attività sportiva ginnastica stabilita dai programmi federali e/o attività agonistica stabilita nel calendario federale in una o più discipline sportive di cui all'art. 1, comma 4, ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipi all'attività sportiva ufficiale della FGI.

Alla A.S./S.S. che ha svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ginnastica stabilita dai programmi federali è riconosciuto il voto di base (1° livello della tabella).

Alla A.S./S.S. che ha svolto, in una o più discipline sportive, attività agonistica stabilita nel calendario federale, approvato con deliberazione del C.D.F. ed emanato prima dell'inizio di ogni anno sportivo, sono attribuiti i voti plurimi (2° e 3° livello della tabella).

1° livello voto di base						
Voti 1	Attività Sportiva prevista nei programmi federali					
Discipline Sportive	ARTISTICA MASCHILE	ARTISTICA FEMMINILE	RITMICA	GINNASTICA PER TUTTI	AEROBICA	TRAMPOLINO ELASTICO
2° livello voti plurimi						
Voti 1	Regionale	Regionale	Regionale	Regionale	Regionale	Regionale
Voti 2	Interregionale e Nazionale	Interregionale e Nazionale	Interregionale e Nazionale	Interregionale, Nazionale e Internazionale	Interregionale e Nazionale	Interregionale e Nazionale
3° livello voti plurimi						
Voti 4	Interregionale	Interregionale	Interregionale		Assoluti ed Internazionale	Assoluti ed Internazionale
Voti 6	Nazionale Internazionale Universiadi Giochi del Mediterraneo Campionati Europei Junior	Nazionale Internazionale Universiadi Giochi del Mediterraneo Campionati Europei Junior	Nazionale Internazionale Universiadi Campionati Europei Junior		Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Junior e Senior	Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Junior e Senior
Voti 8	Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Senior	Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Senior	Coppa del Mondo Camp. Mondiali Camp. Europei Senior			
Voti 9	Giochi Olimpici	Giochi Olimpici	Giochi Olimpici			Giochi Olimpici

Il voto di base ed i voti plurimi sono cumulabili. Non sono cumulabili i voti acquisiti in una stessa disciplina ed alla A.S./S.S. spettano i voti del maggior livello raggiunto. I voti acquisiti in diverse discipline sono cumulabili, purché conseguiti con atleti diversi. Sono cumulabili i voti conseguiti nelle gare di squadra con atleti della stessa A.S./S.S. che abbiano gareggiato nelle altre discipline.

Nel caso in cui una A.S./S.S. svolga esclusivamente attività agonistica di secondo e/o terzo livello, dei voti plurimi assegnati un voto viene considerato quale voto di base.

Rh

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

I voti acquisiti dall'atleta concesso in prestito nelle gare di squadra sono attribuiti alla A.S./S.S. che lo ha in prestito.

Per tutta la rimanente attività agonistica i voti sono attribuiti alla società di appartenenza.

Ai fini dell'assegnazione dei voti va considerata l'attività sportiva ed agonistica dell'ultimo anno solare precedente l'Assemblea.

Deleghe

In base all'art. 11, comma 6, ogni Presidente di Società, o il suo delegato, può rappresentare oltre la propria, tramite delega anche:

- un'altra Società, appartenente alla medesima Regione, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Società votanti;
- due Società fino a 200 Società votanti;
- tre Società fino a 500 Società votanti;
- quattro Società fino a 1000 Società votanti;
- cinque Società oltre le 1000 Società votanti.

E' preclusa la partecipazione all'Assemblea Federale alla A.S./S.S. che non sia in regola con le quote di affiliazione, di riaffiliazione e tesseramento e a tutti coloro ai quali sia stato irrorato un provvedimento cautelare di sospensione o una sanzione disciplinare di squalifica o inibitoria in corso di esecuzione.

I componenti degli Organi Centrali eletti (Presidente della Federazione, Consiglio Direttivo Federale e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti) non possono rappresentare in Assemblea una A.S./S.S. né direttamente né per delega.

I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici o loro eventuali sostituti devono partecipare direttamente all'Assemblea Nazionale e non possono ricevere né rilasciare deleghe.

Mandato di rappresentanza

Per partecipare all'Assemblea le A.S./S.S. aventi diritto a voto devono presentare alla Commissione Verifica Poteri in sede assembleare il mandato di rappresentanza compilato in ogni sua parte con il timbro della Società e la firma autografa del Presidente Societario.

Sarà possibile scaricare dal sito internet federale il Mandato di Rappresentanza di ogni singola Società tramite l'accesso al tesseramento on-line-sezione documenti.

La mancata presentazione del mandato di rappresentanza, è motivo di esclusione dall'Assemblea.

Nel caso in cui una A.S./S.S. riscontri, nei giorni a ridosso dell'Assemblea, un Mandato di Rappresentanza non in sintonia con il suo organigramma consiliare vigente, sarà premura del Rappresentante legale o del suo delegato presentarsi innanzi la Commissione Verifica Poteri, munito di regolare tessera federale per l'anno 2016 e di copia del verbale di assemblea dei soci che attesti la composizione del vigente Consiglio Direttivo Societario, i cui componenti dovranno risultare tutti regolarmente tesserati per l'anno 2016.

24

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

I Rappresentanti nazionali degli Atleti e dei Tecnici, eletti in sede regionali o loro sostituti, aventi diritto di voto singolo, devono presentare alla Commissione Verifica Poteri la tessera federale ed un documento di identità valido. L'atleta o il Tecnico sostituto dovranno dichiarare, in sede di Verifica Poteri, il nominativo dell'Atleta o del Tecnico Titolare che sostituiscono.

Nell'apposita sezione del sito federale dedicata all'Assemblea sarà pubblicato il video denominato "Come si vota" e si invitano i partecipanti all'Assemblea di cui in oggetto a prendere visione di tale filmato.

Partecipazione

Per quanto riguarda la partecipazione all'Assemblea degli Atleti, dei Tecnici e delle A.S./S.S. aventi diritto a voto, la Federazione, tramite deliberazione consiliare n. 106 del 21/7/2016, ha previsto di assegnare ad ogni partecipante un contributo spese in rapporto alla distanza chilometrica di sola andata dal capoluogo di provincia della sede societaria a Roma, calcolata dal sito www.viamichelin.it e nella misura indicata nella seguente tabella:

CHILOMETRI	
101 - 300	€ 50,00
301 - 600	€ 100,00
Oltre 600 e atleti , tecnici e AA.SS. della Sicilia e della Sardegna	€ 200,00

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Riccardo Agabio)



Allegati:

- 1) Elenco A.S. con diritto di voto
- 2) Elenchi dei Rappresentanti degli Atleti/e e Tecnici e loro rispettivi sostituti (eletti il 02/10/2016) con diritto di voto



VERBALE 95ª ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Roma, 15 dicembre 2012

Visto lo Statuto FGI, approvato dalla G.N. CONI del 03.07.2012, visto il Regolamento Organico FGI, approvato dalla G.N. CONI del 21.05.2012, il sottoscritto, Segretario Generale della FGI, Prof. Roberto Pentrella, redige quanto segue:

Il giorno 15 dicembre 2012 si è svolta a Roma presso l'Hotel Crowne Plaza Rome St. Peter's – Via Aurelia Antica 415 – la 95ª ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA DELLA F.G.I., convocata con lettera raccomandata prot. n. 8662 del 01 ottobre 2012 ed avente il seguente ordine del giorno:

1. Premiazioni e Benemeritenze federali;
2. Dichiarazione di apertura dei lavori;
3. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza;
4. Approvazione del verbale della riunione della 94ª Assemblée Nazionale Ordinaria (Roma, 19 giugno 2011) pubblicato sugli Atti Assembleari;
5. Relazione del Consiglio Direttivo Federale sul quadriennio olimpico 2009-2012;
6. Elezione del Presidente della Federazione, dei componenti del Consiglio Direttivo Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti la Commissione di Giustizia di secondo grado;
7. Bilancio programmatico di indirizzo del C.D.F. per il quadriennio 2013-2016 – approvazione assembleare;
8. Varie ed eventuali;

Sono presenti: il Presidente della F.G.I. Prof. Riccardo Agabio; il Vicepresidente Vicario Matildio Paccotti e il Vicepresidente Pier Luigi Consalici, i Consiglieri federali; il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre il Revisore supplente di nomina CONI, Fabio Corti ed i Revisori supplenti federali, Roberto Guerra e Massimo Baiamonte, sono assenti giustificati; due membri effettivi della Commissione di Giustizia di primo grado; due membri effettivi della Commissione di Giustizia di secondo grado; il Procuratore Federale e due Sostituti Procuratori; Sono presenti altresì, il Segretario Generale della Federazione; i Presidenti dei Comitati Regionali; i Delegati Regionali; i Direttori Tecnici Nazionali; i tesserati eletti alle cariche FIG/UEG, mentre è assente giustificata la Vice Presidente CTF/FIG; il Responsabile del Centro Didattico Nazionale e Salute e Fitness; il Referente Nazionale di Giuria di GR; il Referente Nazionale per gli Ufficiali di Gara; gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali; il Referente Nazionale per la Scuola/Università.

E' presente, dietro espresso invito del Presidente Agabio, il Presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica, nonché Presidente Onorario della FGI, Prof. Bruno Grandi.

E', altresì presente, il dott. Michele Barbone, Membro di Giunta CONI, in qualità di Osservatore dell'Ente CONI.

Alle ore 9.30 il Segretario Generale FGI legge il verbale della Commissione Verifica Poteri dal quale risulta che alle ore 9.00 sono presenti direttamente o per delega n. 99 Società con diritto di voto portatrici di 566 voti su 3844, n. 4 Rappresentanti degli Atleti e n. 8 Rappresentanti dei Tecnici, per un totale complessivo di voti 578 e che pertanto non è stato raggiunto il quorum prescritto per la validità dell'Assemblée in prima convocazione (50% degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà dei voti rappresentati); la stessa viene rinviata in seconda con-

vocazione.

Il Presidente Agabio rivolge, poi, un saluto all'MdS. Michele Maffei ed al dott. Piero Quargnani, ex Segretari della Federazione Ginnastica d'Italia, negli anni dal 2004 al 2011, per il primo, e dal 1997 al 2003, per il secondo. Saluta, inoltre, il Colonnello dell'Aeronautica Militare, dott. Alessandro Loiudice.

n. 1 O.d.G. – Premiazioni e Benemeritenze federali

Il Sig. David Ciaralli, dipendente FGI, in qualità di Responsabile dell'ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne, presenta all'assemblea i sotto indicati Atleti medagliati e benemeriti federali.

Viene proiettato in sala un video concernente i risultati e successi sportivi ottenuti dai Ginnasti/e in occasione dei XXX Giochi Olimpici di Londra 2012.

A conclusione della proiezione l'Assemblée applaude lungamente.

Il Presidente Agabio ed il Presidente Grandi premiano, rispettivamente, con medaglia d'oro i seguenti Ginnasti/e medagliati e/o finalisti, nelle loro rispettive specialità, ai XXX Giochi Olimpici di Londra 2012:

Sezione GR - Santoni Elisa, Bianchi Elisa, Savrayuk Anzhelika, Laurito Romina, Stefanescu Andreea e Pagnini Marta per la medaglia di bronzo conquistata ai XXX G.O. nella gara d'insieme.

A tal riguardo viene comunicato che le Ginnaste Santoni Elisa, Bianchi Elisa, Savrayuk Anzhelika e Laurito Romina lasceranno l'attività agonistica.

L'Assemblée tributa un lungo applauso alle suddette Ginnaste.

Il Presidente Agabio dona un distintivo d'oro della Federazione, unitamente ad mazzo di fiori, all'Allenatrice Responsabile della Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica, Prof.ssa Emanuela Maccarani.

Sezione GAM - Morandi Matteo, per la medaglia di bronzo conquistata ai XXX G.O. nella specialità degli anelli.

Il Presidente Agabio dona un distintivo d'oro della Federazione all'Allenatore Responsabile della Squadra Nazionale di Ginnastica Artistica Maschile, Prof. Maurizio Allievi.

Sezione GAF - Ferrari Vanessa, per il quarto posto ottenuto ai XXX G.O. nella specialità corpo libero.

Sezione GAM - Busnari Alberto, per il quarto posto ottenuto ai XXX G.O. nella specialità cavallo con maniglie.

Sezione GAF - Enus Mariani, per la medaglia d'oro conquistata ai Campionati d'Europa juniores 2012, nel concorso generale individuale. È la prima atleta azzurra ad aver vinto il concorso generale continentale.

Sezione GAM - Edalli Ludovico, per la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi Olimpici giovanili di Singapore nella specialità parallele pari.

Il Presidente FIG, Prof. Bruno Grandi, il Vice Presidente Vicario FGI, dott. Paccotti e il Vice Presidente FGI, Prof. Consalici, premiano, poi, rispettivamente, con un distintivo d'oro, tessera d'onore e diploma, quale riconoscimento della benemeritenza federale 2011 per l'attività svolta in favore della Ginnastica, le seguenti persone: Baldini Rita, Berlutti Giovanna, Capanni Ferruccio, Castaldo Aldo, Gaggio Luciano (alla memoria), Giar-doni Francesco, Grassi Giovanni, Menchi Guido, Muzzi Walter (assente e pertanto non ha ritirato il riconoscimento della Benemeritenza federale), Pasquinelli Candiani Graziella, Pasquini

Giuseppe, Vagnini Sergio.

Il Presidente Agabio ed il dott. Barbone premiano poi, rispettivamente, con un distintivo d'oro, tessera d'onore e diploma, quale riconoscimento della benemeritenza federale 2012 per l'attività svolta in favore della Ginnastica, le seguenti persone: Marisa Lucani, Mazzetti Franco, Eugenio De Cesare, Paolo Montemurro, Fabio Gaggioli, Valter Peroni, Vincenzo Garino, Matildio Paccotti (gli viene, altresì, consegnato, dal Presidente Agabio, un quadro contenente i calchi delle tre medaglie d'oro conquistate, nel concorso generale, dalla Squadra d'insieme di GR negli anni 2009/2010/2011), Pier Luigi Consalici, Massimo Contaldo, Alberto Busnari, Erika Cutuli, Landi Luciano.

Il Presidente Agabio consegna alla DTN/GR, Prof.ssa Piazza, un quadro contenente i calchi delle tre medaglie d'oro conquistate, nel concorso generale, dalla Squadra d'insieme di GR negli anni 2009/2010/2011

Il Presidente della FIG, Prof. Bruno Grandi, il Vice Presidente Vicario FGI, dott. Paccotti e il Vice Presidente FGI, Prof. Consalici, premiano, rispettivamente, le seguenti Società Ginnastiche quale riconoscimento della benemeritenza federale 2011:

Viene premiata con il diploma di fedeltà, una targa d'oro ed una bandiera F.G.I., per 125 anni di affiliazione: AGD La Costanza 1884 – Andrea Massucchi.

Viene premiata con il diploma di fedeltà, una medaglia d'argento ed una bandiera F.G.I., per 50 anni di affiliazione: SG Giuseppe Falciai.

Vengono premiate con il diploma di fedeltà, una medaglia di bronzo ed una bandiera F.G.I. per 25 anni di affiliazione: Società Sportiva Ginnastica San Giorgio'79; ASD Società Ginnastica Skill; ASD Polisportiva Celle; Ginnastica Artistica Lissone ASD;

Il Presidente Agabio premia le seguenti società Ginnastiche, con il diploma di fedeltà, una medaglia di bronzo ed una bandiera F.G.I. per 25 anni di affiliazione, quale riconoscimento della benemeritenza federale 2012:

AS Liberi e Forti Castelleone; ASD Orobica Ginnastica, APD Vigna Pia.

Il Presidente Federale comunica all'Assemblea che il Rag. Roberto Belardinelli, il 31 dicembre 2012, andrà in pensione e pertanto lascerà la direzione dell'Area Amministrativa Federale. Per tale motivo consegna all'interessato una medaglia d'oro a testimonianza del riconoscimento della meritoria attività di servizio svolta in tutti questi anni nei confronti della Federazione.

n. 2 O.d.G. Dichiarazione di apertura dei lavori

Il Presidente Federale, a conclusione della consegna dei riconoscimenti, lascia la parola, al Membro di Giunta CONI, dott. Barbone, che in qualità di Osservatore dell'Ente, legge ai presenti il saluto, indirizzato all'Assemblea, da parte del Presidente del C.O.N.I., dott. Giovanni Petrucci, che viene di seguito riportato tramite scannerizzazione della lettera originale:



Coni

Saluto del Presidente del CONI

Assemblea Nazionale Elettiva

Federazione Ginnastica d'Italia

Roma, 15 dicembre 2012

E' mio desiderio farVi giungere i più cordiali saluti, miei personali e quelli del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in occasione di questo importante impegno che la Federazione Ginnastica d'Italia si appresta ad adempiere.

Saluti uniti ai più vivi complimenti per l'attività svolta da questa Federazione, particolarmente consolidata in questo quadriennio olimpico giunto ormai al termine, alla base della quale c'è la professionalità di tanti dirigenti qualificati che con passione, sacrificio e costante impegno contribuiscono alla promozione e alla diffusione di questa disciplina sportiva che non ha mai mancato, non manca e sicuramente non mancherà di regalarci emozioni e soddisfazioni.

All'ultima edizione dei Giochi Olimpici, questa Federazione ha portato a Londra una rappresentativa di atleti veramente competitiva, frutto di uno scrupoloso lavoro e di scelte giuste ed avvedute che la Federazione ha assunto anche in momenti di difficoltà, pesantemente aggravati da una congiuntura economica sfavorevole per tutto lo sport italiano, che ha caratterizzato questo quadriennio olimpico e che, legata alla delicata situazione che il nostro Paese sta attraversando, non abbiamo ancora superato.

La Federazione Ginnastica, con i suoi 100.000 tesserati e circa le mille Società affiliate, ha sempre dimostrato di essere una grande famiglia e sicuramente continuerà a farlo con determinazione, compattezza e spirito di solidarietà allo scopo di raggiungere gli obiettivi primari della Federazione quali l'aggregazione sociale, la fratellanza ed in particolare la crescita personale e sociale dell'individuo oltre a quella, ovviamente, fisica e psichica.

A Voi tutti confermo i miei sentimenti stima e i migliori auspici per lo svolgimento dei lavori assembleari ed inoltre formulo i miei più sinceri auguri per le prossime festività Natalizie, a Voi e alle Vostre famiglie.

IL PRESIDENTE DEL CONI
(Giovanni Petrucci)

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00139 Roma, Foro Italico
tel +39 06 5485 1
www.coni.it

L'Assemblea applaude per le parole rivolte dal Presidente del CONI.

Il dott. Barbone rivolge i suoi ringraziamenti al Prof. Agabio per l'eccelso lavoro profuso da quest'ultimo negli ultimi 8 anni, in qualità di componente della

Giunta Nazionale del CONI.

Barbone testimonia l'apporto di competenza, maturità e buon senso che il Prof. Agabio ha portato

alla Giunta, soprattutto nella sua funzione di Vice Presidente Vicario dell'Ente.

Alle ore 10.50 il Segretario Generale FGI legge il verbale della Commissione Verifica Poteri dal

quale risulta che alla stessa ora, in seconda convocazione, sono presenti direttamente o per delega 679 Società con diritto di voto su 836 per un totale di 3225 voti su 3844, n. 48 Rappresentanti degli Atleti e n. 74 Rappresentanti dei Tecnici, per un totale complessivo di voti n. 3347; dichiara quindi validamente costituita la 95ª Assemblea Nazionale Ordinaria (in base all'art. 11, comma 10, dello Statuto) e aperti i lavori della stessa.

Viene suonato l'inno nazionale.

Il Presidente Agabio invita i presenti ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria degli amici scomparsi: Barile Gioachino, Bellagente Angelo, Bonacina Fabio, Gaggio Luciano, Garufi Giorgio, Nardi Corrado, Russo Nicola, Spinelli Romano.

n. 3 O.d.G. - Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

Il Presidente Agabio propone di affidare al Prof. Bruno Grandi la presidenza dell'Assemblea. L'Assemblea approva per acclamazione.

Propone anche, quali scrutatori, Angelo Buzio, Mario Centi Pizzutilli e Stefania Soro. L'Assemblea, per alzata di mano, approva all'unanimità.

Il Presidente Agabio propone di affidare al Prof. Paolo Pasqualoni, Presidente del Comitato Regionale Lazio, la vice presidenza della stessa. L'Assemblea approva per acclamazione.

Segretario dell'Assemblea è di diritto il Segretario Generale della F.G.I., Prof. Roberto Pentrella.

Il Prof. Grandi ringrazia per l'onore accordatogli e si dichiara molto emozionato per l'incarico ricevuto, anche perché ha incontrato in tale consesso molte persone a lui care e con le quali ha condiviso tanti successi nei suoi 24 anni di presidenza federale. Comunica, ai Sig.ri Delegati che, nonostante l'imparzialità a cui è chiamato nella sua veste di Presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica, quando incontra e/o premia Ginnasti/Italiani in gare internazionali, stenta a trattenere l'emozione.

Il Prof. Grandi esterna il suo pensiero inerente al fatto che oggi è Presidente della FIG anche per merito del suo Paese, l'Italia.

Il Prof. Grandi, assumendo la Presidenza dell'Assemblea, prima di proseguire nello svolgimento dell'Ordine del Giorno, alle ore 11.00 chiede all'assise di poter fare aprire nuovamente, alla Commissione Verifica Poteri, l'accreditamento poiché alcuni delegati non hanno avuto il tempo di espletare la procedura sopra menzionata.

L'Assemblea approva per acclamazione, la suddetta richiesta.

n.4 O.d.G. - Approvazione del verbale della riunione della 94ª Assemblea Nazionale Ordinaria (Roma, 19 giugno 2011)

Il Presidente dell'Assemblea, accertato che il verbale della 94ª Assemblea Nazionale Ordinaria è stato portato a conoscenza delle Società affiliate nei termini statuari, tramite pubblicazione sui documenti assembleari sul sito federale (on-line dal 26.11.2012), propone di darlo per letto e di sottoporlo ad approvazione per alzata di mano. Il verbale della 94ª Assemblea Nazionale Ordinaria è approvato all'unanimità.

n. 5 O.d.G. - Relazione del Consiglio Direttivo Federale sul quadriennio olimpico 2009-2012

Il Presidente dell'Assemblea cede la parola al Presidente Agabio, che propone di dare per letta la relazione del Consiglio Direttivo Federale, pubblicata sul sito federale dal 26.11.2012 e negli atti assembleari inviati a tutti gli aventi diritto di voto. Tuttavia tiene a sottolineare alcuni argomenti.

Malgrado le difficoltà incontrate in quest'ultimo Quadriennio ed in particolare nell'anno olimpico, evidenzia, come la relazione sia molto positiva, soprattutto per i brillanti risultati agonistici conseguiti. Si riferisce naturalmente ai Giochi Olimpici di Londra 2012, dove tutta la nostra Delegazione è stata magnifica.

Rimarca che su diciotto componenti la rappresentativa federale, ben sedici di loro hanno disputato delle Finali. In due specialità, cavallo con maniglie e corpo libero femminile, si è conseguito due 4º posti con Alberto Busnari e Vanessa Ferrari – anzi, per l'esattezza, quello della Ferrari era un punteggio da 3º posto.

L'evento Olimpico si è chiuso con due medaglie di bronzo, rispettivamente, di Matteo Morandi agli anelli e delle splendide "Farfalle" della squadra di Ginnastica Ritmica al concorso generale. Questo è stato l'avvenimento agonistico più importante di tutto il Quadriennio, tuttavia ricorda altri prestigiosi risultati conseguiti dal Settore Giovanile ai Campionati Europei juniores femminili, dove Enus Mariani, per la prima volta nella storia della FGI, ha vinto il titolo continentale e dove Elisa Meneghini ha conquistato

la medaglia di bronzo alla trave.

Ha voluto ricordare questi risultati eclatanti poiché, continua il Prof. Agabio nella sua esposizione, i successi riportati non sono solo merito degli atleti/e e dei tecnici che li hanno preparati, sono merito di tutti i convenuti in tale consesso, a cui oggi, anche a nome del Consiglio Direttivo Federale, vuole esprimere un sincero grazie.

Ringrazia l'Assemblea per la fiducia data alla partenza del Quadriennio. Esprime, altresì, sentiti ringraziamenti anche ai Corpi Militari dell'Aeronautica e dell'Esercito, ai quali appartengono molti degli atleti/e che hanno conseguito questi brillanti risultati. Ringrazia, quindi, il Generale Salerno e il Colonnello Pavano. Ringrazia i Direttori Tecnici Nazionali delle sezioni olimpiche e i componenti il Consiglio Direttivo Federale.

Chiede di riservare un grande applauso ai sopra citati ed in particolare, specifica, che tale manifestazione di consenso è rivolta a loro stessi, protagonisti in assoluto di questo Evento.

L'Assemblea applaude.

Il Presidente Agabio, per quanto concerne la relazione consiliare, si dichiara a disposizione per eventuali chiarimenti.

Miglietta Anna in rappresentanza della Ginnastica La Marmora ASD di Biella interviene evidenziando l'importante relazione che intercorre tra le quantità di tesserati alle Società Sportive federali e l'entità dei contributi erogati dal CONI alle Federazione Sportive Nazionali e sottolinea, quindi, la necessità di lavorare per incrementare il numero dei suddetti tesserati, anche attraverso forme differenti di tesseramento.

A questo proposito esprime un sentito ringraziamento alla FGI per la realizzazione del programma televisivo "Ginnaste Vite Parallele", che ritiene costituisca un eccezionale veicolo di diffusione dell'interesse verso la pratica ginnastica da parte di un pubblico appartenente a varie fasce d'età, con il conseguente contributo di crescita, in termini quantitativi, della partecipazione alle attività promosse dalla Società da lei rappresentata.

Civiletti Pietro in rappresentanza della ASD Marinella di Palermo, espone quanto segue (il testo dell'intervento, consegnato alla Segreteria Generale, è riportato integralmente):

"Sono Pietro Civiletti Presidente della ASD Marinella di Palermo, oggi, candidato a Consigliere Nazionale. Nel ringraziare la Presidenza dell'Assemblea per avermi dato la parola, porgo un saluto al Prof. Agabio, Presidente FGI, a tutti i Consiglieri Nazionali, nonché a tutta l'Assemblea.

Presidente Agabio, ho chiesto questo intervento per ringraziarti per l'attenzione e sensibilità che hai avuto riguardo la pubblicazione del Bilancio Consuntivo 2011, richiesta dal sottoscritto nell'ultima assemblea svoltasi in questa sede nel giugno 2011. Faccio presente che è stato doveroso far conoscere alle società sportive associate alla FGI come vengono spesi i soldi sia quelli che concede lo Stato (CONI) e sia i soldi che entrano attraverso le affiliazioni, tesseramenti e sponsor. Faccio osservare che il tuo atto di trasparenza contabile non è stato accolto dal mio Comitato Regionale Sicilia in quanto il medesimo Comitato si è sempre presentato nelle pochissime riunioni regionali con poca eleganza e con mancanza totale di chiarezza contabile (voglio ricordare che i fondi economici che amministra una Federazione Sportiva sono di tutti).

Professore Agabio, voglio ancora ricordare che la FGI a mio avviso deve provvedere lei stessa alla stampa e al rilascio della tessera federale agli iscritti anche perché viene pagata dalle Associazioni Sportive puntualmente ogni anno. Faccio sempre notare che la tessera è un documento importantissimo ed è impossibile che dirigenti, tecnici e atleti non debbano usufruire della tessera unico documento comprovante di essere associato alla FGI.

Nel leggere la nuova relazione del quadriennio 2009/2012 ho

avuto l'impressione che è stata progressivamente abbandonata l'attività di base e potenziato sempre di più i grandi eventi. Difatti nella mia regione si parla di avere fatto grandi cose e grande attività sportiva ma come mai le società si sono ridotte del 50% rispetto agli anni '90? Dai documenti ufficiali della FGI ho notato che lo stesso fenomeno ha interessato non solo la mia regione ma anche altre regioni del sud Italia. E' chiaro che tale riduzione delle società sportive ha evidenziato anche il calo della quantità numerica dei Ginnasti presenti sui campi di gara.

Nel 1993 le società sportive in Sicilia erano 100, dal 1996 in poi è incominciato il calo continuo sino ad arrivare ad oggi a 55.

Caro Presidente, prima di chiudere questa mia breve relazione, vorrei fare un appunto: che nell'Assemblea Regionale elettiva del 25/11/12 svoltasi nella città di Enna è stata letta dal Presidente Regionale Musso una tua lettera in cui elogiavi con auguri il candidato e Presidente Aurelio Bonfiglio e non citavi minimamente gli altri due candidati Manfredi Lowental e Marco Mannisi. Ritengo che sia stata una cosa sicuramente poco elegante.

Nel ringraziare per l'ascolto, saluto tutti cordialmente."

Scarpino Francesco in rappresentanza della APD Gascal di Lamezia Terme, espone quanto segue (il testo dell'intervento, consegnato alla Segreteria Generale, è riportato integralmente): "La crisi attuale non è solo mortificazione delle proprie risorse economiche per un'incerta prospettiva temporale ma è anche frustrazione psicologica per chi non la subisce direttamente. In queste condizioni i nostri atleti hanno lavorato moltissimo ridando parte di quel prestigio internazionale che il nostro Paese ha perso. Un plauso va, quindi, a tutti gli atleti nazionali, in particolare ai nostri della Ginnastica che hanno dato tantissimo alle Olimpiadi di Londra ed anche ai non medagliati come Vanessa Ferrari ed Alberto Busnari.

In piena sintonia con la relazione di fine quadriennio, sottolineiamo, oltre all'impegno massivo della Federazione sui campi internazionali ed olimpici, l'ottimo risultato dell'ultima edizione della manifestazione "Ginnastica in Festa" la cui organizzazione ed ospitalità è stata pregevole. Parimenti, li operatori federali, i giudici e gli ufficiali di gara hanno fatto di tutto per mettere a proprio agio i giovani atleti che si affacciavano, forse per la prima volta, ad una gara nazionale, anche se della GpT. In tutto questo non possiamo non riconoscere la regia del Presidente Agabio, demiurgo eccellente tra un passato di valori importanti su cui si basa la nostra storia – di cui è testimone e sostenitore – ed un futuro che egli stesso ha inaugurato con grande attenzione alla tecnologia, grazie al supporto informatico sempre più efficiente e capace di dare risposta ai quesiti più importanti delle società affiliate e di coloro che vogliono rivolgersi al mondo della Ginnastica. Questo investimento sul periodo medio-lungo rappresenta anche un notevole risparmio di risorse economiche.

Degna di rilievo anche l'attenzione rivolta alle esigenze della comunicazione che ci ha regalato "Vite Parallele", permettendo a molte società di accogliere nuove bambine e ragazze interessate alla Ginnastica.

Demiurgo eccellente, dicevamo, non solo in riferimento all'asse temporale ma anche per la capacità di affrontare sia le importanti questioni internazionali della Ginnastica sia per l'attenzione sincera alle società, che a causa delle aberrazioni di alcuni Enti Locali e dei loro rappresentanti incolti e insensibili, hanno difficoltà anche ad avere il minimo necessario per fare Ginnastica. Ma il passato professionale, i risultati raggiunti con la Federazione da lui guidata, invece di renderlo "superiore" a banali problematiche, lo inducono a porre grande attenzione alle esigenze dei meno fortunati, dimostrando la sua grande carica umana. Ed anche se ci dice che non si tratta altro che del suo dovere di Presidente della Federazione, lo ringraziamo molto poiché ormai in Italia quello che dovrebbe essere ordinario è diventato straor-

dinario. I diritti non sono tutelati e quando questi vengono difesi ci si permette almeno di ringraziare. Con questo ruolo dinamico che gli attribuiamo tra passato e futuro il tanto ventilato concetto di "Rottamazione" è totalmente fuori misura. Anzi nel caso della Federazione di Agabio, siamo di fronte ad un'inversione: generalmente è il Paese che deve dare la linea politica- intesa nella sua più alta accezione- ad una comunità. Qui abbiamo una Federazione guidata da un Presidente a dare un esempio di rettitudine, di senso della giustizia, di equità, di etica, di rispetto delle regole al Paese e di tutto questo noi "interni" dovremo dare testimonianza anche al di fuori del mondo federale. Penso ce ne sia veramente bisogno. I partiti politici cercano il rapporto con i cittadini che hanno perso. Sono in ritardo. La Federazione di Agabio è avanti e guarda al futuro. Per vocazione vicina alle società, è già pronta per un Paese che sta cambiando. E il Paese deve cambiare, per tante ragioni e non solo per quelle di carattere economico. Ne siamo certi.

A noi non resta che essere solidali con questa Federazione anche con qualche sforzo in più che il momento richiede.

Ma con questi presupposti, non possiamo non essere orgogliosi di appartenere a questa grande famiglia, come al Presidente Agabio piace chiamarla.

Anche se la società che rappresento ha una modestissima attività agonistica- non solo per nostra colpa- grazie a questo sostegno morale della Federazione ci sentiamo comunque molto motivati a contribuire alla diffusione della Ginnastica.

Il Presidente Agabio e il Consiglio Federale fino all'ultima riunione, quella di ieri, si sono spesi in questa direzione, garantendo il rispetto delle regole contro l'arroganza e l'arbitrio.

Personalmente non ho mai voluto chiedere al Presidente, una volta informato, le ragioni della sua ricandidatura, questo perché – assumendomi ogni responsabilità di quanto dico – sono convinto che il Presidente debba portare avanti quella che chiamo la sua "Rivoluzione Silenziosa" di chi, con i guanti di velluto e le dita di acciaio, conduce un progetto sano e mirabile che ha ancora da dare molto se si pensa alle varie periferie della Ginnastica Italiana.

Siamo sicuri che in un prossimo futuro l'attenzione della Federazione sarà rivolta anche in sostegno di un utilizzo degli impianti non comunali che vada nell'interesse delle comunità che vogliono operare e non per pochi che si arrogano il diritto di averne l'esclusiva. Non dobbiamo dimenticare, oltre alla crisi, la tragedia del terremoto in Abruzzo ed in Emilia, condizione che naturalmente rallenterà la realizzazione di nuovi impianti sportivi nel nostro Paese.

Il ringraziamento per quanto svolto va anche al Consiglio Federale e a quello staff degli "invisibili" del Presidente Agabio, coloro che dalla sede di Viale Tiziano, si interfacciano con competenza, disponibilità e pazienza con noi. Vorrei ringraziare il Segretario Generale Pentrella, i dipendenti federali e tutti gli altri che lavorano in piena sintonia con questa Presidenza nell'interesse di noi tutti.

Ma un ringraziamento particolare va anche a chi ha dato molto per la Ginnastica e non è più tra noi.

Lo scorso 7 luglio ero giunto a Follonica per salutare prima delle Olimpiadi di Londra la Federazione e la Nazionale di Ritmica. Così mi congedavo con Emanuela Maccarani: "Emanuela, non è solo la Ginnastica che ha bisogno di voi, nemmeno solo lo Sport Italiano, ma l'intero nostro Paese!". Lo stesso rivolgo al Presidente Agabio: "L'intero nostro Paese ha bisogno di Questa Federazione".

Occorrerebbero più copie del Presidente Agabio, al momento non disponibili.

Per questo non possiamo fare a meno dell'originale! Non facciamo un passo indietro, Guardiamo Avanti!

Grazie Presidente. Grazie a tutti. Buon Natale e Felice Anno Nuovo.”

Mattuzzi Carlo in rappresentanza della ASD Eden Gym Rovereto, espone quanto segue (il testo dell'intervento, consegnato alla Segreteria Generale, è riportato integralmente):

“Quest'anno la nostra società non è stata soddisfatta della Festa della Ginnastica di Pesaro per i seguenti motivi:

- All'arrivo ci siamo trovati a gareggiare in modo diverso da quello abituale promosso ed adottato dalla Federazione Ginnastica d'Italia nel corso delle gare regionali e usato per le classificazioni della Gara nazionale: una prima fase in cui gli atleti, in base ai risultati ottenuti venivano suddivisi in tre gruppi: oro, argento e bronzo; una seconda fase all'interno della quale si doveva di nuovo gareggiare per decidere le postazioni reali ottenute dagli atleti perché ogni categoria di oro, argento e bronzo, al suo interno aveva di nuovo una classifica come : CATEGORIA ORO: oro, argento e bronzo – CATEGORIA ARGENTO: oro, argento e bronzo – CATEGORIA BRONZO: oro, argento e bronzo. E la cosa più “fastidiosa” consiste nel fatto che gli atleti non hanno potuto decidere se gareggiare per la classifica generale oppure solo per la specialità perché faceva fede l'iscrizione avvenuta entro il mese di maggio, e per la quale nessuno aveva saputo dare chiarimenti in merito. Negli atleti della nostra società ciò ha comportato molto malumore ed ansia da prestazione poiché come è noto nella gara di Pesaro ci si confronta con atleti ex agonisti e, quindi, athleticamente più pronti degli atleti che invece praticano abitualmente il preagonismo.
- Per poter vedere le gare degli atleti chi era interessato (soprattutto familiari) non si trovava più nella condizione di pagare il biglietto (molto oneroso) una sola volta per un giorno, ma doveva pagare il biglietto due volte per due giorni, il che comporta sia tempo che perdita di denaro: tutti hanno speso il doppio di quello previsto!
- Le attese per le gare erano lunghissime perché durante la manifestazione si svolgono diverse tipologie di gare: forse troppe.
- Mancava l'attrezzatura indispensabile (sempre presente nei scorsi anni sia a Pesaro che a Fiuggi), come la sbarra alta maschile, con disagio per gli atleti che si sono preparati su quell'attrezzo. L'attrezzatura presente era vetusta, tanto vero che si sono visti almeno due attrezzi rotti in una singola giornata (parallele maschili), uno dei quali usato lesionato fino al cedimento, dello stesso, in un altro punto. Ciò ha causato negli atleti ansia e paura di farsi male compromettendo quindi il risultato finale.
- E' stata istituita una tassa di partecipazione obbligatoria esageratamente onerosa, che forniva servizi non richiesti quali trasporti e pseudo convenzioni con alberghi.
- Abbiamo avuto il sentore che non sia più la Festa della Ginnastica ma solo un motivo di dispendio di denaro che in un momento di crisi come quello vissuto attualmente è particolarmente sentito.
- A queste condizioni la società ASD Eden Gym Rovereto, nonostante abbia preso parte per 10 anni a questa manifestazione, valuterà molto seriamente a partecipazione per il prossimo anno.”

Natoli Morri Tina in rappresentanza della SG Fortitudo Bologna fa osservare, con compiacimento, quanto nel corso del tempo la Ginnastica Ritmica sia cresciuta nei contenuti e nella popolarità, percorrendo un cammino da lei giudicato eccezionale. Ma, proprio in considerazione dell'alto livello tecnico raggiunto dalla disciplina, si rivolge alla DTN/R Prof.ssa Piazza, presente all'assemblea, chiedendo la possibilità che per la categoria delle Allieve non

vengano applicati i criteri di giudizio in vigore secondo il Codice dei Punteggi FIG per la GR e che si prenda in considerazione la possibilità di elaborare un percorso tecnico semplificato per le atlete giovanissime.

Alle ore 11.50, il Presidente dell'Assemblea, lascia la parola al Segretario dell'Assemblea che legge il verbale della Commissione Verifica Poteri dal quale risulta che alle ore 11.37 sono presenti direttamente o per delega 854 Società con diritto di voto portatrici di 3368 voti, n. 49 Rappresentanti Atleti e n. 76 Rappresentanti dei Tecnici, per un totale complessivo di voti n. 3493. Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Presidente Agabio che replica ai suddetti interventi:

Miglietta: Afferma di condividere la sostanza dell'intervento ed auspica un numero sempre più consistente di tesseramenti alla FGI. Con riferimento all'aumento delle iscrizioni per la S.G. La Marmora ASD ed, in generale, alla crescita di interesse verso la Ginnastica, rammenta che, solitamente, questa è una tendenza che caratterizza l'anno nel quale si svolgono i Giochi Olimpici. E', però, disposto a riconoscere il fattivo contributo portato dalla trasmissione in onda su MTV, che favorisce, come già sottolineato dalla delegata, il coinvolgimento anche di fasce di età di non giovanissimi. Il Presidente Federale invita, quindi, a non scoraggiare la partecipazione anche di chi non può aspirare al raggiungimento dell'alto livello e di avviare alla pratica di forme ginnastiche più semplici.

Civiletti: In merito alla pubblicazione sul sito federale dei bilanci consuntivi degli anni 2009, 2010 e 2011, informa gli astanti che, sarà pubblicato anche il bilancio consuntivo 2012. La FGI non solo recepisce, in questo modo, un obbligo di legge, ma dimostra, al contempo, la propria attitudine alla trasparenza nelle comunicazioni ed informazioni alla sua base.

Inoltre, per quanto concerne la missiva indirizzata al Presidente Regionale uscente del Comitato Sicilia, Dott. Francesco Musso, recante un'espressione di particolare saluto ad uno solo dei tre candidati alla Presidenza dello stesso Comitato, ovvero al Dott. Aurelio Bonfiglio, il Presidente Federale Agabio riconosce di avere agito in questo modo sulla scia dell'entusiasmo e solamente per una più approfondita conoscenza della persona e delle sue attitudini, professionali e caratteriali, in forza dell'incarico di componente il Consiglio Direttivo Federale rivestito nel Quadriennio Olimpico che sta volgendo al termine.

Scarpino: Lo ringrazia per le belle parole e per gli elogi rivolti a tutta la Federazione Ginnastica d'Italia.

Mattuzzi: Non nasconde le difficoltà relative alla gestione della Ginnastica in Festa, ma evidenzia, altresì, che l'aumento dei costi di partecipazione al massimo evento nazionale della GpT, che richiede un impegno economico non indifferente a Società e famiglie, è, comunque, determinato dalla crescita di popolarità della disciplina e costituisce, in questa forma, un segnale positivo. Il Presidente Agabio assicura che, in ogni caso, si terranno nella dovuta considerazione le criticità espresse dal Presidente Mattuzzi al fine di giungere ad un miglioramento complessivo dal punto di vista gestionale.

Natoli Morri Tina: Pone in evidenza la difficoltà ad espletare un'attività di giudizio sulla base di codici di punteggio differenti. Afferma che sarà uno dei compiti del costituendo Direttivo Federale per il Quadriennio Olimpico 2013-2016 cercare di rendere più chiara e semplice l'attività della Ginnastica Ritmica.

Il Presidente dell'Assemblea, non essendoci più richieste, da parte dei delegati, ad intervenire chiede che la relazione relativa alla gestione federale sia messa ai voti.

La Relazione del Consiglio Direttivo Federale sul quadriennio olimpico 2009-2012 è approvata all'unanimità.

Si prosegue con i lavori assembleari.

Il Presidente dell'Assemblea consente ai due candidati alla Presidenza della FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA, per un massimo di 10 minuti ciascuno, di intervenire in Assemblea, per la presentazione del programma. A tal riguardo, invita il Prof. Menchi, ad esporre il suo programma.

Il Prof. Guido Menchi espone il bilancio programmatico per il quadriennio 2013-2016 ripercorrendo, brevemente, dinnanzi all'assise, le tappe della sua carriera all'interno del mondo della Ginnastica, ricordando l'esordio del suo percorso nel Comitato Regionale Lazio, di cui è stato Presidente, e successivamente, in ambito nazionale, l'esperienza nel Consiglio Direttivo Federale fino all'incarico della Vicepresidenza, nonché la sua Vicepresidenza al Comitato Organizzatore Locale, impegnato nell'organizzazione dei Campionati Europei GAM/GAF, svoltisi a Milano nel 2009.

Riferisce di considerare la propria candidatura come una naturale prosecuzione del citato percorso, ritenendo di poter mettere in comune le proficue esperienze maturate, in una prospettiva giudicata propositiva e totalmente priva di ogni forma di contrapposizione estrema nei confronti del candidato avversario.

Prende in rapido esame alcuni punti del suo programma elettorale, incentrato sull'esigenza, sentita come reale urgenza, che la Federazione attui un profondo rinnovamento. Secondo il suo punto di vista, cambiare significa guardare avanti pur senza rinunciare al patrimonio di esperienza del passato, abbandonando cattive consuetudini, ormai molto consolidate, ed intraprendendo con coraggio anche percorsi non ancora battuti.

In particolare, richiama l'attenzione degli astanti sugli aspetti di seguito indicati: la formazione, che ritiene un elemento fondamentale per permettere la realizzazione del suddetto rinnovamento; il rafforzamento del ruolo della Consulta dei Presidenti e Delegati Regionali, nella convinzione che il potenziamento delle strutture territoriali possa costituire uno strumento indispensabile per lo sviluppo di potenziali talenti; la necessità che la Lega di Serie A e di Serie B soddisfi il duplice ruolo di essere, rispettivamente, sostenute con spirito di collaborazione dalla Federazione, ma di costituire, per quest'ultima, anche un elemento di supporto; la creazione di una Società di Servizi, che possa garantire continuità di introiti dal punto di vista finanziario, in contrapposizione alla progressiva e costante riduzione dei contributi che giungono da fonti istituzionali; per quanto concerne gli aspetti della Giuria, l'attribuzione di centralità al ruolo del Direttore di Giuria Nazionale e l'apertura, consentita anche dai Principi Fondamentali degli Statuti delle FF.SS.NN., alla rappresentanza del corpo giudicante nel Direttivo Federale; la ripresa della pubblicazione della rivista specialistica *Gymnica*, considerata un "fiore all'occhiello" della Federazione nell'ambito della comunicazione tecnico-scientifica; la creazione di un progetto assicurativo più ampio dell'attuale, aperto a tutti i tesserati ma finalizzato, soprattutto, alla tutela dei tecnici, che necessitano di una copertura più solida ed estesa rispetto a quella offerta loro fino ad ora; la riabilitazione della tessera federale, una sorta di "card" che fornisca ai tesserati agevolazioni tali da consentire una fruizione più ampia dei servizi collegati al mondo della Ginnastica; il riconoscimento della centralità del Marketing, un settore indispensabile per l'approvvigionamento finanziario e la creazione di risorse gestionali necessarie per la vita federale.

In conclusione, dopo avere sottolineato di avere scelto di trattare solo alcuni degli argomenti all'ordine del giorno del suo programma elettorale, il Prof. Guido Menchi esprime la propria gratitudine a tutti coloro che lo hanno sostenuto ed incoraggiato nella campagna elettorale, nella quale assicura di avere impiegato tutte le energie in suo possesso.

Nel sentirsi parte della "Famiglia Federale", comunica la sua disponibilità ad accettare la scelta dell'Assemblea all'uopo riunita

e si congeda, infine, dall'assise ringraziando tutti i partecipanti, indipendentemente dall'esito che scaturirà dalle loro determinazioni.

L'Assemblea applaude.

Il Presidente dell'Assemblea invita il Prof. Agabio ad esporre il suo programma.

Il Prof. Riccardo Agabio espone un sunto del suo bilancio programmatico per il quadriennio 2013-2016, ma viene di seguito integralmente riportato, il testo del suo elaborato, così come consegnato dal medesimo alla Segreteria Generale e conservato agli atti:

"Care amiche e cari amici della Ginnastica, Sig.ri Delegati, per una Federazione come la nostra, a vocazione prettamente olimpica, gli obiettivi programmatici per il prossimo quadriennio non possono che partire da un'analisi dei risultati sportivi conseguiti ai XXX Giochi Olimpici di Londra 2012, per proiettarli verso quelli che ci prefiggiamo ai prossimi Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016.

Ai Giochi Olimpici di Londra 2012, per la prima volta nella storia della nostra Federazione, siamo riusciti ad essere presenti non solo con tutte le sezioni olimpiche, ma anche con la specialità individuale della Ginnastica Ritmica.

I brillanti risultati conseguiti poi da Matteo Morandi, medaglia di bronzo agli anelli e da Elisa Blanchi, Elisa Santoni, Romina Laurito, Marta Pagnini, Anzhelika Savrayuk ed Andreea Stefanescu, medaglia di bronzo nella prova d'Insieme di Ritmica, non solo ci inorgogliscono, ma riflettono incontrovertibilmente il positivo lavoro svolto dalla Federazione Ginnastica in questi anni.

Un lavoro svolto, è bene ricordarlo, confrontandosi costantemente con le ridotte disponibilità finanziarie che il Governo ha riservato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e, di conseguenza, a tutta l'organizzazione sportiva nazionale. Pertanto abbiamo dovuto affrontare il quadriennio 2009-2012 all'insegna delle ristrettezze, che inevitabilmente hanno gravato principalmente su quanto non direttamente coinvolto nella Preparazione Olimpica. Purtroppo, anche per il prossimo quadriennio, le previsioni sul sostegno economico del Governo nei confronti dello Sport non sono favorevoli e l'auspicato "finanziamento automatico dello Sport", più volte richiesto dal Presidente del CONI Gianni Petrucci, non vedrà ancora la luce. Al contrario, si prospettano all'orizzonte ulteriori decurtazioni.

In questa probabile congiuntura la nostra Federazione, il cui maggiore introito finanziario proviene dallo Stato tramite il CONI (circa il 70%), dovrà rimodulare ulteriormente tutte le sue attività, ricercando, al contempo, soluzioni alternative. Più che mai, pertanto, sarà fondamentale una programmazione oculata e prudente, attenta ad una realtà in cui i numeri, molto più che le parole, sostengano il rigore delle analisi e la credibilità e la fiducia per le conseguenti deliberazioni.

L'indirizzo programmatico fondamentale per i prossimi quattro anni è, quindi, quello di fare tesoro delle esperienze maturate, valorizzando quanto è stato positivamente realizzato ed apportando gli adattamenti necessari per affrontare le prossime sfide. Fra queste ultime, quella forse più pressante riguarda il ricambio generazionale.

Inevitabilmente, infatti, nel corso del prossimo quadriennio alcuni dei nostri grandi campioni termineranno la loro prestigiosa carriera agonistica e ci troveremo a dover gestire il sempre delicato rinnovo dei ranghi. Ciò significherà sviluppare ulteriormente l'attività giovanile i cui riscontri più recenti, nei Campionati Europei Juniores Maschili e Femminili, sono stati più che lusinghieri. Soprattutto, ciò significherà potenziare le strutture tecniche ed organizzative delle nostre Società.

In particolare per quanto riguarda la preparazione tecnica dei giovani ginnasti di talento, occorrerà fornire la possibilità di poter

trovare nel loro territorio la realizzazione delle rispettive esigenze.

Così come sarà indispensabile potenziare le Accademie Nazionali e Periferiche (ex Centri Tecnici Federali e Poli Tecnici), nella logica di favorire la preparazione dei nostri atleti in vista della qualificazione olimpica di Rio 2016.

Occorrerà, inoltre, risolvere il problema della scarsa partecipazione per l'attività di Alto Livello. Un problema che è vissuto quotidianamente e tangibilmente in primis dalle nostre Società, sempre più impossibilitate a sostenere gli impegni economici, strutturali, tecnici ed organizzativi connessi ad essa. Infatti, sono troppo pochi i sodalizi in cui si lavora per l'Alto Livello e, anche in quei casi, si rivela sempre più indispensabile il sostegno della Federazione. Sostegno che abbiamo cercato di dare con il nuovo progetto "meritocratico" e che intendiamo mantenere, affiancandolo alle altre iniziative che sono state predisposte proprio per fornire aiuto, anche periferico, alle attività di Alta Specializzazione. In questa direzione va, infatti, la struttura tecnica federale delle Accademie Nazionali e Periferiche; il "supporto tecnico integrato per le Regioni", la differenziazione delle Società Scuole di Ginnastica sulla base del livello di attività svolto, l'incentivazione per la formazione di Consorzi in forma organizzativa intersocietaria.

Schematicamente, con riferimento alle fondamentali strutture federali, i compiti che ci siamo prefissi riguardano:

- Le Società di Ginnastica, che da sempre sono il fulcro fondamentale di tutto il nostro movimento e della nostra Federazione. E lo diventano, se possibile, ancora di più nei momenti di transizione e di rilancio, come quello attuale, in cui è indispensabile nuova linfa vitale, sia a livello tecnico che dirigenziale.

Lo sviluppo della base e dei settori giovanili, che ci siamo posti come uno degli obiettivi prioritari del quadriennio, non può che partire da quella che è, di fatto, la base istituzionale della Ginnastica Italiana, con una rinnovata e più capillare attenzione alle Società, al loro sostegno economico e tecnico e all'individuazione delle potenzialità territoriali.

- Così come le Società sono l'elemento strutturale più importante della Federazione, i nostri atleti lo sono dal punto di vista delle risorse umane.

Tutto, in effetti, ruota intorno a loro. E non facciamo riferimento, qui, solo agli atleti di vertice, ma a tutti quelli che "praticano" Ginnastica, a diversi livelli e con diverse finalità.

Intendiamo, inoltre, ordinare più razionalmente ed efficacemente il movimento della Ginnastica per Tutti, che in questi anni ha avuto uno sviluppo impetuoso. Occorre, infatti, rafforzare il rapporto esistente fra le attività di Alto Livello e le altre forme di attività ginnastiche, attraverso uno sviluppo coerente e programmi adeguati, che colgano l'essenza stessa della Ginnastica, proponendola e diffondendola. Solo così potremo aspirare ad obiettivi veramente grandi e degni di lode, obiettivi in cui le medaglie e la pratica di base e di massa siano elementi di un medesimo circolo virtuoso.

- Tecnici e Giudici rappresentano un'altra risorsa umana indispensabile al nostro movimento; una risorsa da tutelare e valorizzare, nel rispetto delle qualifiche acquisite, anche con una qualità sempre più alta e diffusa nella Formazione e nell'Aggiornamento. Una priorità che, se possibile, diventa ancora più attuale nei periodi di rilancio delle attività di base e che necessita quindi, inderogabilmente, del potenziamento delle risorse e delle prerogative che afferiscono al Centro Didattico Nazionale.
- Nella valorizzazione delle risorse territoriali indispensabili al rilancio della base e dei settori giovanili, un ruolo decisivo spetta naturalmente ai Comitati Regionali. La nostra real-

tà è così multiforme da richiedere soluzioni che di volta in volta si adattino ai contesti locali. Occorre, quindi, che da parte dei Comitati ci sia una conoscenza perfetta di quanto rientra nella loro giurisdizione, al fine di poter poi essere sempre più propositivi ed efficacemente operativi. D'altra parte, per poterlo davvero essere, i Comitati devono a loro volta godere della necessaria autonomia, del necessario sostegno e di strumenti flessibili e concreti. In particolare per quanto riguarda la preparazione di giovani ginnasti di talento, che non possono essere, come l'esperienza ci ha abbondantemente insegnato, radicati precocemente dalle famiglie e dalle Società e che tuttavia necessitano di strutture e supporti tecnici che non sempre, quest'ultime, possono permettersi.

- La Consulta dei Presidenti e dei Delegati Regionali, nel prossimo quadriennio, oltre a quanto già previsto dalle norme statutarie, dovrà avere un maggiore coinvolgimento nella gestione delle attività federali, rendendola il primario interlocutore propositivo del Consiglio Direttivo Federale.
- Il Consiglio Direttivo Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. Inoltre, dirige ed amministra l'attività federale, determinandone i programmi anche in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale, curandone l'attuazione.

Le responsabilità che dovranno assumere i Consiglieri Federali saranno in funzione delle proprie capacità e competenze e con il fine esclusivo di offrire il migliore servizio possibile alla collettività. Si affideranno loro compiti specifici, definendone i limiti operativi. Specificando in ogni singolo caso il grado di autonomia in rapporto al compito, nella convinzione che è sempre e comunque il Consiglio Direttivo Federale, nel suo complesso, a definire le modalità operative, stabilendo i controlli e valutando i risultati.

- La Segreteria Generale e gli Uffici Federali sono determinanti per il buon funzionamento della nostra organizzazione. Il compito del Segretario Generale è fondamentalmente quello di far applicare le norme impartite dal CONI e dal Consiglio Direttivo Federale. La nostra Federazione è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato che esercita, anche, specifici aspetti di attività a valenza pubblica. Adeguarsi a queste norme significa, fra l'altro, far assumere alle Risorse Umane dei nostri uffici un adeguamento di mentalità operativa improntato all'imprenditorialità tipica delle attività privatistiche.

Occorrerà, inoltre, introdurre la posta elettronica certificata, con l'abolizione quasi completa della comunicazione cartacea. Così come sarà opportuno avvalersi delle moderne tecnologie di comunicazione tra gli uffici e gli organi federali, introducendo nella prassi operativa le videoconferenze e quant'altro possa contribuire al risparmio ed all'efficienza.

- Nella prospettiva di avviare gradualmente le attività federali verso una dimensione più imprenditoriale, sarà, senz'altro, necessario potenziare, nell'ambito degli uffici federali, l'Area della Comunicazione e del Marketing, avvalendosi anche di collaborazioni esterne e di professionisti del settore. Sicuramente, diverrà sempre più importante il reperimento di Sponsor, così come la gestione dei rapporti con gli stessi e la ricerca di risorse alternative e complementari a quelle più tradizionali.

Le aree in questione dovranno, poi, continuare necessariamente ad interagire con l'Ufficio Stampa, che a sua volta dovrà essere potenziato, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo è chiamato al duplice ruolo di gestire le relazioni esterne e di promuovere le nostre attività da una parte e la redazione della

Rivista Federale "IL GINNASTA" dall'altra.

I risultati sportivi conseguiti nel quadriennio appena trascorso, l'evento dei Giochi Olimpici di Londra 2012, le trasmissioni in streaming, nonché il reality televisivo "Ginnaste: vite parallele", hanno dato immagine e credito alla nostra organizzazione a tutti i livelli: dal CONI al contesto internazionale, dagli sponsor ai media. Un credito ed un'immagine che ci torneranno utili, malgrado le difficoltà esistenti, e che saranno di grande ausilio alle iniziative future. Infatti, per il prossimo quadriennio, pensiamo di poter fare affidamento su apporti importanti, quali:

- Un contratto con la ditta Freddy SpA, quale sponsor tecnico e fornitore ufficiale per l'abbigliamento sportivo;
- Un contratto di collaborazione con la RAI, almeno per il 2013, per la copertura delle principali manifestazioni nazionali ed internazionali inserite nel calendario agonistico;
- Un contratto di sponsorizzazione con l'azienda RANA.

La considerazione in cui è tenuta la FIGI è, inoltre, evidenziata al di fuori dei confini nazionali. La presenza, larga e qualificata, di nostri rappresentanti in seno alla Federazione Internazionale di Ginnastica ne è un esempio. Presenza sottolineata e ampiamente riconfermata in occasione del 79° Congresso Elettivo FIG, svoltosi con la presenza di 106 Paesi, a Cancun dal 25 al 27 ottobre c.a., durante il quale sono stati rieletti tutti i candidati presentati dalla Federazione Ginnastica d'Italia (il prof. Bruno Grandi alla Presidenza FIG – 5° mandato-, la prof.ssa Donatella Sacchi Vicepresidente Comitato Tecnico di Ginnastica Artistica Femminile e la prof.ssa Daniela Delle Chiaie componente del Comitato Tecnico di Ginnastica Ritmica). Ad un tale corollario, va ad aggiungersi la nomina dell'Avv. Corrado Maria Dones a Membro del Tribunale d'Appello Mondiale, decisa dal Bureau Presidenziale FIG.

All'interno, poi, dell'Unione Europea di Ginnastica, due degli otto Comitati Tecnici sono guidati, rispettivamente, dal prof. Gianfranco Marzolla (Comitato Tecnico Maschile) e dalla prof.ssa Maria Cristina Casentini (Comitato Tecnico di Ginnastica Aerobica). Infine, la Famiglia Ginnastica non poteva far mancare il suo apporto all'interno della nuova organizzazione delle Federazioni Sportive che si affacciano sul Mediterraneo: la COMEGYM con la prof.ssa Maria Cristina Casentini in qualità di Vicepresidente. Poter contare anche su questi aspetti ci consente di guardare al futuro con una certa serenità.

E' fuori dubbio che in questi anni ci siano state e tutt'ora siano in corso profonde evoluzioni e che si renda necessario procedere a degli adeguamenti, sul piano normativo e strutturale, indispensabili per favorire l'ulteriore sviluppo della nostra Federazione. Però è altrettanto vero che per disegnare le strategie del futuro non si possono trascurare i risultati ottenuti e disconoscere i meriti di quanti hanno contribuito al raggiungimento degli stessi. Ritengo, pertanto, che il presupposto basilare dal quale partire per individuare gli obiettivi da perseguire sia costituito dal riconoscimento della persistente validità del modello organizzativo e operativo adottato sinora, unitamente al presupposto che la qualificazione delle nostre Discipline Sportive ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro del 2016 resta l'impegno primario, a cui dovremo mirare con tutte le nostre disponibilità tecniche, organizzative e finanziarie.

A prescindere da questo caposaldo, in un programma elettorale si formulano delle considerazioni e si elencano dei propositi. Resta poi il compito, sostanziale, di attuare quanto ci si è prefissati e di gestire al meglio una realtà che diventa di giorno in giorno più complessa, specialmente dal punto di vista economico. Ed è su questo terreno, molto più che su quello dei buoni propositi, che si esprimono le caratteristiche e le capacità indispensabili al buon governo della nostra Federazione.

Caratteristiche e capacità che si basano su una profonda espe-

rienza e conoscenza del nostro mondo, dei delicati equilibri che lo contraddistinguono, delle necessità e perfino dei sentimenti che lo pervadono.

Su questo terreno ciò che davvero conta è la dedizione e l'impegno quotidiano, come la disponibilità o la capacità di ascoltare e talvolta anche quella di pazientare.

In una parola, contano soprattutto l'amore per il nostro Sport e la nostra Famiglia e il desiderio di servirli nel miglior modo possibile.

Se avrò la fiducia di voi Delegati, come spero e credo, mi impegnerò a condurre la nostra Federazione senza esorcia ad avventure ed incognite, ma, al contrario, sviluppando quanto fatto di buono in questi anni e ponendo le basi per un graduale ricambio generazionale a tutti i livelli.

Grazie per l'attenzione".

L'Assemblea applaude.

n. 6 O.d.G. - Elezione del Presidente della Federazione, dei componenti del Consiglio Direttivo Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti della Commissione di Giustizia di secondo grado

Il Presidente dell'Assemblea propone che per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venga posta in essere una chiamata singola. Propone, altresì, di scrutinare i voti per il Presidente FIGI e di proclamare, conseguentemente, l'eletto. Poi, in un secondo tempo, si procederà contestualmente con la chiamata per l'elezione del Consiglio Direttivo Federale (compresi atleti e tecnico) e della Commissione di Giustizia di secondo grado. Di conseguenza seguiranno scrutinio e proclamazione degli eletti, ivi compresa quella del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, per alzata di mano, approva all'unanimità.

Le operazioni elettorali avverranno tramite un sistema di voto e scrutinio elettronico che saranno seguite in sala attraverso un schermo.

Elezione del Presidente federale

Totale accreditati	327	corrispondenti a voti	3493
Votanti	325	"	3491
Astenuti	2	"	2
Schede bianche	74		

Hanno ottenuto voti:

1. Agabio Riccardo:	2786	%Vot 79,8
2. Menchi Guido:	631	%Vot 18,0

Il prof. Riccardo Agabio è proclamato, dal Presidente dell'Assemblea, Presidente della Federazione Ginnastica d'Italia, per il quadriennio olimpico 2013-2016.

Il Presidente Agabio ringrazia l'Assemblea per la fiducia e la stima manifestata. Una stima, peraltro, che gli permette di avere la forza necessaria per governare nel quadriennio olimpico entrante.

Il Presidente dell'Assemblea, durante le operazioni di votazione, inerenti alla seconda chiamata, propone ai presenti, di dare la possibilità ai candidati alle cariche nazionali, previamente prenotati, di intervenire, per un arco di tempo massimo di 2 minuti cadauno.

L'Assemblea, per alzata di mano, approva all'unanimità.

Non essendoci richieste, da parte dei candidati alle cariche nazionali, ad intervenire in Assemblea, si prosegue con i lavori così come sancito dall'esame del punto 6 dell'O.d.G.

Il Presidente dell'Assemblea concede facoltà di parola al Presidente della Polisportiva Virtus Partenopea, dott. Vito Leonardi, il quale si complimenta per la rielezione del Prof. Agabio a Presi-

dente della FGI.

Alle ore 14.50 il Presidente dell'Assemblea lascia la parola al Segretario dell'Assemblea il quale invita nuovamente i Rappresentati degli Atleti/e a ripresentarsi alle cabine elettorali per esprimere il loro voto causa riscontro di un problema del sistema informatico il quale permetteva ai suddetti di esprimere, per la loro categoria, solamente una preferenza e non due, così come normato dall'art. 15, comma 4 dello Statuto Federale che cita testualmente: "Si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili".

L'Assemblea prende atto.

Pertanto, in attesa che i Rappresentanti degli atleti/e espletino le loro operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea propone che, diversamente da quanto sopra enunciato, si proceda con la proclamazione dei seguenti eletti: Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; Componenti Commissione di Giustizia di secondo grado; Consiglio Direttivo Federale – componenti in rappresentanza delle A.S.D. – componente in rappresentanza del tecnico – componenti in rappresentanza degli atleti;

L'Assemblea, per alzata di mano, approva all'unanimità.

I risultati elettorali sono comunicati all'assise dal Segretario dell'Assemblea e seguiti, contestualmente in sala, attraverso un schermo.

Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Totale Accreditati	327	corrispondenti a voti	3493
Votanti	325	"	3491
Astenuti	2	"	2
Schede bianche	320		

Hanno ottenuto voti:

1. Galliani Renato	1889	%Vot 54,1
2. Cappuccilli Angelo	840	%Vot 24,0
3. Cardone Roberto	442	%Vot 12,6

Il dott. Renato Galliani è proclamato, dal Presidente dell'Assemblea, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2013-2016.

Si prosegue con la proclamazione degli eletti alle cariche nazionali.

Elezione componenti Commissione di Giustizia di secondo grado

Accreditati	327	corrispondenti a voti	3493
Votanti	317	"	3442
Astenuti	10	"	51
Schede bianche	840		

Hanno ottenuto voti:

1. Prestia Antonella	1133	%Vot 32,9
2. Iacobbi Lorenzo	614	%Vot 17,8
3. Lupo Dario	543	%Vot 15,7
4. Janiri Giuseppe	312	%Vot 9,0

Risultano eletti componenti effettivi della Commissione di Giustizia di secondo grado per il quadriennio 2013-2016 Prestia Antonella, Iacobbi Lorenzo, Lupo Dario e componente supplente Janiri Giuseppe.

Alle ore 15.20 lascia l'Assemblea il dott. Michele Barbone, Membro di Giunta CONI, in qualità di Osservatore dell'Ente.

Si prosegue con la proclamazione degli eletti alle cariche nazionali.

Elezione del Consiglio Direttivo Federale – componenti in

rappresentanza delle A.S.D.

Accreditati	327	corrispondenti a voti	3493
Votanti	300	"	3425
Astenuti	27	"	68
Schede bianche	8		

Hanno ottenuto voti:

1. Tecchi Gherardo	1690	%Vot 50,9
2. Miranda Pierluigi	1659	%Vot 49,9
3. Peroni Valter	1614	%Vot 48,6
4. Pitton Rosario	1540	%Vot 46,3
5. Musso Francesco Salvatore	1513	%Vot 45,5
6. Ciarlito Grazia	1430	%Vot 43,0
7. Cassani Ermes Gabriele	1424	%Vot 42,8
8. Settimi Roberto	1282	%Vot 38,6
9. Dones Corrado Maria	1279	%Vot 38,5
10. Riccio Giuseppe Maria	1230	%Vot 37,0
11. Martello Dario	1088	%Vot 32,7
12. Napoli Marco	970	%Vot 29,2
13. Cioffi Michele	752	%Vot 22,6
14. Berto Caludio	536	%Vot 16,1
15. Petrucci Ornella	322	%Vot 9,6
16. Lenoci Giuseppe	286	%Vot 8,6
17. Civiletti Pietro	75	%Vot 2,2

Risultano eletti componenti del Consiglio Direttivo Federale in rappresentanza delle A.S.D per il quadriennio 2013-2016: Tecchi Gherardo, Miranda Pierluigi, Peroni Valter, Pitton Rosario, Musso Francesco Salvatore, Ciarlito Grazia, Cassani Ermes Gabriele.

Elezione del Consiglio Direttivo Federale – componente in rappresentanza dei tecnici

Accreditati	76	corrispondenti a voti	76
Votanti	76	"	76
Astenuti	0		
Schede bianche	0		

Hanno ottenuto voti:

1. Gaggioli Fabio	35	%Vot 46,0
2. Scuteri Giuseppe	19	%Vot 25,0
3. Schiavo Francesco	16	%Vot 21,0
4. Garino Vincenzo	6	%Vot 7,8
5. Loi Sergio	0	

Fabio Gaggioli risulta eletto Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici per il quadriennio 2013-2016.

Elezione del Consiglio Direttivo Federale – componenti in rappresentanza degli atleti

Accreditati	49	corrispondenti a voti	49
Votanti	29	"	29
Astenuti	20	"	20
Schede bianche	0		

Hanno ottenuto voti:

1. Pozzo Enrico	17	%Vot 58,6
2. Bergamelli Monica	17	%Vot 58,6
3. Angioletti Matteo	10	%Vot 34,4
4. Santoni Elisa	9	%Vot 31,0
5. Crisci Adriana	0	

Risultano eletti Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti/e per il quadriennio 2013-2016: Pozzo Enrico e Bergamelli Monica.

Il Presidente dell'Assemblea si complimenta con tutti gli eletti alle cariche federali.

Alle ore 15.30 il Presidente dell'Assemblea, Prof. Bruno Grandi comunica di lasciare i lavori assembleari, per impegni istituzionali improrogabili preventivamente presi e, pertanto, gli viene consegnato, dal Presidente Agabio, un distintivo d'oro a ringraziamento del lavoro svolto.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente Pasqualoni così come normato dall'art. 11 comma 14 del Regolamento Organico.

Il Presidente Agabio riunisce il Consiglio Direttivo Federale neo eletto, insieme al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, anch'esso neo eletto, in una sala attigua alla sala assembleare per deliberare il bilancio programmatico di indirizzo per il quadriennio 2013-2016.

n. 7 O.d.G. – Bilancio programmatico di indirizzo del C.D.F. per il quadriennio 2013-2016 -approvazione assembleare

Al rientro in sala, il Presidente Agabio legge il Bilancio programmatico di indirizzo e fatto proprio dal neo eletto C.D.F. Le linee programmatiche prefissate per il quadriennio 2013 – 2016 riguardano schematicamente i seguenti punti:

- Fare tesoro delle esperienze maturate, valorizzando quanto è stato positivamente realizzato nel precedente quadriennio, apportando gli adattamenti necessari per affrontare meglio le attività future;
- Ottenere la qualificazione delle nostre Discipline Sportive ai XXXI Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016;
- Potenziare le strutture tecniche ed organizzative dei Settori Giovanili a partire dalle nostre Società di Ginnastica, fulcro fondamentale di tutto il nostro movimento e della nostra Federazione. In particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani ginnasti di Alto Livello, questi, come l'esperienza ci ha insegnato, non possono essere sradicati precocemente dalle Famiglie e dalle Società, ma occorre dare loro la possibilità di poter trovare nel territorio di appartenenza la realizzazione delle rispettive esigenze;
- Potenziare le Accademie Nazionali e Periferiche (ex Centri Tecnici Federali e Poli Tecnici);
- Differenziare le Società "Scuole di Ginnastica" per livelli di attività;
- Incentivare la formazione di "Consorzi" in forma organizzativa intersocietaria;
- I nostri Tecnici e i Giudici rappresentano una risorsa umana imprescindibile del nostro movimento. Nei loro confronti il dovere prioritario della Federazione è quello di dare una qualità sempre più alta della "formazione" e dell'aggiornamento, valorizzando e tutelando conseguentemente le qualifiche acquisite;
- Potenziare ulteriormente le attività del Centro Didattico Nazionale;
- Valorizzare le risorse territoriali indispensabili al rilancio della base e dei settori giovanili. I Comitati Regionali devono poter godere della necessaria autorità e sostegno della Federazione;
- Coinvolgere maggiormente la Consulta dei Presidenti e dei Delegati Regionali, nella gestione delle attività federali, rendendola il primario interlocutore propositivo del Consiglio Direttivo Federale;
- I Consiglieri Federali assumeranno precise responsabilità in funzione delle proprie capacità e competenze e con il fine esclusivo di offrire il migliore servizio possibile alla collettività;
- Nell'ambito degli uffici federali sarà, poi, senz'altro necessario potenziare la "comunicazione" e l'area Marketing, avva-

lendosi anche di collaborazioni esterne e di professionisti dei settori, con la prospettiva di avviare gradualmente le attività federali verso una dimensione più imprenditoriale. Sicuramente, infatti, diverrà sempre più importante il reperimento di Sponsor, la gestione dei rapporti con gli stessi e la ricerca di risorse alternative e complementari a quelle più tradizionali.

Il Presidente Agabio conclude la sua esposizione sottolineando che, il nuovo Consiglio Direttivo Federale cercherà di gestire al meglio una realtà che diventa di giorno in giorno più complessa, cercando naturalmente di sviluppare ulteriormente quanto di buono è stato fatto negli anni precedenti.

Il Vice Presidente dell'Assemblea mette al voto il bilancio programmatico di indirizzo del C.D.F. per il quadriennio 2013-2016, che viene approvato all'unanimità.

n. 8 O.d.G. – Varie ed eventuali

Non vengono portati argomenti all'attenzione dell'Assemblea.

Alle ore 16.00 il Vice Presidente dell'Assemblea, dopo aver chiesto se vi siano ricorsi in merito allo svolgimento dei lavori assembleari ed avutane, all'unanimità risposta negativa, dichiara chiusi i lavori della 95ª Assemblea Nazionale Ordinaria.

Il Presidente Agabio ringrazia il Vice Presidente dell'Assemblea, i Vice Presidenti Federali uscenti Paccotti e Consalici, il Segretario Generale e tutto il personale federale.

Ringrazia, inoltre, per il lavoro che hanno svolto i componenti della Commissione Verifica Poteri costituita da Michele Rossetti (Presidente), Marco Leoni (membro), Antonio Alberto Martinelli (membro). Augura al Sig. Marco Napoli, una pronta guarigione.

f.to IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Bruno Grandi)

f.to IL VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Paolo Pasqualoni)

f.to IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
(Roberto Pentrella)

Il presente Verbale è stato redatto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto FGI e dell'art. 11, comma 14-16-17 del Regolamento Organico FGI.

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisione n. 15
Anno 2013

Prot. n. 000272

L'Alta Corte di Giustizia Sportiva

Composta da

Dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore
Prof. Roberto Pardolesi, Componenti
ha pronunciato la seguente

DECISIONE nel giudizio

introdotta dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2013 presentato, in data 11 marzo 2013, da Riccardo Zillio contro

la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI), il Presidente pro tempore, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado della FGI per la declaratoria di nullità e/o annullamento, nonché per la riforma,

previa adozione di ogni misura cautelare: della nota FGI, a firma del Segretario Generale, con la quale si comunica al sig. Riccardo Zillio che, nella riunione del 19 gennaio 2013, il Consiglio Direttivo federale aveva deliberato l'inammissibilità del ricorso presentato dal sig. Zillio medesimo in data 19 dicembre 2012; del verbale della riunione del Consiglio Direttivo federale della FGI del 19 gennaio 2013 nel corso della quale è stata deliberata l'inammissibilità del ricorso presentato dal sig. Riccardo Zillio in data 19 dicembre 2012, documento alla data di presentazione del ricorso sconosciuto nei contenuti e negli estremi, con riserva espressa di proporre ricorso per motivi aggiunti, del verbale della 95ª Assemblea Ordinaria elettiva della FGI, svoltasi a Roma in data 15 dicembre 2012, nel corso della quale sono state deliberate l'elezione del Presidente della FGI, dei componenti il Consiglio Direttivo Federale, inclusi i rappresentanti dei tecnici e degli atleti, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri della Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado, documento in data odierna sconosciuto soltanto in parte, in quanto pubblicato per estratto sulla rivista "Il Ginnasta" n. 4/2012, con riserva espressa di proporre ricorso per motivi aggiunti ed eventuale querela di falso;

visto il ricorso e i relativi allegati;

vista la memoria di costituzione della resistente Federazione Ginnastica d'Italia - F.G.I.;

uditi, all'udienza pubblica del 23 maggio 2013, gli avvocati Daniela Missaglia ed Antonino Strano, per il ricorrente Riccardo Zillio, e l'avvocato Alessandro Avagliano, per la resistente Federazione Ginnastica d'Italia;

visti tutti gli atti e i documenti di causa;

udito il relatore, Presidente Giovanni Francesco Lo Turco.

Ritenuto in fatto

Riccardo Zillio, con ricorso del 28 febbraio 2013, chiedeva l'annullamento e/o la declaratoria di nullità della novantacinquesima

Assemblea ordinaria elettiva della Federazione Ginnastica d'Italia per il rinnovo degli organi, tenutasi a Roma, il 15 dicembre 2012.

Il ricorrente, grande elettore rappresentante degli atleti del Comitato regionale veneto, ai fini dell'elezione di due rappresentanti degli atleti in seno al Consiglio Federale, affermava che, dopo aver espresso il proprio voto, aveva lasciato l'assemblea per motivi personali.

Qualche giorno dopo aveva appreso che le operazioni di voto dei componenti degli atleti erano state ripetute, previo annullamento della precedente votazione cui aveva partecipato; aggiungeva che lo scrutinio delle schede votate da tutti i componenti del Consiglio Direttivo (compresi i rappresentanti degli atleti) si era svolto in sala separata rispetto alla sede assembleare, in violazione dell'art. 15, comma 9, lett f., del Regolamento organico (omessa pubblicità delle operazioni di scrutinio).

Avendo a suo dire riscontrato anche altre irregolarità, lo Zillio aveva, in data 19 dicembre 2012, proposto ricorso (previsto dall'art. 15 del Regolamento Organico) al Consiglio Direttivo che, senza neppure sentirlo (era peraltro rimasta inesausta la sua istanza di accesso agli atti), aveva deliberato l'inammissibilità del ricorso.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, Codice Alta Corte di Giustizia Sportiva, trattasi di controversia avente ad oggetto diritti indisponibili, atteso che, anche per la natura pubblicistica della governance di una Federazione sportiva, è configurabile la notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale e che non sussistono altri rimedi endofederali, affermava che sulla competenza di questa Alta Corte non poteva nutrirsi alcun dubbio.

Nel merito deduceva in primis che l'art. 15 del Regolamento Organico della Federazione Ginnastica, nel prescrivere che "i ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ... dovranno essere inoltrati per iscritto al Consiglio Direttivo Federale...", non statuisce che allo stesso organo è assegnato anche "il potere di decidere".

Aggiungeva che la deliberazione impugnata sarebbe stata "adottata in conflitto di interesse da un Consiglio Direttivo chiamato a decidere su ricorsi che contestano la correttezza e la validità delle operazioni elettorali in esito alle quali lo stesso organo è stato eletto, atteso anche che due dei componenti eletti rivestivano la carica di atleti e, quindi, potevano avere specifico interesse".

Premesso che la decisione del Consiglio Federale aveva statuito l'inammissibilità del ricorso promosso sul presupposto che

il ricorrente non lo aveva “preannunciato” in assemblea come prescritto dall’art. 15 del Regolamento org. della Federazione, lo Zillio assumeva in fatto che, dopo aver votato, si era allontanato dall’Assemblea per motivi personali, avendo constatato che la (prima) votazione “si era conclusa senza che nessuno ne avesse contestato la regolarità” e non avendo motivo di ritenere che se ne sarebbe effettuata una seconda; che successivamente “il Segretario dell’Assemblea aveva invitato nuovamente i rappresentanti degli atleti a ripresentarsi... per esprimere il loro voto... a causa di un erroneo riscontro del sistema informatico” (che aveva permesso di esprimere, per la loro categoria, solamente una preferenza e non due come “normato” dall’art. 15, comma 4, dello Statuto Federale).

Ciò posto, lo Zillio, essendosi allontanato dopo la prima votazione, allorquando non era stata neppure affacciata la imprevedibile necessità della seconda, lamentava di non aver potuto partecipare, come altri atleti, a quest’ultima votazione.

Infine rilevava che era stato violato il principio (art.15, c. 9, lett. f.) del Regolamento Organico giacché “lo scrutinio elettronico”, in violazione della prescritta pubblicità, si era svolto in una sala separata da quella assembleare: in realtà sullo schermo erano apparsi soltanto i risultati definitivi.

Il ricorrente proponeva, inoltre, istanza cautelare tesa a disporre la custodia di alcuni atti e documenti e formulava prova testimoniale.

Costituitasi in giudizio, la F.G.I., premessa una ricostruzione dei fatti ben diversa da quella esposta dal ricorrente, in primis eccepiva che, trattandosi di una semplice controversia fra un tesserato e la Federazione, sarebbe mancata la notevole rilevanza di cui all’art. 1, c. 3, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. In ipotesi la controversia avrebbe potuto appartenere al Tribunale Nazionale di Arbitrato (art. 21, c. 2, Statuto F.G.I.).

In via subordinata rilevava che a questa Corte si sarebbe potuto sottoporre esclusivamente il giudizio di legittimità della delibera 22 del 19 gennaio 2013 (che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dallo Zillio), ma non quello sulla validità della celebrazione dell’Assemblea Ordinaria elettiva tenutasi in data 15 dicembre 2012.

Inoltre la F.G.I. deduceva che correttamente (in base all’art. 15, c. 11, del Regolamento Organico) il Consiglio Federale adito dallo Zillio aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione che “non era stata preannunciata in assemblea e verbalizzata”.

In merito al preteso conflitto di interesse, la convenuta osservava che l’Ordinamento Federale ha espressamente individuato, quale organo deputato alla deliberazione dei ricorsi elettorali, il Consiglio Federale. In fatto, poi, negava l’addotto abbandono dei lavori dell’assemblea da parte dello Zillio perché l’allontanamento non era stato riportato nel verbale che “fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte” e obiettava che lo Zillio in ipotesi, con un minimo di diligenza, avrebbe dovuto chiedere, prima della chiusura della seduta e della proclamazione degli eletti, che si prendesse atto del suo allontanamento.

La F.G.I. descriveva poi minutamente l’iter delle operazioni di voto e dello scrutinio, operazioni assertivamente svolte in rigorosa ottemperanza della normativa federale; infine deduceva l’inammissibilità, o quanto meno l’inopportunità, della produzione di ulteriore documentazione e di prove per interrogatorio e per testi.

Ciò detto, concludeva in via pregiudiziale per l’inammissibilità del ricorso anche ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia; in via pregiudiziale subordinata, per la delimitazione dell’oggetto del presente giudizio al solo esame della legittimità della delibera federale con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del reclamo presentato dallo Zillio in data 20 dicembre 2012; nel merito, per il rigetto della domanda.

Il ricorrente, premesso che successivamente erano stati resi noti altri documenti, in data 10 aprile 2012, presentava “motivi aggiunti” nei quali, sostanzialmente deduceva:

-che la votazione della componente atleti si era già conclusa, e sembrava andata a buon fine, dunque egli non aveva nessun obbligo di non allontanarsi dall’assemblea come in realtà era avvenuto; - che quando in un secondo tempo, come risultava dal verbale, i rappresentanti degli atleti “vengono nuovamente invitati a ripresentarsi” per una seconda votazione, lo Zillio non era presente; - che in detta seconda votazione si era verificata, pertanto, una vera e propria violazione del suo diritto ad un voto valido; che nel verbale, infarcito di lacune ed omissioni, si sarebbe dichiarato falsamente che venti grandi elettori, dopo aver votato per la prima volta, si erano astenuti nella seconda votazione pur essendo presenti in aula.

Con riferimento al successivo scrutinio, lo Zillio denunciava che le relative operazioni non sarebbero in sostanza avvenute o, quanto meno, non sarebbero state effettuate con la prescritta pubblicità, e che alcune deleghe, in contrasto con quanto prescritto dagli art. 11, commi 7 e 8, del Regolamento Organico e 11, comma 6, dello Statuto, sarebbero state rilasciate in bianco o redatte dalla stessa mano, corrette nel nome, conferite a due distinti soggetti, etc. (cfr. tabelle prodotte nel corpo della memoria). Infine lamentava che la Commissione verifica poteri aveva ritenuto, pur non avendone il potere, e senza riferire all’Assemblea, di sanare ogni irregolarità.

Quanto sopra dedotto, il ricorrente chiedeva la conferma dell’istanza cautelare, l’ordine di esibizione di determinati documenti, l’ammissione della già formulata prova testimoniale, una perizia calligrafica e l’audizione di tutti gli interessati, riportandosi poi alle già formulate conclusioni.

Nella replica ai motivi aggiunti la F.G.I. ribadiva che il presente gravame doveva essere delimitato soltanto alla delibera con la quale il Consiglio Federale aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso, basato sul mancato preannuncio del reclamo che avrebbe dovuto essere verbalizzato nel corso dell’assemblea, assumendo che l’inammissibilità, essendo innegabile la mancanza dell’indicato presupposto, non avrebbe potuto che essere confermata. Obiettava, inoltre, che in questa sede la domanda sarebbe stata anche tardiva perché proposta oltre i previsti trenta giorni dalla conoscenza dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva) e, infine, che l’istituto dei motivi aggiunti non sarebbe previsto da detto codice e comunque, nel caso di specie, sarebbero mancati i necessari requisiti. Nel merito, la convenuta ribadiva la regolarità delle procedure elettorali, la validità dei mandati di rappresentanza e la correttezza del controllo operato dalla Commissione verifica poteri non incorsa in alcuno errore nelle procedure di accertamento, osservando che la prova di resistenza non sarebbe stata superata con riferimento sia alla elezione del Presidente, che della componente relativa alla rappresentanza delle società e dei membri della Commissione giustizia di secondo grado. Infine la convenuta ribadiva le conclusioni già formulate chiedendo anche la reiezione delle istanze istruttorie.

Con ulteriore memoria di replica in data 17 maggio 2013 il ricorrente sosteneva che l’ammissibilità dei motivi aggiunti era stata più volte riconosciuta da questa Corte e dal Giudice Amministrativo; che la propria assenza nella seconda fase dell’assemblea non era stata mai contestata; che la piena prova del verbale (redatto da un notaio) non si estende alla veridicità del “contenuto verbalizzato”; che, comunque, i motivi aggiunti erano relativi a vizi occulti non conoscibili. Ribadiva inoltre la mancanza dello scrutinio, la violazione della segretezza del voto, il conflitto di interessi (cfr. retro).

All’udienza di discussione i difensori, dopo ampie ed approfondite

dite argomentazioni, si sono riportati alle conclusioni formulate nelle rispettive memorie.

Considerato in diritto

Deve preliminarmente affermarsi la competenza di questa Corte, trattandosi di controversia relativa all'annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi della governance della Federazione Ginnastica d'Italia (F. G. I.). Basterà ricordare, con riferimento alla indisponibilità dei relativi diritti e alla particolare rilevanza della questione per l'intero ordinamento sportivo nazionale, la costante giurisprudenza di questa Corte (decisioni n. 8 del 2013, n. 15 del 2011, n. 3 del 2010). L'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta va, dunque, respinta.

Passando all'esame del merito, occorre in primis riportare l'art. 15, comma 11, del Regolamento Organico della F.G.I.: "eventuali ricorsi allo svolgimento delle operazioni sono ammessi purché siano stati preannunciati in Assemblea e verbalizzati. Essi dovranno essere inoltrati per iscritto al Consiglio Federale nel termine improrogabile di cinque giorni".

Con riferimento a tale norma – la cui legittimità non è oggetto di contestazione in questa sede – in relazione all'Organo cui viene affidata la decisione, il ricorrente deduce che la proposizione "dovranno essere inoltrati per iscritto al Consiglio Direttivo Federale" non statuisce l'assegnazione, anche del potere di decidere, a detto Consiglio.

L'interpretazione razionale della norma, ad avviso della Corte, induce a ritenere non fondato il rilievo. Un organo diverso cui si fosse voluto affidare la decisione sarebbe stato immancabilmente ed espressamente indicato; risulterebbe inspiegabile disporre che venga inoltrato un reclamo ad un organo cui non sia assegnata anche la decisione, senza indicare l'eventuale altro organo cui detta decisione spetti; neppure è poi comprensibile l'eventuale motivo che avrebbe indotto a stabilire organi diversi rispettivamente per il ricevimento e la decisione del reclamo.

In realtà il ricorso è stato e proposto e deciso dal Consiglio Federale, che lo ha dichiarato inammissibile sul presupposto che il ricorrente non lo aveva "preannunciato in assemblea".

Non essendo previsto un ulteriore grado di appello nell'ambito della giustizia federale, il ricorso è stato correttamente proposto a questa Corte: sussiste infatti anche il necessario presupposto processuale per potere adire questa Corte, quale ultimo grado di giustizia sportiva, di cui all'art. 1, comma 3, Codice dell'Alta Corte in relazione all'art. 12 bis dello Statuto CONI.

Sostiene inoltre lo Zillio che la deliberazione impugnata è stata adottata in conflitto di interesse con il Consiglio Direttivo, chiamato a decidere su ricorsi che contestano la validità e la correttezza delle operazioni elettorali in esito alle quali detto organo è stato eletto; tanto più che ne fanno parte anche due componenti atleti che possono avere specifico interesse ad evitare che sia posta in discussione la loro elezione.

E' innegabile che assegnare al Consiglio Direttivo Federale la decisione dei ricorsi elettorali (disposizione talvolta rinvenibile nei regolamenti di diverse federazioni sportive, nonostante i principi della Giustizia sportiva) potrebbe sembrare non perfettamente in linea con la distinzione, da non molto tempo introdotta, fra governance e giurisdizione.

Nel caso di specie, nondimeno, la prassi normativa di quasi tutte le federazioni sportive, che in passato non tenevano conto della separazione anzidetta (prassi che va scomparendo anche per le sollecitazioni di questa Corte), e ancor di più l'elevato numero dei componenti di detto Consiglio Direttivo (del quale fanno parte soltanto due eletti nella categoria degli atleti) inducono ragionevolmente ad escludere il paventato conflitto.

Ancora preliminarmente, anche ai fini dell'individuazione esatta

dell'ambito del presente giudizio e dei poteri di sindacato di questa Corte, deve essere posto in rilievo che il presente giudizio di ultimo grado ha natura impugnatoria avente delimitazione nelle questioni legittimamente introdotte nel precedente grado di appello ovvero, come nel caso di specie, nel precedente unico grado di giustizia endofederale. In questa sede si instaura non un nuovo giudizio, ma solo un sindacato nei limiti dei motivi dedotti. Naturalmente detto sindacato non è circoscritto a profili di sola legittimità ma può estendersi anche ai profili attinenti al merito e alla valutazione dei fatti contenuti nella decisione impugnata (cfr. decisione n. 8 del 2012). Ne consegue che in questa sede non può instaurarsi un nuovo giudizio relativo alla validità di tutte le operazioni elettorali espletate nel corso dell'assemblea elettiva del 15 novembre 2012, ma soltanto un sindacato sulla decisione impugnata.

In detta decisione era stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione perché "non preannunciata in assemblea e verbalizzata".

Rileva il ricorrente in fatto che, dopo aver votato e aver constatato che la votazione si era conclusa senza che alcuno ne avesse contestato la regolarità, si era allontanato per motivi personali dalla sede dell'assemblea. Qualche giorno dopo aveva appreso che successivamente "il segretario dell'assemblea aveva invitato nuovamente i rappresentanti degli atleti a ripresentarsi...per esprimere il loro voto...giacché, a causa di un erroneo riscontro, il sistema informatico aveva permesso di esprimere, per la loro categoria, soltanto una preferenza anzi che due, come "normato" dall'art. 15, comma 4, dello Statuto Federale". Sostiene, pertanto, che, non essendo prevista né prevedibile la (seconda) votazione richiesta dal segretario (e poi effettuata), il suo allontanamento non poteva considerarsi illegittimo. Di conseguenza era stato violato il suo diritto (quale grande elettore rappresentante degli atleti del Comitato regionale veneto) di esprimere l'unico voto ritenuto valido.

La convenuta ha ritenuto non vero e ha contestato l'addotto abbandono preventivo dei lavori (da parte dello Zillio) anche perché non riportato nel verbale dell'assemblea (redatto da un notaio) che fa fede fino a querela di falso.

E' innegabile che lo Zillio avrebbe dovuto, con maggiore diligenza, chiedere (come peraltro avevano fatto altri partecipanti) che si prendesse atto, con annotazione nel verbale, del suo allontanamento prima della conclusione dei lavori e dello scrutinio. Nondimeno la validità formale di detto verbale non può evidentemente estendersi fino al punto da far ritenere comunque non vero e quindi illegittimo l'allontanamento (peraltro non impedibile e neppure facilmente rilevabile) di un elettore che, espresso il proprio voto, abbia omissso di far verbalizzare la sua successiva assenza. Soltanto a seguito di un tempestivo riscontro (appello) si sarebbe potuto affermare con certezza la presenza di tutti gli elettori con diritto al voto e pretendere, a pena di inammissibilità, che fosse preannunciato l'eventuale ricorso.

Deve dunque ritenersi che l'"allontanamento" può essere dimostrato senza che si debba proporre la querela di falso.

Ad avviso del Collegio detta assenza può ritenersi dimostrata: dalla nota della Federazione in data 29 gennaio 2012, a firma del Segretario Generale, nella quale si dà sostanzialmente per ammesso l'allontanamento dello Zillio, sia pure per sostenere che il ricorso non poteva essere stato preannunciato; dalla ricevuta (prodotta dal ricorrente e non contestata) sottoscritta da un conducente di taxi nella quale si dichiara che lo Zillio, nel giorno in cui si era svolta l'assemblea, aveva usufruito dell'auto con partenza da Piazza del Popolo alle ore 13.35 (e quindi prima della seconda votazione) con un esborso finale di euro venti. Peraltro qualche ulteriore perplessità sulla effettiva presenza di tutti gli atleti elettori sorge anche dallo stesso (singolare) svolgimento

della votazione: ad esempio, ben venti atleti risultano astenuti nella seconda votazione, mentre nella prima il numero di coloro che avevano espresso il voto era stato circa il doppio.

Ribadisce la convenuta che, con un minimo di precisione, lo Zillio avrebbe dovuto chiedere che si prendesse atto del suo allontanamento prima della chiusura della seduta e che pertanto la sua censura era ed è inammissibile. Come si è accennato, però, questa pur condivisibile critica non può integrare un vero e proprio onere giuridico nel senso che l'elettore, che provi di essersi (dopo aver votato) allontanato senza che ciò risulti dal verbale, non possa, in modo assoluto, proporre ricorso avverso le irregolarità delle operazioni elettorali (ripetizione della votazione) svolte successivamente al suo allontanamento, a causa di un'evenienza (mancato funzionamento del sistema informatico) non prevedibile, per di più anomala e rilevata dopo il compimento della tornata delle votazioni e a risultati già rilevati (come da tabulato acquisito agli atti).

In conclusione, dunque, dimostrato che lo Zillio si era allontanato prima della seconda (valida) votazione e ritenuto che non sussiste un onere giuridico di continuare ad essere presente, specie dopo aver espresso il proprio voto, deve, in totale riforma dell'appellata decisione, dichiararsi ammissibile il ricorso dello Zillio limitatamente all'anzidetto profilo della ripetizione della votazione. Occorre pertanto esaminare la fondatezza.

Rileva la Corte che la ripetizione della votazione, cui erano stati nuovamente chiamati i rappresentanti degli atleti, costituisce un'irregolarità, sicché la seconda votazione deve ritenersi insanabilmente nulla, dovendo essere considerata né più e né meno che una convocazione ex novo dell'assemblea, non preceduta dai necessari adempimenti preliminari. E' opportuno ricordare quanto risulta testualmente dal verbale: "il Segretario dell'assemblea invita nuovamente i rappresentanti degli atleti a ripresentarsi alle cabine elettorali per esprimere il loro voto, causa il riscontro di un problema al sistema informatico il quale permetteva ai suddetti di esprimere, per la loro categoria solamente una preferenza, non due così come normato dall'art. 15, comma 4, dello Statuto Federale che cita testualmente: si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili" (cioè due e non uno).

E' vero che in detto verbale si scrive subito dopo: "l'assemblea prende atto". Il solo "prendere atto", ad avviso del Collegio, non è però sufficiente: sarebbe stato necessario che il Presidente (e non soltanto il Segretario) riferisse preventivamente all'Assemblea il grave inconveniente verificatosi, in modo che ciascuno degli elettori (le cui presenze al momento andavano scrupolosamente riaccertate) potesse esprimere la propria opinione. Soltanto se l'Assemblea avesse autorizzato preventivamente detta seconda votazione, questa avrebbe potuto legittimamente effettuarsi. Nell'ipotesi in cui non tutti gli elettori fossero risultati presenti ad un nuovo necessario appello, la ripetizione della votazione sarebbe stata illegittima, verificandosi in sostanza una vera e propria ipotesi di mancata convocazione.

A dimostrazione degli inconvenienti concreti che si possono verificare ove non si segua la procedura suindicata, basti aver presente il caso in esame: uno o più elettori allontanati (sia pure imprudentemente) non hanno potuto esprimere (nella seconda votazione) l'unico voto valido.

Altro aspetto dell'illegittimità della suddetta votazione è anche costituita dalla pubblicazione (che risulta dai documenti prodotti in ottemperanza all'ordinanza del Presidente di questa Corte) del nominativo dei votanti, degli astenuti, dei voti espressi e riportati da ciascuno degli atleti (sia nella prima che nella seconda votazione), dati che presentano una differenza notevolissima fra loro: i nominativi degli atleti che avevano riportato il maggior numero di voti nella prima votazione sono stati diversi da quelli della se-

conda votazione; i votanti nella prima votazione sono stati n. 49 con tre astenuti, mentre nella seconda n. 29 con 20 astenuti. Dal modo di procedere dell'assemblea emerge anche una grave compromissione della segretezza della votazione.

In conclusione, la votazione (prima e seconda) relativa alla categoria degli atleti (unica ad essere ripetuta) deve essere annullata. Il ricorrente poi ha anche formulato una serie di censure relative allo scrutinio elettronico, alle deleghe, etc.

Dette censure non possono essere esaminate in questa sede, trattandosi di pretese irregolarità o del tutto estranee alla decisione impugnata (cfr. sopra) o relative ad operazioni elettorali alle quali lo Zillio, ancora presente, ha omesso il "preannuncio" del reclamo.

I motivi aggiunti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono astrattamente consentiti. Nel caso di specie, però, sono inammissibili perché relativi a fatti già conosciuti dallo Zillio anteriormente al reclamo o perché mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento, non estensibilità ad atti di portata lesiva del tutto autonoma). Ove anche si potesse configurare l'ammissibilità (denegata dal Collegio), i motivi addotti dovrebbero essere disattesi in base alle stesse considerazioni svolte poco sopra.

Ogni altra istanza che non risulti assorbita deve considerarsi respinta.

Il comportamento processuale delle parti e la complessità delle questioni trattate inducono a dichiarare totalmente compensate le spese del giudizio.

P.Q.M

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Accoglie in parte il ricorso come in motivazione.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, il 23 maggio 2013.

Il Presidente

F.to Riccardo Chieppa

Il Relatore

F.to Giovanni Francesco Lo Turco

Depositato in Roma l'11 giugno 2013.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA PER L'ELEZIONE DEI N.2 RAPPRESENTANTI DELLA CATEGORIA ATLETI/E IN SENO AL CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE F.G.I. PER IL QUADRIENNIO 2013-2016 Roma, 07 settembre 2013

Il giorno 07 settembre 2013 si è svolta a Roma presso la sala "Auditorium" del Palazzo delle FF.SS.NN. – V.le Tiziano 74 – l'Assemblea Straordinaria elettiva di cui in oggetto, convocata con lettera raccomandata A/R prot. n. 7504/Tess. del 26 luglio 2013 ed avente il seguente ordine del giorno:

1. Dichiarazione di apertura dei lavori;
2. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza;
3. Elezione dei due Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti/e;

Sono presenti: il Presidente della F.G.I. Prof. Riccardo Agabio; il Vicepresidente Vicario Valter Peroni e il Vicepresidente Rosario Pitton, i Consiglieri federali Gherardo Tecchi, Pierluigi Miranda, Franco Musso ed il Presidente del C.R. Lazio F.G.I. prof. Paolo Pasqualoni.

E' presente, altresì, dietro espresso invito del Presidente Agabio, il Presidente del Comitato Regionale CONI Lazio, dott. Riccardo Viola

Alle ore 13.20 il Presidente Agabio legge il verbale della Commissione Verifica Poteri dal quale risulta che alle ore 13.00 sono presenti direttamente n. 16 Rappresentanti Titolari degli Atleti e n. 1 Rappresentante Sostituto degli Atleti per un totale di voti 17 su un totale di n. 61 aventi diritto a voto, e pertanto non è stato raggiunto il quorum prescritto per la validità dell'Assemblea in prima convocazione (50% degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà dei voti rappresentati); la stessa viene rinviata in seconda convocazione.

n. 1 O.d.G. Dichiarazione di apertura dei lavori

Alle ore 14.00 il Presidente Agabio legge il verbale della Commissione Verifica Poteri dal quale risulta che alla stessa ora, in seconda convocazione, sono presenti direttamente n. 27 Rappresentanti Titolari degli Atleti e n. 1 Rappresentante Sostituto degli Atleti, per un totale di voti n. 28 su un totale di n. 61 aventi diritto a voto; dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea Straordinaria Elettiva (in base all'art. 11, comma 10, dello Statuto "in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 33% degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno il 33% di tutti i voti") e aperti i lavori della stessa.

n. 2 O.d.G. - Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

Il Presidente Agabio propone di affidare al dott. Riccardo Viola la presidenza dell'Assemblea. L'Assemblea approva per acclamazione.

Il Presidente Agabio propone di affidare al Prof. Paolo Pasqualoni, Presidente del Comitato Regionale Lazio, la vice presidenza della stessa. L'Assemblea approva per acclamazione. Propone anche, quali scrutatori, Federica Macrì, Alberto Busnari

e Giancarlo Polini. L'Assemblea approva per acclamazione

Segretario dell'Assemblea è di diritto il Segretario Generale della F.G.I., Prof. Roberto Pentrella.

Il dott. Viola ringrazia per l'onore accordatogli e porge il benvenuto ai convenuti.

Informa i presenti del suo personale piacere nel presenziare tale Assemblea in quanto personalmente legato da cordiale amicizia all'ambiente della ginnastica.

Il dott. Viola, assumendo la Presidenza dell'Assemblea, dichiara di proseguire i lavori conformemente all'Ordine del Giorno pre-stabilito.

n.3 O.d.G. – Elezione dei n. 2 Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti/e

Il Presidente dell'Assemblea, propone ai presenti, di dare la possibilità ai candidati alle cariche nazionali, previamente prenotati, di intervenire, per un arco di tempo massimo di 5 minuti cadauno. L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti.

I quattro candidati si presentano ed illustrano brevemente i rispettivi curriculum sportivi.

Il Presidente dell'Assemblea lascia la parola al Segretario dell'Assemblea il quale illustra le modalità di votazione e successivamente procede con la chiamata nominale dei 28 aventi diritto al voto, al fine di far espletare in cabina le operazioni elettorali.

A conclusione delle operazioni di votazione viene consegnata l'urna elettorale ai n.3 scrutatori nominati dall'Assemblea che procedono alle operazioni di scrutinio. Al termine di quest'ultime gli scrutatori consegnano il verbale di scrutinio al Presidente dell'Assemblea Viola che enuncia quanto segue:

Elezione del Consiglio Direttivo Federale – componenti in rappresentanza degli atleti/e

Accreditati	28	corrispondenti a voti	28
Votanti	28		
Astenuti	nessuno		
Schede bianche	nessuna		
Schede nulle	nessuna		

Hanno ottenuto voti:

1.Angioletti Matteo	8
2.Bergamelli Monica	21
3.Cannone Flavio	20
4.Preziosa Elisabetta	7

Risultano eletti Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti/e per il quadriennio 2013-2016:
Bergamelli Monica e Flavio Cannone.

Il Presidente dell'Assemblea si complimenta con i due eletti alle cariche federali.

Successivamente, il Presidente dell'Assemblea, dopo aver chiesto se vi siano ricorsi in merito allo svolgimento dei lavori assembleari ed alle relative operazioni elettorali, riceve all'unanimità dei presenti risposta negativa.

Il Presidente Agabio ringrazia il Presidente dell'Assemblea, i Vice Presidenti Federali, il Segretario Generale e tutto il personale federale.

Ringrazia, inoltre, per il lavoro che hanno svolto i componenti della Commissione Verifica Poteri costituita da Renato Galliani

(Presidente), Gaetano D'Alicandro (membro), Cristina Di Giammarco (membro).

Il Presidente dell'Assemblea Riccardo Viola, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea Straordinaria Elettiva per l'elezione dei n. 2 rappresentanti della categoria Atleti/e in seno al Consiglio Direttivo Federale, per il quadriennio 2013-2016 alle ore 14.55.

f.to IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Riccardo Viola)

f.to IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
(Roberto Pentrella)

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisione n. 31
Anno 2013

Prot. n. 00501

L'Alta Corte di Giustizia Sportiva

Composta da
Dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
Dott. Alberto de Roberto
Dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore
Prof. Roberto Pardolesi,
Prof. Massimo Luciani, Componenti
ha pronunciato la seguente

DECISIONE nel giudizio

introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2013 presentato, in data 3 settembre 2013, da Riccardo Zillio contro

la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI), il Presidente pro tempore, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado della FGI per la declaratoria di nullità e/o annullamento, nonché per la riforma,

previa adozione di ogni misura cautelare: della nota della FGI del 26 luglio 2013 avente ad oggetto l'Assemblea Straordinaria Elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria Atleti/e in seno al Consiglio Federale per il quadriennio 2013-2016 e dei relativi allegati "Elenco Rappresentanti Atleti/e" e "Modulo Candidatura Elezione dei due Consiglieri Federali in rappresentanza degli Atleti/e", nonché del verbale della riunione del Consiglio Federale della FGI e della delibera con la quale il Consiglio medesimo ha stabilito di indire per il giorno 7 settembre 2013, in Roma, Viale Tiziano 74, la suddetta Assemblea Straordinaria.

visto il ricorso e i relativi allegati;

vista la memoria di costituzione della resistente Federazione Ginnastica d'Italia - F.G.I.;

uditi, all'udienza pubblica del 3 ottobre 2013, l'avv. Antonino Strano, per il ricorrente Riccardo Zillio, e l'avvocato Alessandro Avagliano, per la resistente Federazione Ginnastica d'Italia;

visti tutti gli atti e i documenti di causa;

udito il relatore, Presidente Giovanni Francesco Lo Turco.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso del 29 agosto 2013, depositato il 3 settembre successivo, Riccardo Zillio chiedeva, nei confronti della Federazione Ginnastica ed altri, l'annullamento della deliberazione dell'indizione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva dei due rappresentanti della categoria atleti/e in seno al Consiglio Federale per il quadriennio 2013-2016 e degli atti presupposti o connessi. 1.1-Con riferimento alla competenza di questa Corte, rilevava che la controversia aveva ad oggetto "diritti indisponibili all'elezione del Consiglio Direttivo di una Federazione sportiva". Pre-

sentava inoltre notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale in dipendenza della necessità che la procedura elettorale del Consiglio Direttivo Federale "si svolga in rigorosa conformità alle norme contenute nello Statuto".

2.- Premetteva:

-che quest'Alta Corte, in un procedimento volto all'annullamento totale della 95ª Assemblea Ordinaria elettiva della F.G.I., svoltasi a Roma il 15 dicembre 2012, aveva disposto, con decisione n. 15 del 23 maggio 2012, l'annullamento della sola elezione dei rappresentanti della categoria Atleti del Consiglio Federale e non anche quella dell'intera Assemblea;

-che il ricorrente aveva interposto, avanti al TAR Lazio, ricorso (tuttora pendente) avverso detta decisione;

-che, con deliberazione n. 148 del 23 luglio 2013, il Consiglio Federale aveva statuito, a seguito della decisione suindicata, di indire nuove elezioni relativamente alla sola categoria Atleti, ed aveva nominato la Commissione verifica poteri per l'espletamento delle operazioni di competenza nel corso della relativa Assemblea.

3.- Premesso quanto innanzi, e sottolineato il proprio interesse in questa sede, anche per suffragare il ricorso promosso avanti al TAR, il ricorrente deduceva:

-che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, dello Statuto della FGI, per integrare il Consiglio dei componenti mancanti, si sarebbe dovuto procedere alla convocazione generale dell'Assemblea Straordinaria delle Società, entro novanta giorni dell'evento che aveva causato la vacanza. Per contro erano stati convocati, in violazione della suindicata norma, i soli Grandi Elettori eletti per l'assemblea straordinaria del 15 dicembre 2012;

-che in definitiva erano stati convocati gli stessi Grandi Elettori per la componente Atleti "così come eletti in vista della precedente Assemblea Ordinaria Elettiva", in violazione dell'art. 15, comma 6, dello Statuto, secondo il cui disposto, quando sia compromessa la funzionalità dell'Organo (Consiglio Direttivo Federale), debbono preventivamente essere convocati gli Atleti ed i Tecnici per l'elezione dei rappresentanti (Grandi Elettori) di cui all'art. 11, comma 6, lett. a) di detto Statuto. E' vero che la carica dei Grandi Elettori ha, in linea generale, la durata di quattro anni,

nondimeno tale durata non sarebbe valida nella ipotesi prevista dall'art. 15, comma 6, dello Statuto che ha introdotto una specifica eccezione.

4.- Rileva ancora il ricorrente che, non essendo previsto dallo Statuto e dal Regolamento organico "l'elezione di una sola categoria", sarebbe stato comunque necessario convocare "l'intera base associativa" anche al fine di raggiungere il "quorum strutturale" necessario perché la votazione potesse legittimamente espletarsi" (art. 11, comma 10, dello Statuto e art. 14, comma 6, del Regolamento organico).

5.- Avanzate istanze cautelari ed istruttorie, il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento dell'indizione dell'Assemblea straordinaria elettiva dei due rappresentanti della categoria Atleti in seno al Consiglio Federale per il quadriennio 2013-2016.

Costituitasi in giudizio, la convenuta F.G.I. ha, in primis, eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza del requisito della "notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale" (art. 1, c. 3, Codice Alta Corte di Giustizia Sportiva), vertendosi in definitiva sulla non importante interpretazione di norme statutarie e regolamentari della F.G.I., peraltro limitata a una sola componente del Consiglio Federale. In ogni caso "l'esame di una contrapposizione fra un tesserato e la Federazione avrebbe dovuto essere sottoposta al giudizio arbitrale avanti al TNAS (art. 21, c. 2, Statuto FGI).

6.- Nel merito la FGI ha rilevato che, a seguito della decisione n. 15/2013, con la quale questa Corte aveva disposto l'annullamento della votazione (posta in essere nel corso dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del 15 dicembre 2012) relativamente ai due rappresentanti della sola categoria Atleti, era stato necessario "indire nuove elezioni al fine di colmare il vuoto all'interno del neo Consiglio eletto. Detta convenuta, trattandosi di un'ipotesi (annullamento parziale disposto con decisione di un organo giurisdizionale) non prevista né regolamentata nello Statuto, aveva doverosamente inoltrato all'ufficio Supporti e Conformità Statuto e Regolamenti del CONI una formale richiesta di parere. Preso poi atto della risposta positiva sulla correttezza della procedura (cfr. all. 4 atti), il Consiglio Federale aveva indetto le elezioni dei soli rappresentanti della categoria Atleti.

7.- La convenuta ha anche posto in rilievo l'irrelevanza, nel presente giudizio, del ricorso al TAR proposto dallo Zillio (che peraltro aveva impugnato la decisione n. 15/2013 di questa Corte nella parte in cui era stata confermata la validità della maggioranza nelle decisioni prese dall'Assemblea Ordinaria elettiva in data 15.12.2012, ma non aveva specificamente proposto motivi sulla parte riguardante la singola elezione della componente Atleti).

8.- In conclusione ha invocato la declaratoria di inammissibilità della domanda o la sua reiezione nel merito.

9.- Con decreto 6 settembre 2013, il Presidente dell'Alta Corte, vista l'istanza cautelare contenuta nel ricorso e la memoria di costituzione della Federazione, e considerato: a) che allo stato degli atti non sussistevano sufficienti elementi in ordine all'addotto pregiudizio grave per il ricorrente, dallo svolgimento dell'Assemblea, ai fini di un provvedimento urgente presidenziale; b) che erano stati acquisiti i documenti richiesti in via istruttoria in quanto esibiti dalla Federazione, ha rigettato l'istanza cautelare richiesta, salva ogni decisione in fase di riesame collegiale.

10.- All'udienza di discussione del 3 ottobre 2013, il Presidente, a seguito del deposito di motivi aggiunti da parte del ricorrente, ha invitato il difensore della parte intimata (FGI) a dichiarare se ritenesse di invocare la concessione di un breve termine ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa oppure se intendesse rinunciarvi e discutere nella stessa udienza la causa.

Il difensore della Federazione, dopo una breve pausa di riflessione richiesta e concessa, ha dichiarato di rinunciare a

qualsivoglia termine di difesa e di voler discutere la causa nella stessa udienza.

Il Presidente ha anche richiamato l'attenzione dei difensori delle parti sulla possibilità, o meno, di proporre nel processo sportivo motivi aggiunti con estensione della impugnativa rispetto ad atti successivi a quelli impugnati nel ricorso originario.

I difensori, dopo ampie e approfondite argomentazioni, si sono riportati alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di difesa.

Considerato in diritto

1.- Con riferimento all'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta per l'addotta carenza (cfr. narrativa) del requisito della notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale (art. 1, c. 3, C.A.C.G.S.), deve preliminarmente affermarsi

la competenza di questa Corte, trattandosi di controversia relativa all'annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi della governance (F.G.I.): basterà ricordare, in relazione all'annullamento dei relativi diritti e alla particolare rilevanza della questione per l'intero ordinamento sportivo nazionale, la costante giurisprudenza di questa Corte (decisioni n. 8 del 2013, n. 15 del 2011, n. 3 del 2010). L'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta va dunque respinta.

2.- Nel merito è opportuno tener presente che nella citata decisione n. 15/2013 questa Corte, a fronte della domanda proposta da Riccardo Zillio, grande elettore rappresentante degli atleti del Comitato Regionale Veneto, volta all'annullamento totale della 95ª Assemblea ordinaria elettiva, aveva disposto l'annullamento della sola votazione, e della conseguente elezione, dei rappresentanti della categoria ATLETICI del Consiglio Federale, ma non anche quella dell'intera Assemblea Nazionale alla quale avevano votato, oltre ai rappresentanti degli atleti, numerosi altri rappresentanti di tutte le associazioni sportive nazionali, ed anche i rappresentanti dei Tecnici (sembra superfluo in questa sede riportare per intero i motivi della decisione suindicata).

2.1- In altre parole la Corte si è così limitata ad annullare esclusivamente la parte della votazione e la conseguente elezione dei soli rappresentanti della categoria ATLETICI nel Consiglio Federale. Ha cioè ritenuto che gli adempimenti preliminari e le altre fasi dell'Assemblea fossero immuni da vizi e che detto Consiglio Federale nazionale fosse ritualmente e validamente eletto, con la sola eccezione dei due componenti nella categoria atleti/e.

2.2- Occorre ora domandarsi se debba ritenersi illegittima (come sostiene il ricorrente), o non, l'indizione dell'Assemblea elettiva limitata ai due rappresentanti della categoria Atleti in seno al Consiglio Federale. La risposta è negativa.

Dal limitato intervento soppressivo di questa Corte discende che tutti gli adempimenti preliminari dell'Assemblea, le votazioni e le elezioni effettuate dai numerosi rappresentanti delle altre categorie (associazioni sportive, tecnici, etc.) erano e sono rimaste perfettamente legittime ed intangibili. I consiglieri eletti pertanto fanno parte, di pieno diritto, del Consiglio direttivo. In questa sede dunque, non possono essere posti in discussione tutti gli adempimenti preliminari dell'Assemblea nonché le votazioni, le elezioni o i nominativi degli altri Consiglieri eletti.

3.-Correttamente pertanto la FGI ha deliberato l'indizione dell'Assemblea straordinaria al solo fine di colmare il vuoto venutosi a produrre nel neo consiglio eletto.

4.-Osserva ancora il ricorrente che per integrare il Consiglio si sarebbe dovuto procedere alla convocazione generale di tutta l'assemblea straordinaria delle società, e che illegittimamente, per la nuova votazione, erano stati convocati, in violazione dell'art. 15, c. 6, dello Statuto FGI, i soli grandi elettori già desi-

gnati per la precedente assemblea straordinaria del 15 dicembre 2012.

L'assunto non è fondato per diversi ordini di motivi.

4.1-Anzitutto sembra il caso di ribadire ancora una volta che l'indizione dell'Assemblea

Straordinaria Elettiva, limitatamente ai due rappresentanti della sola categoria degli Atleti, si è resa necessaria a causa dell'annullamento parziale della sola fase della relativa votazione disposto con decisione di un organo di giustizia sportiva (questa Corte). Un'ipotesi eccezionale dunque, non prevista dallo Statuto, funzionale soltanto a colmare il vuoto parziale prodottosi all'interno del neo eletto consiglio, senza poter porre in discussione (come si è accennato) né tutti gli adempimenti preliminari dell'assemblea, né gli elettori, né le votazioni, né i consiglieri eletti nell'assemblea generale svoltasi a Roma il 15 dicembre 2012.

4.2- In altre parole la predetta decisione ha operato un intervento soppressivo, limitato e preciso (che potremmo definire chirurgico) in virtù del quale era soltanto necessario e sufficiente rinnovare la fase della espressione di voto per la categoria degli Atleti e indire nuove elezioni relativamente ai due rappresentanti della stessa categoria Atleti, ferma, nel resto, la procedura preparatoria e tutti gli altri risultati dell'Assemblea.

4.3-Ne discende che tutti i richiami ed i rilievi relativi ad altre regole dello Statuto, e specificamente dell'art. 15, c. 6, non sono applicabili alla fattispecie in esame.

5.- Quanto meno significativo, in proposito, è anche il parere positivo dell'Ufficio Supporto e Conformità Statuti e Regolamenti del Coni (in merito alla indizione di nuove elezioni limitate ai due rappresentanti degli ATLETI/E), parere sia pure non necessario né vincolante, comunque richiesto ed ottenuto con procedura immune dai vizi contestati.

6.- Comunque i rilievi che precedono sono autonomamente idonei e sufficienti a confermare pienamente la legittimità e regolarità dell'impugnata indizione (della ripetizione delle elezioni limitata alla categoria dei due rappresentanti degli Atleti per effetto dell'intervento parzialmente soppressivo delle relative sole votazioni disposto da questa Alta Corte).

7.-In base alle considerazioni surriferite deve anche pervenirsi alla conclusione dell'infondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui si sarebbe dovuto procedere per integrare il Consiglio dei componenti mancanti (ai sensi dell'art. 15, c. 6, dello Statuto FGI) alla convocazione generale dell'Assemblea Straordinaria delle Società e comunque non avrebbero potuto essere convocati i grandi elettori per la componente ATLETI "così come eletti in vista della precedente Assemblea Ordinaria, ma i grandi elettori nuovamente eletti".

7.1- Reca l'art. 15, c. 6 (invocato dal ricorrente), "... nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità..."

7.2-Volendo ammettere — ipotesi denegata dal collegio — che si potessero superare i rilievi surriferiti in merito alle necessarie conseguenze dell'intervento soppressivo limitato dell'organo di giustizia sportiva (questa Alta Corte), si osserva che nel caso di specie non era stata affatto compromessa la funzionalità del Consiglio Direttivo Federale giacché, in virtù dell'art. 10, c. 5, dello Statuto, i componenti degli organi della FGI, quale il Consiglio Federale, restano in carica quattro anni. Di conseguenza detto organo, in attesa della conclusione dell'Assemblea straordinaria elettiva dei due nuovi rappresentanti degli ATLETI, avrebbe potuto e dovuto funzionare con tutti i rappresentanti ancora in carica fino al subentro dei due nuovi eletti.

L'addotta difficoltà, peraltro irrilevante, di raggiungere il "quorum

strutturale" appare un'ipotesi non condivisibile, anche con riferimento alla particolare Assemblea indetta (limitata nell'oggetto e negli stretti confini della decisione da adempiere circoscritta alla fase del voto).

8.- I "motivi aggiunti", secondo quanto più volte deciso da questa Corte, sono astrattamente consentiti, una volta scaduti i termini per l'impugnazione, in quanto apportino nuove ragioni a sostegno della domanda già proposta ed in quanto introducano una denuncia di ulteriori vizi degli atti già in precedenza impugnati o anche vizi di quelli presupposti o anche successivi che producano effetti strettamente conseguenti alla illegittimità derivata degli atti impugnati. Condizione essenziale, per superare la scadenza dei termini per l'impugnazione, è, in ogni caso, che la relativa notizia e cognizione degli elementi essenziali derivi dal deposito (effettuato dalle controparti, o a seguito di adempimento di ordinanza istruttoria ovvero di nuovi atti prima non portati a conoscenza del ricorrente e non reperibili in un sistema in cui sia prevista la pubblicità notizia).

Infatti, le esigenze di celerità proprie della giustizia sportiva — specie nella fase della procedura preparatoria in materia elettorale, come nella fattispecie — esigono, in mancanza di specifiche disposizioni procedurali, una interpretazione rigorosa sulla possibilità di investire con i motivi aggiunti nuovi atti da cui non dipenda la legittimità o la illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, interpretazione rigorosa comunque necessaria anche per ragioni di economia processuale. In realtà una diversa soluzione, che consenta — soprattutto nei giudizi elettorali relativi alle fasi preparatorie delle elezioni di vertice delle Federazioni — di ampliare non solo i motivi, ma anche l'oggetto del giudizio rispetto ad atti, successivi alla impugnazione principale, dotati di autonomia di effetti — si noti — non influenti sull'esame del ricorso originario (anche a voler prescindere dalla possibile non identità soggettiva dei soggetti coinvolti come controinteressati e dalle nuove eventuali esigenze istruttorie, al fine di acquisire verifiche o nuovi atti, anche questi ininfluenti rispetto al giudizio principale), implicherebbe un ingiustificato prolungamento della pendenza del contenzioso e dello stato di incertezza, non essendo configurabile la necessità di un unico giudizio contestuale.

Pertanto, nel caso di specie, i motivi aggiunti sono inammissibili per la parte che riguarda lo svolgimento e le risultanze delle votazioni dell'Assemblea Straordinaria elettiva del 7 settembre (verbale dell'Assemblea e della Commissione verifica dei poteri), in quanto introducono un ampliamento non consentito dell'oggetto, come sopra specificato. Senza contare la carenza, allo stato degli atti, di qualsiasi censura relativa a specifici vizi propri di detta Assemblea del 7 settembre 2013.

Ove poi l'impugnazione con motivi aggiunti dei verbali anzidetti sia da intendere come limitata alla "illegittimità derivata" dal preteso annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale, risulterebbe evidente la mancanza di interesse ad una decisione sul punto, atteso il non accoglimento del ricorso principale.

8.1.- Relativamente agli altri profili dei motivi aggiunti, che riguardano la convocazione della nuova limitata Assemblea elettiva in adempimento della decisione di questa Alta Corte n. 15 del 2013 (contenente annullamento — si noti ancora — della sola votazione ed elezione dei rappresentanti degli atleti nella Assemblea elettiva del 15 dicembre 2012), valgono, per determinarne la loro infondatezza, le argomentazioni già svolte, in presenza di identità di deduzioni. E ciò anche a prescindere dalla considerazione di una sostanziale, precedente conoscenza di buona parte degli elementi giustificativi esposti nei motivi aggiunti, anteriormente al deposito degli atti invocati, desumibile anche dalle molteplici precise motivazioni relative ai vizi denunciati, in buona parte,

contenute nel ricorso introduttivo.

8.2.- Giova per l'infondatezza di alcuni profili più dettagliati, proposti nei motivi aggiunti 30 settembre 2013, aggiungere le seguenti considerazioni:

1. deve ritenersi evidentemente irrazionale e non giustificata la pretesa del ricorrente di fare partecipare ad una assemblea elettiva (parziale) - in rinnovazione di una precedente, annullata solo in parte (e limitatamente alle operazioni di voto autonome di una determinata categoria - atleti) - differenti soggetti rappresentativi di altre categorie, che non hanno diritto di partecipare all'espressione del voto in detta circoscritta elezione (e che non sono state coinvolte dall'annullamento);
2. non è configurabile la pretesa "decadenza" dalla carica dei due Consiglieri eletti nella votazione dell'Assemblea del 15 dicembre 2012: trattasi evidentemente soltanto di annullamento delle relative operazioni di voto e della conseguente elezione per effetto di decisione di organo di giustizia sportiva, che ha accolto solo in parte l'impugnazione; rimane, pertanto, funzionale il Consiglio direttivo della Federazione, i cui restanti componenti (sufficienti per il suo funzionamento) non sono stati coinvolti dalla predetta decisione di annullamento;
3. i rappresentanti della componente Atleti partecipanti alla Assemblea nazionale della Federazione con diritto di voto singolo (art. 11, comma 6, lett. a, Statuto Federale) non sono eletti solo in occasione e per un'Assemblea elettiva generale, ma fanno parte di tutte le Assemblee Nazionali del quadriennio del ciclo olimpico e devono partecipare direttamente a tutte le relative convocazioni (art. 11, comma 6, ultimo periodo, Statuto Federale), come si evince anche dal sistema della loro elezione, che prevede la durata del quadriennio olimpico (dal 28 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi - art. 14, Statuto federale; art. 14, Regolamento organico federale). Solo nei casi tassativi di nuove elezioni generali si deve procedere alla nuova riconvocazione degli atleti per una nuova

elezione dei loro rappresentanti (art. 15, comma 6, Statuto Federale).

9.- Ogni altra istanza, che non risulti assorbita, deve considerarsi respinta anche perché irrilevante ai fini della decisione dei motivi validamente proposti (richieste istruttorie) o coperta dalle precedenti argomentazioni (profili sostanzialmente ripetitivi o con varianti insignificanti).

10.- Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate, a favore della Federazione Ginnastica Italiana, complessivamente in euro 2.000,00 (oltre accessori come per legge - IVA e contributi Cassa Avvocati - e rimborso dei diritti amministrativi corrisposti), e posti a carico del ricorrente che soccombe.

P.Q.M

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

RIGETTA il ricorso e dichiara inammissibili i motivi aggiunti come in motivazione.

SPESE a carico del ricorrente che soccombe come in motivazione.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2013 e (in quella telematica) dell'11 novembre 2013.

Il Presidente
F.to Riccardo Chieppa
Il Relatore
F.to Giovanni Francesco Lo Turco

Depositato in Roma in data 11 novembre 2013.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisione n. 36
Anno 2013

Prot. n. 0014

L'Alta Corte di Giustizia Sportiva

Composta da

Dott. Riccardo Chieppa, Presidente e relatore,

Dott. Alberto de Roberto

Dott. Giovanni Francesco Lo Turco

Prof. Massimo Luciani, Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE nel giudizio

introdotta dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2013, datato 6 ottobre 2013 e presentato il 13 ottobre 2013, da

Riccardo Zillio, assistito e difeso dagli avvocati Daniela Missaglia e Antonino Strano,

contro

la Federazione Ginnastica d'Italia (F.G.I.), il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado della F.G.I.

nonché *contro*

il Presidente e i Vicepresidenti della F.G.I., tutti i singoli Consiglieri della F.G.I., a suo tempo eletti, e quelli nuovi eletti in rappresentanza della categoria degli atleti, **i singoli componenti del Collegio dei Revisori e della Commissione di Giustizia e Disciplina della F.G.I., non costituitisi in giudizio;**

per la declaratoria di nullità e/o annullamento, nonché per la riforma:

a) del verbale dell'Assemblea Straordinaria elettiva della F.G.I. del 7 settembre 2013, non conosciuto, negli estremi e/o nei contenuti, e con riserva di motivi aggiunti;

b) del verbale delle operazioni della Commissione Verifica dei Poteri nominata per lo svolgimento della Assemblea Straordinaria elettiva della F.G.I. del 7 settembre 2013, non conosciuto, negli estremi e/o nei contenuti, e con riserva di motivi aggiunti;

c) comunque delle risultanze dell'Assemblea Straordinaria elettiva della F.G.I. del 7 settembre 2013, con riserva di motivi aggiunti;

d) della nota della F.G.I. del 20 giugno 2013, n. 6312, richiamata nella nota Coni Direzione Affari Legali 25 giugno 2013, prot. n. 6494/SG., non conosciuta negli estremi e/o nei contenuti e con riserva di motivi aggiunti;

e) per quanto possa occorrere e per quanto di ragione, di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti, negli estremi e/o nei contenuti, e con riserva di motivi aggiunti;

visto il ricorso e i relativi allegati;

vista la memoria di costituzione del 18 ottobre 2013 e quella integrativa del 26 ottobre 2013 della resistente Federazione Ginnastica d'Italia - F.G.I.;

vista la memoria di replica presentata dalla difesa del ricorrente in data 13 dicembre 2013;

uditi, all'udienza pubblica del 20 dicembre 2013, l'avv. Antonino Strano, per il ricorrente Riccardo Zillio, e l'avvocato Alessandro Avagliano, per la resistente Federazione Ginnastica d'Italia;

visti tutti gli atti e i documenti di causa;

udito il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 6 ottobre 2013, depositato il 16 ottobre successivo, Riccardo Zillio ha chiesto, nei confronti della Federazione Ginnastica (F.G.I.) ed altri, come in epigrafe, l'annullamento:

a) del verbale dell'Assemblea Straordinaria elettiva della F.G.I. del 7 settembre 2013, non conosciuto, negli estremi e/o nei contenuti, e con riserva di motivi aggiunti;

b) del verbale delle operazioni della Commissione Verifica dei Poteri nominata per lo svolgimento della Assemblea Straordinaria elettiva della F.G.I. del 7 settembre 2013, non conosciuto, negli estremi e/o nei contenuti, e con riserva di motivi aggiunti;

c) comunque delle risultanze dell'Assemblea Straordinaria elettiva della F.G.I. del 7 settembre 2013, con riserva di motivi aggiunti;

d) della nota della F.G.I. del 20 giugno 2013, n. 6312, richiamata nella nota Coni Direzione Affari Legali 25 giugno 2013, prot. n. 6494/SG., non conosciuta negli estremi e/o nei contenuti e con riserva di motivi aggiunti;

e) per quanto possa occorrere e per quanto di ragione, di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti, negli estremi e/o nei contenuti, e con riserva di motivi aggiunti;

Il ricorso, innanzitutto, ha esposto le origini della controversia, con il richiamo:

1) ad un primo ricorso, avanti a questa Alta Corte (ric. n. 7 del 1013) per l'annullamento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva della F.G.I., svoltasi in Roma il 15 dicembre 2012, conclusosi con la decisione n. 15 del 23 maggio 2013, contenente annullamento della sola elezione dei due Consiglieri eletti per la categoria atleti;

2) ad un secondo procedimento, trattenuto in decisione dall'Alta Corte all'udienza collegiale del 3 ottobre 2013 (ric. n. 26 del

2013), avente ad oggetto l'annullamento degli atti di convocazione dell'Assemblea Straordinaria Elettiva della F.G.I. (al 7 settembre 2013), per l'elezione dei due Consiglieri della categoria atleti, a seguito della anzidetta decisione di annullamento n. 15 del 23 maggio 2013);

3) ad una impugnativa avanti al T.A.R. Lazio contro la surrichiamata decisione di questa Alta Corte n. 15/2013, nella quale era intervenuto un rigetto da parte del T.A.R. dell'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati e dell'Assemblea elettiva;

4) alla elezione dei rappresentanti degli atleti (Monica Bergamelli e Flavio Cannone) intervenuta alla Assemblea Straordinaria Elettiva del 7 settembre 2013;

5) alla proposizione di motivi aggiunti nel ricorso avanti a questa Alta Corte (ric. n. 26 del 2013) nei riguardi degli atti depositati dalla difesa della F.G.I. nonché contro "lo svolgimento delle operazioni elettorali nel proprio complesso, tema che costituisce l'oggetto anche del presente ricorso sulla base" del (ritenuto) presupposto che la Federazione non abbia indetto una Assemblea Straordinaria Elettorale, ma una Assemblea in violazione delle norme statutarie e regolamentari (in concreto, per effetto della limitazione alla partecipazione ai grandi elettori della categoria atleti).

2. Il ricorrente, asserendo di non disporre degli atti relativi alle operazioni elettorali, dei quali si chiede l'esibizione, fa riserva di ulteriori motivi e sottolinea che "la ritenuta illegittimità di detti ulteriori atti, che verranno eventualmente resi disponibili, si fonda principalmente sul vizio che affligge gli atti presupposti (indizione e convocazione) e che inficia gli atti consequenziali in via derivata". Nel ricorso sono riproposti "gli stessi motivi già formulati nell'ambito del ricorso notificato il 30 agosto 2013 e depositato il 3 settembre 2013 e del ricorso per motivi aggiunti, notificato il 1° ottobre 2013 e depositato in data 3 ottobre 2013", riprodotti salvo alcune piccole varianti, rispettivamente sub A e sub B, e precisamente:

A.- 1) mancata convocazione dell'assemblea straordinaria elettiva della F.G.I., violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 6, secondo cpv. Statuto federale, e dell'art. 16, commi 1 e 2, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni;

2) mancata rielezione dei grandi elettori per la componente atleti e violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 6, secondo cpv. Statuto federale;

3) indeterminatezza ed indeterminabilità del quorum costitutivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 10, e dell'art. 15, comma 6, Statuto federale;

B.- 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 6 e dell'art. 13, comma 2, Statuto federale, con riferimento alle delibere di indizione dell'Assemblea elettiva del 7 settembre 2013, ai soggetti convocati, al quorum reso non applicabile, alla irritalità della procedura, alla inevitabile decadenza dell'intero Consiglio federale;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 6, Statuto federale, eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, con riguardo a vizio derivato delle operazioni elettorali del 7 settembre 2013, in relazione alla decadenza generale e alle esigenze statutarie di ben più ampia convocazione, nonché alla procedura diversa da quella indicata per iscritto dalla F.G.I. in sede di richiesta di parere;

3) con riferimento all'ammissibilità e alla competenza di questa Corte, il ricorso ha rilevato l'inesistenza di rimedi endofederali, l'oggetto della controversia concernente diritti indisponibili in ordine all'elezione del Consiglio Direttivo di una Federazione

sportiva e, inoltre, la notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in dipendenza della necessità che la procedura elettorale del Consiglio Direttivo Federale "si svolga in rigorosa conformità alle norme contenute nello Statuto".

4. Il ricorso ha concluso in linea principale per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese; in via subordinata, in caso di difetto di competenza, di trasmissione degli atti al T.N.A.S. ed in via istruttoria per l'acquisizione dei verbali dell'Assemblea Straordinaria Elettiva del 7 settembre 2013 e di quelli delle operazioni della Commissione Verifica dei Poteri, nominata per l'Assemblea, nonché delle risultanze assembleari, comunque denominate, ed infine della nota 20 giugno 2013 impugnata e, per quanto possa occorrere, degli altri atti presupposti e conseguenti.

5. La F.G.I. si è costituita con memoria, depositata il 18 ottobre 2013, e, dopo avere premesso lo svolgimento dei fatti e il comportamento del ricorrente, ha eccepito:

a) l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del bis in idem;

b) l'inammissibilità per mancato esperimento dei rimedi federali;

c) la preliminare nullità del ricorso per assoluta carenza di elementi essenziali, per quanto riguarda le risultanze dell'Assemblea, in ordine a vizi da denunciare (motivi di diritto e norme invocate);

d) nel merito, l'infondatezza del ricorso per la legittimità degli atti impugnati, insistendo sulla condanna alle spese del ricorrente.

Con memoria integrativa 24 ottobre 2013 la Federazione si è soffermata sui tempi di pubblicazione e diffusione delle risultanze delle elezioni del 7 settembre 2013, a cominciare dal sito internet ufficiale della F.G.I. (lo stesso giorno), di fronte al ricorso notificato l'8 ottobre 2013 (raccomandata spedita il 7 ottobre 2013).

Con memoria 13 dicembre 2013 il ricorrente ha contestato le eccezioni della Federazione, insistendo sui motivi del ricorso.

Considerato in diritto

1. Preliminarmente deve affermarsi la competenza di questa Corte in relazione alla indisponibilità dei diritti fatti valere e alla notevole rilevanza delle questioni per l'ordinamento sportivo, trattandosi di controversia relativa a operazioni elettorali per il rinnovo (sia pure parziale) degli organi della "governance" della F.G.I., conformemente a costante giurisprudenza di questa Corte (decisioni n. 8 del 2013, n. 15 del 2011, n. 3 del 2010 e, da ultimo, n. 31 del 2013 tra le stesse parti).

2. Inoltre, è opportuno tener presente, ai fini della determinazione dei limiti ad un richiesto nuovo sindacato nel presente giudizio, che, come puntualizzato nella precedente decisione n. 31 del 2013, con la invocata decisione n. 15/2013, questa Corte, a fronte della domanda proposta da Riccardo Zillio, grande elettore rappresentante degli atleti del Comitato Regionale Veneto, volta all'annullamento totale della 95ª Assemblea ordinaria elettiva, aveva disposto l'annullamento della sola votazione, e della conseguente elezione, dei rappresentanti della categoria ATLETICI del Consiglio Federale, ma non anche quella dell'intera Assemblea Nazionale, nella quale avevano separatamente votato, oltre ai rappresentanti degli atleti, numerosi altri rappresentanti di tutte le associazioni sportive nazionali, ed anche i rappresentanti dei Tecnici.

L'anzidetta decisione n. 31 del 2013, con una serie di argomentazioni, ciascuna autonoma ed indipendente, ha statuito che l'indizione dell'Assemblea straordinaria doveva avere il solo fine di colmare il vuoto venutosi a produrre nel Consiglio neoeletto, essendo esclusa una qualsiasi esigenza di procedere alla convocazione generale di tutta l'assemblea Straordinaria Elettorale, comprese le Società, ed affermata, invece, la legittimità della convocazione per la nuova votazione, limitata a ricostituire la rappresentanza Atleti, alla quale dovevano essere chiamati i soli grandi elettori Atleti, già designati per la precedente assemblea straordinaria del 15 dicembre 2012.

3. Sugli anzidetti profili esiste sia una preclusione discendente da un giudicato in ambito di giustizia sportiva, sia una consumazione del potere di impugnazione da parte dell'attuale ricorrente a seguito del precedente ricorso e conseguentemente anche un divieto di bis in idem, quale principio generale di ogni procedimento giudiziale, applicabile anche in sede di giustizia sportiva, secondo un indirizzo giurisprudenziale di questa Alta Corte.

Di conseguenza deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tutto quanto riguarda i profili della convocazione assembleare e della regolarità della categoria (grandi elettori per gli atleti, già fissati per la precedente assemblea, parzialmente annullata) chiamata a partecipare alla Assemblea del 7 settembre 2013.

4. Restano da esaminare i profili dell'impugnazione diretti contro i risultati delle elezioni dei due rappresentanti degli atleti dell'Assemblea 7 settembre 2013.

4.1.- Al riguardo l'unico vizio espresso, sia pure assai sinteticamente, nell'ampissimo ricorso attualmente all'esame (caratterizzato da una diffusa ripetizione, quasi testuale, di atti - ricorso e motivi aggiunti - del precedente giudizio, conclusosi non positivamente con la decisione n. 31 del 2013), è quello della illegittimità "derivata" dagli asseriti vizi di indizione e convocazione dell'Assemblea, sui quali esiste in senso negativo e preclusivo la decisione n. 31 del 2013.

4.2.- Si è accennato, genericamente, nel ricorso a riserva di ulteriori motivi aggiunti, a seguito della richiesta di esibizione dei verbali dell'Assemblea e della Commissione di Verifica dei Poteri del 7 settembre 2013 e di altri atti connessi, senza alcuna formulazione o supposizione o indicazione di alcun vizio, neppure genericamente o astrattamente indicato o con specificità attenuata. D'altro canto la giurisprudenza amministrativa in materia di giudizio elettorale, pur ammettendo la rituale prospettabilità di motivi aggiunti riguardanti le operazioni elettorali, esige che queste operazioni elettorali siano già risultate oggetto di originarie e tempestive doglianze, che abbiano indicato la natura dei vizi denunciati, come le schede contestate (Cons. Stato, V, n. 457 del 1995), escludendo, pur con attenuato rigore, indicazioni generiche o allegazioni non specifiche, che si risolvano in un riesame in sede giurisdizionale, quasi di ufficio, dell'operato dei seggi elettorali (Cons. Stato, V, 7 febbraio 2000, n. 738); ovvero ammettendo l'integrazione con motivi di puntualizzazione e specificazione o sviluppo o svolgimento di censure originariamente proposte (Cons. Stato, V, 11 maggio 2007, n. 2357; V, 12 marzo 2009, n. 1424; V, 2 aprile 2009, n. 2079; C.G.A., sez. giurisdizionale, 14 dicembre 2008, n. 1211; V, 23 marzo 2011, n. 1766). Del resto lo stesso ricorrente appare consapevole degli stretti limiti del suo attuale ricorso, ammettendo, nella memoria di repli-

ca 5 dicembre 2013:

a) che "la presente impugnazione si appalesa strumentale a sopportare il ricorso n. 26/2013, e, quindi, non tanto a contestare in sé e per sé le operazioni di voto tenutesi il 7 settembre 2013", deducendo, invero, la sussistenza di vizi di illegittimità derivata (integralmente riportati in ricorso), sia pure con riserva di motivi aggiunti (pag. 3 e 4 memoria).

b) che il ricorso n. 26/2013 è stato oggetto di pronuncia negativa dell'Alta Corte (pag. 4 memoria).

Nei giudizi elettorali non sono possibili meri ricorsi semplicemente esplorativi, né richieste di attività istruttorie ai fini di una verifica generale, non giustificate da esigenza di un esame di vizi almeno indicati in linee di configurazione generale. Ciò deriva sia dalla caratterizzazione di tali giudizi di impugnazione, sia da esigenze di celerità nelle controversie elettorali, specie nella giustizia sportiva, sia dalla particolare apertura a pubblicità e conoscenza delle operazioni di voto da parte degli elettori (o candidati).

Del resto la possibilità di eventuale proposizione di motivi aggiunti presuppone che, rispetto al relativo specifico atto impugnato, preesistano (validamente dedotti) motivi da integrare o completare, mentre, nella specie, rispetto alle operazioni e risultanze elettorali del 7 settembre

2013, non risulta alcun accenno a un qualsiasi vizio, tranne a quello di una "illegittimità derivata" esclusa per effetto della decisione n. 31 del 2013 con preclusione in questa sede.

Inoltre, per quanto riguarda l'elezione di organo al vertice della Federazione sportiva di cui si discute, soccorre un'ampia pubblicità sia delle operazioni in unica sede assembleare, sia dei risultati elettorali e dall'altrettanto ampia possibilità di accesso ai relativi verbali. A parte, inoltre, sussiste la piena libertà di presenziare all'Assemblea da parte di ogni elettore, compreso l'attuale ricorrente, rimasto, invece, a suo rischio, senza l'esercizio della sua funzione di grande elettore, deliberatamente assente sulla base di asseriti motivi giudicati privi di fondamento, a parte che l'accreditamento e l'esercizio del voto non potevano in nessun caso precludere l'esercizio del suo diritto di invocare la tutela giustiziale.

4.3.- Nella specie risulta un'ampia pubblicità dei risultati finali delle elezioni, cioè dei due rappresentanti degli Atleti risultati eletti, mentre non è stata smentita l'affermazione della Federazione di mancanza di una qualsiasi richiesta di accesso agli atti dell'assemblea elettiva del 7 settembre 2013, né, tantomeno, è stata formulata dal ricorrente una qualsiasi allegazione o fornito un principio di prova su una richiesta di visione o di copia dei documenti assembleari per cui si discute, ovvero un relativo rifiuto da parte della F.G.I.

Risulta, invece, esibita una (irrilevante in questa sede) richiesta per altri documenti interessanti un anteriore ricorso (concernente la 95ª Assemblea Elettiva F.G.I. del 12 dicembre 2012), avanzata il 10 gennaio 2013, dopo la notifica dello stesso precedente ricorso (19-20 dicembre 2012), e risultante superata a seguito della acquisizione disposta, in via istruttoria, con ordinanza nello stesso precedente giudizio deciso.

Dalla conoscenza dell'elemento fondamentale della elezione, attraverso la individuazione degli eletti, deriva un onere di tempestiva impugnazione, con definizione di motivi anche se indicativi di vizi non esattamente e puntualmente individuati, non potendosi ammettere, in mancanza di alcuna causa giustificatrice idonea (che nella fattispecie non esiste in radice), un ricorso senza motivi di gravame, con mera riserva di presentazione di "ulteriori

motivi” o “motivi c.d. aggiunti”, quando non ne siano stati affatto presentati nel termine di decadenza. Ciò pur considerando l’indirizzo giurisprudenziale della giustizia amministrativa relativo alla particolare natura dei giudizi elettorali e della conoscibilità delle operazioni elettorali (peraltro in parte divergenti, quanto alla conoscibilità, da quelle svolgentisi nel corso di assemblea di federazione sportiva in unicità di sede e di contesto partecipativo).

5. Il ricorso, pertanto, risulta inammissibile con riguardo ad ogni proposto motivo di impugnazione, con assorbimento di ogni altro profilo, compresa la richiesta istruttoria non collegabile ad alcuno dei motivi ritualmente proposti, con il conseguente onere delle spese del giudizio da porre a carico del ricorrente Riccardo Zillio, con la parziale compensazione nella metà sussistendo giusti motivi in relazione al comportamento processuale in sede di udienza di discussione.

Le spese vengono liquidate, a favore della Federazione Ginnastica Italiana, complessivamente in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) e così poste a carico del ricorrente nella metà, cioè in euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00, oltre accessori come per legge - IVA, contributi Cassa Avvocati - e rimborso dei

diritti amministrativi corrisposti).

P.Q.M

L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Dichiara inammissibile il ricorso.

SPESE parzialmente compensate come in motivazione.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2013.

Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma in data 9 gennaio 2014.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

REPUBBLICA ITALIANA

N. 10771/2015 REG.PROV.COLL.

N. 07721/2013 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7721 del 2013, proposto da: Riccardo Zillio, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Missaglia e Antonino Strano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonino Strano, in Roma, Via Aureliana n. 53;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Valori, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale delle Milizie n. 106;
Federazione Ginnastica d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Avagliano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Nibby n. 7;
Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni, Presidente della Federazione Ginnastica D'Italia, Consiglio Direttivo Federale della Federazione Ginnastica D'Italia, Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Ginnastica D'Italia, Commissione di Giustizia e Disciplina di II Grado, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi in giudizio;

nei confronti di

Agabio Riccardo, Peroni Valter, Pitton Rosario, Cassani Ermes, Ciarlito Grazia, Miranda Pierluigi, Musso Francesco, Tecchi Gherardo, Bergamelli Monica, Pozzo Enrico, Gaggioli Fabio, Galliani Renato, Iacobbi Lorenzo, Lupo Dario, Prestia Antonella, Janiri Giuseppe;

per l'annullamento

della decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. n. 15/2013 del 23 maggio 2013, il cui dispositivo è stato comunicato in data 11 giugno 2013;
di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., notificato in data 1.3.2013 e depositato in data 11.3.2013 nonché con il successivo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 11.4.2013; nonché di tutti gli atti e/o i provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. e della Federazione Ginnastica D'Italia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

FATTO

Nell'Assemblea Ordinaria Elettiva, tenutasi in Roma, in data 15.12.2012, si è proceduto alla elezione del Consiglio Direttivo Federale della Federazione Ginnastica Italiana (d'ora in poi, per brevità, soltanto F.G.I.), del Presidente della Federazione, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti della Commissione di Giustizia di secondo grado.

In tale occasione le operazioni di votazione si sono svolte tutte esclusivamente per il tramite degli strumenti informatici, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Federale della F.G.I. n. 92/2012 del 7.7.2012, ossia senza la votazione e conseguentemente lo scrutinio cartaceo.

Si è proceduto, in primo luogo, all'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, dei Componenti del Consiglio Direttivo Federale, relativamente alle quali ultime votazioni, per quel che concerne la quota degli atleti, dopo la prima elezione, ne è stata effettuata una ulteriore a causa, come si legge nel verbale di assemblea "di un problema del sistema informatico il quale permetteva ai suddetti di esprimere, per la loro categoria, solamente una preferenza e non due, così come normato dall'art. 15, comma 4 dello Statuto Federale che cita testualmente: Si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili".

Il sig. Riccardo Zillio si è allontanato dal luogo in cui si celebrava l'assemblea, all'esito della prima votazione, e non vi ha più fatto ritorno.

Le predette operazioni elettorali si sono concluse con la comunicazione in aula all'Assemblea tramite uno schermo di tutti risultati, con successiva proclamazione degli eletti alle cariche federali di cui trattasi.

In data 19.12.2012, il sig. Zillio ha presentato ricorso al Consiglio Federale della F.G.I. avverso la regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali di cui alla predetta Assemblea Ordinaria Elettiva.

All'esito del procedimento endofederale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto non era stato "preannunciato in Assemblea e verbalizzato", come previsto dall'articolo 15, comma 11, del Regolamento Organico della F.G.I. .

Il sig. Zillio ha, quindi, impugnato la pronuncia del Consiglio Federale dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., in

data 11.3.2013, e successivamente, in data 11 aprile 2013, ha formulato ricorso per motivi aggiunti. L'Alta Corte, con la decisione n.15/2013, ha statuito che entrambe le votazioni relative alla categoria degli atleti dovessero essere annullate in accoglimento del primo motivo di censura con il quale era stato dedotto che il ricorso proposto dinanzi al Consiglio federale era ammissibile e fondato nel merito, in quanto la convocazione dell'assemblea per la seconda votazione non era stata effettuata nel rispetto dei necessari preliminari adempimenti procedurali.

In merito, invece, alle censure formulate dal ricorrente con gli altri motivi di ricorso, e relative allo scrutinio elettronico e alle deleghe, in particolare, l'Alta Corte ha sostenuto che le stesse non potessero essere esaminate nella predetta sede, trattandosi di pretese irregolarità o del tutto estranee alla decisione impugnata o relative ad operazioni elettorali in relazione alle quali il sig. Zillio, ancora presente, aveva omesso il relativo "preannuncio" del reclamo ai sensi della normativa regolamentare richiamata. L'Alta Corte ha, altresì, stabilito che i motivi aggiunti, nonostante, secondo la propria costante giurisprudenza fossero astrattamente ammissibili, nel caso di specie, tuttavia, in concreto, dovevano essere ritenuti inammissibili in quanto relativi a fatti già conosciuti dal ricorrente in data anteriore alla proposizione del ricorso originario al Consiglio Direttivo o in quanto mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento e non estensibilità ad atti di portata lesiva del tutto autonoma).

L'Alta Corte ha concluso, infine, precisando che, anche nel caso in cui si potesse configurare l'ammissibilità del predetto ricorso per motivi aggiunti, comunque, i suddetti motivi dovevano essere disattesi nel merito in base alle medesime considerazioni riportate nella decisione di cui in precedenza.

Successivamente al deposito della decisione dell'Alta Corte, il Consiglio Direttivo Federale della F.G.I., ha provveduto, con la deliberazione del 23.7.2013, ad indire l'Assemblea Straordinaria Elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti per il giorno 7 settembre 2013.

La predetta deliberazione è stata impugnata da parte del ricorrente, in data 3.9.2013, dinanzi all'Alta Corte, con contestuale richiesta dell'emissione di apposita istanza cautelare, che è stata respinta, in data 19.9.2013, da parte del Presidente dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. .

In data 7.9.2013 si sono regolarmente tenute le predette elezioni e sono stati eletti, come rappresentanti degli atleti, la sig.ra Monica Bergamelli, peraltro già eletta all'esito della seconda votazione tenutasi in data 15.12.2012, ed il sig. Flavio Cannone. Con il ricorso in trattazione, di cui al rg. n. 7721/2013, il sig. Zillio ha impugnato la decisione dell'Alta Corte n. 15/2013 nonché tutti gli atti presupposti e comunque connessi puntualmente indicati nell'epigrafe, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1 - Erroneità del dispositivo e della motivazione della decisione dell'Alta Corte di giustizia sportiva del C.O.N.I. n. 15 del 23 maggio 1053 - nelle parti in cui, rilevata la fondatezza di alcuni dei vizi dedotti con il ricorso principale e conseguentemente disposto l'annullamento delle votazione (prima e seconda) della componente atleti del consiglio direttivo federale della Federazione ginnastica d'Italia, non ha ritenuto che tali vizi avessero portata invalidante anche con riferimento a tutti gli atti della 95ª assemblea ordinaria elettiva della Federazione ginnastica d'Italia, svoltasi a Roma in data 15 dicembre 2012 - e per incongruità della decisione per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

In particolare ha dedotto che, dalla rilevata illegittimità delle votazioni della componente "atleti" del Consiglio Direttivo Federale, doveva discendere la declaratoria di annullamento dell'intero procedimento elettorale per le considerazioni di cui di seguito.

un'intera categoria del Consiglio Direttivo Federale, ossia quella degli "atleti", lo stesso non sarebbe in condizioni di funzionare regolarmente atteso che non è previsto il funzionamento dell'organo in assenza di tale indefettibile componente, cosicché si sarebbe dovuto procedere all'indizione di nuove elezioni in modo tale da consentire agli organi federali nel loro complesso di poter espletare correttamente le proprie funzioni.

Inoltre le norme statutarie e regolamentari non prevedono la possibilità dell'elezione di una sola categoria ma concentrano tutto il procedimento elettorale in un'unica seduta assembleare e la predetta normativa è finalizzata proprio a garantire il rinnovo dell'intero apparato delle cariche elettive.

Inoltre il vizio rilevato ha determinato una grave compromissione del principio di segretezza della votazione, fattispecie rilevata dalla stessa Alta Corte, la quale ha accertato la violazione degli articoli 12, comma 2, dello Statuto e 15, comma 9, lettera e), del Regolamento Organico della F.G.I., con la conseguenza che la decisione di procedere alla ripetizione della tornata elettorale relativa alla sola componente "atleti" del Consiglio Direttivo Federale, ha determinato una gravissima violazione del principio di sovranità dell'Assemblea nelle procedure elettive degli organi federali.

2 - Erroneità del dispositivo e della motivazione della decisione dell'Alta Corte di giustizia sportiva del C.O.N.I. n. 15 del 23 maggio 1053 - nella parte in cui ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti dell'11.4.2013 - e per violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione.

In particolare ha dedotto, al riguardo, che:

i motivi che hanno indotto l'Alta Corte a dichiarare

l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, rappresentati dall'essere i predetti motivi attinenti a fatti già da tempo conosciuti da parte del ricorrente anteriormente al reclamo e dall'essere mancanti i requisiti necessari, non sono fondati;

- i vizi dedotti non erano conosciuti né conoscibili al momento dello svolgimento dell'assemblea ordinaria elettiva né al successivo momento della proposizione del ricorso ma sono stati, invece, riscontrati solo a seguito della produzione documentale del 12.3.2013;

- il ricorrente aveva lasciato l'assemblea prima della conclusione dei relativi lavori ed il mancato preannuncio è conseguenza della predetta circostanza;

- lo svolgimento del procedimento endofederale è stato connotato da una totale assenza del contraddittorio.

3 - Erroneità del dispositivo e della motivazione della decisione dell'Alta Corte di giustizia sportiva del C.O.N.I. n. 15 del 23 maggio 1053 nella parte in cui ha compensato integralmente le spese del giudizio in quanto dall'accoglimento anche solo parziale del ricorso sarebbe dovuta conseguire la condanna al pagamento delle spese in favore del ricorrente.

4 - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. - applicabile al processo amministrativo in virtù del richiamo di cui all'articolo 39, comma 1, c.p.a. - e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al quinto motivo del ricorso notificato in data 1.3.2013 e depositato in data 11.3.2013, interamente riproposto in questa sede, ossia eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'articolo 15, comma 9, lett. f), del regolamento organico della F.G.I. e per violazione del principio dello spoglio pubblico delle schede elettorali.

In particolare ha dedotto, al riguardo, che:

- non vi è stata alcuna pubblicità dello scrutinio elettronico il quale si sarebbe svolto in una sala separata rispetto alla sede assembleare non liberamente accessibile e sullo schermo sono apparsi soltanto i risultati finali letti dal segretario generale su di un foglietto che riportava i dati e non invece anche l'espletamen-

to delle relative operazioni di scrutinio;

- è mancato il controllo pubblico dello spoglio delle schede;
- lo spoglio non si è proprio mai svolto come da dichiarazione confessoria del segretario generale in atti.

5 - Riproposizione dei motivi di censura proposti con il ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 11.4.2013 e non oggetto di vaglio dell'Alta Corte.

5.1 - Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'articolo 11, comma 17, del regolamento organico della F.G.I., per contraddittorietà, per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria.

Con espressa riserva di proposizione della querela di falso relativamente alla relazione del segretario generale del 20.3.2013 ed al verbale dell'assemblea del 15.12.2012, mancherebbe comunque la verbalizzazione con riferimento a molti punti decisivi, indicati in modo dichiaratamente non esaustivo in ricorso e, peraltro, erroneamente gli atleti assenti nella seconda votazione sono stati indicati come astenuti, essendosi legittimamente allontanati dopo la prima votazione.

5.2 - Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'articolo 15, comma 9, del regolamento organico della F.G.I. . Non solo è mancata la pubblicità dello scrutinio ma addirittura lo scrutinio non vi è stato proprio.

5.3 - Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, commi 1, lett. d) e 2, dello statuto della F.G.I. e degli articoli 11, commi 13 e 15, e 15, comma 9, lett. c), del regolamento organico della F.G.I. e per violazione del principio di segretezza del voto e di libertà di espressione del voto.

La procedura è stata integralmente gestita dalla società Gisa s.r.l., società terza estranea alla F.G.I. senza che l'idoneità del relativo procedimento sia stata attestata dal C.O.N.I. e, inoltre, non vi sarebbe certezza in ordine alla segretezza del voto atteso che, nel voto ponderato, sarebbe stato identificabile sia il votante che il votato e, infine, nel badge identificativo del delegato erano inserite tutte le deleghe ed i relativi voti, con la conseguente univocità del voto indipendentemente dal delegante.

5.4 - Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell'articolo 10, comma 5, 11, commi 2, lett. g) e 6, nonché 32, comma 4, dello statuto della F.G.I. e degli articoli 11, commi 7, 8, 13 e 15 e 17, e 33, comma 6, del regolamento organico della F.G.I. sotto i seguenti diversi profili:

- deleghe via fax e/o in fotocopia per le quali non sarebbe accertabile la provenienza;
- deleghe in bianco;
- deleghe compilate successivamente con medesima grafia;
- deleghe con correzione del nome del delegato e/o del delegante;
- deleghe con delegato e/o delegante privi di potere;
- deleghe non su carta intestata;
- delega conferita a due distinti soggetti.

Il totale dei voti invalidi in conseguenza dei denunciati vizi di delega ammonterebbero a n. 1498, corrispondente a circa il 42,88% dei voti accreditati, a circa il 42,91% dei voti esercitati ed a circa il 43,81% dei voti ritenuti validamente esercitati, con un decisivo impatto, pertanto sul quorum deliberativo sia in relazione alla votazione del Presidente che in relazione alla votazione del Consiglio direttivo federale e sui possibili esiti del voto finale. Conclude il ricorrente formulando richiesta istruttoria avente ad oggetto tutta la documentazione in possesso della società Gisa s.r.l. .

La F.G.I. si è costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 6.9.2013 ed ha depositato memoria difensiva in data 16.9.2013, con la quale ha, in via preliminare, dedotto l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.

In particolare - dopo avere puntualmente ricostruito in punto di fatto l'intera vicenda - ha dedotto che:

- il verbale dell'assemblea del 15.11.2012 fa fede assoluta ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del regolamento organico della FGI di quanto ivi rilevato

- il ricorrente non risulta avere lasciato l'assemblea alla luce del suddetto verbale;

- lo strumento informatico per lo svolgimento delle operazioni elettorali è stato introdotto ai fini della celerità dell'espressione del voto e dello scrutinio dalla deliberazione del Consiglio federale della F.G.I. n. 92/2012 del 7.7.2012;

- il ricorso è divenuto improcedibile, nella parte concernente il primo motivo di censura, in quanto, a seguito ed in esecuzione della decisione dell'Alta Corte n. 15/2013 e sulla base del parere della Direzione affari legali del C.O.N.I. di cui alla nota del segretario generale del 25.6.2013, si è proceduto all'indizione dell'Assemblea straordinaria elettiva ai fini delle elezioni dei n. 2 componenti del Consiglio direttivo appartenenti alla categoria degli atleti per il giorno 7.9.2013 e nell'indicata data si sono correttamente svolte le relative operazioni, senza la partecipazione del ricorrente, con la conseguente elezione dei n. 2 rappresentanti, ricorrente il quale, invece, ha impugnato con autonomo ricorso la deliberazione del Consiglio direttivo della F.G.I. di indizione delle nuove elezioni, con la conseguenza che l'interesse dello stesso si è spostato tutto sul secondo ricorso e, peraltro, la censura dedotta in via principale e che concretizzerebbe il suo interesse al ricorso - ossia l'impossibilità di corretto funzionamento del Consiglio direttivo in conseguenza della mancanza della componente rappresentata dagli atleti - è venuta meno con l'insediamento dei n. 2 nuovi eletti nel dicembre 2013;

- il ricorso, nella predetta parte, era, comunque, inammissibile ab origine, per difetto di un interesse concreto alla trattazione, in quanto il suo interesse attiene esclusivamente alla componente del Consiglio direttivo di cui alla categoria degli atleti e anche alle altre componenti di cui alle categorie dei Tecnici e delle Associazioni/Società;

- inammissibilità dei motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti del marzo 2013 proposto dinanzi all'Alta Corte e riprodotti nel ricorso in trattazione per violazione del c.p.a. e dell'articolo 21 octies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in quanto: -- attengono al merito della vicenda e, quindi, all'opportunità dell'agire amministrativo e non individuano puntuali disposizioni normative violate né specifici profili di eccesso di potere;

- i relativi vizi erano a sua conoscenza del ricorrente da tempo e lo stesso era, pertanto, decaduto dall'azione;

- i predetti vizi potevano essere fatti valere esclusivamente con un nuovo ricorso in unico grado dinanzi al Consiglio direttivo, stante il divieto di proposizione di motivi nuovi dinanzi all'Alta Corte;

- il ricorrente è venuto meno all'obbligo di diligenza sullo stesso incumbente ed ha adempiuto, pertanto, al mandato conferitogli dagli altri atleti solamente in parte;

- inammissibilità del ricorso introduttivo nel motivo di censura concernente la compensazione delle spese del giudizio per mancanza di alcuna argomentazione effettiva a supporto della censura stessa;

- inammissibilità della censura con la quale è dedotta la violazione del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato per mancanza della specificazione delle domande rimaste disattese in concreto;

- irrilevanza dell'essersi lo scrutinio svolto in sala separata dalla sala assembleare in quanto il server all'interno del quale l'elaboratore ha calcolato il numero dei voti ricevuti era situato all'interno della sala di voto il cui accesso non era assolutamente inibito al pubblico e nessuno dei presenti ha, peraltro, contestato che lo

scrutinio non fosse pubblico;

- competenza del Consiglio direttivo a decidere sul ricorso del ricorrente del dicembre 2012

- mancanza del dedotto conflitto di interessi per la presenza all'interno del Consiglio direttivo dei n. 2 atleti eletti a seguito della votazione impugnata, in quanto

-- non è prevista nell'ordinamento sportivo alcuna alternativa in ordine all'organo competente alla decisione;

-- il voto dei n. 2 atleti non assume valore determinante atteso il numero dei componenti del Consiglio direttivo, potendosi, comunque, questi astenersi dalla decisione;

- irrilevanza della mancata costituzione di un contraddittorio con il ricorrente o della sua convocazione ai fini della regolarità della decisione del ricorso sulla base della normativa in materia proprio in quanto non si tratta di un procedimento disciplinare;

- irrilevanza in concreto della deduzione di cui da ultimo, essendo stato legittimamente il ricorso dichiarato inammissibile sotto l'indicato profilo;

- originaria inammissibilità del ricorso proposto al Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 15, comma 11, del regolamento organico della F.G.I. per il mancato preannuncio del reclamo in sede assembleare e mancata contestazione della legittimità della predetta disposizione;

-- il ricorrente risulta presente all'assemblea fino alla sua conclusione come da verbale fidefacente ai sensi dell'articolo 11, comma 17, del regolamento organico della F.G.I., nel quale sono riportati gli allontanamenti di altri elettori, mentre invece il ricorrente risulta non avere espressamente richiesto la predetta annotazione a verbale;

-- vizi facilmente rilevabili in conseguenza della sua presenza all'assemblea;

-- circostanza del suo allontanamento non adeguatamente comprovato in atti;

- mancata contestazione delle modalità di voto della prima elezione, laddove ha potuto constatare che il terminale non dava la possibilità di esprimere i due voti spettanti per la componente relativa agli atleti e conseguente mancanza di diligenza nell'attendere la proclamazione degli eletti;

- l'invito ad effettuare una seconda votazione della componente degli atleti è stato legittimo in quanto:

-- rivolto subito dopo che la circostanza del non corretto funzionamento dei terminali informatici è stata fatta presente ed è intervenuto, comunque, quando erano ancora in corso le operazioni di voto relative ai componenti dei Tecnici e delle Associazioni/Società e non era ancora stata effettuata la proclamazione degli eletti;

-- il voto già espresso doveva considerarsi di per sé nullo in conseguenza dell'accertato erroneo procedimento informatico;

-- l'intera Assemblea ha preso atto della circostanza di cui sopra e nessuno dei presenti ha contestato la decisione di procedere ad una seconda votazione;

- la votazione si è svolta regolarmente in quanto:

-- è stato, comunque, rispettato il quorum richiesto dall'articolo 15, comma 6, del regolamento organico atteso che, al predetto fine, è necessaria solo la presenza fisica e non anche l'espressione concreta del voto;

-- erano presenti tutti e 49 gli accreditati per la componente atleti;

-- è nel pieno diritto degli accreditati presenti astenersi dalla votazione per cui nessuna illegittimità consegue all'accertamento di n. 20 accreditati astenuti sui n. 49 presenti;

-- comunque con i n. 29 presenti si sarebbe raggiunto il quorum del 33% necessario e di cui sopra;

-- nessuno ha mai chiesto l'accertamento del predetto quorum il quale sarebbe rimasto inalterato per tutta la durata dell'assemblea e delle operazioni di voto;

- lo scrutinio si è svolto regolarmente in quanto:

-- il requisito della pubblicità delle suddette operazioni e di cui all'articolo 15, comma 9, del regolamento organico attiene alle tradizionali operazioni di votazione, con l'inserimento della busta contenente l'espressione del voto nell'apposita urna, e di scrutinio, con la valutazione delle predette schede, e non trova, invece, modo di esplicazione nel caso di operazioni elettorali svolte con il sistema elettronico ed informatico in cui, appunto, il computo del voto è effettuato in modo istantaneo dall'elaboratore e la pubblicazione dei risultati è effettuato direttamente sullo schermo, il quale era posto all'interno della sala in cui si svolgeva l'Assemblea;

- il ricorrente non rappresenta come sarebbe venuto a conoscenza nello specifico della circostanza di cui sopra;

- l'elezione di una sola componente del Consiglio direttivo non è illegittima in quanto:

-- sebbene non espressamente prevista in alcuna disposizione dello statuto, non è, tuttavia, nemmeno espressamente vietata nello stesso;

-- dal combinato disposto degli articoli 11, comma 6, e 14, comma 7, emerge indirettamente che la predetta operazione sarebbe consentita laddove vi è il riferimento al plurale alle "Assemblee";

-- non è rilevato il motivo per il quale l'irregolarità nell'elezione di una componente del Consiglio direttivo dovrebbe necessariamente determinare come conseguenza anche la ripetizione delle operazioni elettorali relativamente alle altre e distinte componenti che hanno alla base un autonomo e distinto corpo elettorale;

- i calcoli effettuati dal ricorrente ai fini della prova di resistenza sono viziati da un equivoco logico-matematico;

- inammissibilità per carenza di legittimazione ed interesse relativamente alla censura avente ad oggetto le deleghe asseritamente false in quanto la contestazione della delega asseritamente falsa può essere effettuata esclusivamente da parte del delegante usurpato;

- infondatezza della censura avente ad oggetto le deleghe per i medesimi profili esposti nella memoria di replica sui motivi di aggiunti depositata dinanzi all'Alta Corte richiamata;

- intento meramente dilatorio della richiesta istruttoria avente ad oggetto la documentazione in possesso della società Gisa s.r.l. la quale, peraltro, non è stata evocata nel presente giudizio e conseguente inammissibilità nella predetta parte del ricorso.

Il C.O.N.I. si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma in data 13.8.2013 ed ha depositato memoria difensiva in data 17.9.2013, con la quale, dopo avere a sua volta ripercorso in punto di fatto ed in modo diffuso l'intera vicenda, ha, in via preliminare, dedotto l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.

In particolare ha rilevato:

- l'inammissibilità per carenza di interesse da parte del ricorrente in quanto - atteso che un eventuale accoglimento del ricorso in trattazione comporterebbe necessariamente la caducazione integrale della decisione impugnata - verrebbe meno anche la parte della predetta decisione favorevole al ricorrente e su cui si basa l'intera tesi difensiva dello stesso;

- l'inammissibilità originaria del ricorso proposto al Consiglio federale in quanto il ricorrente, non ha osservato la cosiddetta "pregiudiziale sportiva" di cui all'articolo 3 del D.L. n. 220/2003, ormai acquisita siccome legittima espressione dell'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo, che obbliga i soggetti ad esaurire prima tutti i gradi della giustizia endofederale e, solo a conclusione dei procedimenti interni, permette di rivolgersi al giudice amministrativo nei limiti della sua giurisdizione;

- l'inammissibilità degli altri motivi di censura che ripropongono pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo all'Alta Corte in quanto non originariamente contenuti nel ricorso

proposto al Consiglio Direttivo, ossia in quanto il giudizio che si svolge dinanzi all'Alta Corte ha natura impugnatoria e, pertanto, riguarda esclusivamente le questioni legittimamente introdotte nel giudizio svolto dinanzi al Consiglio Direttivo Federale;

- l'inammissibilità dei motivi di censura che ripropongono pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti all'Alta Corte in quanto dinanzi all'Alta Corte, come rilevato nella decisione impugnata, non poteva instaurarsi un nuovo giudizio relativo alla validità di tutte le operazioni elettorali espletate nel corso dell'assemblea elettiva del 15 novembre 2012, ma soltanto un sindacato sulla decisione impugnata, proprio perché altrimenti si sarebbe instaurato un giudizio del tutto nuovo vertente su atti che non avevano formato oggetto dell'impugnazione originaria del Consiglio Direttivo su cui l'Alta Corte doveva pronunciarsi;

- l'inammissibilità dei motivi di censura che ripropongono pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti all'Alta Corte in quanto il ricorrente intendeva impugnare atti e/o sottoporre all'attenzione dell'Alta Corte circostanze ad esso ben note al momento della presentazione del ricorso principale proposto dinanzi alla stessa, con conseguente preclusione alla tardiva impugnazione, o comunque atti aventi una eventuale portata lesiva del tutto autonoma, i quali presenterebbero presunte irregolarità del tutto estranee al giudizio incardinato o comunque per le quali il ricorrente aveva ommesso il preannuncio di reclamo ai sensi del comma 11 dell'art. 15 del regolamento organico della F.G.I.;

- l'inammissibilità del ricorso per genericità in quanto, in più parti, lo stesso si basa esclusivamente su contestazioni di mero fatto non incidenti sulla formazione della volontà assembleare e tendenti sostanzialmente ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali, finalità inammissibile nei giudizi elettorali secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia ed ivi richiamato;

- l'inammissibilità per difetto di interesse concreto a ricorrere in materia elettorale da parte di chi faccia valere un interesse sostanzialmente diretto ad ottenere una semplice verifica dei risultati elettorali, come nel caso di specie;

- l'inammissibilità per difetto di interesse concreto in quanto, attesa la sua precipua qualifica di atleta, le uniche operazioni di voto che il ricorrente aveva il diritto di censurare perché venissero ripetute, come disposto dall'Alta Corte, erano esclusivamente quelle relative alla componente atleti del Consiglio Direttivo Federale;

- l'inammissibilità per difetto di interesse concreto in quanto, di fatto, ad una eventuale "prova di resistenza", anche escludendo dal computo totale i n. 1498 voti contestati in ricorso, il risultato elettorale espresso all'esito dell'Assemblea elettiva del 15 dicembre 2012 non cambierebbe;

- l'infondatezza nel merito della censura secondo cui l'annullamento delle sole votazioni relative alla componente atleti del Consiglio direttivo Federale non permetterebbe al predetto organo federale di funzionare regolarmente, in quanto l'articolo 15, comma 2, dello Statuto della F.G.I. prevede che il Consiglio Direttivo Federale sia composto dal Presidente della F.G.I. che lo presiede, da dieci consiglieri di cui sette eletti in rappresentanza delle associazioni sportive affiliate, di cui uno eletto nella categoria degli atleti, di cui una eletta nella categoria delle atlete e di cui uno eletto nella categoria dei tecnici e, al comma 7, dispone ancora che, ai fini della validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Federale, occorre la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e, pertanto, considerato che la componente atleti all'interno del Consiglio Direttivo consta di due unità, il predetto organo federale poteva, comunque, svolgere regolarmente le proprie funzioni anche in assenza della loro nomina;

- la decisione di ripetere le operazioni di voto solo ed esclusivamente per la componente atleti, convocando i Grandi Elettori, è stata una scelta che non ha inciso in alcun modo sull'esito del complessivo risultato elettorale, considerato che tutte le ulteriori operazioni di voto venivano svolte regolarmente e non venivano impugnate in alcun modo;

- non è stato violato, attraverso la pubblicazione del nominativo dei votanti, degli astenuti, dei voti espressi e riportati, il principio della segretezza della votazione;

- l'insussistenza della violazione del principio del contraddittorio da parte del Consiglio Direttivo Federale il quale ha seguito pedissequamente il procedimento previsto dalla normativa federale in materia;

- l'infondatezza della censura avente ad oggetto la compensazione delle spese del relativo procedimento disposta da parte dell'Alta Corte in quanto - attesa la complessità della vicenda

- l'Alta Corte non poteva che disporre la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro previsto dall'art. 11 del Codice dei Giudizi dell'Alta Corte ed atteso che, nel predetto codice, non vi è alcuna disposizione che obbliga l'organo giudicante a liquidare le spese di giudizio in favore dell'istante in caso di accoglimento della propria istanza e, quindi, a maggior ragione, in caso di accoglimento parziale e di vicenda particolarmente complessa;

- l'infondatezza della censura con la quale è stata dedotta la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, concretizzatasi nell'omessa pronuncia sul quinto motivo di ricorso, riguardante la "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 comma 9, lettera f del R.O. della FGI, la violazione e/o falsa applicazione del principio di spoglio pubblico delle schede elettorali", in quanto, per orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, il vizio di omessa pronuncia sul provvedimento impugnato deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile e, invece, nel caso di specie, come sarebbe agevole riscontrare dalla motivazione della sentenza impugnata dell'Alta Corte, il detto motivo di censura è stato implicitamente ritenuto privo di fondatezza, in virtù della circostanza che la supposta illegittimità derivava, come precisato, da pretese irregolarità o del tutto estranee alla decisione impugnata o relative ad operazione avverso cui il ricorrente ha ommesso il preannuncio di reclamo;

- l'infondatezza della censura con la quale sono state contestate le modalità attraverso le quali è avvenuto lo scrutinio elettronico dei voti, perché non avrebbe garantito la pubblicità dei risultati, atteso che la registrazione dei voti è stata effettuata in tempo reale, attraverso un server dedicato presente nella sala dell'Assemblea, e che le operazioni elettorali si sono concluse con la pubblicazione di tutti i risultati tramite uno schermo elettronico posto nella predetta sala, a seguito della quale sono stati proclamati gli eletti.

Con la memoria del 22.9.2014 il ricorrente ha replicato alle memorie avversarie, deducendo che:

- l'eccezione di improcedibilità asseritamente conseguente all'indizione delle nuove elezioni per la data del 7.9.2013, correttamente svoltesi, è destituita di fondamento in quanto la relativa deliberazione è stata puntualmente impugnata dinanzi a questo tribunale con ricorso connesso nell'oggetto e con il quale è stata richiesta la riunione ai fini della trattazione congiunta;

- l'eccezione di inammissibilità per carenza di un interesse concreto in conseguenza della qualifica del ricorrente in termini di

grande elettore per la componente degli atleti è tardiva in quanto proposta per la prima volta soltanto in questa sede e, comunque, è destituita di fondamento, in quanto atteso che l'assemblea a norma di statuto è convocata in modo unitario, lo stesso ha interesse a sindacare nella totalità le relative operazioni elettorali;

- l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse in quanto l'accoglimento del ricorso in questa sede comporterebbe la caducazione integrale della decisione impugnata compresa la parte favorevole al ricorrente è destituita di fondamento in quanto ne conseguirebbe a rigore l'inammissibilità di impugnazioni finalizzate, invece, alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti;
- l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata articolazione di specifici motivi di censura è destituita di fondamento in quanto dalla prospettazione delle argomentazioni spese all'interno dello stesso è chiaramente evincibile il dedotto eccesso di potere per difetto di idonea motivazione resa a supporto della pronuncia impugnata;

- l'eccezione di inammissibilità del ricorso nella parte in cui ripropone pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti proposto dinanzi all'Alta Corte perché questioni estranee al giudizio svoltosi dinanzi al Consiglio direttivo è destituita di fondamento in quanto, da un lato, è proprio l'Alta Corte che ha dichiarato i predetti motivi inammissibili e, dall'altra, la conoscenza delle circostanze in punto di fatto assunte alla base della formulazione dei predetti motivi è stata acquisita da parte del ricorrente soltanto a seguito della presentazione del ricorso principale alla predetta Alta Corte, non essendosi dato riscontro alla sua relativa istanza di accesso alla documentazione amministrativa presentata in data antecedente alla definizione del giudizio dinanzi al Consiglio direttivo che ha, invece, trovato soddisfazione, almeno parziale, soltanto a seguito di apposita istruttoria da parte dell'Alta Corte.

Nel merito ha ribadito i propri motivi di censura di cui al ricorso introduttivo rilevando che:

- il Consiglio direttivo non può legittimamente funzionare senza la nomina di parte della sua componente;
- non esiste un onere giuridico gravante in capo all'elettore di permanere in assemblea fino alla proclamazione degli eletti;
- la cd. pregiudiziale sportiva non trova spazio nel caso concreto in quanto a quel momento i vizi dedotti non erano né conosciuti né conoscibili in quanto rilevabili esclusivamente a seguito dell'acquisizione documentale del marzo 2013;
- un eventuale nuovo ricorso con il quale il ricorrente avesse dedotto i predetti motivi aggiunti dinanzi al Consiglio direttivo sarebbe stato inutile in quanto, da un lato, il Consiglio agiva in palese conflitto di interessi e, dall'altro, la decisione sarebbe stata scontata nel senso della sua inammissibilità per il mancato preavviso di impugnazione in sede di assemblea in applicazione del predetto principio della cd. pregiudiziale sportiva;
- i motivi aggiunti in materia elettorale sono ammissibili ove incentrati su censure aventi ad oggetto la documentazione acquisita al processo a seguito di istruttoria;
- la mancata audizione del ricorrente nel giudizio svoltosi dinanzi al Consiglio direttivo ha impedito allo stesso la formulazione di nuovi profili di censura in quella sede.

Ha, inoltre, più diffusamente argomentato le censure aventi ad oggetto l'irregolarità delle operazioni di voto nonché il conflitto di interessi nel quale ha operato il Consiglio direttivo e la violazione in quella sede del principio del contraddittorio, per la sua mancata audizione, richiamando le difese svolte sul punto nelle proprie memorie depositate nel giudizio e rilevando che il giudizio endo-federale si deve svolgere nel rispetto dei principi del giusto processo.

Ha, infine, insistito sulla cd. prova di resistenza che sicuramente troverebbe applicazione con riferimento a tutte le componenti del

Consiglio direttivo.

Con memoria di replica del 27.9.2014 la F.I.G. ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di tardività della propria eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di un interesse concreto ed attuale in quanto proposta con il primo atto difensivo in questa sede giurisdizionale. Ha, inoltre, insistito ai fini dell'accoglimento della predetta eccezione sotto il profilo dell'essere quelli dedotti motivi nuovi rispetto all'articolazione del ricorso endo-federale e, pertanto, inammissibili dinanzi alla Alta Corte ed ancora a maggior ragione in questa sede, in quanto la difesa del ricorrente al riguardo - sicura dichiarazione di inammissibilità per violazione dell'obbligo di preannuncio del ricorso in sede di assemblea in caso di eventuale proposizione dei suddetti motivi aggiunti in un autonomo ricorso al Consiglio direttivo - non coglie il punto. La previsione negativa sull'esito di un reclamo doveroso al Consiglio non lo legittimava a saltare un grado di giudizio, rivolgendosi direttamente all'Alta Corte.

Ancora in via preliminare rileva la mancata contestazione da parte del ricorrente della modalità di voto elettronico cui, invece, ha prestato acquiescenza dando il proprio voto nella prima tornata della seduta elettorale e il sostanziale riconoscimento della mancanza della cd. prova di resistenza per quanto attiene, almeno, al Presidente federale.

Nel merito rileva che alcuna dichiarazione confessoria in ordine all'illegittimità delle operazioni elettorali è mai stata resa da parte del segretario generale, soggetto peraltro non specificatamente evocato nel presente giudizio.

Quanto, infine, alla richiesta istruttoria, da atto che la stessa è stata disattesa dalla stessa Alta Corte.

Il ricorrente ha depositato in data 29.12.2014 documentazione integrativa concernente la complessiva vicenda di cui trattasi.

Con memoria del 30.12.2014 il C.O.N.I. ha fatto rinvio alle proprie precedenti difese, puntualizzando alcune delle argomentazioni ivi spese. In particolare, ha insistito ai fini dell'eccezione di improcedibilità del ricorso, in conseguenza dell'indizione e della conclusione regolare delle nuove elezioni per la componente degli atleti del Consiglio direttivo ed ai fini delle eccezioni di inammissibilità dei motivi di cui al ricorso introduttivo dinanzi all'Alta Corte e di cui al successivo ricorso per motivi aggiunti, in quanto gli erano note da tempo le modalità elettroniche di svolgimento delle elezioni e lo stesso aveva anche partecipato attivamente al voto.

Ha, altresì, insistito, analogamente alla F.I.G., sull'ulteriore eccezione di inammissibilità per la violazione della cd. pregiudiziale sportiva sulla base delle medesime argomentazioni spese da quest'ultima al riguardo, evidenziando che, in concreto, è lo stesso ricorrente che riconosce di non avere effettivamente rispettato la predetta pregiudiziale ma sulla base di un'argomentazione assolutamente non condivisibile, non potendosi ritenere che il Consiglio si trovasse in un conflitto di interessi che ne avrebbe dovuto sostanzialmente paralizzare nel caso di specie la relativa attività di competenza. Anche il C.O.N.I. nega l'esistenza di dichiarazioni confessorie del segretario generale della federazione nel senso indicato in ricorso.

Per quanto attiene, poi, alla censura relativa alle deleghe, ne rileva l'infondatezza nel merito atteso che l'unico requisito richiesto per queste ultime è la forma scritta, che risulta essere stata sempre rispettata, e che in mancanza di esplicito disconoscimento non si può prescindere dalle stesse. Infine, quanto alla qualità del soggetto delegante, rileva che ai sensi dell'articolo 11, comma 6, dello statuto federale, la delega può essere attribuita dai legali rappresentanti delle associazioni sportive anche ai dirigenti in carica.

Infine, con la memoria del 5.1.2015, la F.I.G. ha approfondito alcune delle difese già in precedenza articolate nei propri scritti

difensivi in atti, con particolare riguardo alla validità dei mandati elettorali ed alla cd. prova di resistenza, concludendo, in via principale, ai fini della dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso in trattazione e, in via subordinata, ai fini della sua reiezione nel merito, siccome infondato per tutte le argomentazioni diffusamente spese nei propri atti.

Alla pubblica udienza del 21.1.2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da sperato verbale di causa.

DIRITTO

1 - In via preliminare devono essere affrontate le eccezioni preliminari in rito di inammissibilità del ricorso la quale è stata dedotta sotto molteplici profili da entrambe le resistenti F.G.I. e C.O.N.I. nonché l'eccezione di improcedibilità dello stesso.

Poiché, tuttavia, mentre alcune delle predette eccezioni di inammissibilità interessano nel complesso ed in radice l'intero ricorso, altre, invece, attengono in modo specifico ai singoli motivi di censura articolati in ricorso. Si ritiene, pertanto, di dovere seguire nella relativa trattazione delle numerose eccezioni di inammissibilità di cui da ultimo, l'ordine di proposizione dei motivi di censura di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio.

E, al riguardo, è opportuno evidenziare che il ricorrente ha costruito il ricorso di cui trattasi riproponendo quasi tutti i motivi di censura articolati in precedenza sia nel ricorso principale che nel successivo ricorso per motivi aggiunti dinanzi all'Alta Corte i quali sono stati riportati in modo sostanzialmente pedissequo nel corpo del ricorso in trattazione. In particolare, il ricorrente ha suddiviso i motivi di ricorso in tre distinti gruppi, contraddistinti dalle lettere A), B) e C), ed aventi ad oggetto, rispettivamente, i tre motivi di censura di cui al ricorso introduttivo dinanzi all'Alta Corte del marzo 2013 (lett. A), il quinto motivo di cui al predetto ricorso, riproposto nel ricorso per motivi aggiunti dell'aprile 2013, asseritamente non oggetto specifico di trattazione da parte dell'Alta Corte nella impugnata decisione, avente ad oggetto il principio dello spoglio pubblico delle schede di voto, cui si aggiunge in questa sede la dedotta violazione del principio della corrispondenza tra chiesto pronunciato ai sensi dell'articolo 112 c.p.c. (lett. B) e, infine, i quattro motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti dell'aprile 2013 (lett. C).

Preliminarmente all'esame delle predette eccezioni è importante puntualizzare l'ambito di cognizione del giudizio che si svolge dinanzi all'Alta Corte nonché la valenza della cd. pregiudiziale sportiva. Quanto alla cd. pregiudiziale sportiva, in particolare, si rappresenta che la norma di riferimento è l'articolo 3 del D.L. n. 220 del 2003, il quale, al comma 1, dispone testualmente che "1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. ...".

Il richiamato articolo 3 prevede, pertanto, una condizione di ammissibilità dei ricorsi in materia in sede giurisdizionale amministrativa - nei casi di rilevanza di situazioni giuridico soggettive dedotte - che si concretizza nel previo esperimento di tutti i gradi di giustizia sportiva.

Come corollario della pregiudiziale sportiva è stato, inoltre, affermato il principio del c.d. vincolo dei motivi, in base al quale, atteso che i ricorsi in sede di giustizia sportiva sono necessariamente propedeutici al successivo ricorso in sede giurisdizionale, possono essere presentati innanzi al giudice amministrativo soltanto i motivi di censura già proposti dinanzi alla giustizia

sportiva, mentre risulta invece preclusa la proposizione di motivi nuovi.

Per quanto attiene, poi, all'ammissibilità della proposizione in astratto di motivi aggiunti dinanzi all'Alta Corte ed aventi ad oggetto la documentazione depositata nel giudizio in corso di svolgimento dinanzi alla medesima e per i quali, pertanto, non è stato proposto preventivamente ricorso all'organo di giustizia sportiva di primo grado, valgono le considerazioni di cui seguito, nel senso, appunto, della loro astratta ammissibilità, previa verifica, ai fini della definitiva ammissibilità in concreto, tuttavia, della sussistenza degli ulteriori presupposti di ammissibilità concernenti diversi ed autonomi profili.

1.1 - Con una prima eccezione è stata dedotta l'inammissibilità per carenza di interesse da parte del ricorrente in quanto - atteso che un eventuale accoglimento del ricorso in trattazione comporterebbe necessariamente la caducazione integrale della decisione impugnata - verrebbe meno anche la parte della predetta decisione favorevole al ricorrente e su cui si basa l'intera tesi difensiva dello stesso. A fondamento della dedotta prospettazione è richiamato un precedente asseritamente nei termini della sezione (TAR Lazio-Roma, sez III, n. 10239/2011).

Il richiamato precedente dispone, tuttavia, testualmente nell'unico passaggio di interesse in questa sede ai fini invocati che "2. *Affermano ancora le parti resistenti che il ricorso sarebbe irricevibile atteso che con lo stesso il sig. ... impugna la decisione dell'Alta Corte di Giustizia per la sola parte in cui ha annullato la sua elezione a Presidente della FISI e non anche per la parte in cui sono state annullate le elezioni dei componenti del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei Conti, per i quali l'annullamento disposto dal giudice sportivo sarebbe divenuto definitivo. Anche tale eccezione è priva di pregio atteso che il sig. ... ha impugnato l'intera delibera dell'Alta Corte di Giustizia che, nel dispositivo, reca l'annullamento delle "elezioni degli organi al vertice della FISI svoltesi il 24 aprile 2010" e, dunque, l'annullamento delle elezioni del Presidente, dei componenti del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei Conti. La legittimazione a ricorrere e l'interesse derivano dal fatto di essere stato eletto Presidente all'esito della competizione annullata in sede di giustizia sportiva. L'eventuale accoglimento del ricorso proposto dinanzi al giudice dello Stato porterebbe alla caducazione dell'intera decisione dell'Alta Corte di Giustizia.*"

Nel precedente richiamato, pertanto, si è voluto evidenziare, in primo luogo, in punto di fatto, che l'impugnazione nel caso specifico, attesa la sua formulazione letterale, aveva in concreto ad oggetto l'intera decisione dell'Alta Corte e, dall'altro, che, comunque, l'interesse in quella sede del ricorrente - il quale era stato eletto Presidente federale a seguito di elezioni riguardanti i componenti dei diversi organi federali, ossia del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei Conti, che erano state annullate in toto da parte dell'Alta Corte in via definitiva - all'impugnazione della decisione dell'Alta Corte anche nella parte relativa all'elezione dei componenti degli altri organi federali, era rinvenibile nella circostanza dell'essere stato eletto Presidente all'esito della competizione integralmente annullata in sede di giustizia sportiva.

E' evidente, pertanto, che, con le predette argomentazioni, non si è voluto esprimere il principio secondo cui l'impugnazione di una decisione dell'Alta Corte comporta necessariamente la caducazione integrale della stessa anche nel caso in cui la suddetta impugnazione abbia avuto in concreto ad oggetto in modo chiaro esclusivamente una parte della predetta decisione e, nel caso specifico, la sola parte della stessa concernente la statuizione sfavorevole per il ricorrente.

Peraltro, ove si volessero effettivamente condividere le argomentazioni spese al riguardo a sostegno della relativa eccezione,

ne conseguirebbe necessariamente che sarebbe preclusa per l'interessato l'impugnazione di una decisione dell'Alta Corte nella parte sfavorevole alle proprie prospettazioni poiché lo stesso sarebbe onerato dell'impugnazione integrale della medesima e ne conseguirebbe pertanto, in caso di accoglimento delle censure formulate, automaticamente la caducazione integrale della decisione, ossia anche nella parte in cui, invece, nella predetta era stata riconosciuta la fondatezza delle sue censure originarie.

Si tratta, allora, di verificare se effettivamente il ricorrente abbia interesse concreto ad impugnare la decisione dell'Alta Corte nella parte di cui trattasi, proprio in quanto concernente nella sostanza, da un lato, organi federali diversi e, dall'altro, componenti del medesimo organo federale ma rispetto ai quali questi non godeva del diritto di elettorato attivo.

1.2 - Con un'ulteriore eccezione è stato, infatti, dedotto che il ricorso è inammissibile per difetto di un interesse concreto alla proposizione da parte del ricorrente in quanto:

- questi fa valere un interesse sostanzialmente diretto ad ottenere una semplice verifica dei risultati elettorali che non è idoneo ad integrare un interesse concreto a ricorrere in materia elettorale;
- attesa la sua precipua qualifica di atleta, il suo interesse potrebbe attenersi esclusivamente alla elezione della componente del Consiglio direttivo di cui alla categoria degli atleti in relazione alla quale era titolare di un diritto di elettorato attivo e non anche alle altre componenti di cui alle categorie dei Tecnici e delle Associazioni/Società; e, nella predetta parte, la decisione dell'Alta Corte ha riconosciuto la fondatezza delle censure di illegittimità dallo stesso articolate in sede di ricorso introduttivo riformando sul punto la sentenza del Consiglio direttivo, dopo avere rilevato in via preliminare l'ammissibilità del ricorso a suo tempo proposto al Consiglio; null'altro avrebbe, pertanto, a pretendere il ricorrente né si potrebbe fare legittimamente portatore di un interesse concreto all'annullamento integrale delle elezioni degli organi federali svoltesi in data 15.11.2012.

Il ricorrente argomenta e sostiene la sussistenza del proprio interesse concreto a ricorrere sulla base della considerazione che, quanto meno il Consiglio direttivo, non sarebbe stato messo nella condizione di funzionare regolarmente in mancanza dell'elezione di una sua componente.

Quanto al primo profilo dell'eccezione deve rilevarsi che, sebbene si tratti della materia elettorale, tuttavia, in concreto, le elezioni interessate sono quelle di una federazione sportiva con la conseguenza che non si ritiene che possano pedissequamente applicarsi i principi elaborati in giurisprudenza in materia di elezioni politiche o amministrative. E, pertanto, non può riconoscersi l'interesse del ricorrente all'impugnazione di cui trattasi anche relativamente alla parte eccedente l'elezione della componente degli atleti del Consiglio federale direttivo, per la motivazione sopra espressa.

E, per quanto attiene al predetto profilo rilevato, secondo cui il ricorrente farebbe valere un interesse sostanzialmente diretto ad ottenere una semplice verifica dei risultati elettorali è sufficiente rilevare che il ricorrente, di contro, ha articolato specifici motivi di censura avverso le operazioni elettorali di cui trattasi, i quali sono stati, peraltro, supportati da corposa documentazione.

In realtà, e ancora prima, occorre rilevare quanto segue, in relazione al secondo profilo, partendo dalla premessa che il ricorrente ha preso in concreto parte alle elezioni di cui trattasi nella qualità di rappresentante degli atleti.

Per quanto attiene, alla elezione del Presidente - premesso che non può fondatamente sostenersi che il ricorrente abbia rinunciato all'impugnazione della predetta parte in conseguenza della circostanza che nelle ultime difese non si controdeduce in modo specifico in ordine all'eventuale mancato superamento della prova di resistenza - ai fini della sussistenza dell'interesse astratto

alla contestazione della regolarità delle relative operazioni, è sufficiente rilevare che, se non altro, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, il Presidente è eletto con il voto dei n. 84 rappresentanti degli atleti.

Si ritiene che, pertanto, sussista un suo interesse qualificato, in quanto elettore, a che gli organi federali tutti siano costituiti in modo conforme alla relativa normativa.

1.3 - Con un'ulteriore eccezione preliminare è stata dedotta l'inammissibilità dei motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti dell'aprile 2013 proposto dinanzi all'Alta Corte per come riprodotti nel ricorso in trattazione sotto la lett. C) per violazione del c.p.a. e dell'articolo 21 octies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in quanto:

- attengono al merito della vicenda e, quindi, all'opportunità dell'agire amministrativo e non individuano puntuali disposizioni normative violate né specifici profili di eccesso di potere;
- i relativi vizi erano a sua conoscenza da tempo e lo stesso era pertanto decaduto dall'azione;

- i predetti vizi potevano essere fatti valere esclusivamente con un nuovo ricorso in unico grado dinanzi al Consiglio direttivo, stante il divieto di proposizione di motivi nuovi dinanzi all'Alta Corte.

L'eccezione è destituita di fondamento in quanto in questa sede i relativi motivi di censura non possono essere dichiarati inammissibili sulla base delle considerazioni esposte atteso che, in realtà, le predette argomentazioni attengono non all'ammissibilità del ricorso proposto in questa sede ma bensì alla valutazione della sua fondatezza/infondatezza nel merito proprio nella parte in cui, con il predetto ricorso giurisdizionale, si censura la decisione dell'Alta Corte nella parte in cui ha statuito in ordine all'inammissibilità del predetto ricorso per motivi aggiunti.

In questa sede è necessario, infatti, preliminarmente, proprio alla luce dell'articolazione del ricorso introduttivo, valutare se l'Alta Corte abbia correttamente o meno ritenuto l'inammissibilità del predetto ricorso per motivi aggiunti sotto i dedotti profili senza entrare di conseguenza nell'esame del merito delle singole censure ivi articolate e, quindi, valutare nel merito le singole censure articolate con il predetto ricorso per motivi aggiunti.

Ma si ribadisce, entrambe le valutazioni di cui sopra attengono, in realtà, al merito del ricorso in trattazione.

1.4 - Con un'ulteriore eccezione è stata, rilevata l'inammissibilità del ricorso introduttivo con riferimento al motivo di censura concernente la compensazione delle spese del giudizio per mancanza di alcuna argomentazione a supporto.

L'eccezione coglie nel segno e deve, pertanto, essere accolta atteso che, effettivamente, nel ricorso introduttivo la relativa censura risulta essere stata formulata in modo del tutto generico senza che sia stata svolta alcuna concreta argomentazione sulla base della quale si possa effettuare la valutazione di illegittimità richiesta.

1.5 - Con un'ulteriore eccezione è stata dedotta l'inammissibilità della censura con la quale è dedotta la violazione del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato in quanto manca la specificazione al riguardo delle domande rimaste disattese in concreto.

L'eccezione non coglie nel segno atteso che, nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha specificato in modo puntuale quale fosse il profilo esatto sotto il quale il predetto vizio è stato denunciato, profilo da rinvenirsi, appunto, nel mancato esame nel merito del quinto motivo del ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi all'Alta Corte che, proprio in quanto non trattato nel merito, è stato specificatamente riproposto nei medesimi termini nel presente giudizio.

Si tratta, allora, in realtà, di verificare se, in concreto, nella decisione dell'Alta Corte possa rinvenirsi un'omissione di pronuncia

al riguardo nei termini prospettati e, quindi, successivamente, se il predetto quinto motivo di censura sia o meno fondato nel merito, ma si tratta, all'evidenza, anche in tal caso, di valutazioni che attengono al merito del ricorso in trattazione.

1.5 - Con un'ulteriore eccezione è stata dedotta l'inammissibilità per carenza di legittimazione ed interesse relativamente alla censura avente ad oggetto le deleghe asseritamente false in quanto la predetta contestazione potrebbe essere effettuata esclusivamente da parte del delegante usurpato e non dal ricorrente.

L'eccezione non coglie nel segno laddove si consideri, in via preliminare, che le censure relative alle deleghe articolate nel ricorso introduttivo del presente giudizio sono particolarmente elaborate ed attengono a profili che non necessariamente coinvolgono il delegante come soggetto "usurpato", e che, comunque, un'eventuale riscontrata illegittimità delle deleghe di cui trattasi sotto i profili dedotti in ricorso potrebbe avere come conseguenza l'annullamento delle elezioni in questione, che è esattamente la finalità in concreto perseguita da parte del ricorrente con il ricorso in trattazione; il ricorrente è, pertanto, legittimato a fare valere le predette censure interessanti le deleghe ed ha, altresì, un interesse concreto al riguardo, una volta che si sia riconosciuta, come in precedenza effettuata, la sussistenza della sua legittimazione e del suo interesse alla contestazione dell'intero procedimento elettorale di cui trattasi.

1.6 - Con un'ulteriore eccezione è stata dedotta l'inammissibilità originaria del ricorso in quanto il ricorrente, non ha osservato la cd pregiudiziale sportiva di cui all'articolo 3 del D.L. n. 220/2003, la quale sarebbe oramai acquisita siccome legittima espressione dell'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo, e che obbliga i soggetti interessati ad esaurire prima tutti i gradi della giustizia endofederale e, solo a conclusione dei procedimenti interni, consente di rivolgersi al giudice amministrativo nei limiti della sua giurisdizione.

In realtà, nella fattispecie, non vi è spazio per la riscontrata violazione della pregiudiziale amministrativa, sulla base di quanto in precedenza esposto nelle premesse alla trattazione del merito del ricorso, e che, in questa sede, si richiama integralmente.

Nella fattispecie, tutti i motivi articolati con il ricorso introduttivo del presente giudizio erano già stati proposti dinanzi agli organi della giustizia sportiva essendo gli stessi contenuti, in parte, nell'originario ricorso al Consiglio direttivo e, per la parte eccedente, nel ricorso principale e nel successivo ricorso per motivi aggiunti proposti dinanzi all'Alta Corte.

Il problema allora si sposta necessariamente sull'ammissibilità dei motivi aggiunti dinanzi all'Alta Corte.

1.7 - Con un'ulteriore eccezione è stata, infatti, dedotta l'inammissibilità dei motivi di censura che ripropongono pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti all'Alta Corte in quanto il giudizio che si svolge dinanzi all'Alta Corte ha natura impugnatoria e, pertanto, riguarda esclusivamente le questioni legittimamente introdotte nel giudizio svolto dinanzi al Consiglio Direttivo Federale e, conseguentemente, nella specie, dinanzi all'Alta Corte, come rilevato nella decisione impugnata, non poteva instaurarsi un nuovo giudizio relativo alla validità di tutte le operazioni elettorali espletate nel corso dell'assemblea elettiva del 15 novembre 2012, ma soltanto un sindacato sulla decisione del Consiglio impugnata in quella sede, proprio perché, altrimenti, si sarebbe instaurato un giudizio del tutto nuovo vertente su atti che non avevano formato oggetto dell'impugnazione originaria del Consiglio Direttivo su cui l'Alta Corte doveva pronunciarsi. E, analogamente, è stato ovviamente eccepito anche con riferimento agli altri motivi di censura che ripropongono pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo all'Alta Corte in quanto non originariamente contenuti nel ricorso proposto al Consiglio Direttivo.

E' stato, ancora, rilevato che l'istituto dei motivi aggiunti non sarebbe previsto dal codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. e che, comunque, nel caso di specie, sarebbero mancati i necessari requisiti.

Premesso che, al riguardo, valgono le medesime considerazioni di cui in precedenza in ordine all'attinenza della relativa questione in realtà alla trattazione nel merito del ricorso in esame, valgono, comunque, sul punto, le assorbenti considerazioni che seguono.

Il ricorrente già in sede di giudizio dinanzi all'Alta Corte, al fine di replicare alle eccezioni delle controparti al riguardo, aveva rilevato, con la memoria del 17 maggio 2013, che l'ammissibilità dei motivi aggiunti in quella sede era stata più volte riconosciuta sia dall'Alta Corte che dal giudice amministrativo.

Sullo specifico punto, nell'impugnata decisione dell'Alta Corte si legge testualmente che *"I motivi aggiunti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono astrattamente consentiti. Nel caso di specie, però, sono inammissibili in quanto relativi a fatti già conosciuti dallo Zillio anteriormente al reclamo o perché mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento, non estensibilità ad atti di portata lesiva del tutto autonomia). Ove anche si potesse configurare l'ammissibilità (denegata dal Collegio), i motivi addotti dovrebbero essere disattesi in base alle stesse considerazioni svolte poco sopra."*

Ne consegue che l'astratta proponibilità nel giudizio di cui trattasi dei motivi aggiunti è espressamente riconosciuta da parte della medesima Alta Corte.

E la predetta conclusione è condivisa in questa sede proprio alla luce dei precedenti specifici sul punto richiamati dalla difesa del ricorrente nella citata memoria di replica del 17.5.2013.

E, infatti, in primo luogo, con la richiamata sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8367/2011 è stato statuto testualmente che *"con argomentazioni del tutto condivisibili l'Alta Corte di Giustizia ha equiparato il giudizio endofederale, e quello successivo che si svolge dinanzi ad essa a quello giurisdizionale amministrativo con conseguente applicazione dei principi che allo stesso presiedono, primo far tutti il principio del giusto processo e della tutela piena ed effettiva. Corollario obbligato di tale premessa è la possibilità del ricorrente di introdurre motivi nuovi ove, nel corso del giudizio, siano palesati, anche grazie alle argomentazioni difensive delle controparti e alla documentazione versata in atti, vizi del procedimento/ provvedimento non conosciuti al momento dell'instaurazione del giudizio. In tali ipotesi il termine (nella specie di 30 giorni) per censurare i vizi comincia a decorrere dalla loro conoscenza. È dunque ammissibile la contestazione dei vizi conosciuti solo nel corso del giudizio" e, ancora, che "Il Collegio ritiene infatti che non possa trovare applicazione il principio, elaborato dalla giurisprudenza del Giudice Amministrativo che esclude l'ammissibilità, per i soli ricorsi in materia elettorale, di nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle ulteriori verifiche istruttorie disposte dal Giudice in relazione alle originarie censure. Alla base di tali affermazioni è, infatti, la necessità di garantire la celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare per consentire un corretto funzionamento delle istituzioni e il contestuale rispetto di principio di democraticità delle stesse. Ad avviso del Collegio nel contenzioso elettorale per la nomina degli organi di una federazione sportiva tale necessità non è tanto pressante da giustificare il sacrificio dell'effettività della tutela giurisdizionale, sacrificio indubbio nel caso in cui si inibisca la possibilità di censurare nuovi vizi del procedimento di cui si è venuti a conoscenza solo in un momento successivo alla proposizione (tempestiva) dell'atto introduttivo del giudizio"*.

Alla medesima conclusione è giunta anche la giustizia sportiva, come peraltro riconosciuto espressamente anche dalla decisio-

ne impugnata nei termini di cui precedenza, laddove si consideri che, nella decisione n. 8/2013, caso Mignardi / F.I.H., è stato statuito, al riguardo, che *“ovviamente resta salva la facoltà di integrare i motivi dell'impugnazione in sede federale (o in eventuale e successivo giudizio innanzi a questa Corte, proposto contro decisione della giustizia federale) a seguito della sopravvenuta messa a disposizione degli atti richiesti in difetto di una completa conoscenza”*; in particolare, la predetta decisione ammette la possibilità di ricorso per motivi aggiunti soprattutto quando si sono frapposti ritardi all'accesso di fatto o di diritto da parte dello stesso ricorrente ai documenti assembleari.

Nella fattispecie, da un lato, il ricorso per motivi aggiunti era già stato preannunciato nel ricorso che ha introdotto il presente giudizio, nel quale veniva appunto formulata esplicita riserva di proposizione di ricorso per motivi aggiunti in relazione all'acquisizione dei documenti richiesti con l'istanza cautelare e, dall'altro, la Federazione è rimasta silente rispetto all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente e gli atti richiesti sono stati resi in realtà disponibili soltanto in virtù di specifico provvedimento istruttorio dell'Alta Corte.

La conseguenza è che non può legittimamente ritenersi che i predetti motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti fossero inammissibili in considerazione della natura impugnatoria del giudizio che si svolge dinanzi all'Alta Corte.

L'inammissibilità dei motivi di censura di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio che ripropongono pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti all'Alta Corte è stata dedotta anche in quanto il ricorrente con il predetto ricorso ha inteso, in realtà, impugnare, atti e/o sottoporre all'attenzione dell'Alta Corte circostanze ad esso ben note al momento della presentazione del ricorso principale proposto dinanzi alla stessa, con conseguente preclusione alla tardiva impugnazione, o comunque atti aventi una eventuale portata lesiva del tutto autonoma, i quali presenterebbero presunte irregolarità del tutto estranee al giudizio incardinato o comunque per le quali il ricorrente aveva ommesso il preannuncio di reclamo ai sensi del comma 11 dell'art. 15 del regolamento organico della F.G.I.

Si tratta, nella sostanza, delle diverse prospettazioni della medesima censura per la quale valgono, pertanto, ancora una volta, le medesime considerazioni di cui in precedenza in ordine alla circostanza che, in realtà, la questione attiene prima di tutto alla fondatezza nel merito del ricorso introduttivo del presente giudizio nella parte in cui è stata impugnata la decisione dell'Alta Corte che ha statuito l'inammissibilità per il predetto specifico motivo dei motivi aggiunti di cui trattasi.

1.7 - Con un'ulteriore eccezione è stata dedotta l'inammissibilità del ricorso per genericità in quanto, in più parti, lo stesso si basa esclusivamente su contestazioni di mero fatto non incidenti sulla formazione della volontà assembleare e tendenti sostanzialmente ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali, finalità inammissibile nei giudizi elettorali secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia ed ivi richiamato;

L'eccezione non è fondata per le medesime considerazioni già esposte al riguardo in precedenza, atteso che è comprovato in atti che il ricorrente ha formulato specifici motivi di censura avverso la procedura elettorale di cui trattasi sia con riferimento alle operazioni preliminari che con riguardo in concreto alle operazioni di voto e di verbalizzazione delle attività conseguenti.

1.8 - Con un'ulteriore eccezione è stata dedotta l'inammissibilità per difetto di interesse concreto da parte del ricorrente con riferimento alla censura avente ad oggetto le deleghe in quanto, di fatto, ad una eventuale prova di resistenza, anche escludendo dal computo totale i n. 1498 voti contestati in ricorso, il risultato elettorale espresso all'esito dell'Assemblea elettiva del 15

dicembre 2012 non cambierebbe.

Sullo specifico punto si rimanda alle considerazioni che vengono svolte nella parte finale della trattazione nel merito del predetto motivo di censura.

1.9 - Con un'ulteriore eccezione è stato dedotto che il ricorso è divenuto improcedibile, nella parte concernente il primo motivo di censura, in quanto, a seguito ed in esecuzione della decisione dell'Alta Corte n. 15/2013 e sulla base del parere della Direzione affari legali del C.O.N.I. di cui alla nota del Segretario Generale del 25.6.2013, si è proceduto all'indizione dell'Assemblea straordinaria elettiva ai fini delle elezioni dei n. 2 componenti del Consiglio direttivo appartenenti alla categoria degli atleti per il giorno 7.9.2013 e, nell'indicata data, si sono correttamente svolte le relative operazioni, senza la partecipazione del ricorrente, con la conseguente elezione dei n. 2 rappresentanti, il quale, invece, ha impugnato con autonomo ricorso la deliberazione del Consiglio direttivo della F.G.I. di indizione delle nuove elezioni, con la conseguenza che l'interesse del ricorrente si è spostato tutto sul secondo ricorso e, peraltro, la censura dedotta in via principale e che concretizzerebbe il suo interesse al ricorso - ossia l'impossibilità di corretto funzionamento del Consiglio direttivo in conseguenza della mancanza della componente rappresentata dagli atleti è venuta meno con l'insediamento dei n. 2 nuovi eletti nel dicembre 2013;

L'eccezione non coglie nel segno per l'assorbente considerazione che, in realtà, il ricorrente ha contestato con apposito ricorso le elezioni che hanno condotto alla nomina dei due atleti competenti del Consiglio.

2 - Nel merito dei motivi di ricorso valgono le considerazioni di cui di seguito.

Si premette che, come già diffusamente in precedenza rilevato, l'Alta Corte, con la decisione n.15/2013, ha statuito che entrambe le votazioni relative alla categoria degli atleti, ossia la prima ed anche la seconda disposta in rinnovazione a seguito del riscontro dell'irregolarità della prima, dovessero essere annullate in accoglimento del primo motivo di censura con il quale era stato dedotto che il ricorso proposto dinanzi al Consiglio federale era ammissibile e fondato nel merito, in quanto la convocazione dell'assemblea per la seconda votazione non era stata effettuata nel rispetto dei necessari preliminari adempimenti procedurali.

In merito, invece alle censure formulate dal ricorrente negli altri motivi di ricorso, l'Alta Corte ha sostenuto che le stesse non potessero essere esaminate nella predetta sede, trattandosi di pretese irregolarità o del tutto estranee alla decisione impugnata o relative ad operazioni elettorali alle quali il Sig. Zillio, ancora presente, aveva ommesso il relativo preannuncio di reclamo ai sensi della normativa regolamentare richiamata.

L'Alta Corte ha, altresì, stabilito che i motivi aggiunti, nonostante, secondo, la propria costante giurisprudenza fossero astrattamente ammissibili, nel caso di specie, tuttavia, in concreto, dovevano essere ritenuti inammissibili in quanto relativi a fatti già conosciuti dal ricorrente in data anteriore alla proposizione del ricorso originario al Consiglio Direttivo o in quanto mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento, non estensibilità ad atti di portata lesiva del tutto autonoma).

L'Alta Corte ha concluso, infine, precisando che, anche nel caso in cui si potesse configurare l'ammissibilità del predetto ricorso per motivi aggiunti, comunque, i suddetti motivi dovevano essere disattesi nel merito in base alle medesime considerazioni riportate nella decisione di cui in precedenza.

Si premette, ancora, al riguardo, una breve ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda.

Con il ricorso al Consiglio direttivo federale del 19.12.2012/20.12.2012 il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento delle operazioni di votazioni di cui all'assemblea

straordinaria del 15.12.2012 nel suo complesso e, in via subordinata, l'annullamento delle predette elezioni nella sola parte concernente la componente degli atleti del consiglio direttivo federale, deducendone l'illegittimità sotto un duplice profilo in quanto, da un lato, successivamente al suo allontanamento dall'assemblea a seguito della votazione di competenza, per la componente degli atleti del consiglio direttivo federale, le operazioni di voto sono state annullate e sono state ripetute e, dall'altro, in quanto le operazioni di scrutinio si sarebbero svolte in una sala separata da quella dell'assemblea e non accessibile al pubblico in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 15, comma 9, lett. f), del regolamento organico che impone la pubblicità dello scrutinio dei voti.

Con la decisione del Consiglio direttivo federale n. 22/2013, assunta nella riunione del 19.1.2013, come da comunicazione con nota di cui al prot. n. 1131 del 28.1.2013, il predetto ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto non rispettoso della procedura di cui all'articolo 15, comma 11, del regolamento organico della F.I.G. - nella parte in cui dispone che, ai fini dell'ammissibilità della proposizione di ricorsi relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali, è necessario che gli stessi siano stati annunciati in assemblea e verbalizzati e che, inoltre, siano stati inoltrati per iscritto al Consiglio direttivo federale nel termine perentorio di cinque giorni - non essendo stato il ricorso di cui trattasi né preannunciato in aula né conseguentemente verbalizzato.

Con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi all'Alta Corte del 14.2.2013/28.2.2013, di cui al rg. n. 7/2013, il ricorrente ha impugnato i seguenti atti:

- la nota della Federazione Ginnastica d'Italia di cui al prot. n. 1131/AG/PE del 28 gennaio 2013, ricevuta il 31 gennaio 2013, a firma del Segretario generale della F.I.G., con la quale è stato comunicato al ricorrente che, nella riunione del 19 gennaio 2013, il Consiglio Direttivo Federale aveva deliberato l'inammissibilità del ricorso presentato dal medesimo in data 19 dicembre 2012;
- il verbale della riunione del Consiglio Direttivo Federale della F.I.G., del 19 gennaio 2013 nel corso della quale è stata deliberata l'inammissibilità del predetto ricorso;
- il verbale della 95ª Assemblea Ordinaria elettiva della Federazione Ginnastica d'Italia, svoltasi a Roma in data 15 dicembre 2012, e nel corso della quale sono stati deliberate l'elezione del Presidente della F.I.G., dei componenti del Consiglio Direttivo Federale, inclusi rappresentanti dei tecnici e degli atleti, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri della Commissione di Giustizia e Disciplina di 2° grado;
- nonché, per quanto di ragione, gli ulteriori seguenti atti, relativi alla 95ª Assemblea Ordinaria elettiva della Federazione Ginnastica d'Italia svoltasi a Roma in data 15 dicembre 2012:
 - il verbale della Commissione Verifica Poteri;
 - il verbale della Commissione di Scrutinio;
 - il verbale concernente l'elezione del Presidente della Federazione Ginnastica d'Italia;
 - il verbale concernente l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Federale;
 - il verbale concernente l'elezione dei rappresentanti degli atleti del Consiglio Direttivo Federale;
 - il verbale concernente l'elezione del rappresentante dei tecnici del Consiglio Direttivo Federale;
 - il verbale concernente l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il verbale concernente l'elezione dei componenti della Commissione di Giustizia e Disciplina di 2° grado.

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della decisione del Consiglio direttivo federale per i seguenti motivi di censura:

- il Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento Organico della F.I.G. non avrebbe il potere di decidere i ricorsi

allo stesso inoltrati;

- il Consiglio direttivo, nella decisione del ricorso in questione, agirebbe in conflitto di interessi in quanto chiamato a decidere su ricorsi che contestano la correttezza e validità delle operazioni elettorali, all'esito delle quali il medesimo organo è stato eletto;
 - è proprio l'assenza del ricorrente alla ripetizione della votazione l'oggetto della contestazione, atteso che lo stesso era soltanto andato via dopo aver regolarmente espresso il proprio voto nella prima votazione poi annullata;
 - le operazioni di voto si erano concluse senza che nessuno ne contestasse la regolarità e, pertanto, non vi era alcun motivo per cui il ricorrente, che aveva espresso il proprio diritto di voto, anche in qualità di rappresentante di altri atleti della sua regione, dovesse restare, anche in considerazione del fatto che, per tornare a casa, in provincia di Venezia, avrebbe dovuto affrontare un viaggio di circa 500 chilometri;
 - non vi alcun obbligo giuridico per gli elettori di dovere aspettare l'esito in Assemblea;
 - il regolare andamento della votazione della componente Atleti del Consiglio Direttivo Federale, senza che vi fosse alcuna anomalia riscontrata e denunciata nel mentre si espletava la votazione, aveva ingenerato nel ricorrente la certezza che la votazione fosse andata a buon fine;
 - il ricorrente, conseguentemente al non preventivabile annullamento della prima votazione espressa regolarmente, non è stato posto nelle condizioni di partecipare alla nuova votazione decisa dal Segretario dell'Assemblea e, nella medesima condizione del ricorrente, peraltro, si trovano altri 19 atleti inizialmente accreditati al voto e risultati poi "assenti" durante la seconda votazione, ovvero quasi il 50% degli elettori relativi a detta componente del Consiglio Direttivo Federale;
 - la ripetizione della votazione dei consiglieri relativa ai rappresentanti degli atleti/e è stata disposta, d'imperio, dal segretario dell'Assemblea Ordinaria elettiva, senza tuttavia che fosse stata presentata e verbalizzata alcuna contestazione in ordine ad una presunta irregolarità della prima votazione;
 - se alla seconda votazione avessero preso parte i 20 Grandi Elettori presenti alla prima votazione, l'esito elettorale avrebbe potuto essere differente, atteso che i due rappresentanti eletti hanno conseguito 17 voti ciascuno e che i primi non eletti hanno rispettivamente conseguito 10 e 9 preferenze;
 - in realtà non vi è stata alcuna pubblicità dello scrutinio elettronico atteso che lo scrutinio si è svolto in una sala separata rispetto alla sede assembleare, che non permetteva l'accesso al pubblico, e senza che sullo schermo installato nella sala dove si svolgeva l'assemblea fosse riportato l'espletamento delle operazioni di scrutinio, man mano che lo stesso veniva eseguito e sullo schermo di cui sopra sono apparsi esclusivamente i risultati definitivi letti dal Segretario Generale su un foglietto che riportava i voti con la conseguenza che vi è stata, pertanto, una palese violazione dell'articolo 15, comma 9, lettera f), del Regolamento Organico Federale, che impone lo spoglio pubblico delle schede, manualmente o a mezzo di strumento elettronico.
- Con il successivo ricorso per motivi aggiunti depositato e notificato in data 11.4.2013, il ricorrente ha impugnato gli atti già impugnati con il ricorso principale nonché gli atti depositati in giudizio dalla difesa della F.I.G. in data 14 marzo 2013 e in particolare:
- la delibera n. 92/2012 del Consiglio Federale della Federazione Ginnastica d'Italia del 7 luglio 2012 nella quale veniva deliberato di dare alla Ditta GISA l'incarico di gestire le operazioni elettorali di cui trattasi;
 - il vademecum "come si vota";
 - i mandati di rappresentanza e gli attestati di accredito delle società;

- gli attestati di accredito dei delegati dei tecnici;
- gli attestati di accredito dei delegati degli atleti;
- i verbali della Commissione Verifica Poteri;
- le tabelle concernenti il risultato delle votazioni;
- l'Elenco "Grandi Elettori Atleti" accreditati per la 95ª Assemblea Ordinaria F.G.I., e delle tabelle riepilogative delle Votazioni per l'elezione di due rappresentanti "Atleti" nel Consiglio Direttivo Federale".

Il ricorrente ha, quindi, ulteriormente, dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per i profili di censura indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio con la lett. C) e che, appunto, in questa sede sono stati testualmente riportati in modo pedissequo e formalmente riproposti.

Al fine, pertanto, di evitare ripetizioni, ci si riporta a quanto diffusamente esposto al riguardo nell'esposizione in fatto che precede.

2.1 - Con il primo motivo di censura il ricorrente ha dedotto sostanzialmente che la decisione dell'Alta Corte impugnata è illegittima nella parte in cui - rilevata la fondatezza di alcuni dei motivi di censura dedotti con il ricorso introduttivo proposto dinanzi al Consiglio direttivo - ha disposto l'annullamento delle votazioni esclusivamente nella parte concernente la componente degli atleti del Consiglio direttivo e non invece delle predette votazione nella loro interezza, ossia anche con riferimento alle elezioni delle altre componenti del Consiglio direttivo nonché anche degli altri organi federali.

In particolare ha ritenuto che l'efficacia invalidante dell'intero procedimento conseguisse necessariamente:

- sia in considerazione della particolare gravità dei vizi riconosciuti nella decisione impugnata - tra cui la violazione del principio della segretezza del voto - sia in considerazione della gravità dei vizi dedotti in ricorso e non accolti dall'Alta Corte ma ribaditi con i successivi motivi di ricorso;
- sia in considerazione della circostanza che il Consiglio direttivo non poteva legittimamente funzionare in mancanza di una sua componente specifica, ossia quella degli atleti;
- sia in quanto tutti gli organi della federazione devono essere eletti contemporaneamente non solo sulla base della normativa regolamentare in materia, atteso che non esiste né nello statuto né nel regolamento organico alcuna specifica disposizione che consenta una votazione solo parziale ma anche sulla base della esigenza sottesa ad una votazione unica degli organi federali, ossia l'esigenza di garantire l'unitarietà e l'efficienza dell'azione della federazione.

Il motivo è destituito di fondamento per le considerazioni tutte di cui di seguito.

Quanto al primo profilo si rileva che l'inciso contenuto nella richiamata decisione in ordine alla violazione del principio della segretezza del voto non ha costituito evidentemente, alla luce del tenore complessivo della predetta decisione, motivo specifico di annullamento degli atti impugnati in quella sede. Si rileva, ancora, che i gravi vizi dedotti dinanzi all'Alta Corte, cui il ricorrente ha fatto riferimento nell'articolazione del predetto motivo di censura, non hanno, in realtà, condotto all'annullamento dell'intero procedimento elettorale esclusivamente in quanto non sono stati accolti in quella sede, essendo stati disattesi da parte dell'Alta Corte in quanto ritenuti inammissibili sotto i molteplici profili ivi specificatamente dedotti; i predetti motivi, tuttavia, in quanto specificatamente riproposti in questa sede, saranno oggetto della trattazione che segue.

Legittimamente, invece, sulla base dell'unico profilo di censura che è stato ritenuto meritevole di accoglimento, ed inerente l'elezione della componente degli atleti, l'Alta Corte ha proceduto all'annullamento del procedimento elettorale nella sola parte indicata ed al precipuo esclusivo fine di riedizione delle elezioni

limitatamente alla componente degli atleti.

La censura dedotta con il motivo in trattazione sarebbe stata, invece, evidentemente fondata esclusivamente nel caso in cui l'Alta Corte avesse ritenuto la fondatezza di tutti i motivi di censura articolati nel ricorso principale e nel successivo ricorso per motivi aggiunti - o almeno anche solo di uno dei motivi interessanti in radice l'intero procedimento - e avesse, tuttavia, disposto l'annullamento del procedimento nei sensi e nei limiti di cui all'impugnata decisione n. 15 del 2013.

Quanto agli ulteriori profili, valgono le considerazioni di cui di seguito. Sul punto si rammenta che l'articolo 15, comma 2, dello Statuto della FGI prevede che il Consiglio Direttivo Federale sia composto dal Presidente della F.G.I. che lo presiede, da dieci consiglieri di cui sette eletti in rappresentanza delle associazioni sportive affiliate, uno eletto nella categoria degli atleti, una eletta nella categoria delle atlete ed uno eletto nella categoria dei tecnici.

E ancora, il medesimo articolo, al comma 7, dispone che per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Federale, occorre la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.

E' evidente, atteso che la componente atleti all'interno del Consiglio consta di due sole unità, che il predetto organo federale potesse, comunque, svolgere regolarmente le proprie funzioni. Inoltre per quanto attiene alle elezioni, la circostanza che il regolamento non prevede espressamente una votazione solo parziale non costituisce ostacolo al riguardo, nella consapevolezza che, comunque, si tratta di una situazione di carattere evidentemente eccezionale e che, in tal modo, le operazioni elettorali che si sono svolte correttamente vengono salvaguardate, trattandosi, peraltro, di operazioni che attengono a distinti organi federali con elettorato attivo e passivo e modalità di espressione del voto evidentemente diverse.

2.2 - Con il secondo motivo di censura il ricorrente ha dedotto che:

- la delimitazione dei poteri di cognizione dell'Alta Corte ai soli vizi dedotti con il ricorso proposto dinanzi al Consiglio direttivo in data 19.12.2012 non è corretta;
- l'Alta Corte ha, comunque, omesso di valutare uno dei motivi introdotti con il ricorso proposto dinanzi al Consiglio direttivo in data 19.12.2012, ossia il quinto motivo di censura, il quale è stato, comunque, riproposto con il ricorso giurisdizionale in trattazione in questa sede;
- la decisione di non valutazione dei motivi di censura di cui al ricorso introduttivo del 19.12.2012 inerenti allo svolgimento delle operazioni elettorali - sulla base della considerazione che si tratti o di irregolarità estranee alla decisione del Consiglio direttivo impugnata o di irregolarità rispetto alle quali il ricorrente non ha presentato il preavviso di reclamo - non è corretta in quanto:
 - la natura impugnatoria del giudizio che si svolge davanti all'Alta Corte non esclude comunque che debbano essere presi in considerazione anche ulteriori motivi di censura, sebbene non introdotti nel giudizio endo-federale;
 - la violazione del mancato preavviso è stato ritenuto non sussistente dalla stessa Alta Corte ai fini dell'ammissibilità del ricorso al Consiglio direttivo;
- la decisione dell'Alta Corte di dichiarare inammissibili i motivi aggiunti proposti con il ricorso dell'11 aprile 2013 - in quanto relativi a fatti già conosciuti anteriormente al reclamo o perché mancanti dei requisiti necessari, in quanto impugnazione del medesimo provvedimento o di atti con portata lesiva del tutto autonoma - è affetta da illegittimità in quanto:
 - i predetti vizi non erano né conosciuti né conoscibili da parte del ricorrente né al momento di svolgimento dell'assemblea ordinaria elettiva né al successivo momento della proposizione del ricorso principale;

- il ricorrente si era, comunque, legittimamente allontanato dall'assemblea immediatamente dopo avere espresso il proprio voto.

Al riguardo si richiamo, in via preliminare, le considerazioni tutte svolte in precedenza in ordine alla cd. pregiudiziale sportiva ed all'ammissibilità dei motivi aggiunti dinanzi all'Alta Corte.

Si ribadisce, ancora, che con i predetti motivi aggiunti, sono state avanzate le censure aventi ad oggetto i vizi dell'operato della Commissione di verifica dei poteri, le irregolarità delle deleghe, il mancato scrutinio e spoglio pubblico delle schede di voto e che l'Alta Corte li ha ritenuti inammissibili, in concreto, *"in quanto relativi a fatti già conosciuti dallo Zillio anteriormente al reclamo o perché mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento, non estensibilità ad atti di portata lesiva del tutto autonoma)"*.

Ad eccezione del motivo attinente lo spoglio che era già stato espressamente proposto con il ricorso originario al Consiglio del dicembre 2012, gli altri motivi sono, in effetti, nuovi.

E, tuttavia, è agevole rilevare che, in effetti, i predetti motivi sono stati articolati e sono fondati sulla documentazione che la F.I.G. ha depositato nel giudizio dinanzi all'Alta Corte in ottemperanza all'ordine istruttorio di quest'ultima né potevano essere immediatamente rilevati in sede assembleare, con la conseguenza che, peraltro, non rileva ai fini dell'ammissibilità il mancato preavviso di reclamo in quella sede, anche in considerazione della circostanza di quanto statuito al riguardo nella decisione dell'Alta Corte impugnata in questa sede in ordine alla insussistenza di un obbligo di permanere in assemblea fino alla proclamazione degli eletti ed alle peculiarità del caso specifico ai predetti fini.

Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento al verbale di assemblea atteso che anche quest'ultimo è stato prodotto in atti soltanto nel corso del giudizio dinanzi all'Alta Corte.

E, infatti, non può sottacersi, al riguardo, che il ricorrente, fin dalla data del 15.1.2013, aveva presentato formale istanza di accesso documentale alla F.I.G. la quale, tuttavia, era rimasta inerte al riguardo. Peraltro, proprio la decisione del Consiglio di dichiarare inammissibile il ricorso del dicembre 2012 presentato da parte del ricorrente in conseguenza del mancato preavviso di reclamo in sede assembleare ha reso non possibile l'acquisizione, già in quella sede, della documentazione richiesta.

Le predette considerazioni non possono, tuttavia, valere, anche per il settimo motivo di censura di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di segretezza del voto e della libera espressione del voto stesso.

E, infatti, con il predetto motivo il ricorrente ha, in particolare, rilevato che:

- il procedimento sostitutivo dello scrutinio effettuato da parte della società Gisa s.r.l. - soggetto estraneo al Coni - invece che da parte dell'apposita Commissione di scrutinio non è previsto nel regolamento;

- non è certificata da parte del C.O.N.I. l'idoneità in astratto ed anche in concreto della suddetta procedura sostitutiva;

- non ha assicurato l'osservanza del principio della segretezza del voto di cui agli articoli 12, comma 2, dello statuto e 15, comma 9, lett. c), del regolamento organico, in quanto nel caso di voto ponderato, con espressione di voto variabile nel numero dei rappresentati, era già identificato o facilmente identificabile il soggetto votante e per chi votava;

- non ha assicurato l'osservanza del principio della libertà di espressione del voto in quanto nel badge del delegato erano inseriti tutti i voti indicati nelle deleghe e così il delegante non poteva nel conferire la delega esprimere una preferenza diversa dal delegato, con conseguente unicità del voto e con violazione del principio di libera espressione del voto.

Si tratta, all'evidenza, di circostanze che, in concreto, erano o comunque dovevano ritenersi essere a sua conoscenza sin dalla data dell'assemblea e che bene questi avrebbe potuto rilevare con apposito reclamo a seguito o contestualmente all'espressione del proprio voto in sede di prima votazione; al riguardo, pertanto, la circostanza che la prima votazione sia stata annullata e ne sia stata disposta una seconda non assume alcuna rilevanza dirimente.

Per quanto attiene, in particolare, l'impugnazione del medesimo documento con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti, deve rilevarsi che la predetta circostanza non fa conseguire l'inammissibilità dei motivi aggiunti tutte le volte in cui il vizio del medesimo atto censurato dapprima con il ricorso introduttivo e quindi con i motivi aggiunti non era rilevabile immediatamente già alla data di proposizione del primo sulla base della documentazione in quel momento disponibile in atti.

Quanto, poi, all'inammissibilità dei motivi aggiunti aventi ad oggetto atti di portata lesiva del tutto autonoma, non può se non rilevarsi che, nella fattispecie, tutti gli atti impugnati da parte del ricorrente attengono alla medesima vicenda, ossia, nella sostanza, al procedimento elettorale avente ad oggetto gli organi della F.I.G., che si è svolto, per tutti gli organi federali interessati, nella medesima data.

Da quanto esposto consegue che, in effetti, l'Alta Corte non avrebbe potuto legittimamente statuire l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti sotto gli indicati profili.

Si tratta, allora di verificare singolarmente l'eventuale fondatezza nel merito dei predetti motivi aggiunti, nei limiti in cui gli stessi sono ritenuti ammissibili.

2.3 - Con il terzo motivo di censura il ricorrente ha, in particolare, dedotto l'illegittimità della decisione della Alta Corte nella parte relativa alla integrale compensazione delle spese del relativo giudizio.

Al riguardo, non possono se non richiamarsi le valutazioni in precedenza effettuate relativamente all'inammissibilità della censura in trattazione per genericità.

Peraltro l'articolo 11 del codice dei giudizi dinanzi all'Alta Corte prevede espressamente la possibilità di disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio e, nel caso di specie, vi è stato un accoglimento solo parziale del ricorso, con conseguente legittimità sotto il predetto profilo della disposta compensazione.

2.4 - Con il quarto motivo di ricorso, indicato in ricorso con la lettera

B), il ricorrente ripropone il quinto motivo di ricorso di cui al ricorso principale dinanzi all'Alta Corte dell'11.3.2014 e riproposto successivamente con i motivi aggiunti dell'11.4.2013; si ribadisce, ancora, che, comunque, il predetto motivo era già stato articolato, almeno in parte, con il ricorso del dicembre 2012 proposto dinanzi al Consiglio direttivo.

Con il predetto motivo il ricorrente ha, quindi, dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. per l'omesso esame di un motivo specifico di censura da parte dell'Alta Corte e ha, altresì, contestualmente riproposto la medesima censura, con la quale ha dedotto la violazione dell'articolo 15, comma 9, lett. f), del regolamento organico della F.I.G. che impone lo spoglio pubblico delle schede, manualmente o per mezzo di strumento elettronico mentre, invece, nel caso di specie, come attestato dal segretario generale, lo spoglio non vi sarebbe proprio mai stato e comunque:

- sarebbe stato effettuato in una sala separata rispetto a quella dell'assemblea e non accessibile al pubblico;

- sullo schermo presente nella sala dell'assemblea non era riportato lo svolgimento delle operazioni di spoglio ma sono apparsi soltanto i risultati definitivi del predetto spoglio;

- vi sarebbe stata la mera consegna di un foglio riportante gli esiti da parte degli addetti della società di software al segretario generale il quale vi ha dato lettura nella sala dell'assemblea.

Per quanto attiene alla violazione del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., si premette che l'omessa pronuncia su censure e motivi di impugnazione costituisce violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deducibile sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112, c.p.c., che è pacificamente applicabile in via astratta al processo amministrativo e, tuttavia, costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale il vizio di omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (Cons. Stato Sez. IV, 03-07-2014, n. 3346).

La censura non coglie, pertanto, nel segno in quanto l'Alta Corte si è evidentemente pronunciata anche sul predetto motivo, laddove ha ritenuto che i motivi di cui al ricorso introduttivo del marzo 2013, ulteriori rispetto a quelli ritenuti fondati e quindi accolti - e pertanto necessariamente anche il motivo di censura di cui trattasi - non potessero essere esaminati in quella sede in quanto estranei alla decisione impugnata o relativi ad operazioni elettorali rispetto alle quali il ricorrente, seppure presente, ha omissso il preavviso.

Si tratta, pertanto, di verificare se la suddetta motivazione adottata al riguardo sia condivisibile o meno nelle sue conclusioni. Quanto all'estraneità alla decisione impugnata - atteso che, come ripetutamente evidenziato, il predetto motivo era già stato articolato, almeno in parte, con il ricorso del dicembre 2012 proposto dinanzi al Consiglio direttivo - la motivazione addotta non è all'evidenza fondatamente sostenibile, laddove deve ritenersi che la statuita inammissibilità comprenda anche la censura di cui trattasi, in mancanza di indicazioni in senso contrario al riguardo. Quanto, poi, all'omesso preavviso, non possono se non ribadirsi le conclusioni cui la medesima Alta Corte è già pervenuta quanto alla sua irrilevanza in concreto nella fattispecie che interessa alla luce delle peculiarità dell'intera vicenda, atteso che, al riguardo, non appare legittimo valutare le medesime circostanze diversamente in relazione alla loro rilevanza a seconda del vizio in concreto dedotto.

Nel merito il motivo, il quale è incentrato nella mancanza di uno spoglio pubblico delle schede elettorali, è, tuttavia, infondato.

Si rileva che, con successivo motivo di censura, il ricorrente rileva che, addirittura, lo spoglio - momento ineludibile di verifica della manifestazione di volontà elettorale dell'assemblea in contraddittorio pubblico con l'ausilio della Commissione scrutatrice eletta da parte della medesima assemblea - non vi sarebbe proprio materialmente stato.

Si premette che il richiamato articolo 15, comma 9, lett. f), dispone che la Commissione di scrutinio "*f) esegue le operazioni di scrutinio, pubblicamente, manualmente o mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;*" e che, pertanto, è evidente che, quale che sia lo strumento dello spoglio prescelto, sia questo manuale o invece tecnologico, il requisito indefettibile è la pubblicità dell'operazione stessa".

Si premette, ancora, che lo svolgimento delle operazioni elettorali con lo strumento elettronico era stato disposto con la deliberazione del Consiglio direttivo federale della F.I.G. n. 92/2012 del 7.7.2012 e che era stato, altresì, allegato il vademecum denominato "come si vota".

In particolare la richiamata deliberazione specifica che la finalità

del ricorso al voto ed allo scrutinio elettronico è quella di snellire le relative procedure e che i dettagli in ordine alle modalità con cui sarebbero state gestite le varie fasi dell'assemblea sarebbero stati specificati nello studio di fattibilità presentato da parte della società Gisa s.r.l. in data 10.5.2012, nel quale sono, altresì, stati indicati, in modo puntuale, anche gli strumenti informatici e le risorse umane impegnate al riguardo.

Il vademecum "come si vota" specifica, poi, in concreto le modalità pratiche con le quali si esprime il voto attraverso il terminale video situato all'interno della cabina di voto.

E si tratta pacificamente delle prime votazioni della federazione di cui trattasi, in funzione di ammodernamento delle operazioni di voto, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di potenziali difficoltà operative alla luce dei considerevoli numeri di elettori interessati nell'operazione e della complessità delle operazioni stesse proprio in quanto concernenti diversi organi collegiali i cui procedimenti sono retti da diverse regole quanto al numero dei voti esprimibili.

Tanto premesso, al riguardo deve rilevarsi che, trattandosi appunto di operazioni elettorali che si sono svolte con le innovative modalità tecnologiche di cui in precedenza, necessariamente ciascuna delle fasi del procedimento elettorale viene ad atteggiarsi, in concreto, con modalità profondamente differenziate rispetto al procedimento elettorale cartaceo tradizionale che prevede la consegna personale della scheda elettorale all'elettore, la sua segreta compilazione da parte dell'interessato, la consegna tramite inserimento nella relativa urna e, quindi, lo spoglio manuale da parte della commissione elettorale competente in materia.

Le predette differenti modalità finiscono inevitabilmente per riflettersi sul procedimento dello spoglio che, nel caso di procedimento elettorale con modalità tecnologica, viene effettuato attraverso il server nel quale i singoli voti sono stati direttamente registrati in via informatica dai terminali situati all'interno delle cabine di voto. Nella fattispecie, pertanto, il computo dei voti è istantaneo senza che sia necessario procedere ad operazioni manuali al riguardo, con la conseguenza che gli esiti delle votazioni sono direttamente riportati nel server citato.

Per questo motivo non può condividersi quanto dedotto in ricorso in ordine alla valenza confessionaria della dichiarazione resa dal segretario generale e di cui alla richiamata nota n. 3105 del 20 marzo 2013, avente ad oggetto la relazione sui fatti di causa, laddove è specificato che il sistema elettronico della federazione "*non prevede operazioni di scrutinio*"; è evidente, infatti, che, con la predetta espressione, ciò che si voleva rappresentare era proprio la circostanza di cui in precedenza in ordine alla mancanza di uno spoglio manuale delle schede elettorali ai fini del conteggio dei singoli voti riportati.

La votazione è stata effettuata all'interno di apposite cabine in cui erano stati installati i terminali attraverso i quali era possibile esprimere il proprio voto.

La registrazione dei voti è avvenuta in tempo reale e con modalità informatica attraverso un server dedicato il quale era stato collocato all'interno della sala dell'assemblea, nella quale erano espletate le operazioni di voto e per ciò solo naturalmente aperta al pubblico; né il ricorrente produce in giudizio elementi di prova in senso contrario, non risultando in atti che qualcuno degli elettori abbia richiesto di farvi ingresso al fine di assistere alle relative operazioni di spoglio.

La pubblicazione dei risultati dello spoglio delle schede è intervenuta, infine, attraverso uno schermo elettronico situato all'interno della sala dell'assemblea.

Né la circostanza che, sullo schermo situato all'interno della sala assembleare non fosse possibile seguire lo spoglio a mano che lo stesso era effettuato assume valenza dirimenti nei sensi pro-

spettati in ricorso, proprio in considerazione delle assorbenti argomentazioni di cui in precedenza. Lo spoglio era evidentemente effettuato in tempo reale dal server in conseguenza dell'espressione del voto per mezzo del terminale situato all'interno della cabina di voto e non avrebbe potuto essere immediatamente riportato per l'evidente possibilità di riconnettere con immediatezza i voti conteggiati ai soggetti votanti in quel preciso momento. Per quanto attiene, infine, alla circostanza che, nel richiamato verbale, alla pagina 8 è riportata la proposizione e l'elezione degli scrutatori, coglie nel segno la difesa della F.I.G. laddove rappresenta che, evidentemente, la predetta circostanza, dell'intervenuta elezione degli scrutatori, trova la sua ratio nella necessità di potere procedere, comunque, in tempi non eccessivamente dilazionati alle elezioni indette nel caso in cui fossero sopravvenute difficoltà di funzionamento del sistema informatico predisposto che avessero reso opportuno o necessario il ricorso al procedimento elettorale manuale tradizionale.

2.5 - Con i successivi motivi di censura, contraddistinti complessivamente in ricorso alla lett. C), sono stati riprodotti i motivi contenuti nel ricorso per motivi aggiunti dell'11.4.2013.

2.5.1 - Con il quinto motivo di censura è stata dedotta la violazione dell'articolo 11, comma 17, del regolamento organico che attribuisce al verbale dell'assemblea la fede assoluta sui fatti avvenuti e sulle operazioni descritte, nella parte in cui il verbale prodotto in giudizio conterrebbe numerose discrasie ed omissioni e sarebbe fondato su di un palese travisamento dei fatti, con conseguente mancanza di valore probatorio e con riserva di promuovere querela di falso nelle sedi competenti.

Si premette, al riguardo, che il predetto dell'articolo 11, comma 17, del regolamento organico il quale dispone testualmente che *"Il verbale dell'Assemblea Nazionale redatto dal Segretario fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte"* non è stato fatto oggetto di specifica impugnazione da parte del ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, non essendo indicato nei relativi estremi nell'epigrafe e non essendo, soprattutto, in via assorbente, articolati specifici motivi di censura avverso la predetta disposizione regolamentare, atteso che, in realtà, ciò di cui il ricorrente si lamenta in concreto è, appunto, l'asserita non corrispondenza ai fatti di quanto ivi riportato in ordine alle puntuali circostanze indicate.

Inoltre non è comprovato in atti che il ricorrente abbia effettivamente proposto la querela di falso in relazione alla quale aveva espressamente fatto riserva anche con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

E, in mancanza della predetta querela, le contestazioni di cui al predetto motivo di censura non possono trovare ingresso in questa sede.

Pertanto, soltanto in relazione alla circostanza che i cd. grandi elettori assenti nella seconda votazione, nel numero di 20, compreso il ricorrente, siano stati riportati nel verbale come astenuti, l'Alta Corte ha ritenuto la circostanza adeguatamente comprovata in atti senza la necessaria previa presentazione della querela di falso e lo svolgimento del relativo procedimento.

2.5.6 - Con il sesto motivo di censura il ricorrente ha dedotto la violazione dell'articolo 15, comma 9, lett. f), del regolamento organico in relazione alle operazioni di scrutinio, in quanto non svoltesi materialmente o comunque non nella forma pubblica prevista.

Al riguardo non possono se non richiamarsi le considerazioni di cui in precedenza relativamente al quarto motivo di censura di cui al ricorso introduttivo.

2.5.7 - Con il settimo motivo di censura il ricorrente ha quindi dedotto la violazione dei principi di segretezza del voto e della libera espressione del voto stesso per tutti i profili più volte ricordati puntualmente in precedenza.

Al riguardo non possono, pertanto, se non richiamarsi le conclusioni specifiche al riguardo di cui al punto 2.2 che precede in ordine all'inammissibilità originaria della predetta censura.

2.5.8 - Con l'ottavo motivo di censura il ricorrente ha dedotto che le deleghe prodotte al Comitato Verifica Poteri presentavano vizi rilevanti ai fini della loro invalidazione in questa sede, per un totale di n. 1718 voti, con i conseguenti riflessi sul quorum deliberativo in relazione ai singoli organi federali interessati dal procedimento elettorale in questione. Il ricorrente indica in ricorso, in modo puntuale, sia la diversa tipologia di vizio riscontrata che il relativo numero di deleghe ritenute illegittime con riferimento a ciascuna tipologia di vizio di cui sopra e, inoltre, con un'apposita tabella, contenuta alle pagine 37 e ss. del ricorso introduttivo, indica, altresì, in modo puntuale ciascuna delega specificando sia la società delegante sia il vizio dedotto che la regione interessata e, infine, con le tabelle riepilogative articolate rispettivamente per regione e per tipologia di vizio, fa il punto definitivo sulla situazione.

Al riguardo si premette che - atteso che, con il ricorso in trattazione, nella specifica parte di interesse in questa sede, il ricorrente deduce i vizi di validità delle deleghe indicate sotto i diversi profili specificati al fine di farne conseguire l'illegittimità del corrispondente voto, ossia del voto espresso sulla base della singola delega contestata - si ritiene che venga ad assumere la qualifica di controinteressato nel presente giudizio il singolo delegante del cui voto, espresso appunto per mezzo della delega contestata, è chiesto lo stralcio in conseguenza della sua illegittimità sotto il prospettato profilo.

Il ricorrente ha adempiuto in modo puntuale all'onere documentale in relazione al predetto motivo di censura, riportando, appunto, in ricorso, in modo specifico, ciascuna delega contestata con riferimento espresso alla società delegante ed ha, altresì, prodotto le suddette deleghe sia in supporto informatico che in cartaceo, alla luce del deposito documentale di cui da ultimo, in verità sollecitato dalla sezione alla precedente pubblica udienza di trattazione del ricorso. Ne consegue che il ricorrente era a conoscenza in modo esatto delle generalità delle predette società/associazioni e, tuttavia, il ricorso in trattazione non è stato notificato ad alcuna di queste ultime.

Non si ritiene, però, necessario disporre l'integrazione del contraddittorio al riguardo attesa la ritenuta infondatezza nel merito della censura articolata nel suo complesso, nei limiti di cui di seguito.

Sempre in via preliminare, si rileva che, con la memoria del 27.9.2014, la F.I.G. ha dedotto che, non avendo il ricorrente ribadito le predette censure nei successivi scritti difensivi, dovrebbe implicitamente ritenersi rinunciati tutti i profili di illegittimità dedotti al riguardo.

La dedotta prospettazione è, tuttavia, destituita di fondamento atteso che, ai fini della rinuncia ad uno o più motivi di censura articolati con

il ricorso introduttivo del giudizio, è necessaria una rinuncia espressa da parte del ricorrente diretto interessato che, tuttavia, all'evidenza, nella fattispecie difetta.

Quanto alle operazioni di verbalizzazione dell'attività svolta da parte della Commissione di verifica dei poteri, il ricorrente ha dedotto, inoltre, che mancherebbe un verbale adeguato al fine e che,

comunque, i documenti contenenti le deleghe non risultano nemmeno essere stati siglati da parte della Commissione a compimento dell'attività di controllo effettivamente svolta.

La prospettazione non merita condivisione atteso che, dalla semplice circostanza che le deleghe non risultano essere state siglate una per una da parte del Comitato di verifica dei poteri, non può inficiarsi, in modo diretto ed immediato, che l'attività di

verifica relativa non sia stata effettuata; né si rinviene una disposizione federale in materia che oneri il Comitato Verifica Poteri a verbalizzare in modo dettagliato ciascuna singola operazione di verifica effettuata. E' evidente, infatti, che, attesa la mole del lavoro e del tempo ristretto per procedere, la verbalizzazione relativa alle operazioni del suddetto Comitato è stata legittimamente effettuata in modo sintetico, a maggiore ragione laddove non siano state riscontrate irregolarità al riguardo.

Si premette, sul punto, che l'articolo 11, comma 6, dello Statuto Federale, prevede, tra l'altro, al riguardo, testualmente che *"L'Assemblea Nazionale è composta dai legali rappresentanti delle A.S. aventi diritto di voto, o dai loro delegati purché dirigenti in carica."*

Ogni Presidente di società, o il suo delegato, può rappresentare oltre la propria, tramite delega anche un'altra società (...).

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e contenere il nome del rappresentante".

L'articolo 11, commi 7 e 8, del Regolamento Organico, inoltre, ribadisce, sempre al riguardo, che *"Ogni Presidente di Società o il suo delegato avente diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale può rappresentare nell'Assemblea stessa oltre la propria, tramite delega, anche un'altra Società (...).*

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e contenere il nome del rappresentante e della A.S. rappresentata.

La rappresentanza deve risultare da delega scritta, nella quale dovranno essere indicati il nome, il cognome e qualifica di dirigente in carica del delegato avente diritto di voto regolarmente tesserato alla F.G.I. per l'anno in corso".

Ai fini del conferimento del mandato di rappresentanza ad altro soggetto non è, pertanto, prescritto dalla disciplina federale alcun particolare formalismo se non quello del conferimento per iscritto della relativa delega con l'indicazione nominativa di delegante e delegato, requisito il quale, all'evidenza è funzionale all'attribuzione di certezza della provenienza della delega da parte di soggetto legittimato.

In particolare non è richiesta l'allegazione di certificazione comprovante la qualifica e quindi l'attribuzione di poteri al sottoscrittore né ancora l'autenticazione della firma del delegante o l'allegazione in fotocopia semplice del documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre, le norme federali richiamate non impongono, al predetto fine, l'adozione di uno specifico modello di delega, con la conseguenza che, evidentemente, il modello di mandato di rappresentanza inviato alle società contestualmente all'avviso di convocazione della Assemblea non rappresenta per le stesse se non un documento di mera utilità che, per consolidata prassi utilizzata dalla gran parte di Federazione Sportive Nazionali in occasione di assemblee elettorali, viene inviato alle società/associazioni sportive e che è finalizzato esclusivamente ad assicurare una, per quanto possibile, maggiore uniformità di formalizzazione delle deleghe stesse, al fine di agevolare sia le società stesse nella compilazione dei relativi mandati sia la Commissione Verifica Poteri nello svolgimento delle operazioni di accreditamento.

Non essendo, pertanto, pacificamente, il predetto modello obbligatorio, proprio in quanto non espressamente previsto dalle normative federali, le società interessate potevano evidentemente adottare legittimamente schemi di delega completamente differenti nella loro articolazione o anche impiegare il predetto modello anche solamente in modo parziale.

Non assume, invece, alcuna rilevanza al riguardo quanto dedotto da ultimo dalla F.I.G. nelle proprie difese laddove rileva come sia intrinseca nella natura di ogni assemblea elettiva la possibilità di una quota marginale di errori commessi in buona fede sia da parte di chi compila i mandati di rappresentanza sia da parte di chi è tenuto al loro controllo, in ragione di numerosi

fattori non ultimi quello della scarsa dimestichezza da parte dei tesserati, maggiormente avvezzi alle questioni di campo, nello svolgimento di adempimenti burocratici o quello della confusione che si viene con regolarità a creare nei locali ove si svolgono le operazioni di accreditamento; e, infatti, le predette circostanze fattuali, di cui non si disconosce l'eventuale concreta ricorrenza nelle evenienze della tipologia di cui trattasi, rimangono, tuttavia, nella sostanza, irrilevanti alla luce della regolarità del procedimento il quale è retto esclusivamente ed in modo rigoroso dalla disciplina federale statutaria e regolamentare nella materia, nel senso che, qualora effettivamente si riscontrasse la sussistenza delle circostanze dedotte a fondamento delle censure articolate e i vizi dedotti con le predette censure fossero ritenuti realmente invalidanti, non ci si potrebbe esimere dal procedere all'annullamento del verbale del Comitato di verifica nella parte in cui ha ammesso le singole deleghe incriminate, con i conseguenti necessari riflessi sui voti espressi sulla base delle suddette deleghe, rientrando le circostanze in precedenza evidenziate in mere evenienze di fatto non giustificative in senso esimente dell'illegittimità in tal caso riscontrata. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che risultano in atti deleghe inviate via fax o in fotocopia e, quindi, con modalità ritenuta non idonea a consentire la verifica dell'effettiva provenienza da parte del soggetto affiliato per un totale di n. 672 voti. Si è già detto in precedenza in ordine alle formalità richieste dalla disciplina federale in materia e, quindi, nella fattispecie, deve ritenersi che l'unico requisito richiesto al fine e rappresentato appunto dalla forma scritta sia stato rispettato. E' vero che, nelle predette ipotesi, la delega non è stata acquisita agli atti del procedimento elettorale in originale ma la sussistenza della forma scritta non può essere denegata, trattandosi appunto della riproduzione di uno scritto cartaceo effettuata con due diverse ma in qualche modo analoghe modalità tecnologiche, anche alla luce proprio dell'evoluzione della tecnologia che richiede un necessario progressivo adattamento nell'interpretazione della disciplina in materia.

D'altronde, ai fini dell'invalidità della delega, proprio per le gravi conseguenze che ne derivano in ordine alla regolarità dello svolgimento del procedimento elettorale e del possibile sovvertimento degli esiti elettorali, è necessario che, in qualche modo, la fattispecie sia stata puntualmente descritta nei relativi estremi nella disciplina in materia.

Inoltre la sussistenza della forma scritta necessaria per la validità della delega di voto, la quale evidentemente è finalizzata, nei termini in precedenza evidenziati, ad assicurare la certezza della provenienza della delega stessa da parte di un soggetto legittimato e consapevole, deve essere correttamente verificata proprio alla luce della predetta ratio e, allora, se l'interesse principale perseguito è quello di assicurare la legittimità e correttezza del procedimento elettorale, non si può disconoscere che interesse parimenti rilevante è anche quello di garantire la provenienza da parte del soggetto legittimato. E, in assenza di contestazione specifica sul punto da parte del diretto interessato, ossia di un formale disconoscimento della conformità all'originale dei fax e/ o delle fotocopie da parte dei soggetti a cui fanno riferimento, e quindi da parte della singola società/associazione sportiva delegante, non si ritiene possa fondatamente contestarsi, sotto il dedotto profilo, la validità della delega prodotta in fax od in fotocopia e la stessa dovrà, pertanto, essere considerata pienamente valida ed efficace.

Con un'ulteriore censura il ricorrente ha dedotto che sono state rinvenute un numero consistente di deleghe in bianco per la mancata indicazione del soggetto delegato per un totale di n. 154 voti.

Anche la F.I.G. non contesta che, effettivamente, è stato rinvenuto un certo numero di deleghe in bianco e, al riguardo, argomen-

ta nei termini che seguono:

- in alcune di esse, ad esempio la n. 46 della A.S.D. Klub Nada Sport Ricreazione, benché non siano stati indicati nome e cognome del soggetto delegato, quest'ultimo sarebbe comunque agevolmente individuato per il tramite della apposizione del suo numero di tessera federale, elemento che permette di non incorrere in equivoco alcuno sulla corretta identificazione dello stesso, così da rendere rispettosi tali mandati dei formalismi richiesti dalla normativa federale;

- la circostanza, che, in un numero assolutamente esiguo di esse, e pari a n. 72 deleghe, effettivamente non sia stato indicato per iscritto il nome del soggetto delegato né il suo numero di tessera, è dovuta ad un errore scusabile in considerazione dell'immane mole di lavoro che la Commissione Verifica Poteri deve affrontare in occasione delle Assemblee Elettive;

- nei casi di specie, peraltro, la Commissione Verifica Poteri ha collegialmente identificato nel portatore materiale dei mandati il soggetto effettivamente designato dal Presidente o legale rappresentante della società di riferimento;

- la Commissione Verifica Poteri ha evidentemente accettato le deleghe in bianco di cui trattasi essenzialmente per ragioni di comodità, ossia per poter beneficiare della lettura ottica del codice a barre ivi apposto che permetteva un'immediata identificazione della società delegante tramite apposita "pistola" elettronica, senza dover ricorrere al più lungo, nei tempi, inserimento manuale dei dati nei sistemi informatici;

- comunque, se anche si dovessero ritenere effettivamente nulle le predette deleghe, le stesse non hanno influito minimamente sui risultati di elezioni, nei termini di cui alle argomentazioni svolte in relazione alla prova di resistenza.

Si premette, al riguardo, che la disciplina federale in materia, in precedenza pedissequamente riportata, richiede, ai fini del conferimento della delega, l'indicazione nominativa sia del delegante che del delegato e si tratta, davvero, di requisiti minimi essenziali ai fini della validità della delega in considerazione della specifica funzione cui la stessa assurge. Ne consegue che, effettivamente, una delega in bianco in quanto priva dell'indicazione del soggetto delegato non rispetta i predetti requisiti minimi e, pertanto, non può essere validamente acquisita ai fini della regolare espressione del relativo voto.

Si ritiene che, tuttavia, in quelle ipotesi in cui nella delega il soggetto delegato sia stato indicato per il tramite della apposizione del suo numero di tessera federale invece che con l'indicazione puntuale delle generalità, ossia con il nome e cognome, come richiesto dalla disciplina federale di cui in precedenza, la riscontrata illegittimità non possa fondatamente ritenersi sussistente atteso che, in realtà, con la predetta modalità è stato assicurato, nella sostanza, il conseguimento dell'obiettivo perseguito attraverso la richiesta dell'indicazione delle generalità del delegato, ossia la immediata riconducibilità della volontà espressa dal delegante ad un soggetto determinato.

E, tuttavia, la F.I.G. indica in memoria una sola delega con le predette caratteristiche e, pertanto, l'argomentazione è valida nei suddetti limiti.

Né, ancora, è condivisibile quanto dedotto in ordine all'identificazione da parte del Comitato Verifica Poteri nel portatore materiale dei mandati del soggetto effettivamente designato, atteso quanto in precedenza rilevato in ordine alla necessaria sussistenza dei requisiti minimi ai fini della validità della delega.

In sostanza la consapevolezza che il delegante abbia rilasciato una delega in bianco in piena coscienza e con assunzione della relativa responsabilità, non esclude che manchi, comunque, il suddetto requisito minimo la cui ratio della relativa richiesta non è soltanto quella di tutelare la volontà del rappresentante ma anche quella di assicurare la legittimità del procedimento elettorale.

Non si ritiene, infine, di potere accedere alla tesi della F.I.G. laddove invoca l'errore scusabile alla luce delle considerazioni di carattere generale già espresse in precedenza al riguardo.

Sebbene, infatti, da un punto di vista meramente fattuale, sia comprensibile che, nelle occorrenze di cui trattasi, si verifichino errori di valutazione in considerazione della mole del lavoro da svolgere, la predetta circostanza è, in punto di diritto, assolutamente irrilevante ai fini che interessano.

Con un ulteriore profilo di censura il ricorrente ha dedotto che sono state riscontrate in atti deleghe compilate con una medesima grafia e, pertanto, presumibilmente compilate nella parte relativa al delegato da parte di un soggetto diverso dell'effettivo delegante per un totale di n. 557 voti.

Si tratterebbe di gruppi di deleghe la cui compilazione presumibilmente sarebbe stata effettuata direttamente presso le sedi dei Comitati regionali e provinciali con la conseguenza che dovrebbe ritenersi che la scelta dei candidati da eleggere sia stata effettuata, in realtà, da parte dei presidenti dei comitati regionali e provinciali della federazione e non invece sulla base della scelta personale effettuata da parte del singolo affiliato, presidenti i quali non possono, tuttavia, votare né ricevere deleghe da altri soggetti ai sensi degli articoli 11, comma 2, lett. g), e 32, comma 4, dello statuto e dell'articolo 33, comma 6, del regolamento organico.

E, al riguardo, il ricorrente richiede, in via istruttoria, o la perizia calligrafica sull'indicazione del soggetto delegato o, in alternativa, l'audizione dei soggetti direttamente interessati.

Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda nei termini di cui in precedenza, in via preliminare, deve rilevarsi l'irrelevanza in questa sede se non altro in quanto la predetta ricostruzione si fonda su elementi indiziari, non supportati da alcun elemento probatorio consistente al riguardo, ossia sulla base di una lettura e, conseguentemente, di un'interpretazione prettamente di parte dei fatti in concreto dedotti. Al riguardo, tuttavia, non può se non rilevarsi che al Comitato Verifica Poteri - il quale evidentemente non è necessariamente dotato delle competenze proprie dei periti calligrafici - non appartenevano compiti di indagine puntuale sulla genuinità dei segni grafici apposti sui mandati né ancora appartiene al predetto Comitato il potere di disconoscere eventualmente l'autenticità delle compilazioni e delle sottoscrizioni, potere che, invece, deve ritenersi che spetti, in via principale, ai soggetti a cui le stesse fanno direttamente ed espressamente riferimento. Peraltro la disciplina federale in materia richiede esclusivamente l'indicazione delle generalità del delegato circostanza che, nella fattispecie, non è contestata.

Con un'ulteriore censura il ricorrente ha dedotto che sono state rinvenute agli atti deleghe con correzione del nome del delegato o del delegante senza l'apposizione di alcuna sigla della correzione e senza la relativa menzione nel verbale per un totale di n. 56 voti.

Dall'esame delle tabelle allegate emerge che, in effetti, la censura interessa in assoluta prevalenza deleghe con la correzione del delegato e, solo per le residue, la correzione del nome del delegante. Al riguardo deve richiamarsi, nella sua piena condivisione, il principio espresso dalla sezione in precedenza in fattispecie analoga, sempre riguardante il procedimento elettorale degli organi federali di federazione sportiva, secondo cui il delegante non può *"limitarsi a cancellare, con un tratto di penna, il nome di un delegato e sostituirlo con altro, non essendo tale manifestazione di volontà inequivoca dell'effettiva intenzione di cambiare il delegato. Ben avrebbe potuto tale correzione essere stata effettuata dolosamente da soggetto diverso dal delegante. E' ben vero che l'art. 32, comma 2, del ROF condiziona la validità della delega solo al fatto che per la sua presentazione sia utilizzato un "mezzo idoneo ad attestarne la provenienza"*

senza escludere che il suo contenuto possa essere modificato dall'estensore prima che la presentazione sia formalizzata. E' altresì vero, però, che un mutamento del delegato avrebbe dovuto essere operato in modo da rendere inequivoca la sua riconducibilità al delegante" (TAR Lazio - Roma, sez. III quater, n. 10239/2011 del 27.12.2011). Con un ulteriore profilo di censura il ricorrente ha dedotto che sono state rinvenute agli atti deleghe con delegato e/o delegante privo di potere in quanto il delegante non è il presidente del soggetto conferente la delega e il delegato non è membro del consiglio direttivo del delegante per un totale di n. 55 voti. In sostanza il ricorrente sostiene che "per poter esercitare legittimamente il potere di delega, è necessario che: (i) il delegante sia il presidente del soggetto conferente la delega stessa e (ii) il delegato sia a sua volta membro del consiglio direttivo dello stesso soggetto conferente la delega o, in alternativa, se appartenente ad organismo differente, dovrà essere membro del consiglio direttivo di detto organismo, munito di apposito mandato di rappresentanza da parte dell'organismo di appartenenza".

Al riguardo si rileva quanto segue.

Il già citato articolo 11, comma 6, dello Statuto Federale prevede che "L'Assemblea Nazionale è composta dai legali rappresentanti delle A.S. aventi diritto di voto, o dai loro delegati purché dirigenti in carica". La Commissione Verifica Poteri, in sede di accreditamento, ha correttamente, nel rispetto della norma richiamata, accertato che i soggetti deleganti e/o delegati fossero, alla data di svolgimento della Assemblea Ordinaria Elettiva, per quanto riguarda i deleganti, non necessariamente esclusivamente i Presidenti, in quanto la predetta norma non circoscrive il potere di delega esclusivamente a tale singola figura, ma, al contrario, lo allarga alla più ampia categoria dei "legali rappresentanti" e ogni singola società può prevedere nel proprio statuto che la legale rappresentanza - anche per singoli affari come può essere la partecipazione ad una assemblea elettiva - possa essere conferita ad altro soggetto appartenente alla stessa società diverso dal Presidente, quale potrebbe essere, per esempio, il Vice Presidente e, per quanto riguarda i soggetti delegati, i dirigenti delle società di riferimento, e non necessariamente i membri del Consiglio Direttivo. D'altronde il modello pre-stampato di mandato di rappresentanza è stato inviato alle società già alla fine del mese di Ottobre 2012 e, quindi, circa 1 mese e mezzo prima della celebrazione della Assemblea nel mese di dicembre 2012, e, anche a prescindere dalle considerazioni già svolte in precedenza in ordine alla nonobbligatorietà dell'utilizzo - completo o parziale - del predetto modello, lo stesso necessariamente non poteva essere aggiornato con tutti i quadri dirigenziali vigenti alla data del 15.12.2012, in quanto, per loro natura, in più di un mese circa, gli stessi sono stati suscettibili di variazioni e della predetta circostanza era stata data comunque avvertenza proprio nel suddetto modello inviato alle società nel quale era puntualmente evidenziato che "le cariche sopra descritte sono aggiornate al 27-10-2012". Requisito fondamentale ai fini della validità del conferimento della delega di voto era, quindi, che, al momento delle elezioni, i soggetti delegati fossero dirigenti in carica e, al fine di evitare errori in tal senso, la Commissione Verifica Poteri è stata dotata dell'accesso al server centrale del tesseramento online della Federazione tramite sistema informatico, il quale non avrebbe consentito la stampa del foglio di accredito ove il nominativo indicato non fosse risultato fra i quadri dirigenziali della società di riferimento. E la predetta ultima circostanza, peraltro, non è contestata negli scritti difensivi del ricorrente. Con un'ulteriore censura il ricorrente ha dedotto che sono state rinvenute deleghe su carta non intestata per un totale di n. 1 voto.

E, al riguardo, è sufficiente il richiamo a quanto già in precedenza rilevato in ordine all'obbligatorietà del ricorso ai predetti fini al

modello prestampato inviato alla società.

Con un'ultima censura il ricorrente ha dedotto che sono state rinvenute agli atti deleghe conferite a due distinti soggetti per un totale di n. 3 voti. La circostanza, che non è contestata da parte della difesa della F.I.G. nella sua materialità, è indubbiamente rilevante ai fini dedotti dell'invalidità della delega conferita per le medesime considerazioni di ordine sostanziale svolte con riferimento alle deleghe che presentavano la correzione a penna del soggetto delegato. E, peraltro, la disciplina federale in materia richiede espressamente l'indicazione di un solo delegato laddove utilizza al fine una terminologia tutta al singolare. Tanto premesso, atteso che, sulla base di quanto precedenza esposto, sarebbero fondate nel merito esclusivamente le censure attinenti alle deleghe in bianco, alle deleghe con correzione del nominativo del delegato o del delegante ed alle deleghe con l'indicazione di due diversi soggetti delegati, il totale dei voti annullabili sulla base delle predette censure sarebbe, al massimo, di n. 154+56+3 e, pertanto, di n. 213. E, tuttavia, quanto alle deleghe in bianco, in particolare, deve rilevarsi che, nelle difese di cui da ultimo della F.I.G., nelle tabelle allegate nella parte finale della memoria di replica del 5.1.2015 sono specificatamente indicate le deleghe per le quali effettivamente non è stata proprio riscontrata l'indicazione del delegato, nel numero complessivo n. 72 deleghe. Ed è al predetto numero che deve farsi riferimento alla luce della mancata specifica contestazione di cui da ultimo da parte ricorrente, con la conseguenza che il numero effettivo delle deleghe interessate deve essere definitivamente valutato in n. 72+56+3 e, pertanto, in complessive n. 131 deleghe invalide. Ne consegue che le predette riscontrate irregolarità non sono in grado di inficiare, in alcun modo, in concreto, la regolarità dello svolgimento del procedimento elettorale di cui trattasi alla luce delle puntuali argomentazioni svolte dalla F.I.G. in ordine alla prova di resistenza e di cui alla richiamata memoria di replica di cui da ultimo del 5.1.2015, che, sebbene riferite al minore numero di deleghe invalide ivi indicato, ossia n. 72, tuttavia, alla luce dei conteggi specifici ivi riportati, sono comunque validamente richiamabili ai fini che interessano anche con riferimento al maggior numero di cui in precedenza risultante all'esito del presente giudizio di n. 131 deleghe ritenute invalide.

3 - Per le considerazioni tutte che precedono, il ricorso deve, pertanto, essere respinto siccome infondato nel merito.

Sussistono, tuttavia, alla luce della complessità e della peculiarità delle questioni sottese, giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza quater)**

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 e del giorno 18 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Maria Cristina Quilgotti, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

REPUBBLICA ITALIANA

N. 10772/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00962/2014 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 962 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Riccardo Zillio, rappresentato e difeso dagli avv. Daniela Misaglia e Antonino Strano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonino Strano, in Roma, Via Aureliana n. 53;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Valori, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale delle Milizie n. 106;

Federazione Ginnastica d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Avagliano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Nibby n. 7;

Alta Corte di Giustizia Sportiva del Coni, Presidente della Federazione Ginnastica D'Italia, Consiglio Direttivo Federale della Federazione Ginnastica D'Italia, Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Ginnastica D'Italia, Commissione di Giustizia e Disciplina di II Grado, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi in giudizio;

nei confronti di

Riccardo Agabio, Valter Peroni, Rosario Pitton, Ermes Cassani, Grazia Ciarlito, Pierluigi Miranda, Francesco Musso, Gherardo Tecchi, Monica Bergamelli, Flavio Cannone, Enrico Pozzo, Fabio Gaggioli, Renato Galliani, Lorenzo Iacobbi, Dario Lupo, Antonella Prestia, Giuseppe Janiri, tutti non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo della decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 31 del 3.10.2013, di cui al prot. n. 00501, emessa sul procedimento introdotto con il ricorso di cui al rg. n. 26/2013, il cui dispositivo e le cui motivazioni sono stati depositati insieme in data 11.11.2013 e comunicati con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui al prot. n. 00504 dell'11.11.2013, avente ad oggetto l'assemblea straordinaria elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti/e in seno al Consiglio Direttivo Federale per il quadriennio 2013/2016; del dispositivo dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 31 del 20.12.2013, di cui al prot. n. 00501, emesso sul procedimento introdotto con il ricorso di cui al rg. n. 31/2013, comunicato con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui al prot. n. 00556 del 20.12.2013, avente

ad oggetto l'assemblea straordinaria elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti/e in seno al Consiglio Direttivo Federale per il quadriennio 2013/2016; di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali ancorchè alla presente data non conosciuti e/o non comunicati; con il ricorso per motivi aggiunti

della decisione dell'Alta Corte n. 36/2013, di cui al prot. n. 14 del 9.1.2014, emessa sul procedimento di cui al rg. n. 31/2013, a seguito del deposito delle motivazioni in data 9.1.2014, comunicate con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di cui al prot. n. 16 del 10.1.2014, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso di cui al rg. n. 31/2013 notificato in data 6.10.2013 e depositato presso l'Alta Corte in data 13.10.2013 e le spese del relativo giudizio sono state parzialmente compensate; nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Visti il ricorso introduttivo, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della F.I.G. - Federazione Ginnastica d'Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. Zillio ha impugnato i seguenti atti:

- la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 31 del 3.10.2013, di cui al prot. n. 00501, emessa sul procedimento introdotto con il ricorso di cui al rg. n. 26/2013, il cui dispositivo e le cui motivazioni sono stati depositati insieme in data 11.11.2013 e comunicati con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui al prot. n. 00504 dell'11.11.2013, avente ad oggetto l'assemblea straordinaria elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti/e in seno al Consiglio Direttivo Federale per il quadriennio 2013/2016;
- il dispositivo dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 31 del 20.12.2013, di cui al prot. n. 00501, emesso sul procedimento introdotto con il ricorso di cui al rg. n. 31/2013, comunicato con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva

di cui al prot. n. 00556 del 20.12.2013, avente ad oggetto l'assemblea straordinaria elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti/e in seno al Consiglio Direttivo Federale per il quadriennio 2013/2016.

Premette in punto di fatto che:

- nell'Assemblea Ordinaria Elettiva, tenutasi in Roma, in data 15.12.2012, si è proceduto alla elezione del Consiglio Direttivo Federale della Federazione Ginnastica Italiana (d'ora in poi, per brevità, soltanto F.G.I.), del Presidente della Federazione, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti della Commissione di Giustizia di secondo grado;
- in tale occasione le operazioni di votazione si sono svolte tutte esclusivamente per il tramite degli strumenti informatici, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Federale della F.G.I. n. 92/2012 del 7.7.2012, ossia senza la votazione e conseguentemente lo scrutinio cartaceo;
- si è proceduto, in primo luogo, all'elezione del Presidente Federale, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, dei Componenti del Consiglio Direttivo Federale, relativamente alle quali ultime votazioni, per quel che concerne la quota degli atleti, dopo la prima elezione, ne è stata effettuata una ulteriore a causa, come si legge nel verbale di assemblea "di un problema del sistema informatico il quale permetteva ai suddetti di esprimere, per la loro categoria, solamente una preferenza e non due, così come normato dall'art. 15, comma 4 dello Statuto Federale che cita testualmente: Si possono esprimere un numero massimo di singole preferenze pari al numero degli eleggibili";
- il sig. Riccardo Zillio si è allontanato dal luogo in cui si celebrava l'assemblea, all'esito della prima votazione, e non vi ha più fatto ritorno;
- le predette operazioni elettorali si sono concluse con la comunicazione in aula all'Assemblea tramite uno schermo di tutti risultati, con successiva proclamazione degli eletti alle cariche federali di cui trattasi;
- in data 19.12.2012, il sig. Zillio ha presentato ricorso al Consiglio Federale della F.G.I. avverso la regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali di cui alla predetta Assemblea Ordinaria Elettiva;
- all'esito del procedimento endofederale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto non era stato "preannunciato in Assemblea e verbalizzato", come previsto dall'articolo 15, comma 11, del Regolamento Organico della F.G.I.;
- il sig. Zillio ha, quindi, impugnato la pronuncia del Consiglio Federale dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., in data 11.3.2013, e successivamente, in data 11 aprile 2013, ha formulato ricorso per motivi aggiunti. L'Alta Corte, con la decisione n.15/2013, ha statuito che entrambe le votazioni relative alla categoria degli atleti dovessero essere annullate in accoglimento del primo motivo di censura con il quale era stato dedotto che il ricorso proposto dinanzi al Consiglio federale era ammissibile e fondato nel merito, in quanto la convocazione dell'assemblea per la seconda votazione non era stata effettuata nel rispetto dei necessari preliminari adempimenti procedurali;
- in merito, invece, alle censure formulate dal ricorrente con gli altri motivi di ricorso, e relative allo scrutinio elettronico e alle deleghe, in particolare, l'Alta Corte ha sostenuto che le stesse non potessero essere esaminate nella predetta sede, trattandosi di pretese irregolarità o del tutto estranee alla decisione impugnata o relative ad operazioni elettorali in relazione alle quali il sig. Zillio, ancora presente, aveva omissso il relativo "preannuncio" del reclamo ai sensi della

normativa regolamentare richiamata;

- l'Alta Corte ha, altresì, stabilito che i motivi aggiunti, nonostante, secondo la propria costante giurisprudenza fossero astrattamente ammissibili, nel caso di specie, tuttavia, in concreto, dovevano essere ritenuti inammissibili in quanto relativi a fatti già conosciuti dal ricorrente in data anteriore alla proposizione del ricorso originario al Consiglio Direttivo o in quanto mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento e non estensibilità ad atti di portata lesiva del tutto autonoma);
- l'Alta Corte ha concluso, infine, precisando che, anche nel caso in cui si potesse configurare l'ammissibilità del predetto ricorso per motivi aggiunti, comunque, i suddetti motivi dovevano essere disattesi nel merito in base alle medesime considerazioni riportate nella decisione di cui in precedenza;
- successivamente al deposito della decisione dell'Alta Corte, il Consiglio Direttivo Federale della F.G.I., ha provveduto, con la deliberazione del 23.7.2013, ad indire l'Assemblea Straordinaria Elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti per il giorno 7 settembre 2013;
- la predetta deliberazione è stata impugnata da parte del ricorrente, con ricorso notificato in data 29.8.2013 e depositato in data 3.9.2013, dinanzi all'Alta Corte, e di cui al rg. n. 26/2013, con contestuale richiesta dell'emissione di apposita istanza cautelare, che è stata respinta, in data 19.9.2013, da parte del Presidente dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.;
- in data 7.9.2013 si sono tenute le predette elezioni e sono stati eletti, come rappresentanti degli atleti, la sig.ra Monica Bergamelli, peraltro già eletta all'esito della seconda votazione tenutasi in data 15.12.2012, ed il sig. Flavio Cannone;
- con il successivo ricorso per motivi aggiunti al ricorso di cui al rg. n. 26/2013, notificato in data 1.10.2013 e depositato in data 2.10.2013 dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., il ricorrente ha, quindi, impugnato i medesimi atti impugnati con il ricorso principale nonché gli atti depositati in giudizio in data 5.9.2013 dalla difesa della F.I.G. e, in particolare:
- la delibera del Consiglio direttivo federale n. 148 del 23.7.2013 di indizione delle elezioni di cui trattasi per il giorno 7.9.2013;
- la delibera del Consiglio direttivo federale n. 150 del 23.7.2013 di nomina dei componenti del Comitato verifica poteri;
- della nota della F.I.G. di cui al prot. n. 6316 del 20.6.2013 avente ad oggetto la richiesta di parere per le nuove elezioni di cui in precedenza;
- la nota della Direzione affari legali del C.O.N.I. di cui al prot. n. 293 del 25.6.2013 indirizzata alla F.I.G. ed avente ad oggetto la richiesta di parere per le nuove elezioni di cui in precedenza;
- il verbale dell'Assemblea straordinaria elettiva della F.I.G. del 7.9.2013;
- il verbale delle operazioni della Commissione verifica poteri del 7.9.2013;
- le risultanze dell'Assemblea straordinaria elettiva della F.I.G. del 7.9.2013;
- la nota della F.I.G. di cui al prot. n. 6312 del 20.6.2013 richiamata nella nota della Direzione affari legali del C.O.N.I. di cui al prot. n. 293 del 25.6.2013 indirizzata alla F.I.G. ed avente ad oggetto la richiesta di parere per le nuove elezioni di cui in precedenza;
- con il ricorso principale notificato in data 7.10.2013 e depositato in data 16.10.2013 dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., e di cui al rg. n. 31/2013, il ricorrente

ha, quindi, impugnato i medesimi atti di cui al ricorso per motivi aggiunti nel procedimento pendente dinanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I. di cui al rg. n. 26/2013;

- con il ricorso di cui al rg. n. 7721/2013, il sig. Zillio ha impugnato la decisione dell'Alta Corte n. 15/2013 nonché tutti gli atti presupposti e comunque connessi puntualmente indicati nella relativa epigrafe, deducendone l'illegittimità sotto numerosi profili di censura;

- con il ricorso in trattazione, di cui al rg. n. 962/2014, il sig. Zillio ha, quindi, impugnato sia la decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 31 del 3.10.2013, di cui al prot. n. 00501, emessa sul procedimento introdotto con il ricorso di cui al rg. n. 26/2013, il cui dispositivo e le cui motivazioni sono stati depositati insieme in data 11.11.2013 e comunicati con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui al prot. n. 00504 dell'11.11.2013, sia il dispositivo dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 31 del 20.12.2013, di cui al prot. n. 00501, emesso sul procedimento introdotto con il ricorso di cui al rg. n. 31/2013, comunicato con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva di cui al prot. n. 00556 del 20.12.2013, entrambi aventi ad oggetto l'assemblea straordinaria elettiva per l'elezione di n. 2 rappresentanti della categoria atleti/e in seno al Consiglio Direttivo Federale per il quadriennio 2013/2016.

Entrambi i ricorsi di cui ai rg. nn. 26/2013 e 31/2013 sono, infatti, stati definitivi in senso negativo da parte dell'Alta Corte nei sensi di cui di seguito:

- per quanto attiene al ricorso di cui al rg. n. 26/2013, è stato rigettato il ricorso il ricorso principale ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti e le spese del relativo giudizio sono state poste a carico del ricorrente sulla base delle seguenti considerazioni:
- correttamente la F.I.G. ha deliberato l'indizione dell'Assemblea straordinaria limitatamente alla sola componente degli atleti in seno al consiglio direttivo al fine di colmare il vuoto venutosi a creare nel consiglio direttivo in ottemperanza alla decisione della medesima Alta Corte n. 15 del 2013;
- si è trattato, nella fattispecie, di un'ipotesi eccezionale non prevista espressamente nello statuto federale, che non necessitava della reiterazione di tutte le fasi relative alla procedura preparatoria delle elezioni e consentiva la salvezza di tutti gli altri atti del procedimento elettorale non coinvolti nella decisione dell'Alta Corte di annullamento n. 15 del 2013;
- le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 6, e 18 dello statuto federale non trovano applicazione nel caso di specie, non risultando comprovato in atti che si sia verificata la compromissione della funzionalità del consiglio direttivo sotto il dedotto profilo e risultando, di contro, che il consiglio, nella contestata composizione, poteva regolarmente funzionare fino all'elezione dei due membri mancanti;
- in tal senso depono il parere dell'Ufficio supporto e conformità statuti e regolamenti del C.O.N.I., sia pure parere non necessario né vincolante e richiesto ed ottenuto senza che siano stati riscontrati i vizi dedotti al riguardo;
- la proponibilità dei motivi aggiunti nell'ambito del giudizio che si svolge dinanzi all'Alta Corte è assoggettata a limiti precisi funzionali all'esigenza del celere svolgimento del relativo giudizio e, sulla base del suddetto criterio, non è consentita la proposizione di motivi aggiunti aventi ad oggetto atti adottati successivamente alla proposizione del ricorso principale e dotati di effetti autonomi e di autonoma lesività e la predetta circostanza rileva, nella fattispecie, in particolare, con riferimento all'impugnazione delle risultanze del-

le votazioni in rinnovazione del 7.9.2013 che finiscono per introdurre un inammissibile ampliamento del contenzioso, in relazione alla quale ultima impugnazione rileva, altresì, la mancata articolazione di specifici ed autonomi motivi di censura avverso le predette risultanze;

- in relazione ai motivi aggiunti rileva, inoltre, ai fini della tardività, la conoscenza pregressa degli atti impugnati con il relativo ricorso con la conseguente preclusione all'impugnazione successiva oltre il termine di legge;
- nel merito, i predetti motivi aggiunti sono, comunque, infondati in quanto, da un lato, è ingiustificata la pretesa del ricorrente di fare partecipare all'assemblea di cui trattasi i rappresentanti di categorie di soggetti che non hanno diritto a partecipare all'espressione del voto nella specifica elezione, e, dall'altro, non è configurabile una decadenza dalla carica dei consiglieri eletti nella seduta elettorale del 15.12.2012 atteso che si tratta esclusivamente dell'annullamento delle relative operazioni di voto e, inoltre, i rappresentanti della componente degli atleti con diritto di voto singolo ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lett. f), dello statuto federale non sono eletti solo in occasione e per un'assemblea elettiva generale ma fanno parte di tutte le assemblee nazionali del quadriennio del ciclo olimpico e devono partecipare direttamente a tutte le relative convocazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, dello statuto federale, come si evince anche dal sistema della loro elezione che prevede la durata per tutto il quadriennio olimpico, ossia dal 28 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi ai sensi dell'articolo 14 dello statuto federale, di tal che, solo nei casi tassativi di nuove elezioni generali, si deve procedere alla riconvocazione degli atleti per una nuova elezione dei loro rappresentanti ai sensi dell'articolo 15, comma 6, dello statuto federale;
- per quanto attiene al successivo ricorso di cui al rg. n. 31/2013, sulla base del solo dispositivo disponibile al momento agli atti, il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile e sono state parzialmente compensate del spese del relativo giudizio.

Con il ricorso in trattazione il ricorrente deduce l'illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura, i quali sono raggruppati nelle distinte lettere A), B), C), D) e E); A) avente ad oggetto i motivi proposti avverso la decisione n. 31/2013, B) avente ad oggetto la riserva di proposizione di motivi aggiunti all'esito del deposito delle motivazioni relative al dispositivo n. 31/2013, C), avente ad oggetto sia la decisione n. 31/2013 che il dispositivo n. 31/2013 relativamente alla statuizione in ordine alle spese dei rispettivi giudizi di cui ai rg. nn. 26 e 31/2013 dinanzi all'Alta Corte, D), avente ad oggetto la riposizione in questa sede dei medesimi motivi di censura articolati nel ricorso principale e nel successivo ricorso per motivi aggiunti di cui al procedimento rg. n. 26/2013 dinanzi all'Alta Corte nonché dei medesimi motivi di censura articolati nel successivo autonomo ricorso di cui al rg. n. 31/2013 dinanzi all'Alta Corte e con i quali erano stati pedissequamente riprodotti i motivi di censura articolati nel giudizio di cui al rg. n. 26/2013 di cui in precedenza e, infine, E), avente ad oggetto la riposizione in questa sede dei medesimi motivi di censura articolati nel ricorso per motivi aggiunti di cui al procedimento rg. n. 26/2013 dinanzi all'Alta Corte nonché dei medesimi motivi di censura articolati nel successivo autonomo ricorso di cui al rg. n. 31/2013 dinanzi all'Alta Corte e con i quali erano stati pedissequamente riprodotti i motivi di censura articolati nel giudizio di cui al rg. n. 26/2013 di cui in precedenza.

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di censura: con riferimento alla lettera A):

1. *Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di idonea motivazione a supporto della decisione dell'Alta Corte n. 31/2013 ed eccesso di potere per violazione degli articoli 15, comma 6, e 18, comma 1, dello statuto della F.I.G. nonché per erroneità, contraddittorietà ed illogicità manifesta.*

In particolare ha dedotto, al riguardo, che:

- l'articolo 15, comma 6, prevede espressamente, in caso di vacanza dei componenti del consiglio direttivo per qualsiasi motivo, che si provveda all'integrazione con il primo o con i successivi dei non letti nel relativo ordine di risultati elettorali riportati e, solo subordinatamente, con una nuova elezione alla prima assemblea utile o in apposita assemblea straordinaria da convocarsi nel termine dei 90 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - nessuna norma statutaria o regolamentare federale prevede la possibilità di elezioni parziali ossia per una sola componente del consiglio direttivo;
 - l'episodio di cui trattasi non potrebbe, comunque, essere fondatamente qualificato in termini di eccezionale;
 - l'annullamento della seconda votazione, se concerne solo la predetta votazione e non anche la fase precedente dell'accreditamento ai fini dell'espressione del voto, avrebbe dovuto escludere che potessero essere riaperti i termini per la presentazione delle nuove candidature per il rinnovo della votazione concernente la componente degli atleti in data 7.9.2013 e che tutti i cd. grandi elettori, anche quelli assenti all'assemblea elettiva del 19.12.2012, potessero partecipare al predetto rinnovo della votazione.
2. *Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di idonea motivazione a supporto della decisione dell'Alta Corte n. 31/2013 ed eccesso di potere per violazione degli articoli 11, comma 6, 15, comma 6, e 18, comma 1, dello statuto della F.I.G. nonché per erroneità, contraddittorietà ed illogicità manifesta.*

In particolare ha dedotto, al riguardo, che:

- le richiamate disposizioni statutarie prevedono che, anche per l'elezione di un singolo consigliere, e dunque anche per elezioni integrative, debba procedersi nuovamente alla elezione dei cd. grandi elettori;
 - erroneamente l'Alta Corte ha, invece, ritenuto che i cd. grandi elettori restano in carica per quattro anni, atteso che si tratta di una prescrizione che si riferisce ai soli casi ordinari;
 - in sostanza non è stata data integrale attuazione al disposto di cui al richiamato articolo 15 dello statuto.
3. *Violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di idonea motivazione a supporto della decisione dell'Alta Corte n. 31/2013 ed eccesso di potere per erroneità, contraddittorietà ed illogicità manifesta, con specifico riferimento al ricorso per motivi aggiunti.*

In particolare ha dedotto, al riguardo, che:

- gli atti impugnati con i motivi aggiunti non erano a conoscenza del ricorrente al momento della presentazione del ricorso introduttivo;
 - i predetti atti, comunque, non determinano un ampliamento del thema decidendum;
 - i predetti atti attengono, nella sostanza, al particolare iter procedimentale seguito dalla F.I.G. al fine di addivenire al rinnovo parziale delle elezioni di cui trattasi, in quanto fondato su di un parere e quindi su indicazioni fornite al riguardo da parte del C.O.N.I.; con riferimento alla lettera D):
4. *Violazione e falsa applicazione dell'articolo 16, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 242 del 1999 ed eccesso di potere per vio-*

lazione dell'articolo 15, comma 6, dello statuto della F.I.G. .

5. *Eccesso di potere per violazione dell'articolo 15, comma 6, dello statuto della F.I.G. sotto altro profilo.*
 6. *Eccesso di potere per violazione degli articoli 11, comma 10, e 15, comma 6, dello statuto della F.I.G. nonché dell'articolo 11, comma 6, del regolamento organico della F.I.G. .*
- In particolare ha dedotto, al riguardo, che:
- la F.I.G. ha convocato soltanto i cd. grandi elettori per il rinnovo delle operazioni elettorali relative alla componente degli atleti del consiglio direttivo in violazione sia dell'articolo 15, comma 6, dello statuto della F.I.G. sia dell'articolo 16, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 242 del 1999, espressione del principio del pluralismo;
 - anche per la elezione di un solo consigliere è necessario procedere alla rinnovazione della elezione dei cd. grandi elettori, in quanto, al momento del rinnovo, gli atleti potrebbero o avere cambiato sede regionale o essere divenuti tecnici;
 - non è possibile stabilire se è stato effettivamente raggiunto il quorum strutturale del 33% di cui all'articolo 11, comma 10, dello statuto; con riferimento alla lett. E):
7. *Eccesso di potere per violazione degli articoli 11, comma 6, e 13, comma 2, dello statuto della F.I.G. .*
 8. *Eccesso di potere per violazione dell'articolo 15, comma 6, dello statuto della F.I.G. nonché per contraddittorietà, per travisamento dei fatti e per difetto di idonea istruttoria.*

In particolare ha dedotto, al riguardo, che:

- non è possibile accertare il quorum strutturale;
- i cd. grandi elettori sono affluiti in numero particolarmente esiguo, ossia n. 28 su 66 totali convocati;
- la F.I.G. non si sarebbe dovuta adeguare alla decisione dell'Alta Corte n. 15 del 2013 ma avrebbe dovuto convocare l'assemblea straordinaria entro i 90 giorni dall'evento in considerazione dell'intervenuta integrale decadenza del consiglio direttivo e della grave compromissione funzionale del medesimo consiglio;
- indipendentemente dall'eccezionalità della fattispecie che ha condotto alla caducazione in parte del consiglio direttivo, lo statuto prevede un procedimento specifico che, nella fattispecie, non risulta essere stato affatto seguito da parte della F.I.G.;
- il contenuto del parere legale reso al riguardo dal C.O.N.I. e preso a supporto dalla F.I.G. conduce a conclusioni non condivisibili sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, con particolare riguardo alla ritenuta non grave compromissione della funzionalità del consiglio, e la stessa F.I.G. aveva in precedenza prospettato la possibilità di dovere procedere all'indizione di un'assemblea straordinaria e, pertanto, ha immotivatamente disatteso la propria originaria intenzione al riguardo;
- d'altronde il parere del C.O.N.I. non era né obbligatorio nella sua acquisizione da parte della F.I.G. né vincolante nell'adesione alle sue conclusioni da parte della medesima;
- nella convocazione di cui trattasi si discorre dell'assemblea straordinaria per il 7.9.2013 e, tuttavia, alla predetta assemblea hanno partecipato ed hanno proceduto al rinnovo delle operazioni elettorali esclusivamente i cd. grandi elettori relativamente alla sola componente degli atleti del consiglio direttivo.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 11.3.2014 e depositato nei termini, il ricorrente ha, quindi, impugnato, oltre a tutti gli atti e/o provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, anche la decisione dell'Alta Corte n. 36/2013, di cui al prot. n. 14 del 9.1.2014, emessa sul

procedimento di cui al rg. n. 31/2013, a seguito del deposito delle motivazioni in data 9.1.2014, comunicate con la nota del segretario generale dell'Alta Corte di cui al prot. n. 16 del 10.1.2014, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso di cui al rg. n. 31/2013 notificato in data 6.10.2013 e depositato presso l'Alta Corte in data 13.10.2013 e le spese del relativo giudizio sono state parzialmente compensate.

In particolare, con la predetta decisione n. 36/2013 l'Alta Corte ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso, in relazione alla convocazione assembleare ed alla regolarità della categoria chiamata a partecipare, in quanto sussisterebbe sia una preclusione derivante dal giudicato sportivo sia la consumazione del potere di impugnazione per il ricorrente in conseguenza dei ricorsi già avanzati in precedenza e del divieto di ne bis in idem.

Il ricorrente ha, quindi, dedotto l'illegittimità della predetta decisione alla luce dei seguenti motivi di censura:

- con la decisione n. 31/2013 l'Alta Corte ha, nella sostanza, omesso l'esame nel merito dei relativi motivi di censura di cui al ricorso per motivi aggiunti al ricorso rg. n. 26/2013 i quali, invece, sono stati dichiarati inammissibili e, pertanto, non è maturata, al riguardo, alcuna preclusione né da giudicato sportivo né da violazione del principio del ne bis in idem;
- le operazioni elettorali di cui trattasi sono state oggetto di contestazione nonché di impugnazione immediata da parte del ricorrente;
- la forma di pubblicità adottata ai fini del rinnovo delle operazioni elettorali alla data del 7.9.2013 non era adeguata;
- la F.I.G. ha, comunque, adottato un comportamento ostruzionistico ai fini di consentire l'acquisizione dei verbali delle operazioni elettorali di cui trattasi;
- con i successivi motivi di censura sono, quindi, riprodotti pedissequamente i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio con la conseguente deduzione dell'illegittimità in via derivata.

Sia la F.I.G. che il C.O.N.I. si sono costituiti in giudizio depositando memoria difensiva con le quali, in via preliminare, hanno dedotto l'inammissibilità sotto molteplici profili sia del ricorso introduttivo che del successivo ricorso per motivi aggiunti e hanno, quindi, nel merito, argomentatamente dedotto l'infondatezza di entrambi i ricorsi di cui sopra.

Con successivi scritti difensivi il ricorrente ha controdedotto alle difese avversarie, insistendo ai fini dell'accoglimento sia del ricorso introduttivo che del successivo ricorso per motivi aggiunti. Alla pubblica udienza del 21.1.2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da sperato verbale di causa.

DIRITTO

Si prescinde dalle eccezioni preliminari in rito di inammissibilità dei ricorsi in trattazione sotto i relativi profili dedotti negli scritti difensivi della F.I.G. e del C.O.N.I., in conseguenza dell'infondatezza degli stessi ricorsi nel merito per le considerazioni tutte che seguono.

Si premette, al riguardo, che, con contestuale sentenza resa sul connesso giudizio di cui al rg. n. 7721/2013, sono stati respinti nel merito, in quanto ritenuti infondati, sia il ricorso introduttivo di quel giudizio sia il successivo ricorso per motivi aggiunti, aventi ad oggetto la decisione dell'Alta Corte n. 15/2013. L'Alta Corte, con la predetta decisione n.15/2013, ha statuito che entrambe le

votazioni relative alla categoria degli atleti dovessero essere annullate in accoglimento del primo motivo di censura con il quale era stato dedotto che il ricorso proposto dinanzi al Consiglio federale era ammissibile e fondato nel merito, in quanto la convocazione dell'assemblea per la seconda votazione non era stata effettuata nel rispetto dei necessari preliminari adempimenti procedurali.

In merito, invece, alle censure formulate dal ricorrente con gli altri motivi di ricorso, e relative allo scrutinio elettronico e alle deleghe, in particolare, l'Alta Corte ha sostenuto che le stesse non potessero essere esaminate nella predetta sede, trattandosi di pretese irregolarità o del tutto estranee alla decisione impugnata o relative ad operazioni elettorali in relazione alle quali il sig. Zillio, ancora presente, aveva omesso il relativo "preannuncio" del reclamo ai sensi della normativa regolamentare richiamata.

L'Alta Corte ha, altresì, stabilito che i motivi aggiunti, nonostante, secondo la propria costante giurisprudenza fossero astrattamente ammissibili, nel caso di specie, tuttavia, in concreto, dovevano essere ritenuti inammissibili in quanto relativi a fatti già conosciuti dal ricorrente in data anteriore alla proposizione del ricorso originario al Consiglio Direttivo o in quanto mancanti dei requisiti necessari (impugnazione del medesimo documento e non estensibilità ad atti di portata lesiva del tutto autonoma).

L'Alta Corte ha concluso, infine, precisando che, anche nel caso in cui si potesse configurare l'ammissibilità del predetto ricorso per motivi aggiunti, comunque, i suddetti motivi dovevano essere disattesi nel merito in base alle medesime considerazioni riportate nella decisione di cui in precedenza.

Con la richiamata sentenza della sezione è stato, in particolare, ritenuto, per quanto di specifico interesse in questa sede, che *"Sul punto si rammenta che l'articolo 15, comma 2, dello Statuto della FGI prevede che il Consiglio Direttivo Federale sia composto dal Presidente della F.G.I. che lo presiede, da dieci consiglieri di cui sette eletti in rappresentanza delle associazioni sportive affiliate, uno eletto nella categoria degli atleti, una eletta nella categoria delle atlete ed uno eletto nella categoria dei tecnici.*

E ancora, il medesimo articolo, al comma 7, dispone che per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo Federale, occorre la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.

E' evidente, atteso che la componente atleti all'interno del Consiglio consta di due sole unità, che il predetto organo federale potesse, comunque, svolgere regolarmente le proprie funzioni.

Inoltre per quanto attiene alle elezioni, la circostanza che il regolamento non prevede espressamente una votazione solo parziale non costituisce ostacolo al riguardo, nella consapevolezza che, comunque, si tratta di una situazione di carattere evidentemente eccezionale e che, in tal modo, le operazioni elettorali che si sono svolte correttamente vengono salvaguardate, trattandosi, peraltro, di operazioni che attengono a distinti organi federali con elettorato attivo e passivo e modalità di espressione del voto evidentemente diverse."

Tanto premesso, con specifico riferimento ai motivi di censura di cui ai ricorsi in trattazione, si rileva quanto segue.

Con i ricorsi in trattazione il ricorrente - il quale aveva impugnato la predetta decisione dell'Alta Corte n. 15/2013 nella sola parte in cui le operazioni elettorali del 15.12.2012 non sono state annullate nella loro interezza, sostenendo la necessità della ripetizione integrale delle stesse - intende, nella sostanza, contestare, in questa sede, la correttezza della procedura seguita dalla F.I.G. ai fini della rinnovazione delle operazioni elettorali relative alla componente degli atleti in seno al Consiglio direttivo, in conseguenza ed in ottemperanza alla più volte richiamata decisione

dell'Alta Corte n.15/2013.

In realtà, attraverso l'impugnazione della decisione dell'Alta Corte n. 31 del 2013 il ricorrente tenta, in effetti, nuovamente, come rilevato nelle difese del C.O.N.I. al riguardo, di ottenere l'annullamento dell'intera tornata elettorale del 2012, reiterando, nella sostanza, nell'ambito del presente giudizio, la domanda annullatoria già avanzata con il connesso ricorso di cui al rg. n. 7721/2013.

E, allora, per quanto attiene alla dedotta illegittimità della ripetizione solo parziale delle operazioni di voto nei termini di cui in precedenza non possono se non richiamarsi le conclusioni cui si è addivenuti al riguardo in seno alla sentenza conclusiva del connesso giudizio di cui al rg. n. 7721/2013 e di cui in precedenza in ordine sia all'eccezionalità della fattispecie di cui trattasi sia alla perdurante funzionalità del consiglio direttivo pur in mancanza nella sua composizione dei due componenti rappresentativi della categoria degli atleti.

Da ciò consegue che, trattandosi appunto di una situazione eccezionale non espressamente prevista nello statuto e nel regolamento federale, correttamente la F.I.G. ha proceduto nell'indicata direzione, non ravvisandosi la dedotta violazione della richiamata normativa federale in materia.

In particolare, per quanto attiene al richiamato articolo 15, comma 6, dello statuto federale, deve rilevarsi come la predetta disposizione abbia specificatamente ad oggetto la fattispecie ivi puntualmente descritta dell'essersi i componenti del Consiglio direttivo federale ridotti ad un numero inferiore alla metà più uno, fattispecie che, invece, pacificamente non si è verificata nel caso che interessa laddove i componenti mancanti erano esclusivamente due, ossia i rappresentanti degli atleti.

Né si rinviene la dedotta violazione del principio del pluralismo di cui all'articolo 16 del d. lgs n. 242 del 1999 alla luce dell'assorbente circostanza che, nella specie, la mancanza della predetta componente è stata il frutto di un annullamento soltanto parziale dei risultati elettorali.

Né può, conseguentemente, condividersi sul punto quanto rilevato in ricorso in ordine all'intervenuta decadenza dell'intero Consiglio direttivo federale alla luce del chiaro tenore testuale della decisione dell'Alta Corte n. 15 del 2013, nella parte in cui, appunto, ha statuito il mero annullamento delle sole operazioni di voto relative alla categorie degli atleti. In realtà alla predetta ultima decisione è conseguita esclusivamente la decadenza dei n. 2 atleti eletti in rappresentanza della predetta categoria, circostanza la quale, lo si ribadisce ulteriormente, non ha comportato di per sé, per i motivi già esposti in precedenza, alcuna grave compromissione della funzionalità del Consiglio stesso.

E, peraltro, la circostanza che gli adempimenti preliminari alle operazioni elettorali o non fossero stati contestati o fossero, comunque, stati riconosciuti in giudizio esenti dai vizi dedotti, con valutazione condivisa in questa sede, fa conseguire ancora che correttamente la F.I.G. ha proceduto alla ripetizione delle sole specifiche operazioni riconosciute illegittime e, pertanto, annullate.

Deve, quindi, ritenersi altresì che, legittimamente, la F.I.G. abbia proceduto alla convocazione, ai predetti fini, dei soli cd. grandi elettori in rappresentanza degli atleti i quali erano già stati designati per l'assemblea straordinaria elettiva del 15.12.2012 ed

avevano preso parte alla medesima assemblea.

E, infatti, trattandosi della rinnovazione di operazioni elettorali in conseguenza del loro parziale annullamento in sede di giustizia sportiva - annullamento conseguente all'assorbente vizio della mancanza della regolare convocazione ai fini della ripetizione dell'originaria votazione la quale era stata a sua volta annullata per non essere stato possibile esprimere le due preferenze attraverso il terminale informatico all'uopo predisposto - con decisione definitiva, riconosciuta esente dalle censure di illegittimità articolate al riguardo in questa sede giurisdizionale amministrativa, correttamente la F.I.G., da un lato, ha disposto la rinnovazione del Consiglio direttivo federale solo nei limiti di cui alla richiamata decisione, ossia limitatamente alla sola componente degli atleti in relazione alla quale unica votazione erano stati riscontrati i vizi annullatori, e, dall'altro, ai predetti fini, ha proceduto alla convocazione dei medesimi cd. grandi elettori in rappresentanza degli atleti i quali erano stati convocati per le elezioni del 15.12.2012, atteso che si tratta, appunto, della rinnovazione delle medesime elezioni annullate in un momento successivo e che, pertanto, le stesse si dovevano necessariamente tenere nelle medesime condizioni soggettive, quanto all'elettorato attivo, di cui alle operazioni elettorali originarie che erano state annullate. Ne consegue che quanto dedotto in ricorso in ordine alla circostanza che, essendo intercorso un notevole lasso temporale, si sarebbero potuti verificare cambiamenti rilevanti quanto alla condizione degli atleti con l'asserita conseguente necessità di provvedere nuovamente all'elezione dei predetti grandi elettori, non coglie, in realtà, nel segno proprio alla luce dell'assorbente considerazione di cui sopra.

D'altronde la stessa delibera del Consiglio direttivo federale n. 148/2013 del 23.7.2013 nonché la successiva convocazione dell'assemblea straordinaria per il 7.9.2013 e di cui alla nota prot. n. 7504 del 26.7.2013 specificano, al riguardo, che *"qualora i Rappresentanti degli Atleti/e fossero tesserati per l'anno in corso con una qualifica diversa da quella per la quale sono stati eletti non potranno partecipare all'elezione in oggetto"*.

E, d'altronde, la decisione dell'Alta Corte n. 15/2013 era chiaramente nel predetto senso, della rinnovazione solo parziale delle operazioni elettorali limitatamente alla componente degli atleti, non contenendo alcuna indicazione specifica al riguardo a sostegno della tesi sostenuta nel presente giudizio da parte del ricorrente.

Né, ancora, in senso contrario vale quanto rilevato in ricorso in ordine al tenore testuale del quarto capoverso del più volte richiamato comma 6 dell'articolo 15, nella parte in cui disporrebbe che, ai fini delle elezioni integrative del Consiglio direttivo federale, è necessaria la riconvocazione degli atleti e dei tecnici per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 11, comma 6, lett. a) e b) e la rielezione dei cd. grandi elettori, attese le considerazioni di cui in precedenza proprio in ordine alla eccezionalità ed alla peculiarità della situazione di cui trattasi.

D'altronde si ribadisce che la normativa richiamata al riguardo da parte ricorrente e di cui in precedenza presuppone che sia stata gravemente compromessa la funzionalità del Consiglio direttivo federale, circostanza che, invece, è stata decisamente escluso che ricorra nella fattispecie.

Per quanto attiene all'impossibilità di verifica della sussistenza del quorum strutturale, la censura non coglie nel segno laddove si consideri, ancora una volta, l'eccezionalità e la peculiarità

della situazione di cui trattasi e la circostanza che la relativa normativa in materia presuppone, invece, una situazione ordinaria. D'altronde la convocazione dell'intera base associativa ai fini dell'elezione della sola componente degli atleti in seno al Consiglio direttivo federale non ha evidentemente alcun senso laddove si consideri che i convocati, diversi dai cd. grandi elettori in rappresentanza degli atleti, non avrebbero, comunque, alcuna possibilità di esprimere il proprio voto non rientrando tra i soggetti legittimati al riguardo.

Per quanto attiene, poi, al parere del C.O.N.I. si rileva che:

- con la nota di cui al prot. n. 6316 del 20.6.2013 la F.I.G. ha richiesto all'Ufficio supporto e conformità statuti e regolamenti C.O.N.I. un "parere su indizione nuove elezioni", come da relativo oggetto, e, dato atto della decisione dell'Alta Corte n. 15/2013, ha comunicato di ritenere di dovere agire, al fine di darvi esecuzione, nel senso di procedere alla convocazione del Consiglio direttivo federale nell'attuale composizione regolarmente eletta ai fini dell'indizione di una nuova assemblea elettiva e, quindi, alla convocazione dei n. 66 cd. grandi elettori con riapertura dei termini per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti attualmente interessati;

- con la nota di cui al prot. n. 293 del 25.6.2013 la Direzione affari legali del C.O.N.I. interpellata ha manifestato il proprio parere al riguardo, concordando con la soluzione prospettata dalla F.I.G. nella nota cui si dà riscontro, ossia specificatamente in ordine all'indizione dell'assemblea elettiva per l'elezione dei soli rappresentanti della categoria degli atleti in seno al Consiglio direttivo federale, dando atto, altresì, che il predetto consiglio deve ritenersi nel legittimo esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 7, dello statuto federale, per l'insussistenza di cause che ne compromettano la regolare funzionalità.

Da quanto esposto consegue che, in primo luogo, la F.I.G. non ha mai prospettato la possibilità dell'indizione di un'assemblea straordinaria elettiva che avesse ad oggetto l'elezione di tutti gli organi federali, come invece adombrato in ricorso e ribadito nel ricorso per motivi aggiunti, e che, in secondo luogo, la posizione del C.O.N.I. al riguardo in sede di parere non presenta esitazioni od ambiguità di alcun tipo.

Inoltre la circostanza dell'aver ritenuto opportuno la F.I.G. richiedere al C.O.N.I. un parere sul punto non riverbera alcuna illegittimità sugli atti successivamente adottati da parte della medesima atteso che - premesso che il parere è stato richiesto ad un ufficio del C.O.N.I. appositamente preposto - come riconosciuto da parte dello stesso ricorrente, il predetto parere era, da un lato, non obbligatorio nella sua acquisizione da parte della F.I.G. ai fini dell'individuazione del procedimento specifico da seguire in concreto ai fini di dare esecuzione alla più volte richiamata decisione dell'Alta Corte n. 15/2013, e soprattutto, dall'altro, comunque pacificamente non vincolante in alcun modo per la stessa. La F.I.G. ha, pertanto, richiesto il predetto parere evidentemente proprio sul presupposto dell'eccezionalità della situazione venutasi a creare e per il precipuo fine di avere un avviso qualificato in ordine alla condotta specifica da tenere al riguardo. La F.I.G. non ha, tuttavia, delegato in toto al C.O.N.I. la scelta in ordine al procedimento da seguire né si è acriticamente rimessa alle conclusioni cui quest'ultimo è pervenuto al riguardo. E la circostanza che, nella deliberazione di indizione delle elezioni da parte del Consiglio direttivo federale, si faccia espresso richiamo testuale al predetto parere ed al relativo contenuto, non costituisce, pertanto, motivo di illegittimità degli atti adottati dalla F.I.G. proprio sulla base delle considerazioni di cui in precedenza; e, infatti, come in precedenza evidenziato, è stata proprio

l'eccezionalità della situazione - cui si fa espresso riferimento nella nota di richiesta di parere della F.I.G. - che ha indotto la predetta F.I.G. ad acquisire da parte del C.O.N.I. il suddetto parere sulla decisione avente ad oggetto il procedimento in concreto da seguire nella fattispecie la quale, in realtà, era stata, tuttavia, articolata e prospettata in tutti i suoi passaggi fondamentali da parte della medesima.

Per quanto attiene, poi, il contenuto del richiamato parere, non sussiste il dedotto difetto di istruttoria atteso che, ai predetti fini, era sufficiente l'allegazione della richiamata decisione dell'Alta Corte n. 15 del 2013 alla quale la F.I.G. doveva dare esecuzione e che, peraltro, il ricorrente non rileva esattamente sotto quali profili il predetto difetto di istruttoria sarebbe in concreto configurabile se non che il C.O.N.I. sarebbe stato indotto in errore dall'erronea ricostruzione interpretativa della normativa federale nella materia.

Peraltro il contenuto motivazionale e dispositivo della più volte richiamata decisione dell'Alta Corte n. 15 del 2013 si presentava, al riguardo, assolutamente chiaro e privo di incertezze interpretative ai fini della sua concreta esecuzione.

Per quanto attiene, poi, alla declatoria di inammissibilità del successivo ricorso per motivi aggiunti, deve rilevarsi che, in ogni caso, assume valore assorbente, ai predetti fini, la circostanza che, comunque, all'impugnazione puntuale del verbale dell'assemblea elettiva straordinaria del 7.9.2013 ed alle relative risultanze, con espressa riserva dell'articolazione di eventuali ulteriori motivi aggiunti, non ha, in realtà, fatto seguito, da parte del ricorrente, l'articolazione di specifiche censure aventi ad oggetto vizi propri dei predetti ultimi atti. E, in ordine all'illegittimità in via derivata, ossia per i medesimi motivi di censura articolati con il ricorso principale proposto avverso la convocazione dell'assemblea straordinaria elettiva del 7.9.2013, non possono se non valere le considerazioni già esposte al riguardo in ordine al ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi all'Alta Corte.

Per quanto attiene, invece, agli ulteriori motivi di censura articolati, si tratta, nella sostanza, dei medesimi profili di cui al ricorso principale sebbene diversamente e più articolatamente motivati e con i quali, in realtà, si contesta, pur sempre, esclusivamente che la F.I.G. non avrebbe potuto procedere legittimamente ad indire un'assemblea elettiva ai fini del rinnovo soltanto parziale del Consiglio direttivo federale. Non possono, pertanto, se non ribadirsi al riguardo le considerazioni tutte di cui in precedenza al riguardo.

Né, peraltro, la mera circostanza che i cd. grandi elettori siano, in realtà, affluiti in numero esiguo, ossia soltanto n. 28 su 66, costituisce valido motivo ai fini del riconoscimento dell'illegittimità della procedura seguita al riguardo da parte della F.I.G. .

Per quanto attiene, poi, alla decisione dell'Alta Corte n. 36/2013 la stessa ha ad oggetto il ricorso proposto sempre da parte del ricorrente in data 6.10.2013 ed avente ad oggetto i medesimi atti già impugnati in precedenza in parte con il ricorso principale ed in parte con il ricorso per motivi aggiunti nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi all'Alta Corte e conclusosi con la precedente decisione n. 31 del 2013 e, in particolare, il verbale dell'assemblea straordinaria elettiva del 7.9.2013, il verbale delle operazioni della Commissione verifica poteri, le risultanze della predetta assemblea, con riserva di articolazione di ulteriori motivi aggiunti nonché la nota della F.I.G. di cui al prot. n. 6312 del 20.6.2013 indirizzata al C.O.N.I. ai fini dell'acquisizione del relativo parere al

riguardo. La deduzione dell'illegittimità dei predetti atti è stata effettuata, da parte del ricorrente, dichiaratamente esclusivamente in via derivata, ossia per i medesimi motivi di cui al ricorso principale e di cui al ricorso per motivi aggiunti proposti nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi all'Alta Corte e di cui al rg. n. 26/2013 e conclusosi con la precedente decisione n. 31 del 2013, i quali sono stati pedissequamente riportati in modo testuale ai fini della loro riproposizione.

Ed, allora, deve ritenersi che, ameno in parte, non correttamente, l'Alta Corte, con l'impugnata decisione n. 36 del 2013, ha dichiarato l'inammissibilità del predetto ricorso sulla base delle considerazioni ivi esposte.

Per quanto attiene in particolare ai motivi aggiunti al ricorso di cui al rg. n. 26/2013, l'Alta Corte, con la sentenza n. 31/2013, ne ha ritenuto l'inammissibilità alla luce della prospettata interpretazione limitativa in materia e, pertanto, il ricorrente, avuta contezza della predetta circostanza a seguito del relativo dispositivo del 3.10.2013, li ha riproposti formalmente come ricorso autonomo; ne consegue che, alla luce della predetta considerazione - ossia l'essere stati, appunto, i predetti motivi dichiarati inammissibili in quanto motivi aggiunti proposti in mancanza del rispetto dei relativi presupposti senza essere stati, pertanto, trattati nel merito - non sussiste la dedotta causa di inammissibilità del ricorso autonomo di cui al rg. n. 31/2013 che ne riproduce sostanzialmente i relativi contenuti laddove è stata rilevata una preclusione per il ricorrente derivante dal giudicato amministrativo o dalla violazione del principio del ne bis in idem. E, tuttavia, è agevole rilevare che, per le considerazioni tutte di cui in precedenza, in realtà, tutti i motivi di censura articolati con il ricorso di cui al rg. n. 31 del 2013 dinanzi all'Alta Corte e riproposti integralmente in questa sede sono destituiti di fondamento.

In particolare, in relazione specificatamente all'impugnazione dei verbali delle operazioni elettorali nonché dei risultati delle elezioni del 7.9.2013, si rileva che - a differenza di quanto avvenuto per la la nota della F.I.G. di cui al prot. n. 6312 del 20.6.2013 indirizzata al C.O.N.I. ai fini dell'acquisizione del relativo parere -, nel ricorso di cui al rg. n. 31/2013, da un lato, non sono state articolate autonome censure aventi ad oggetto vizi specifici del

predetto atto e, dall'altro, la sua illegittimità è stata dedotta, pertanto, esclusivamente in via derivata dalle censure già articolate con il ricorso principale di cui al rg. n. 26/2013, il quale, tuttavia, è stato respinto nel merito con il dispositivo della decisione n. 31/2013.

Per quanto attiene, infine, alla statuizione in ordine alle spese del giudizio di cui alle richiamate decisioni nn. 31 e 36 del 2013 non si ravvisano i presupposti ai fini dell'accoglimento delle censure articolate al riguardo, alla luce dell'esito dei relativi giudizi ed in considerazione, altresì, dell'esito del complessivo giudizio di cui trattasi.

Per le considerazioni tutte che precedono, pertanto, i ricorsi in trattazione sono infondati nel merito e devono essere respinti.

Sussistono, tuttavia, alla luce della complessità e della peculiarità delle questioni sottese, giusti motivi per disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza quater)**

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

**L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
II 10/08/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Relazione del Consiglio Direttivo Federale sulla gestione della Federazione nel quadriennio 2013/2016

**Cari amici della Ginnastica,
Sig.ri Delegati,**

La relazione del Consiglio Direttivo Federale sull'attività svolta nel quadriennio olimpico 2013/2016 si basa innanzitutto sull'analisi dei risultati ottenuti, a fronte degli obiettivi assunti ad inizio mandato. Obiettivi, e questo è opportuno ricordarlo in premessa, decisamente ambiziosi, suggeriti tuttavia dai successi conseguiti nei quadrienni precedenti. Successi che infatti, come illustreremo, non sono mancati nemmeno nel corso del presente quadriennio anche se, purtroppo, non sono stati coronati da medaglie olimpiche. E ciò per diversi motivi, molti dei quali da ascrivere semplicemente alla legge dello sport, a volte crudele. Per cui, ad altissimo livello, un nonnulla – il caso, un piccolo errore o le giurie – separa la consacrazione e il successo dalla recriminazione e la rabbia.

Un'analisi seria, tuttavia, deve superare le cortine delle emozioni ed osservare e descrivere i fatti con occhio sgombro ed obiettivo. Ed il primo dato, incontestabile, è che in tutti questi anni ci siamo misurati, spesso primeggiando, con potenze sportive che poggiavano su ben altre disponibilità. Per le nostre reali possibilità – è stato detto e ribadito in ogni occasione – l'impresa consiste già nella qualificazione ai Giochi. Impresa che in questo quadriennio ci è riuscita con la Squadra dell'Artistica Femminile (Erika Fasana, Vanessa Ferrari, Carlotta Ferlito, Elisa Meneghini, Martina Rizzelli), l'Insieme di Ginnastica Ritmica (Martina Centofanti, Sofia Lodi, Alessia Maurelli, Camilla Patriarca, Marta Pagnini), una ginnasta Individualista (Veronica Bertolini) della Ritmica e un ginnasta Individualista (Ludovico Edalli) dell'Artistica Maschile. Mentre non siamo riusciti a qualificarci nel Trampolino Elastico, quarta ed ultima, anche in senso cronologico, delle nostre Discipline Olimpiche.

Per l'Artistica Femminile e la Ritmica la mera partecipazione si è poi spinta sul confine a cui abbiamo accennato prima. Ed è stato proprio un nonnulla che ci ha privato di due medaglie, quella al Corpo Libero di Vanessa Ferrari e quella della Squadra di Ritmica. Dispiace, certo, e dispiace soprattutto per le atlete che si sono ritrovate ai piedi del podio dopo tanto lavoro e tanto impegno. A loro va il nostro più caloroso abbraccio ed applauso. Sono state brave, hanno onorato lo Sport italiano e la nostra Federazione. La loro prestazione è il segno tangibile dell'ottimo lavoro tecnico e dell'adeguata preparazione all'evento sportivo del quadriennio. I verdeti di Rio sono stati per certi versi amari, tuttavia dobbiamo prenderne atto con la compostezza che contraddistingue i veri sportivi. Apprezzando i risultati, di per sé encomiabili, della partecipazione alle finali di due ginnaste (Ferlito e Ferrari) nell'All-around e al Corpo Libero Femminile (Ferrari e Fasana) culminata con il 4° posto di Vanessa ed il 4° posto dell'insieme di Ritmica, che forse avrebbe meritato qualcosa di più.

Ciò che è più significativo, in un'analisi che vuole essere obiettiva, è il livello testimoniato nell'intero arco del quadriennio. Che sinteticamente ricordiamo a partire dal 2013, primo anno del ciclo olimpico. Un anno, quello, "fisiologicamente" difficile, per di-

versi motivi. I Mondiali individuali, gli addii post olimpici di diversi atleti protagonisti di grandi successi e la ricerca, per altri, delle motivazioni per affrontare l'impegnativo percorso verso Rio de Janeiro 2016. In tal senso vanno letti i risultati di Vanessa Ferrari (argento al Corpo Libero ai Mondiali di Anversa), delle Farfalle della Ritmica (Vice campionesse del Mondo a Kiev), i bronzi continentali e mondiali di Morandi (Anelli) e Cingolani (Corpo Libero). Sullo stesso livello di eccellenza, seppur non in chiave olimpica, vanno menzionati anche i risultati continentali della Ginnastica Aerobica con Pentassuglia e Cavalieri, rispettivamente Campioni Europei nella categoria individuale Senior e Junior. Senz'altro di assoluto rilievo sono anche i numerosi piazzamenti dei nostri juniores dell'Artistica Maschile e Femminile e della Ritmica, in competizioni come lo European Youth Olympic Festival (EYOF), i Giochi del Mediterraneo e le svariate coppe del Mondo che ci hanno permesso di guardare al 2014 con ottimismo. Ed infatti, anche nel 2014, abbiamo avuto risultati brillanti con Vanessa Ferrari (oro nella Coppa del Mondo di Tokyo e agli Europei di Sofia al Corpo Libero) e la doppietta d'argento delle ragazze della Ritmica, vicecampionesse continentali a Baku e iridate a Izmir. Brillano poi gli acuti nelle Coppe del Mondo di Morandi (Anelli) e Busnari (Cavallo con Maniglie) e ancora della Pagnini e compagne e nell'Aerobica a Borovets.

L'anno successivo, il 2015 è stato quello delle qualificazioni olimpiche. Le manifestazioni internazionali più importanti sono state i Campionati Mondiali qualificanti a Glasgow e i Campionati Europei a Montpellier per l'Artistica Maschile e Femminile, i Campionati Mondiali qualificanti a Stoccarda e i Campionati Europei a Minsk per la Ginnastica Ritmica e i Campionati Mondiali a Odense per il Trampolino Elastico. E poi ancora i Campionati Europei in Portogallo per l'Aerobica, gli European Games di Baku per tutte le sezioni olimpiche e l'Aerobica e la Gymnastrada Mondiale a Helsinki per la Ginnastica per Tutti. Da segnalare Busnari, bronzo al Cavallo con Maniglie e Fasana 4ª sia al Concorso Generale che nella specialità al Corpo Libero. E ancora, Morandi secondo alla Coppa del Mondo di Lubiana agli Anelli e Busnari terzo al Cavallo con Maniglie.

La Squadra Nazionale Femminile di Ginnastica Artistica si è confermata competitiva nelle varie manifestazioni ed infatti ai Campionati Mondiali qualificanti di Glasgow si è aggiudicata l'ammissione diretta ai Giochi Olimpici di Rio con un eccellente 5° posto al Concorso Generale qualificante.

Anche la rappresentativa italiana Juniores Femminile agli Europei di Berna (23 maggio - 5 giugno 2016) ha ottenuto risultati lusinghieri con una splendida doppietta al Volteggio, dove la nostra Martina Maggio è la nuova Campionessa Europea, seguita da Martina Basile che, oltre all'argento al Volteggio, conquista anche il bronzo nella finale del Concorso Generale.

Non possiamo invece dire altrettanto per la Squadra Nazionale Maschile (Nicola Bartolini, Andrea Cingolani, Tommaso De Vecchis, Ludovico Edalli, Paolo Ottavi, Paolo Principi), che negli

stessi Campionati Mondiali qualificanti di Glasgow ha conseguito solo il 19° posto in classifica generale, frutto di una prova complessiva molto fallosa, nettamente al di sotto delle legittime aspettative, che le ha precluso la possibilità di un eventuale recupero al Test Event di aprile 2016 a Rio.

Dopo la sofferta prestazione di Glasgow, il settore si sta però riorganizzando e le direttive impartite dal nuovo Direttore Tecnico Nazionale Maurizio Allievi cominciano a dare i primi frutti.

Non positive sono state le prestazioni dei nostri migliori atleti Cannone ed Aloj ai Mondiali qualificanti di Odense per il Trampolino Elastico. Due gravi errori commessi da entrambi nell'esercizio libero, hanno fatto sfumare il loro ed il nostro sogno di essere presenti ai Giochi Olimpici di Rio anche in questa specialità. Occorre tuttavia sottolineare l'impegno profuso dalla Federazione che ha visto un buon incremento del numero dei praticanti e un apprezzabile fermento agonistico. Nell'ottica della promozione, sono stati distribuiti sul territorio numerosi trampolini didattici per l'avviamento alla Disciplina e siamo riusciti ad effettuare una tappa di Coppa del Mondo (Brescia, 16-19.6.2016) con pieno successo. Come testimoniato anche dalla decisione della FIG di riaffidarci tale impegno per gli anni 2018 e 2020.

Per la sezione di Ginnastica Ritmica gli anni 2015 e 2016 sono stati caratterizzati da un'alternanza di ottime prestazioni. Fra queste, merita di essere menzionata la prima uscita internazionale della stagione 2015 (Pesaro), dove le nostre ginnaste hanno conquistato l'oro nel Concorso Generale e nelle due finali di specialità. Ai Campionati di Stoccarda, le nostre "Farfalle" oltre a centrare la qualificazione olimpica con il 4° posto, hanno ottenuto l'oro nella finale ai 5 nastri e l'argento nella finale della prova cerchio-clavette. Positivo è anche da considerare il lavoro svolto dalle ginnaste individualiste (Bertolini e Russo), col raggiungimento di ottimi risultati in campo internazionale. Il settore giovanile, ai recenti Campionati Europei di Holon, dal 17 al 19 giugno 2016, ha messo in evidenza la validità del nostro vivaio. Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri hanno infatti conquistato una medaglia di bronzo nel Concorso Generale Juniores. Mai prima d'ora la Federazione Ginnastica d'Italia era riuscita a salire sul podio per la rappresentativa di squadra. A completare l'opera, Alexandra Agiurgiuculese si è poi aggiudicata due medaglie d'argento alla Palla e alle Clavette e un bronzo alla Fune. Risultati, anche questi, mai registrati prima e che dimostrano che tutta la sezione è in continua crescita tecnica, lasciando ben sperare per il futuro.

Futuro che, anche da un punto di vista operativo, vedrà la nostra Federazione impegnata ad organizzare, così come deliberato all'unanimità dalla Federazione Internazionale di Ginnastica, una tappa delle quattro Coppe del Mondo di Ginnastica Ritmica per gli anni 2017-2018-2019-2020 e la prima rassegna iridata del quadriennio che porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Non da meno, anche se in chiave non olimpica, è l'impresa siglata dalla Nazionale di Aerobica ai Mondiali di Incheon, in Korea del Sud, a giugno del 2016. La medaglia d'oro della Coppia Mista in pedana con Davide Donati e Michela Castoldi, oltre a confermare l'ottimo stato di salute della sezione, ha sancito uno storico record per il duo azzurro, il primo iridato nella storia della sezione di Aerobica. A cui hanno fatto seguito, poi, l'argento del Gruppo senior e i due bronzi, nelle categorie Trio e Gruppo, della rappresentativa

juniores. Sempre con la Coppia e con il Gruppo, l'Italia seniores ha inoltre centrato la qualificazione per i World Games del 2017. Da menzionare, inoltre, che in Italia si svolgeranno nel 2017 i prossimi Campionati Europei.

Riguardo all'attività agonistica nazionale, per tutte le sezioni, olimpiche e non olimpiche, la situazione attuale del nostro movimento registra una grande partecipazione, come testimonia la presenza dei 4000-5000 spettatori che normalmente riempiono i palazzetti che ospitano la Grande Ginnastica.

D'altra parte la popolarità dell'Artistica, dal 2011 ad oggi, ha conosciuto una crescita senza precedenti grazie anche alla docufiction "Ginnaste -Vite Parallele" realizzata in collaborazione con Fremantle Media e in onda da cinque stagioni consecutive su MTV. Un programma che ha dimostrato che non esistono sport maggiori o minori ma soltanto modi migliori o peggiori di raccontarli.

Fra le attività svolte a livello nazionale, ricordiamo con grande soddisfazione due manifestazioni molto importanti per la vita federale.

La prima è la "Ginnastica in Festa", che in questi quattro anni si è svolta a Pesaro presso gli ambienti della Fiera. Con una partecipazione di circa 13.000 atleti e oltre 40.000 persone coinvolte. Numeri – e contenuti – che fanno di questa manifestazione un evento fondamentale per tutto il movimento Federale. La manifestazione del 2016, purtroppo, si è trovata ad affrontare una situazione di grande emergenza dovuta al fatto che il padiglione commerciale, nella notte del 23.6.2016, è stato completamente distrutto da un incendio e solo grazie ad uno straordinario lavoro svolto dal Comitato Organizzatore, assieme a Dirigenti Federali, Tecnici, Ufficiali di Gara e volontari, è stato possibile continuare, sia pure con qualche disagio, la manifestazione.

La seconda è il "Grand Prix di Ginnastica" che si è confermato l'evento clou della stagione agonistica. Con gli spalti gremiti - non meno di 5000 persone paganti - per rendere omaggio ai nostri campioni e testimoniare l'interesse e l'amore per le nostre discipline sportive.

La situazione del nostro movimento per quanto riguarda l'affiliazione e il tesseramento ci vedono in una situazione di consolidata stabilità, con oltre 1.000 società affiliate e circa 130.000 tesserati di cui circa 120.000 atleti o praticanti. La suddivisione generale di questi ultimi vede la disciplina del Trampolino Elastico come fanalino di coda (0.14%) e l'attività Salute e Fitness fare la parte del leone con quasi il 60%. Dato ancora più indicativo se si considera che le attività della Salute e Fitness e Ginnastica per Tutti, insieme, totalizzano quasi il 90% dei tesseramenti. Questa realtà è naturalmente lo specchio di quella riscontrabile nella grandissima maggioranza delle nostre società, dove a fronte di una confortante presenza di giovani e giovanissimi (e poi di nuovo di adulti) si evidenzia il problema della continuità del percorso sportivo e particolarmente nella direzione delle Discipline Olimpiche.

Ben consapevoli delle enormi difficoltà che le nostre Società hanno nel gestire queste ultime, il Direttivo Federale ha promosso una serie di iniziative per incentivare affiliazione e tesseramento. Ha inoltre deciso degli stanziamenti meritocratici a favore delle Società per la dotazione o il rinnovo delle attrezzature sportive e dato la possibilità ai Comitati Regionali di investire parte dell'avanzo di gestione in questa direzione.

E' un segnale e un aiuto, certamente, ma è chiaro che il problema può essere affrontato efficacemente solo con una profonda innovazione a livello internazionale.

Oggi la Ginnastica Sportiva costa troppo, in tutti i sensi. In termini di sacrifici per atleti e famiglie, in termini di spazi e ore in palestra, in termini di attrezzature (sempre più sofisticate e costose e in continua evoluzione), in termini di rapporto numerico tra allenatori e atleti. Di fatto le nostre Società più competitive, in termini agonistici, non potrebbero sopravvivere a quel livello senza l'aiuto della Federazione.

Quello che possiamo tentare sul piano programmatico, essendo totalmente dipendenti, nell'alto livello, dai programmi internazionali, è sperimentare nuove strade nei settori che possono fungere da collegamento tra le attività di base e quelle olimpiche. A questo riguardo il Direttivo Federale ha promosso degli orientamenti tecnici per il prossimo quadriennio, in cui le attività delle discipline sportive sono state proposte con programmi differenziati (gold e silver) nel tentativo di soddisfare meglio le diverse esigenze dei nostri praticanti. Così come i programmi dell'attività di Ginnastica per Tutti sono stati indirizzati verso orientamenti più rispondenti alle finalità per le quali queste attività sono state concepite.

Per la sezione Salute e Fitness è stato predisposto un programma denominato "Ginnastica per Sempre", concepito per offrire uno strumento orientativo che porti i giovani, e i meno giovani, ad acquisire un bagaglio, motorio e culturale, necessario a favorire la propria salute attraverso l'esercizio fisico durante tutto l'arco della propria vita.

Altre iniziative concretizzate nel quadriennio sono state i Gymcampus Federali e Nazionali che promuovono le nostre attività sul territorio nella piena autosufficienza economica; l'adesione al Trofeo Nazionale CONI, che ha dato grande visibilità alla nostra Federazione in un contesto multidisciplinare; l'adeguamento dello Statuto Federale e della Giustizia Sportiva alle nuove direttive emanate dal CONI; il consolidamento del rapporto con l'Aeronautica Militare e l'Esercito Italiano per l'arruolamento dei nostri atleti di punta; un nuovo e più vantaggioso contratto scolastico con l'organizzazione "Tua Scuola".

Sempre a favore dei nostri tesserati e delle nostre società abbiamo poi stipulato un contratto assicurativo per gli infortuni e per la responsabilità civile più adeguato alle nostre esigenze e con maggiori garanzie.

Per quanto riguarda l'impiantistica sportiva abbiamo concretizzato il sogno di una struttura federale a Desio, dove da più di un

decennio viene prodotto, per la Ginnastica Ritmica, un lavoro di assoluta eccellenza tecnica, che tutto il mondo ammira ed invidia. La realizzazione di una struttura federale esclusivamente dedicata alla Ginnastica Ritmica consentirà la pianificazione dei necessari allenamenti in piena autonomia.

A livello di comunicazione e di immagine siamo orgogliosi di avere prodotto un cambio epocale attraverso la produzione delle dirette streaming degli eventi Ginnastici che si svolgono in Italia e all'estero. La Federginnastica ha trasmesso, tramite FGI Channel, in concomitanza, sia la diretta del Trofeo Città di Jesolo, sia la terza ed ultima tappa della World Cup Series dei grandi attrezzi da Stoccarda, sia la prima della Ritmica, da Lisbona. Sono state altresì trasmesse con successo tutte le altre tappe di Coppa del Mondo 2016 di Artistica e Ritmica, il Test Event di Rio de Janeiro e le venti principali manifestazioni nazionali, otto in diretta streaming e dodici in differita a beneficio dei nostri tesserati e di tutti gli appassionati di Ginnastica.

Questo, in grande sintesi, il quadro sportivo dell'attuale ciclo olimpico. Un quadro sostenuto da un'attività federale complessa, permanentemente alle prese con bilanci ristretti e appena sufficienti ad impostare un'adeguata Preparazione Olimpica. E, soprattutto, caratterizzati da difficoltà a reperire nuovi sponsor e da mancanza di certezze sui contributi governativi (CONI), con la conseguente impossibilità di definire programmi dettagliati e interventi a lungo termine. Programmi che, in uno sport come il nostro, sono l'unica garanzia di continuità e di successo. Non solo. Altre difficoltà si intrecciano a quelle già esposte: difficoltà più generalizzate e profonde, che il mondo dello sport condivide con quelle della società nel suo complesso e che si manifestano sovente con eccessi di vario genere. Per noi, un eccesso di burocrazia, anche dovuto al definitivo inserimento della nostra Federazione nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche. Un eccesso di litigiosità, testimoniata per esempio dalle cause che ci hanno impegnato per oltre tre anni e che solamente nel mese di agosto 2015 si sono concluse, a favore della Federazione, col pronunciamento definitivo del TAR del Lazio. Alle quali segue l'ulteriore strascico di ricorsi presentati dagli stessi soggetti delle cause precedenti per una richiesta di risarcimento danni. Ricorsi che ci obbligano ancora ad impegnare parte del nostro tempo e delle nostre energie e risorse economiche, e a difenderci in sede giudiziaria. Un eccesso di concitazione, dovuto ai ritmi pressanti di un mondo dove tutto corre a velocità sempre crescente e che si contrappone, nella Ginnastica, ad una disciplina che invece richiede gradualità e attese.

Fra queste difficoltà, la Federazione deve muoversi non solo sul versante delle competizioni, ma anche in altre direzioni. Non alternative, ma complementari a quelle delle medaglie. Nella direzione della Cultura Sportiva, nel senso più alto ed esteso del termine, in quella della funzionalità (degli Organi Centrali e Territoriali), in quella della Formazione, in quella dei rapporti con le istituzioni (Scuola, Comuni, Regioni, ecc.), in quella della divulgazione e dei media, in quella dell'impiantistica e delle attrezzature.

Mantenendo sempre una gestione amministrativa e contabile molto corretta e in sintonia con le linee guida emanate dall'ENTE Vigilante (CONI). Come è stato certificato, dal 2013 al 2016, dagli uffici competenti del CONI e della preposta Società di Revi-

sione (Deloitte), che sarà chiamata ufficialmente, come da nuovo adempimento statutario, a certificare il Bilancio Consuntivo Economico della FGI relativo all'anno 2016.

A conclusione di questo breve excursus di eventi ed emozioni, che hanno caratterizzato il quadriennio olimpico 2013/2016, vorrei ancora una volta esprimere a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo Federale, un sentito e profondo ringraziamento a tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno contribuito a rendere grande il nostro movimento. Non solo in termini di risultati, che davvero non sono mancati, ma anche e soprattutto per quel contributo giornaliero, così spesso lontano da ogni gloria e risonanza e che accomuna tutti gli appartenenti al Mondo della Ginnastica. E che in fondo ci fa sentire uniti, al di là delle possibili rivalità e incomprensioni.

Una unione, una appartenenza ed un orgoglio che ci fanno ancora una volta guardare al futuro con rinnovato vigore ed ottimismo.

Per il Consiglio Direttivo Federale

F.to IL PRESIDENTE
(Riccardo Agabio)

Relazione del Presidente Federale sul consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti nel quadriennio olimpico 2013-2016

Carissimi amici della Ginnastica,

il nuovo Statuto Federale, come sapete, conferisce al Presidente oltre la responsabilità di tutta la gestione federale anche quella specifica dell'area tecnico-sportiva. Tale responsabilità si estrinseca con l'assunzione delle funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo finalizzate al perseguimento dei risultati agonistici. Fra le nuove mansioni del Presidente, vi è quindi anche quella di presentare all'Assemblea il programma tecnico sportivo che intende sviluppare nel corso del suo mandato ed il consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Cosa che già è stata fatta ampiamente nella relazione presentata a nome del Consiglio Direttivo Federale, per l'attività svolta nel quadriennio 2013/2016. Pertanto, mi sia consentito esprimere in aggiunta qualche considerazione di carattere più personale.

L'occasione, come noto, è il mio ritiro dalla vita federale. Vita federale che, pressoché nella sua interezza, ha coinciso con la mia stessa vita. Prima come Atleta, poi come Tecnico e poi, via via, ricoprendo ruoli di sempre maggiore responsabilità, fino alla Presidenza Federale, che ho assunto nel 2001 succedendo ad una grande personalità, la cui competenza e capacità ha avuto infatti conferma nell'assunzione della presidenza della Federazione Internazionale negli ultimi vent'anni. Mi riferisco naturalmente al Prof. Bruno Grandi, che saluto qui con sentimenti fraterni. Una successione quanto mai difficile, quindi, al punto da pensare – e far pensare a molti – ad una presidenza di transizione. I risultati sportivi, da una parte e, più ancora, il consenso e l'affetto che ho sentito crescere attorno a me, hanno poi trasformato quello che doveva essere un evento circoscritto in un percorso che ha abbracciato sedici anni. Quattro edizioni dei Giochi Olimpici, da Atene a Rio, cinque medaglie olimpiche e sette quarti posti. Le cosiddette medaglie di legno, come si usa dire nel gergo sportivo. E che, pure, quando il contesto è quello olimpico, sono incontestabile testimonianza di assoluta eccellenza. E poi svariati titoli mondiali e continentali, con la sezione Ritmica, soprattutto, a fare la parte del leone. Una sezione, quella della Ritmica, che ho visto crescere e assumere una forza ed un ruolo che certo non aveva prima. E sulla quale, fin dall'inizio del mio primo mandato, la Federazione ha puntato ed investito molto. Analoga considerazione vale per la Ginnastica Aerobica che, pur senza essere – ancora – disciplina olimpica, è una delle attività che ci vede, oggi, in una posizione di assoluta eccellenza. Fra le “medaglie” che sento con maggior orgoglio vi è poi quella, virtuale, per l'aver raddoppiato il numero dei tesserati. Anche per merito dell'intuizione che ha portato ad inserire ex novo, nel nostro Statuto, l'Attività Ginnastica per la Salute e il Fitness. Sento, naturalmente, anche del rammarico. Per la Ginnastica Artistica Maschile, in particolare, che pure ha contribuito – e addirittura con l'oro olimpico – al medagliere a cui ho accennato. Ma che proprio al termine del presente mandato è incorsa in uno sconcertante calo di rendimento. Sono convinto, però, siano stati messi tempestivamente in atto i correttivi per ripartire, come credo siano state poste le basi per un miglior sviluppo nel Trampolino Elastico.

E' impossibile, dopo così tanti anni di vita federale, ricordare tutte le emozioni e tutte le persone che hanno condiviso con me le diverse tappe di questo straordinario cammino. Rivolgo un particolare saluto e ringraziamento, innanzitutto, a tutto il personale degli Uffici federali ed ai Segretari Generali, che si sono alternati in questi anni alla guida dei nostri uffici, Quargnali, Maffei e Pentrella. Ai Dirigenti Federali e ai Direttori Tecnici Nazionali che si sono succeduti in questi quattro cicli olimpici. A tutte le Ginnaste ed i Ginnasti ai loro Tecnici di tutte le Sezioni Olimpiche non Olimpiche, agli Ufficiali di Gara e ai Segretari di Gara. Al personale ed ai Dirigenti e Presidenti dei nostri Comitati Regionali e delle nostre Società, il cui inestimabile contributo è la vera forza del nostro mondo. Un mondo complesso, che ruota attorno ad un'attività sportiva intrinsecamente complessa. Così come saluto con molto affetto il personale e i Dirigenti del CONI, con cui ho collaborato in questi anni, anche nel ruolo di Vicepresidente e Reggente. Non posso non menzionare il nostro sponsor tecnico Freddy che ci ha accompagnato in tutti questi anni. Ringrazio, altresì, lo sponsor Yomo per il suo sostegno alla Federazione. E' doveroso, inoltre, ringraziare, i “nostri” corpi militari (Aeronautica ed Esercito) per il proficuo supporto offerto ai nostri atleti/e durante tutta la loro attività agonistica. La Ginnastica: così affascinante e così difficile, in tutti i sensi. L'ho vista cambiare moltissimo, dai tempi dei tappeti in fibra di cocco, sui quali tante volte ho sbucciato le ginocchia, alle buche paracadute ed agli attrezzi sofisticati di oggi. Chiedersi cosa sia meglio rischia di essere un esercizio retorico e, nel mio caso, forse anche nostalgico. Ciò che ha senso, invece, è interrogarsi seriamente sul futuro di questo Sport. Senza entrare nel dettaglio di un'analisi che lascio in eredità al mio successore, indico un unico punto che ritengo decisivo. Adoperarsi affinché la Ginnastica Sportiva diventi più sicura e più praticabile, in tutti i sensi.

Non nascondo che avrei voluto salutarvi con due medaglie olimpiche in più, quella di Vanessa Ferrari al Corpo Libero e quella delle nostre splendide “Farfalle” nella prova d'Insieme di Ginnastica Ritmica, quelle medaglie che a Rio ci sono sfuggite per un niente. Ma vi saluto con la consapevolezza di averci provato con tutte le forze, a testa alta e con tutta la passione e l'impegno possibili. Vi saluto, soprattutto, lasciando una Federazione sportivamente forte e amministrativamente sana. E vi saluto, infine, con emozione infinita, per la straordinaria avventura umana di una vita al servizio del nostro meraviglioso ed amatissimo Sport. Grazie di cuore.

f.to IL PRESIDENTE
(Riccardo Agabio)



A.S. CON DIRITTO DI VOTO

96^a Assemblea Nazionale Ordinaria

Posizione delle A.S. affiliate alla Federazione ai fini della partecipazione alla 96ª Assemblea Nazionale Ordinaria

Roma, 17 dicembre 2016

Diritto di voto

A norma dell'art. 11, commi 3 e 4 dello Statuto:

partecipa all'Assemblea con diritto di voto nella quantità sotto-elencata la A.S. che al momento dello svolgimento della stessa sia affiliata da almeno dodici mesi e che abbia svolto attività sportiva ginnastica stabilita dai programmi federali e/o attività agonistica stabilita nel calendario federale in una o più discipline sportive di cui all'art. 1, comma 4, ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipi all'attività sportiva ufficiale della FGI.

Alla A.S. che ha svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ginnastica stabilita dai programmi federali è riconosciuto il voto di base (1° livello della tabella).

Alla A.S. che ha svolto, in una o più discipline sportive, attività agonistica stabilita nel calendario federale, approvato con deliberazione del C.D.F. ed emanato prima dell'inizio di ogni anno sportivo, sono attribuiti i voti plurimi (2° e 3° livello della tabella).

Ai fini dell'assegnazione dei voti va considerata l'attività sportiva ed agonistica dell'ultimo anno solare precedente l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo federale ha stabilito che i voti di base ed i voti plurimi da assegnare alle AS affiliate ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4 dello Statuto, dovranno essere calcolati nella misura prevista dallo stesso articolo 11, basandosi sulle attività svolte nell'anno sportivo 2015 ed indicate nelle procedure Federali ed Indicazioni Attuative 2015

A norma dell'art. 11, comma 10 del Regolamento Organico

La A.S. alla quale non venga attribuito il diritto di voto o che ritenga che i voti assegnati non siano corrispondenti a quelli cui presume di aver diritto deve presentare ricorso scritto al C.D.F. da far pervenire tramite la Segreteria Generale della F.G.I. entro cinque giorni (5 gg.) dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto a voto. Il C.D.F. decide in via definitiva e inoppugnabile.

Non sono ammessi reclami sulla attribuzione o assegnazione dei voti direttamente in Assemblea.

1° Livello - Voto di base						
Voti 1	Attività sportiva prevista nei programmi federali					
Discipline sportive	ARTISTICA MASCHILE	ARTISTICA FEMMINILE	RITMICA	GINNASTICA PER TUTTI	AEROBICA	TRAMPOLINO
2° livello - Voti plurimi						
Voti 1	Regionale	Regionale	Regionale	Regionale	Regionale	Regionale
Voti 2	Interregionale e Nazionale	Interregionale e Nazionale	Interregionale e Nazionale	Interregionale, Nazionale e Internazionale	Interregionale e Nazionale	Interregionale e Nazionale
3° livello - Voti plurimi						
Voti 4	Interregionale	Interregionale	Interregionale		Assoluti ed Internazionale	Assoluti ed Internazionale
Voti 6	Nazionale Internazionale Universiadi Giochi del Mediterraneo Campionati Europei J.	Nazionale Internazionale Universiadi Giochi del Mediterraneo Campionati Europei J.	Nazionale Internazionale Universiadi Campionati Europei J.		Coppa del Mondo Campionati Mondiali Campionati Europei J. e S.	Coppa del Mondo Campionati Mondiali Campionati Europei J. e S.
Voti 8	Coppa del Mondo Campionati Mondiali Campionati Europei S.	Coppa del Mondo Campionati Mondiali Campionati Europei S.	Coppa del Mondo Campionati Mondiali Campionati Europei S.			
Voti 9	Giochi Olimpici	Giochi Olimpici	Giochi Olimpici			Giochi Olimpici

Il voto di base ed i voti plurimi sono cumulabili. Non sono cumulabili i voti acquisiti in una stessa disciplina ed alla A.S. spettano i voti del maggior livello raggiunto. I voti acquisiti in diverse

discipline sono cumulabili, purché conseguiti con atleti diversi. Sono cumulabili i voti conseguiti nelle gare di squadra con atleti della stessa A.S. che abbiano gareggiato nelle altre discipline.

Nel caso in cui una A.S. svolga esclusivamente attività agonistica di secondo e/o terzo livello, dei voti plurimi assegnati un voto viene considerato quale voto di base.

I voti acquisiti dall'atleta concesso in prestito nelle gare di squadra sono attribuiti alla A.S. che lo ha in prestito.

Per tutta la rimanente attività agonistica i voti sono attribuiti alla società di appartenenza.

LEGENDA

Non partecipa all'Assemblea con diritto di voto la Società che si trova in una o più delle seguenti posizioni:

A = non è affiliata alla FGI da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea;

B = non è in regola con la riaffiliazione per l'anno sportivo 2016;

C = non ha svolto attività agonistica nell'anno sportivo 2015;

D = non ha svolto attività agonistica nell'anno sportivo 2016;

E = esclusione (per sanzioni)

TOTALE GENERALE

Numero Società: 1.112 Società votanti: 968 Voti: 4.765

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
C.R. PIEMONTE E VALLE D'AOSTA FGI - Società 90 - Volanti 81 - Voti 404				
000002	S.G. OLIMPIA AOSTA A.S. DIL.	AO	13	
000009	A.P.D. PIETRO MICCA	BI	10	
000012	A.S.DIL. GINNASTICA LIBERTAS GALLIATE	NO	3	
000013	A.S.DIL... LIBERTAS GASSINO	TO	4	
000015	S.G. ARTISTICA MONDOVI' A.S.D.	CN	3	
000017	S.G. NIZZA A.S.D.	AT	2	
000018	A.S.DIL. GINNASTICA LIBERTAS NOVARA	NO	5	
000019	A.S. DIL. SOCIETA' GINNASTICA PRO NOVARA 1881	NO	8	
000020	S.G. FORZA E VIRTU' 1892 A.S.D.	AL	12	
000033	A.S.D. GINNASTICA PIEMONTE LIBERTAS	BI	8	
000034	S.G. DI TORINO a.s.d.	TO	19	
000035	S.G. VICTORIA - TORINO - A.S.D.	TO	14	
000036	ASS. DIL. UNIONE SPORTIVA TRECATESE	NO	4	
000038	Società Ginnastica Pro Vercelli 1892 A.S.D.	VC	5	
000354	S. GINNASTICA ALBA	CN	6	
000402	CUNEOGINNASTICA	CN	13	
000404	A.S.DIL. A.S.GINNASTICA VALENTIA	AL	10	
000428	S.G.SERRAVALLESE A.S.D.	AL	2	
000463	S.G. LA MARMORA ASD	BI	20	
000503	A.S.D. C.S. CHIVASSESE GINN. ARTISTICA	TO	8	
000567	A.S.D. P.G.S. SPRINT SEZ. GINN. ART. FEMMINILE	BI	4	
000569	A.S.D. LIBERTAS GINN. VERCELLI	VC	12	
000609	A.S.D. LA PALESTRINA		2	
000893	A.S.DIL.GINN. ART. LIBERTAS FOSSANO	CN	2-	D
001128	A.S.D. GINNASTICA BAVENO	VB	2	
001150	A.S.D. CENTRO GINN. MODERNA CAMERI	NO	5	
001208	A.S. DIL. EUROGYMNICA	TO	6	
001293	A.S.D. GINN. ART.CARPIGNANESE	NO	1	
001366	S.G. C.S.E.N.CASELLE	TO	1	
001469	POL. DERTHONA GINNASTICA	AL	6	
001508	S.G. RITMICA AUGUSTA PRAETORIA A.S.D.	AO	5	
001509	A.S. SPORTICA SEZ. GINN.	TO	6	
001603	A.S.D. CENTRO SPORTIVO PIANEZZA	TO	3	
001632	POL.DIL. GINNASTICA CUMIANA	TO	1	
001656	A.S.DIL. LIBERTAS VIVA DI BORGARO	TO	4	
001728	GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZ. SOCIALE	AO	11	

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
001793	ASS.. LA BURGINA ASD	BI	1	
001804	A.S.D. GINNASTICA 2000	NO	3	
001811	SIGMA GYMNICA MONTEROSA A.S.D.	AO	2	
001848	A.S. DIL. GINN.ART.ALEXANDRIA	AL	2	
001850	A.S.D. LE RONDINELLE	NO	2	
001871	IBIS SPORT A.S.D.	TO	5	
001872	A.S. DIL. RITMICA PIEMONTE	TO	7	
001875	A.S.D. CUSIO GINNASTICA	VB	4	
001887	A.S.D. ARTISTICA 2000	AL	4-	D
001888	POL. JOLLY LIBERTAS VINOVO SEZ.GINN.	TO	4	
001889	A.S.D. RITMICA VCO	VB	6	
001950	SOC. LA MARMORA COSSATO ASD	BI	3	
001952	A.S.D. SPORTIME BOVES	CN	2	
001954	A.S.D. GINNASTICA SALUZZO LIBERTAS	CN	6	
001955	AQUADRO SPORT S.S.D A.R.L	TO	4	
002019	AS.CULT.SP S.G. GRUGLIASCO A.S. DIL.	TO	4	
002021	A.S.D. HAPPY GYM GINN.CERANO	NO	1	
002068	S.G. ZENITH-CHIERI A.S.D.	TO	0	C D
002116	A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA CARMAGNOLESE	TO	3	
002139	S.S. Dil. CH4 SPORTING CLUB S.r.L.	TO	6	
002155	A.S. DIL. OXALIS	TO	4	
002182	A.S. DIL. CENTRO SPORTIVO ORBASSANO	TO	3	
002202	A.S.D. OLIMPIA ASTI	AT	2	
002222	A.S.D. ARTISTICA CASALE	AL	1	
002245	S.G. CONCORDIA A.S.D.	TO	6	
002347	A.S.D. Ginnastica Virtus Grugliasco	TO	7	
002368	A.S.D. ARTISTICA CONCERTOSPORT	TO	4	
002409	Società Ginnastica FUNTASTIC GYM 06 A.S.D.	NO	0	C D
002428	A.S.D. ARS ARMONICA 2008	CN	2	
002444	A.S.D. GYM TEAM	VB	1	
002500	A.S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT	TO	0	C
002537	GYMPLANET TORINO A.S.D.	TO	3	
002621	A.S.D. SPORT GIOCANDO	TO	3	
002622	POL. CARIGNANO A.S.D.	TO	4	
002654	A.S.D. GINNASTICA S. PIETRO MOSEZZO 2012	NO	8	
002655	A.S.D. RITMICA CARMAGNOLA	TO	3	
002663	A.S.D. GINNASTICA PARADISO	TO	3	

[illegible]

002664	A.S.D. KAIROS		TO	3		
002701	A.S.D. EURITMICA		TO	3		
002738	A.S.D GINNASTICA TWIRLING OLEGGIO		NO	5		
002759	A.S.D.RELEVE'		CN	0		C
002760	EQUILIBREA S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA		TO	14		
002815	GINNASTICA RITMICA VICTORIA ALBA A.S.D.		CN	1		
002816	A.S.D. E.B. RITMICA VERCELLI		VC	1		
002834	A.S.D. JUDO AZZURRO		TO	4		
002870	A.S.D. Rhythmic School		BI	6		
002884	A.S.D. Blu Ritmica Acqui Terme		(AL	2		
002888	A.S.D. KOALA		CN	4		
002893	A.S.D. Sporting Club San Damiano		AT	1		
002903	A.S.D. Ginnastica Ritmica Valsesiana		VC	0		C
002904	G&A Academy A.S.D.		TO	0		C
002938	A.S.D. Ginnastica Fly Gozzano		NO	0	A	C
002954	A.S.D. Zoè		TO	0	A	C
002962	Ginnastica Casalbeltrame A.S.D.		NO	0	A	C
C.R. LOMBARDIA FGI - Società 169 - Volanti 149 - Voti 795						
000043	S.G.BRESCIANA FORZA E COSTANZA A.S.D.		BS	7		
000044	A.S.DIL. GINNASTICA PRO PATRIA BUSTESE SPORTIVA		VA	16		
000046	A.S.D. GINNASTICA PRO CARATE		MB	10		
000048	A.S.D. GINNASTICA CERNUSCHESE		MI	6		
000052	A.S. DIL. GINNASTICA VIRTUS		VA	20		
000055	S.G.PERSEVERANT A.S.D.		MI	4		
000056	A.S.D. PRO LISSONE GINNASTICA		MB	10		
000057	FANFULLA 1874 A.S.D. di Ginnastica e Scherma		LO	8		
000059	A.S.D. GINNASTICA VIRTUS ET LABOR		MI	1		
000060	A.S.D. JUVENTUS NOVA MELZO 1960		MI	13		
000064	S.G. MILANESE FORZA E CORAGGIO		MI	10		
000068	A.G. MILANO 2000		MI	7		
000072	S.G. PROPATRIA 1883 - MILANO S.S.DIL., S.R.L.		MI	11		
000075	S.G. TICINESE A.S.D.		MI	2		
000076	S.G.A. VIRTUS		MB	7		
000077	S.G. FORTI E LIBERI		MB	0		C D
000078	A.S.D. LA COSTANZA ANDREA MASSUCCHI		PV	8		
000081	SOCIETA' GINNASTICA PAVESE A.S.D.		PV	13		
000084	C.E.F. MARIO CORRIAS A.S.D.		VA	8		
000085	S.G. SALUS SPORTIVA SEZ. GINN. A.S.D.		MB	5		

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
002203	Operazione Fitness S.S.d.r.l.	BS	4	
002204	G.S.D. GINNASTICA ARTISTICA E JUDO AGRATESE	MB	—4	D
002205	A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TREVILOLO	BG	6	
002223	PALESTRA AGS OPERA S.S.D.L. a R.L.	MI	2	
002236	U.S. CASSINA RIZZARDI A.S.D.	CO	2	
002238	SOGISPORT S.S. DIL. S.R.L.	LC	0	C D
002268	A.S.D. AEROBICA EVOLUTION	BG	6	
002278	A.S.D. ARTERITMICA PARABIAGO	MI	3	
002348	A.S.D. ARTISTICA LARIO	CO	4	
002349	A.S.D. RITMICA MELZO	MI	5	
002350	A.S.D. CENTRO SCHUSTER	MI	4	
002359	A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA 82	MB	6	
002390	A.S.D. LA CAPOVOLTA	BG	0	C D
002391	A.S.D. RITMICA FUTURA	BS	2	
002396	A.S.D. GINNASTICA LIXIO	MB	3	
002397	A.S.D. KINESIS	VA	7	
002410	A.S.D. FUTURE GYM	PV	3	
002419	A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA CAMUNIA	BS	—3	D
002440	Associazione A.R.P.A. A.S.D.	BS	3	
002464	EALA GINN. ART. ALZANO A.S.D.	BG	6	
002475	A.S.D. ETOILE	BG	3	
002485	A.S.D. CENTRI OLIMPIA	MI	2	
002487	A.S.D. GINN. ART. TREVICASS	CR	5	
002508	A.S.D. GINNASTICA AROSIO	CO	2	
002516	A.S.D. Ginnastica Ritmica LA COCCINELLA	VA	6	
002522	POL. EDES EDUCAZIONE E SPORT A.S.D.	MI	2	
002524	A.S.D. GYMNICA 2009	CR	2	
002528	A.S.D. ALYCE SPORT	LO	2	
002531	A.S.D. RITMICA CG 2000	BS	—4	D
002571	SPORTING CLUB Leonardo Da Vinci S.r.l. A.S.D.	MI	4	
002583	Città di Opera A.S.D.	MI	8	
002584	A.S.D. V.E.R.A.	SO	4	
002585	E-Motion Academy A.S.D.	VA	0	C D
002597	POL. DIL. ACQUAMARINA SPORT&LIFE	MI	6	
002598	FIORDALISO A.S.D.	BG	4	
002600	PLANET GYM A.S.D.	BS	—4	D
002601	A.S.D. Butterfly Gym C.U.S. Bergamo	BG	4	

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
001251	SOC. GINN. AIRONE MANTOVA A.S.D.	MN	7	
001334	A.S.D. GINNASTICA CANTU'	CO	4	
001336	A.S.D. GINN. ARTISTICA GHEDI	BS	2	
001339	A.S.G. R.S. SANNAZZARESE	PV	3	
001340	A.S.D. ANTARES GINNASTICA SERMIDE	MN	4	
001414	ASS. TEAM ANNI VERDI	PV	5	
001459	A.S.D. PONTERANICA SEZ. GINN. ARTISTICA	BG	0	C D
001472	A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA KORU	BG	4	
001512	A.S.D. GINNASTICA GIOY	CO	11	
001520	A.S.D. OLIMPIC CENTER	PV	0	C D
001521	GINN. VILLA CARCINA IL GIGLIO	BS	0	C D
001574	A.S.DIL. G.A. LONGONI VIADANA	MN	2	
001575	A.S.D. SESTO 76 LISANZA	VA	4	
001642	A.S.DIL. ATTIVITA' MOTORIE	MI	4	
001689	A.S.D. GINNICA 96	CO	6	
001749	GYMNICA TIRANO A.S.D.	SO	2	
001761	A.S.D. GYMNASIUM 97	MI	3	
001810	A.S.D. OLIMPIA SENAGO	MI	5	
001824	A.S.D. VIGOR IN FIDE GINN. BARLASSINA	MB	6	
001876	U.S. CAPRALBESE A.S.D.	CR	7	
001918	A.S.D. GINNIKA 2001	MI	3	
001938	A.S.D. FUTUREGYM	MI	7	
001967	A.S.D. AMICOSPORT	MI	6	
002006	PRO MORTARA A.S.D.	PV	8	
002007	POL. AURORA	VA	2	
002024	A.S.D. LA FENICE	VA	7	
002025	POL. AURORA	LC	4	
002026	POL. BREMBATE SOPRA	BG	3	
002027	C.S. CORSICO	MI	0	C D
002044	U.S. ACLI CREMAA.S.D.	CR	2	
002046	A.S. SPORTIME	MI	1	
002051	A.S.D. SPORTINSIEME	CO	7	
002052	A.S. VIMOGYM GINNASTICA VIMODRONE	MI	4	
002069	POL.DIL. DOMANI	MI	3	
002122	A.S. DIL. GAL GYM TEAM LIXONUM	MB	3	
002135	A.S. DIL. DELFINO	MB	6	
002136	A.S.DIL. ARTISTICA BRESCIA	BS	12	

C.R. VENETO FGI - Società 70 - Volanti 64 - Voti 392									
000095	S.G. JUVENTUS ALPINA A.S.D.	BL	6						
000099	ASS. SP. GINNASTICA VIS A.S.D.	VE	7						
000101	Soc.Sp.Dil.Ginn.Ardor Società Cooperativa	PD	20						
000104	A.S.D. GINNASTICA PIAVE	VE	3						
000105	GINNASTICA FORTITUDO 1875 A.S.D.	VI	14						
000112	S.G.S. DIL. SPES MESTRE	VE	18						
000113	FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI	VR	16						
000114	A.S.DIL. S.G. V. UMBERTO 1° - 1875	VI	4						
000376	S.G. BRENTELLA A.S. DIL.	PD	3						
000556	A.S.D. S.G. CONEGLIANO	TV	4						
000557	GRUPPO GINNICO SPORTIVO Q 10 A.S.D.	VE	6						
000612	CENTRO SPORTIVO M. MILANETTO A.S.D.	PD	4						
000641	S.G. CASTELFRANCO A.S. DIL.	TV	2						
000721	GINNASTICA 5 CERCHIA S. DIL.	PD	11						
000767	S.G. JUNIOR 2000 A.S. DIL.	VI	17						
000797	A.S.D. OLIMPIA 81	VE	6						
000818	S.G. ART. VENEZIANA A.S. DIL.	VE	6						
000849	A.S. DIL. G.G.S. FIDES ET ROBUR	VI	7						
000974	BRUNO GAIGA Ginn. Art. Verona A.S.D.	VR	3						
001030	S.A.R. RITMICA GIMNASIA	RO	6						
001031	G.S. AUDACE	VI	15						
001046	A.S.D.G.S.G. LA TORRE	PD	4						
001079	A.S.D. GYMNICA '85	PD	7						
001214	S.G.A GYMNASIUM A.S.D.	TV	8						
001252	ASS.GYMNICA VICENTINA A.S.D.	VI	10						
001296	GINN.ARTISTICA EST VERONESE A.S.D.	VR	7						
001341	S.G. FELTRE	BL	2						
001485	G.S. OLAS	PD	2						
001641	CENTRO FORMAZ.DANZA E GINN. A.S.D.	VE	2						
001730	A.S.D. POL. UNION VIGONZA SEZ.GINN.	PD	5						
001751	ARCHEA GINNASTICA ESTE A.S.D.	PD	4						
001764	CORPO LIBERO GYMNASICS TEAM A.S.D. FGI	PD	14						
001777	A.S.D.GINN.E DANZA SPARTUM	PD	8						
001830	Polisportiva Casier s.s.d.a.r.l.	TV	6						
001832	A.S. DIL. LA RUOTA SEZ.GINN.	PD	10						
001878	A.S.D. MOVIMENTO E RITMO MONSELICE	PD	2						
001910	A.S.D. VICENZA GINNASTICA SEZ. GINN.	VI	3						

002623	A.S.D. ARCI SPORT CASSANO	VA	4						
002643	ALEARI A.S.D.	MI	0					C	D
002644	FLYER GYM A.S.D.	VA	6						
002656	A.S.D. P.G. MILANO GYM	MI	1						
002666	MADAS S.R.L. Società Sportiva Dilettantistica	MI	13						
002668	A.G. COMENSE S.S.D. a r.l.	CO	6						
002697	A.P.D. Sport Più	VA	7						
002720	A.S.D. Primula	BG	2						
002727	FRANCO GYM 95 BIASSONO A.S.D.	MB	2						
002741	A.S.D. GINNASTICA DAVERIO	VA	4						
002742	A.S.D.IL CENTRO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO	MI	1						
002743	A.S.D. ABC...SPORT	LC	3						
002744	A.S.D. ARES	MI	15						
002745	Polisportiva Varese A.S.D.	VA	8						
002746	RITMICA G.S. SAN ZENO A.S.D.	LC	3						
002762	MILANO GYM LAB 2013 S.S.D. a r.l.	MI	8						
002763	A.S.D GEA LE GINNASTICHE	MB	0					C	D
002764	A.S.D. E.CO. Educazione Corporea	MI	0					C	D
002795	A.S.D. GINNASTICA IL GIROTONDO	VA	2						
002796	A.S.D. NUOVA GINNASTICA 80	LC	2						
002797	A.S.D. NUOVA GINFIT	VA	2						
002820	A.S.D. IKE	MI	3						
002824	FITGYM SANCINO S.S.D. a R.L.	CR	0					C	
002825	A.S.D. PHI	MI	0					C	D
002826	A.S. MERATE GYM A.S.D.	LC	3						
002835	A.S.D. VIGNATE SPORT	MI	0					C	D
002836	ESTATE 83 PALAVINCI S.S.D. a R.L.	BS	0					C	D
002846	Movida S.S. Dil. a r.l.	SO	2						
002847	A.S.D. Artistica 2006	MB	1						
002848	Gym Art 2014 A.S.D.	PV	6						
002869	A.D. Polisportiva di Fino Mornasco	CO	7						
002872	Team S.E.R.I.O. A.S.D.	CR	3						
002881	A.S.D. GIOCOSPORT	VA	2						
002882	HEALTH GYM A.S.D.	MI	0					C	D
002922	Invictus Gymnastics S.S.D. a r.l.	MI	0					C	
002939	A.S.D. Ginnastica Artistica MG2	BS	0					A	C
002946	A.S.D. Ginnica	MN	0					A	C

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
000120	SOCIETÀ GINNASTICA TRIESTINA A.S.D.	TS	12	
000121	A.S. UDINESE ASS. POL. DIL.	UD	19	
000467	A.S. GINNASTICA MODERNA	PN	15	
000689	NUOVA POL. DIL. LIBERTAS SACILE	PN	4	
000736	ARTISTICA '81 TRIESTE A.S.D. DI GINN.	TS	14	
000819	ASS.DIL. GINNASTICA CARO MUGGIA 2000	TS	9	
000838	A.S.DIL. JUDO CLUB GIANFRANCO FENATI	PN	5	
000868	A.S.D. LIBERTAS TORVISCOSA	UD	6	
001297	ASS. POL. DIL. PORDENONE NORD	PN	2	
001369	S.G.G. S.G.GEMONESE	UD	9	
001579	A.S.D. MOVIMENTO & ARMONIA	UD	1	
001733	A.S.D. FLIC FLAC	PN	-2	D
001856	SOC.SP. S.MARIA DI LESTIZZA A.S.D.	UD	8	
001861	A.S. ASSOCIAZIONE INSPIRT SEZ. GINN.	GO	6	
001870	A.S. GRUPPO COREOGRAFICO STELLINE SEZ. GINN.	UD	3	
002113	AS C. DIL. SALICE VERDE	TS	0	C D
002115	A.S. DIL. ARTISTICA BRUGNERA 2004	PN	3	
002168	A.S.DIL. ARTEMIDE GINNASTICA	UD	6	
002246	ASS. POL. DIL. LIBERTAS PORCIA	PN	4	
002248	GIN.FOR.JU. GINNASTICA FORUM JULII A.S.D.	UD	5	
002272	ASS. POL. DIL. FORMAZIONE SPORTING CLUB	UD	0	B C D
002279	A.S.D. NUOVO BASKET 2000	PN	7	
002296	A.S.D. NOVA VIRTUS LIBERTAS	PN	4	
002325	ASS. POL. DIL. L'IMPRONTA	PN	3	
002371	A.S.D. POL. CODROIPO	UD	3	
002458	A.S.D. GINNASTICA ZOPPOLA	PN	4	
002477	A.S.D. NUOVA REALTA' 86	PN	0	C D
002539	A.S.D. GRUPPO ARTISTICO LIGNANO	UD	5	
002587	DYNAMIC 11 A.S.D.	PN	3	
002659	A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA ISONZO	GO	8	
002747	ASS. POL. DIL. NOVAGYM	PN	9	
002766	A.S.D. GYMNAS	PN	1	
002776	A.S.D. ARTE DANZA	PN	3	
002817	A.S.D. SPAZIOSPORT	PN	0	C
002886	Formazione Sporting Club S.S.D. a r.l.	UD	3	
002908	A.S.D. Trieste Ginnastica	TS	0	C
002919	Equilibrì A.S.D.	PN	0	C

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
002037	A.S.D. BUTTERFLY	PD	3	
002054	A.S.G. DIL. IL GIROTONDO	VE	0	C D
002071	A.S. DIL. GINNASTICA ARTISTICA VEGA	TV	4	
002124	Ass. Sp. DIL. HERA	PD	0	C D
002142	A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO SAMBUGHE'	TV	14	
002207	GIAMBURRASCA S.S.D. a R.L.	PD	2	
002208	A.S.D. BLUKIPPE	PD	13	
002269	A.S.D. ARTISTICA 98 S. STINO	VE	5	
002271	SOC. SP. DIL. GINNASTICA SPORTINSIEME	VE	2	
002336	A.S.D. IL CERCHIO	PD	2	
002411	A.S.D. ALFA MASERA'	PD	6	
002423	A.S.D. ATHLEGYM 2008	PD	4	
002449	AURORA MONTGROTTO A.S.D.	PD	6	
002465	A.S.D. SAN GIUSEPPE ABANO	PD	1	
002560	A.S.D. FUNTATHLON	TV	6	
002586	A.S.D. IRIS	PD	0	C
002605	A.S.D. RITMICA MALAIKA VITTORIO VENETO	TV	1	
002606	GINNASTICA PATAVIUM A.S.D.	PD	6	
002634	Progetto Società Sportiva Dile. a r.l.	TV	3	
002657	A.S.D. MYGYM	PD	5	
002702	A.S.D. LEGNARO P.G.S. 2000	PD	1	
002740	A.S.D. RITMIC@MESTRINA	VE	3	
002798	A.S.D. PGS CARRARESE EUGANEA	PD	1	
002799	A.S.D. I.E.F.E.S.O.	BL	1	
002812	A.S.D. X - TEAM	PD	9	
002813	A.S.D. ALTEA GYM	TV	5	
002828	GYM ACADEMY A.S.D.	VE	7	
002829	A.S.D. FUORI QUOTA	VE	-2	D
002873	Ginnastica Iris Arre A.S.D.	PD	2	
002876	Arial Gymnasium Soc. Sportiva Dile. a r.l.	VI	6	
002885	A.S.D. Polisportiva Astra	BL	0	C
002923	Polisportiva Olimpia A.S.D.	VI	0	C
002971	Valdo Gym Associazione Sportiva Dilettantistica	TV	0	A C D
C.R. FRIULI VEN. GIU. FGI - Società 40 - Volanti 34 - Voti 201				
000115	U.G.G. UNIONE GINNASTICA GORIZIANA	GO	5	
000117	SOCIETÀ GINNASTICA PORDENONESE DIL.	PN	3	
000118	A.S.D. GINNASTICA SANVITESE	PN	7	

C.R. LIGURIA FGI - Società 47 - Votanti 40 - Voti 204									
000122	A.D.G. PRO CHIAVARI	GE	8						
000127	S.G. ANDREA DORIA A.S.D.	GE	14						
000131	S.G. RAFFAELE RUBATTINO A.S.D.	GE	12						
000134	A.S.D. G.S.D. REGINA MARGHERITA PRA'	GE	6						
000136	G.S. AUDAX QUINTO	GE	0						C D
000138	A.S.DIL CENTRO GINNICO ANSALDO	GE	4						
000139	A.S. DIL. S.G.C. SAMPIERDARENESE	GE	1						
000141	U.S. SESTRI Ponente ASS. DIL.	GE	2						
000145	G.S. FORTIOR	SP	1						
000146	S.G. PRO ITALIA A.S. DIL.	SP	4						
000148	A.S. DIL. E.RIBOLI	GE	12						
000150	A.S.D. GINNASTICA RECCO	GE	5						
000152	FRATELLANZA GINN.SAVONESE A.S.D.	SV	13						
000361	A.S.D. GINNASTICA ARENZANO	GE	2						
000362	S.G. RAPALLO A.S. DILETTANTISTICA	GE	6						
000513	A.S.D. P.G.S. AUXILIUM	GE	12						
000529	ASS. SPORT. DIL. GINNASTICA GENOVA	GE	1						
000571	G.S. DILETTANTISTICO CORNIGLIANO	GE	4						
000669	GINNASTICA LAIF A.S. DIL.	SP	2						
001083	S.G. IMPERIA A.S. DIL.	IM	6						
001131	A.S.D. GINNASTICA RIVIERA DEI FIORI	IM	9						
001193	S.G. LA SPEZIA RITMICA	SP	2						
001215	POL. QUILIANO A.S.D.	SV	3						
001415	S.G. PIETRESE DIL.	SV	9						
001522	SOCIETA' CAMES GRS A.S.D.	GE	2						
001835	A.S.D. ETOILE	SP	6						
001836	A.S.D. TEGLIESE	GE	3						
001892	GINNASTICA TIGULLIO A.S. DIL.	GE	3						
001924	SOCIETA' 2 A GINNASTICA ALBISOLA A.S.D.	SV	2						
001960	A.S.D. GINNASTICA LIGURE ALBENGA	SV	6						
001968	ASS.PARR. S.POL. DIL. G.S.SAN MICHELE	GE	6						
001990	A.S.D. GINNASTICA CANALETTO	SP	12						
002097	A.S.D. C.F.F.S. GINNASTICA COGOLETO	GE	1						
002126	A.S.Dil. AEROBICA ENTELLA	GE	4						
002250	A.S.D. L'ECOLE	SP	1						
002298	A.S.D. GINNASTICA LIBERA	SV	3						
002326	A.S.D ARDITA JUVENTUS 1906	GE	3						

C.R. EMILIA ROMAGNA FGI - Società 73 - Votanti 70 - Voti 387									
000158	A.S.D. VIRTUS GINN.SEZ. AUTONOMA	BO	3						
000159	LA PATRIA 1879 A.S.D.	MO	5						
000160	A.S. DIL. U.S. RENATO SERRA GINNASTICA	FC	12						
000161	CLUB ATL.FAENZA SEZ.GINNASTICA	RA	10						
000162	PALESTRA GINNASTICA FERRARA A.S.D.	FE	14						
000163	POLISPORTIVA EDERA FORLI' ASS.DIL.	FC	2						
000164	U.S. FORTI E LIBERI - Sez. Ginnastica A.S.D.	FC	8						
000166	PANARO MODENA A.S.D. S.G.S.	MO	20						
000203	A.S.D. EDERA RAVENNA	RA	14						
000205	GINN. AMATORI REGGIO EMILIA A.S. DIL.	RE	8						
000206	S.G. REGGIANA	RE	1						
000209	S.G. PERSICETANA	BO	7						
000363	A.S. DIL. CASTELLATA	BO	8						
000392	A.S.D. GINNASTICA ESTENSE O.PUTINATI	FE	9						
000442	POLISPORTIVA INZANIA A.S.D.	PR	6						
000493	A.S. GINNIC CLUB A.S.D.	BO	7						
000508	POL. ENDAS CESENA	FC	7						
000591	POL.PONTEVECCCHIO SEZ. GINNASTICA	BO	6						
000606	POL. MASI	BO	3						
000642	ASS. DIL. POL. ENDAS CESENATICO	FC	0						C D
000647	A.S. DIL POLISPORTIVA CELLE	RN	12						
000783	COOP.CONSUMATORI NORDEST	PR	12						
000805	A.S.D. LIBERTAS CESENATICO	FC	2						
000847	A.S. DIL. CERVIA EQUIPE GINNASTICA ARTISTICA	RA	4						
000852	S.G. LA TROTTOLAA S.D.	MO	→3						D
000869	S.G. FORTITUDO A.S. DIL.	BO	6						
000879	GRUPPO SPORTIVO LIBERTAS FIORANO A.S.D.	MO	6						

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
002674	A.S.D. RHYTHMIC RAVENNA	RA	4	
002675	A.S.D. GYNNIS RIMINI	RN	4	
002767	ELKA GYM A.S.D.	BO	2	
002789	Vis Academy S.S.D. r.l.	MO	6	
002830	Società Ginnastica Monte San Pietro A.S.D.	BO	0	C D
002849	Gymnastic Romagna Team A.S.D.	FC	6	
002850	Circolo Arci Pol. Splimbertese A.S.D.	MO	4	
002883	A.S.D. Lotta Club Modigliana	FC	2	
002909	Polisportiva Bibbianese A.S.D.	RE	0	C
C.R. TOSCANA FGI - Società 76 - Volanti 66 - Voti 346				
000210	S.G. G.FALCIAI A.S.D.	AR	13	
000211	SOC. DIL. GINN. F.PETRARCA 1877	AR	11	
000212	G.S. VV.F. "I.GASBARRI"	AR	8	
000213	C.G. FIRENZE A.S.D.	FI	15	
000224	A.G. LIVORNESE A.S. DIL.	LI	12	
000225	A.S.D. GINN. LUCCA CAV/MARTINI	LU	2	
000226	A.S.D. PRO PATRIA APUANA	MS	3	
000227	S.G. AURORAA S.D.	AR	11	
000231	S.G. FERRUCCI LIBERTAS A.S. DIL.	PT	7	
000237	S.G. ETRURIA A.S.D.	PO	15	
000238	GINNASTICA ROSIGNANO A.S.D.	LI	16	
000239	MENS SANA 1871 S.S.Dil. S.	SI	1	
000240	S.G. RAFFAELLO MOTTO A.S.D.	LU	10	
000364	A.S.D. C.G. OLIMPIA	PT	6	
000469	A.S.D. STELLAAZZURRA GINNASTICA	PI	6	
000516	AS DIL POL TIRRENIA	PI	4	
000559	C.G. RITMICO SPORTIVA AREZZO A.S.D.	AR	2	
000576	A.S.D. GINNASTICA PONSACCO	PI	8	
000624	S.G. IL CIGNO A.S.D.	FI	0	C D
000625	S.G. GRIFONE	GR	2	
000626	A.S.DIL. GINNICA GIGLIO	AR	11	
000693	S.G. ROSSO DI S.SECONDO A.S.D.	LU	5	
000901	ASS. G.I.S.P. GINNASTICA	SI	0	C D
000943	A.S. DIL. RITMICO SPORTIVA MASSA	MS	4	
001049	S.G. MANCIANESE A.S. DIL.	GR	2	
001068	GINNASTICA IL POGGETTO S.S.D. a r.l.	FI	6	
001134	A.S.DIL. ARCOBALENO GINNASTICA PRATO	PO	9	

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
000975	G.S. ATLETICA 75 SEZ. GINNASTICA	RN	1	
000979	A.S.D. AEROBATIC FITNESS CLUB	PC	12	
000980	ASS. EDILCOOP/QT8 GINN.	PC	5	
001133	S.G.A. GINN. ART. LUGO ASS.DIL.	RA	2	
001165	SAGAA S.D. Alfonsine Ginnastica Artistica	RA	5	
001194	S.G. SOLARIS A.S.D.	MO	6	
001232	A.S.D. FUTURE CLUB Ginnastica Artistica	BO	2	
001246	UISP GINN. ART. BARCA	BO	4	
001285	IL CIGNO A.S.D.	RA	4	
001404	A.S. DIL. GRUPPO SPORTIVO GALLO	FE	4	
001440	S.G. ART. VOLTANA A.S.D.	RA	2	
001487	A.G. BIANCOVERDE SOC. SP.DIL.	BO	6	
001559	A.S.D. GINNASTICA MEDICINA	BO	2	
001580	U. P. BENTIVOGLIO SEZ. GIN. ART.	BO	2	
001616	A.S.D. GINNASTICA SORBOLO	PR	2	
001707	A.S. GYMNICA 96	FC	7	
001721	A.S.D. POL. CAVA SEZ. GINN.	FC	3	
001748	A.G. YUPPIES ZAVATTARO	BO	2	
001795	A.S. DIL. DIAMANTE TORELLI FAENZA	RA	2	
001806	A.S.D. RITMICA RUBICONE	FC	6	
001837	A.S. DIL. GINNASTICA ARCOBALENO	BO	3	
001902	LA PALESTRINA CLUB A.S.D.	PC	2	
001912	A.S. DIL. GINNASTICA RICCIONE	RN	12	
001983	G.S. RIALE	BO	-2	D
002028	A.S.D. GINN. ART. FUSIGNANO	RA	4	
002127	Società Ginnastica A. & G. Mercuriale Forlì A.S.D.	FC	6	
002210	GREEN LINE GYM A.S.D.	BO	1	
002224	POL. DIL. ENERGY	BO	10	
002232	A.S.D. ATHENA	BO	6	
002252	A.S.D. ARTISTICA ANTARES	FE	8	
002273	A.S.D. ENDAS CERVIA	RA	7	
002563	GYMNASTXA S.D.	RE	3	
002607	GINNASTICA RIMINI A.S.D.	RN	6	
002635	EDEN SPORT SOC. Cooperativa Sp. Dil.	RE	4	
002650	Ass. Pol. Arcoveggio 2011	BO	2	
002671	CHICCO RAVAGLIA A.S.D.	BO	2	
002673	CLUB GIARDINO A.S.D.	MO	7	

001135	A DIL POL CASELLINA	FI	7					
001272	EXEDRA RITMICA E DANZAA.S. DIL.	GR	2					
001273	POL BARBANELLA UNO	GR	2					
001301	A.S.D. IRIS	FI	6					
001302	S.G. RITMICA LUCCA A.S.D.	LU	1					
001304	A.S.D. ECOLE DE GYMNASTIQUE	MS	0			C	D	
001325	PAL. MAXISPORT A.S. DIL.	FI	4					
001345	C.G. LASTRA A SIGNA	FI	3					
001416	A.G. CASCINA A.S.D.	PI	7					
001499	ARTISTICA MUGELLO ASS.DIL. DI GINNASTICA	FI	3					
001525	S.G. SANGIOVANNESE A.S.D.	AR	2					
001542	A.S.D. C.G. OLIMPIA MONTALE	PT	5					
001676	A.S.D. CENTRO GINNASTICA MASSAROSA	LU	3					
001734	A.S.D. ARTISTICA GROSSETO	GR	9					
001778	A.S.D. CENTRO GINNASTICA PORTO AZZURRO	LI	5					
001929	A.S.D. VIRTUS CLUB	GR	0			C	D	
001991	POL. STELLA ROSSA	PI	2					
002039	AS.DIL MACCHIANERA	LU	6					
002145	S.G.DIL. TERRANUOVA	AR	6					
002181	A.G. DIL. GIGLIO TERRANUOVA B.NI	AR	0			C	D	
002227	ASS.POL. DIL. GRUPPO SPORT E CULTURA	FI	-4					D
002241	A.S.D. MONTESPORT	FI	6					
002267	A.S.D. LA COCCINELLA	AR	6					
002311	A.S.D. SPAZIO SPORT GYM	LI	2					
002328	A.S.D. GYM STAR	LU	4					
002374	A.S.D. NUOVA REALTA' CAMAIORE	LU	6					
002375	GIOBRI NEW BALANCE SOC. SP. DIL. a R.L.	PT	5					
002385	POL. VIRTUS ORENTANO A.S.D.	PI	-2					D
002401	A.S.D. GINNASTICA TICA	PI	4					
002556	S.S. Dil. New Body Center S.r.l.	LU	3					
002676	POLISPORTIVA DIL. MUGELLO 88	FI	6					
002677	A.S.D. GINNASTICA RITMICA ALBACHIARA	LU	4					
002705	A.S.D. GINNASTICA AREZZO	AR	2					
002728	A.S.D. Ginnastica Artistica Sirio	LI	2					
002729	A.S.D. GINNASTICA AURORA	LI	2					
002748	ARIELE C.B. A.S.D.	FI	4					
002768	A.S.D. GINNASTICA CECINESE FREE TIME	LI	6					
002777	MY RHYTHM A.S.D.	MS	4					

002778	A.S.D. MDS Centro Ginnico Pisano "P. Margelli"	PI	4					
002779	UNIONE POLISPORTIVA POGGIBONSESE A.S.D.	SI	2					
002780	A.S.D. PISANOVA	PI	1					
002791	A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA SESTO	FI	6					
002838	A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE CORPOREA	LI	0			C		
002874	Polisportiva Tre Pietre A.S.D.	FI	1					
002896	A.S.P.D. MONTELUPO	FI	1					
002900	A.S.D. Corallo	PO	0			C		
002910	A.S.D. Le Maripose	MS	0			C		
002921	Happy Time Aics A.S.D.	GR	0			B	C	D
002924	Saltavanti Empoli S.S.D. a r.l.	FI	0			C		
C.R. MARCHE FGI - Società 60 - Votanti 52 - Voti 307								
000245	A.G. GIOVANILE ANCONA A.S.D.	AN	21					
000251	A.S.D. GINNASTICA VICTORIA FERMO	AP	15					
000254	U.S. FILOTTRANESE	AN	3					
000259	A.S.D. GINNASTICA NARDI JUVENTUS	AP	13					
000263	POL. SENIGALLIA	AN	5					
000448	S.G. FABRIANO A.S.D.	AN	9					
000677	A.S. SPORT LIFE CLUB	AP	4					
000678	A.S.D. CENTRO GINNASTICA CAMERANO	AN	5					
000747	G.G. LIBERTAS JESI	AN	4					
000784	GINNASTICA ARTISTICA PISAURUM ASS. DIL.	PU	10					
000788	A.S.DIL. ALMA JUVENTUS GINNASTICA FANO	PU	12					
000806	A.S. DIL. LIBERTAS MAROTTA	PU	6					
000821	S.G. JUVENA A.S.D.	MC	5					
000882	A.S.D. GINNASTICA MOGLIANO	MC	6					
001136	A.S.D. GINNASTICA FERMO 85	AP	14					
001176	A.POL. FUTURA	AN	3					
001256	G.A. CHIARAVALLE	AN	3					
001307	A.S. DIL. SOLARIA 90 SEATTLE	PU	7					
001347	A.S.DIL A.GI.S. (Ass.Ginn.Sassoferrato)	AN	0			C	D	
001383	OLYMPIA GINNASTICA A.S.D.	PU	8					
001384	A.S.D. GINNASTICA AURORA FANO	PU	7					
001526	A.S. DIL. ART CLUB FALCONARA	AN	6					
001527	A.S.D. L'AQUILONE	AP	2					
001528	U.P.R. MONTEMARCIANO A.S. DIL.	AN	4					
001608	A.S.D. VIGOR	PU	6					
001635	A.S. DIL. GINN. ARTISTICA RECANATI	MC	7					

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
000385	S.S.DIL. FULGINIUM	PG	7	
000770	CENTRO JUDO GINNASTICA TIFERNATE A.S.D.	PG	5	
000820	A.S.DIL. ARCOBALENO DI GINN. ART.	PG	3	
000983	A.S.D. GINN. ART. PONTE SAN GIOVANNI	PG	3	
001233	POL. DIL. LA FENICE	PG	13	
001274	ASS. DIL. FONTIVEGGE GRYPHUS	PG	7	
001287	A.S. POL. C.L. T. SEZ. GINN.	TR	10	
001385	A.S. DIL. TURRIS	PG	3	
001405	A.S.DIL. GYMNICA BASTIA	PG	3	
001476	A.S. GINN. ART. FOLIGNO A.S.D.	PG	4	
001478	A.S.D. GYMNICA TERNI	TR	2	
001529	A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SALUS	TR	4	
001737	A.S. DIL IL MOVIMENTO	PG	5	
001785	A.S.DIL. JUNIOR GINN. LIBERTAS PERUGIA	PG	6	
001828	A.S.DIL. GINNASTICA C.S.A.IN. AZZURRA GUBBIO	PG	3	
001893	A.S.D. OLYMPIA 2000	PG	5	
001998	A.S.D. GINNASTICA TERNI	TR	6	
002091	A.S.D. CLINIQUE	PG	4	
002118	A.S.DIL. GINNASTICA UMBRIA	PG	-2	D
002184	ALBATROS S.S.D. a R.L.	PG	4	
002211	A.S.D. SPRING TEAM	TR	6	
002337	A.S.D. GINNASTICA PERUSIA	PG	3	
002404	A.S.D. EUNICE MARSCIANO	PG	4	
002466	A.S.D. MELOS	PG	7	
002842	RITMICA MAGIONE A.S.D.	PG	1	
002877	A.S.D. NUOVA NASTRO ROSA	PG	1	
002911	A.S.D. PEGASO	PG	0	C
002926	LUNA BLU SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.	PG	0	B C D
002941	A.S.D. RITMICA ALTEA	PG	0	A C D
C.R. LAZIO FGL - Società 129 - Votanti 99 - Voti 492				
000272	A.G.D. E.MATTEI	LT	8	
000274	A.G. FORZA E LIBERTA' A.S.D.	RI	4	
000277	A.S.D. C.C.F. BALDUINA	RM	1	
000280	S.S. Lazio Ginnastica Flaminio A.S.D.	RM	14	
000283	S.G. ROMA ASS. POL. DIL.	RM	5	
000284	A.S.DIL. GINNASTICA ROMANA	RM	12	
000291	A.G. VELITRAE A.S.D.	RM	13	

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
001655	A.S.D. GINNASTICA VIRTUS E. PASQUALETTI	MC	14	
001685	ASS. POL. DIL. JUNIOR SIROLO	AN	3	
001752	A.S.D. WORLD SPORTING ACADEMY	AP	10	
001840	PROJECT GYM A.S.D.	FM	4	
001879	A.S.D. GINNASTICA LORETO	AN	0	C
001932	A.S. GINNASTICA FORUM SEMPRONII	PU	2	
001997	A.S.D. GIN. CESANELLA	AN	2	
002040	A.S.D. GINNASTICA MA. MO. TI.	AP	6	
002128	CENTRO GINNASTA A.S. DIL.	MC	7	
002146	S.G. OLYMPIA CASTELFIDARDO A.S. DIL.	AN	1	
002183	S.G. OLYMPIA NUMANA A.S. DIL	AN	4	
002188	A.S.DIL. ARCOBALENO	AN	5	
002281	A.S.D. NUOVA GINNASTICA	AP	4	
002361	GINNASTICA MACERATA A.S.D.	MC	10	
002394	A.S.D. ON LINE	AP	2	
002492	A.S.D. PROMO GIMNALL	PU	3	
002514	PESARO GYM A.S.D.	PU	2	
002518	GINNASTICA CIVITANOVA A.S.D.	MC	4	
002526	A.S.D. PROGETTO RITMICA SAN BENEDETTO	AP	1	
002532	A.S.D. GINNASTICA VOLERE VOLARE 2010	PU	3	
002557	A.S.D. CLUB ECHO	PU	0	C D
002566	A.S.D. ARTISTICA P.S. ELPIDIO	FM	8	
002567	A.S.D. GINNASTICA OSIMO	AN	9	
002651	S.S.D. Victoria Osimo a r.l.	AN	10	
002700	A.S.D. FANTASY	AN	1	
002839	GINNASTICA POLVERIGIA S.D.	AN	1	
002840	ARTISTICA M&D A.S.D.	MC	4	
002841	A.S.D. StarGym	FM	1	
002901	GIMNALL S.S.D. a.r.l.	PU	1	
002925	Koru Fitness S.S.D. a r.l.	AN	0	C D
002940	A.S.D. Ginnastica Conero	AN	0	A C
002947	Prima Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.	AN	0	A C
002948	A.S.D. Promo Sport Camerino	MC	0	A C
002949	A.S.D. Ginnastica Ascoli	AP	0	A C
C.R. UMBRIA FGL - Società 31 - Votanti 28 - Voti 139				
000228	A.S.D. U.S. BRACCIO FORTEBRACCIO	PG	17	
000290	S.G. GARIBALDI	TR	1	

000414	A.S.D. POL. COMUNALE ALBANO SEZ. GINN. ART.	RM	8						
000421	C.G.F. APPIO CLAUDIO A.S.D.	RM	-2					D	
000452	A.S. DIL. ROMA 70 GINNASTICA	RM	8						
000475	A.G. DIL. CORA	LT	6						
000518	A.S. DIL. JUNIOR 88 SPORT CLUB	RM	4						
000544	A.G. KINES ROMA A.S.D.	RM	4						
000579	GINNASTICA CIVITAVECCHIA S.S.DIL. A.R.L.	RM	14						
000596	A.G.S. DIL. EUR	RM	12						
000726	POL. ADA NEGRI	RM	0				C	D	
000748	S.G. NIKE	LT	-4					D	
000776	LA PALLACORDA A.S.D	RM	2						
000988	A.S. POLIMNIA GINN. RITMICA ROMANA	RM	6						
000989	ADESSO SPORT A.S. DIL.	RM	7						
001021	A.POL. DIL VIGNA PIA	RM	4						
001074	A.S. DIL. GINNICO SPORTIVA	RM	1						
001139	GINNASTICA AGORA' S.S.Dil. a r.l.	RM	6						
001143	A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA	RM	2						
001153	A.S.D. CENTRO POL. LIBERTAS MONTEFASCONI	VT	2						
001156	Ass. Pol. Dil. NUOVA TOR SAPIENZA	RM	6						
001177	A.S. DIL. CORONA	RM	0				C	D	
001220	LINEA CLUB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l	RM	6						
001234	POL. GYMNASIUM A.S.D.	RM	-6					D	
001442	A.S.D. GYMNASICA JULIA.	LT	4						
001625	FREE SPORT LIBERTAS	VT	8						
001716	A.S.D. XISTOS	RM	6						
001756	A.S. DIL. ALDEGA GINNASTICA 2000	RM	1						
001757	A.S.D. LATINA GINNASTICA	LT	6						
001770	A.S.D. GINNASTICA GENZANO	RM	8						
001801	A.S.DIL. ORAZI E CURIAZI	RM	0				C	D	
001802	A.S.D. GYMNOVA SPORTING CLUB	LT	14						
001999	A.S. OLOS GYM 2000	RM	6						
002016	A.S.D. BABY MELODY	RM	3						
002032	A.S.D. A.S. GYMNICHE C.S. LAZIO	FR	1						
002057	ASS.DIL. POLISPORTIVA POPOLARE IRPINIA	RM	6						
002059	A.S.D. STELLA BLU ZAGAROLO	RM	4						
002076	A.S.D. DIADA SPORT	RM	7						
002078	A.S. DIL. ATLETICO TALENTI	RM	4						
002080	A.S. DIL. ROMA SPORT GINNASTICA RITMICA ROMANA	RM	0				C		

002129	A.S. DIL. JUPPITER SPORT	VT	2						
002134	Pol.Dil. LANUVIUM	RM	1						
002161	A.S. DIL. GYMNASIUM MONTE MARIO	RM	1						
002198	A.S.D. FISICAMENTE	RM	0					C	D
002257	A.S.D. EOS RITMICA RIETI	RI	6						
002284	FORUM SPORT CENTER S.S.DIL. S.r.l	RM	2						
002286	SAXA RUBRA A.S.D.	RM	2						
002300	A.S.D. Centro per la diff. della Danza e delle disc.Ginn.	RM	0					C	D
002315	CENTRO SPORTIVO ESERCITO	RM	14						
002338	CENTRO SPORTIVO AERONAUTICA MILITARE	RM	16						
002354	A.S.D. GINNASTICA PERSEUS	RM	1						
002355	A.S.D. EFIRM	RM	1						
002364	PIANETA BENESSERE SOC.SP.DIL. a R.L.	RM	8						
002377	A.S.D. GINNASTICA MARINO	RM	4						
002386	A.S.D. IL GABBIANO	RM	2						
002414	A.S.D. JUDO PRENESTE G. CASTELLO	RM	6						
002416	A.S.D. ATTITUDE	RM	4						
002417	A.S.D. AMATORI 80	RM	7						
002439	A.S.D. CIRCOLO SPORTIVO ITALIA	RM	4						
002467	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ALPI	RM	2						
002468	A.S.D. LA FENICE 2009	RM	7						
002469	C.S.I. ROMA EST S.S.Dil. a r.l.	RM	0					C	
002495	POL. DIL. DAMASO 2000	RM	1						
002496	A.S.D. FASHION TRAINER	RM	0					C	D
002501	A.S.D. LE GINNASTE	LT	6						
002515	A.S.D. FIT TOGETHER	RM	5						
002517	A.S.D. JUDO FRASCATI	RM	2						
002536	A.S.D. GINNICA 3	RM	4						
002542	A.S.D. DYNAMIC'S CLUB 2010	RM	2						
002543	ACROBATIC SPORT A.S.D.	FR	6						
002562	A.S.D. RITMICA TUSCOLANA	RM	1						
002572	A.S.D. INSIDE WELLNESS GYM S.r.l.	VT	11						
002589	A.S.D. EUROPA CIAMPINO	RM	1						
002612	PROFESSIONE FITNESS S.S. DIL. s.r.l.	RM	0					C	D
002613	A.S.D. GINNASTICA ASTREA	LT	6						
002625	A.S.D. MONDO MOVIMENTO	RM	2						
002628	JUVENIA S.S.DIL A.r.l.	RM	6						
002678	A.S.D. SPORT E MOVIMENTO	RM	2						

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
002945	A.S.D. Ritmica Feronia	RM	0	A C
002950	A.S.D. Baiamos	RM	0	A C
002955	A.S.D. AEROS LATINA	LT	0	A C
002957	A.S.D. Bracciano Juvenia	RM	0	A C
002958	A.S.D. Gymnica Centro Ginnastica	VT	0	A C
002959	A.S.D. Pass Roma	RM	0	A C
002960	A.S.D. Gym Point	RM	0	A C
002966	Ritmica Academy A.S.D.	RM	0	A C
002969	A.S.D. Ginnastica Heaven	RM	0	A B C D
C.R. CAMPANIA FGI - Società 98 - Votanti 83 - Voti 305				
000300	CENTRO ADD.GINN NAPOLI	NA	13	
000306	A.POL. PARTENOPE GINNASTICA ASS.DIL.	NA	6	
000307	A.POL. VIRTUS PARTENOPEA - SEZ.GINN.	NA	2	
000308	S.G. OLIMPICA	SA	0	C D
000455	C.G.S. SELENA	NA	3	
000533	A.S. DIL. GINNASTICA GYMNASIUM CASAGIOVE	CE	9	
000534	A.S.D. DREAM GYM	CE	3	
000549	A.S.D. MEETING 87	NA	7	
000562	A.S.D. POSEIDON	SA	6	
000657	S.G. ENTEL	NA	3	
000658	A.S.D. MEDITERRANEA SALERNO	SA	2	
000889	A.S.D. CENTRO GINNASTICA ARTISTICA STABIA	NA	12	
001057	A.S.D. KODOKAN SPORT NAPOLI	NA	5	
001105	NO LIMITS A.S.D.	NA	3	
001157	A.P.D. Ginnastica Quasar Alessandro Imbaldi	NA	2	
001159	A.S.D. SCUOLE PIE	NA	5	
001275	A.S.DIL. AZZURRA	NA	3	
001354	A.S.D. C.G. SANNIO CLUB 89	BN	3	
001375	A.S.D. C.g.R. ARBOSTELLA 1989	SA	4	
001432	M.D.A. COCOON A.S.D.	NA	3	
001445	CLUB GINNASTICO BENEVENTO A.S.D.	BN	4	
001462	A.S.D. LYCEUM AV	AV	0	C D
001516	C.A.G.E. (C.ADD.GINN.EBOLESE)	SA	2	
001533	A.S.D. CHIGE	NA	2	
001570	A.S.D. GYMNASIUM VICO	NA	4	D
001584	A.S. JEUNESSE	NA	3	
001631	A. POL. DIL. GINNASTICA JUVENILIA	NA	2	

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
002679	A.S.D. ELANA GYM LADISPOLI-CERVETERI	RM	6	
002681	VILLAGGIO SPORTIVO ESCHILLO 1 S.S.D. A R.L.	RM	12	
002682	AUDACE SERAFINO A.S.D.	RM	0	C D
002683	A.S.D. CIRCEO ACCADEMIA DI GINNASTICA	LT	2	
002706	A.S.D. Ritmica2.0	FR	0	C D
002708	S.S.D. SPORT ACADEMY VALLE DEI CASALI a r.l.	RM	8	
002710	A.S.D. PALAGYM	LT	8	
002711	A.S.D. POLISPORTIVA ROMA 11	RM	6	
002714	A.S.D. GIMNASIA SPORTING CLUB	LT	1	
002715	Gr. Sportivo Vigili del Fuoco "VF Sirio Corona"	FR	3	
002721	A.S.D. Wibe	RM	4	
002722	A.S.D. MINNIE GYM	RM	1	
002723	A.S.D. GINNASTICA SABAZIA	RM	1	
002750	RES NOVAE VELLETRI A.S.D.	RM	15	
002751	BE FIRST A.S.D.	RM	6	
002769	A.S.D. CLUB GYMNASIUM CENTER	RM	3	
002792	A.S.D. GINNASTICA OPERA	RM	6	
002852	PROGETTO SPORT A.S.D.	RM	1	
002853	Sinergy - Sinergie per lo Sport S.S. Dil. a R.L.	VT	0	C D
002856	S.S.D. Eschilo 2 Sport in Progress a R.L.	RM	3	
002857	A.S.D. Ginnastica Valeriano Scrocca	RM	3	
002858	Arabesque Accademy Ballet A.S.D.	VT	2	
002878	POLISPORT FRASCATI S.S.D. a r.l.	RM	2	
002879	Polisportiva Dilettantistica Manziana	RM	2	
002880	Gymnasticae Lazio A.S.D.	RM	4	
002887	Edoardo Antonelli S.S.D. a r.l.	RM	-2	B D
002890	Le Cupole S.S.D. A.R.L.	RM	3	
002902	ALNO GYMSTARS A.S.D.	RM	1	
002912	Genus A.S.D.	VT	0	C
002913	A.S.D. Ritmicando Setina	LT	0	C D
002927	A.S.D. Pro Sede Gymnica	FR	0	C
002928	A.S.D. Vertigo Roma!	RM	0	C
002929	A.S.D. Europa Aprilia	LT	0	C
002930	A.S.D. Seross	RM	0	C
002931	A.S.D. Sport Insieme Roma 2000	RM	0	C
002942	A.S.D. B EVOLUTION	RM	0	A C
002943	A.S.D. New Ritmica	RM	0	A C

001636	A.S. KODOKAN ATENA	SA	3						
001668	A.S.D. ARDOR	NA	0			C	D		
001696	A.S.D. EGY DANCE	NA	5						
001713	A.S.D. MIRAGE SPORTING CLUB	NA	3						
001723	A.S.D. CRISTIANA RAFFA	NA	3						
001724	A.S.D. GYMNIA	NA	3						
001738	CALIFORNIA CENTER CLUB A.S. DIL	NA	3						
001815	A.S.D. JUVENILIA	SA	4						
001844	A.S.D. GINNASTICA RITMICA LASISI'	SA	4						
001897	MAGIC HARMONY A.S.D.	NA	4						
001925	ASS. SP. DIL. FLOROS	SA	2						
001941	A.S.DIL. GINNASTICA SORRENTO	NA	7						
001980	A.S.D. SIRENIDE	NA	0		C				
001981	A.S. SPORTING CENTER	SA	3						
002033	A.S.D. PEGASO	SA	1						
002083	A.S.D. MORGANA 999	NA	6						
002107	A.S. DIL. GINNASTICA CAMPANIA 2000	NA	11						
002213	A.S.D. FITNESS TRYBE	NA	2						
002214	NEW GYM ASS.DIL.	BN	2						
002235	ASS.POL.DIL. NEAPOLIS SPORTS OPEN	NA	4				D		
002243	A.S.D. A.S.I. POL. BELLONA	CE	3						
002244	NEW SETTIMO CERCHIO A.S.D.	NA	2						
002303	ASS.POL. CITTADELLA DELLO SPORT A.S.D.	NA	1						
002305	A.S.D. ATHLETIC CENTER	SA	0		C	D			
002306	A.S.D. DANZA E GINNASTICA METELLIANA	SA	4						
002307	A.S.D. XL FITNESS CLUB	NA	8						
002330	A.S.D. GINNASTICA RITMICA LA VERDIANA	CE	5						
002339	A.S.D. YAYA	NA	2						
002340	A.S.D. CAG VALLO	SA	1						
002341	A.S.D.ACADEMY SPORT CENTER	NA	2						
002365	A.S.D. GINNASTICA SALERNO	SA	12						
002387	ENDAS SNELLI FORM A.S.D.	SA	2						
002405	GINNASTICA VESEVA A.S.D.	NA	4						
002471	CENTRO GINNASTICA ISCHIA A.S.D.	NA	7						
002482	A.S.D. BIQUADRO	CE	3						
002498	A.S.D. SPORTING	AV	2						
002520	A.S.D. IL GRIFONE	SA	2						
002533	Ass. Socio Sportiva Dili. Culturale Koryo	NA	2				D		

002547	A.S.D. ACADEMY GYM	NA	1						
002564	A.S.D. GINNASTICA LA ROCCIA - NAPOLI	NA	8						
002565	A.S.D. EVERGYM	SA	2						
002591	A.S.D. FITNESS S.ANTIMO	NA	0			C	D		
002592	NEMO S.S. DIL. a R.L.	NA	2						
002629	A.S.D. GYM SPORT HERMES	BN	1						
002638	A.S.D. EVOLUZIONE DANZA	SA	5						D
002639	A.S.D. TUSCANIA SEZ. GINN.	SA	4						
002646	A.S.D. ANFRA SPORT	NA	5						
002685	A.S.D. DANZA E GINNASTICA GYMNIKOS	AV	4						D
002716	Nuova Polisportiva Bellizzi A.S.D.	SA	5						
002717	A.S.D. GYM.ACADEMY RITMICA	NA	3						
002718	A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA BATTIPAGLIESE	SA	1						
002752	A.S.D. GINNASTICA SINCRONIA VOMERO	NA	3						
002753	A.S.D. EURITMIA	CE	3						
002790	ASD AINOR DANCE SCHOOL	NA	3						
002802	A.S.D. RYU DOJO GIANCO	NA	2						
002803	A.S.D. IL CENTRO	NA	2						
002804	S.S.D. EUROPA S.R.L.	NA	2						
002833	A.S.D. Eden Gym	NA	5						
002843	A.S.D. Centro Addestramento Ginn. Penisola Sorrentina	NA	5						
002860	A.S.D. SPORT ZONE	SA	1						
002871	A.S.D. Ritmica Granata	SA	3						
002897	A.S.D. Evoluzione Gymnikos	AV	1						
002914	S.S.D. a r.l. Busen Club Marino	NA	0				C		
002932	A.S.D. Green Club	NA	0				C	D	
002933	A.P.D. Valentina 90	NA	0				C		
002934	Ass. Gylness A.S.D.	NA	0				C		
002944	A.S.D. Ginnastica Fortitudo	NA	0		A		C		
002951	Fitness & Danza A.S.D.	NA	0	A	B	C	D		
002952	A.S.D. Ecole et Ballet	NA	0	A			C		
002961	A.S.D. Pol. Fi.Club Maddaloni	CE	0	A			C		
002963	A.S.D. VANEMA'S CLUB	NA	0	A			C	D	

C.R. PUGLIA FGI - Società 49 - Volanti 42 - Voti 223									
000311	S.G. ANGIULLI	BA	11						
000312	A.S.D. GINNASTICA BRINDISI	BR	7						
000319	A.S. DIL. GYMNOS ATTREZZISTICA	TA	0				C	D	
000372	A.S. DIL GINNASTICA ADRIATICA	BA	13						

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
002861	Soc. Ginn. Gymnasia A.S.D.	FG	5	
002862	A.S.D. Wellness Andria	BT	3	
002891	New Meeting Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica	TA	5	
002915	A.S.D. Scuola di Ginnastica Ritmica La Tigre Bianca	TA	0	B C D
002916	A.S.D. Team Life Ginnastica	LE	0	C
002917	A.S.D. Athlon	FG	0	C
002920	Gym A.S.D.	FG	0	C D
002953	A.S.D. Per Sport	BA	0	A C
C.R. CALABRIA FGI - Società 16 - Volanti 14 - Voti 43				
000324	S.S. KINES A.S.D.	CZ	5	
000329	S.G. MAGNA GRECIA A.S.D.	KR	5	
000331	ASS. POL. DIL. GASCAL	CZ	2	
000420	S.G. MEDITERRANEA A.S.D.	CZ	2	
000583	S.G. VIRTUS REGGIO A.S.D.	RC	3	
000833	S.G. GEBBIONE A.S. DIL.	RC	3	
001322	S.S. DIL. SI.MU LO	CS	0	C D
001492	S.S.DIL. RITMICA KOLBE	RC	4	
002060	A.S. PALESTRA OLIMPIA A.I.C.S.	RC	2	
002152	S.S. DIL RESTART	RC	5	
002309	A.S.D. ARS GYMNICA	RC	3	
002381	A.S.D. SPORTIME CLUB	CS	2	
002388	A.S.D. BODY CENTER	RC	4	
002616	A.S.D. SOLE D'ORO	CS	1	
002755	A.S.D. PALESTRA EMI GINNASTICA KAULON	RC	2	
002894	A.S.D. KODOKAN 1973	CS	0	C
C.R. ABRUZZO FGI - Società 42 - Volanti 33 - Voti 113				
000258	A.S.D. SEZIONE GINNASTICA PESCAROSE	PE	4	
000520	S.G. TERAMO LIBERTAS A.S. DIL	TE	6	
000541	A.S. DIL. GINNASTICA ATHENA	CH	1	
000652	S.G. OVIDIANA SULMONA	AQ	4	
000773	A.G. IGEA 2000 MONTESILVANO A.S.DIL.	PE	5	
000854	A.S. DIL. CENTRO GINNICO DIANA	PE	2	
000952	A.S. DIL. ARMONIA D'ABRUZZO	CH	10	
000969	A.S.D. ATERNUM	PE	8	
000970	A.G.D. MINERVA	TE	2	
001034	A.S. DIL. ALBATROS	TE	4	
001137	A.S. ARMONY	CH	2	

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
000418	A.S.D. C.S. GINNICO VIRTUS	TA	3	
000825	A.S. TOMSPORT	LE	10	
000931	A.S.D. GINNASTICA CAPITANATA	FG	5	
001064	A.S.D. MARAN SPORT	BR	5	
001092	POL. ARCI MARTINA	TA	6	
001183	A.S.D. DELFINO	LE	17	
001318	ASS. GINNASTICA FRANCAVILLA A.S.D.	BR	6	
001637	A.S.D. ASTRA MOLFETTA	BA	3	
001692	A.S.D. GYMNOVA	FG	10	
001701	S.G. LA ROSA A.S.D.	BR	11	
002018	G.S. V.V.F. M.MARTINELLI	TA	2	
002043	A.S.D. GYNNIKA SPORT	LE	1	
002275	A.S.D. ALEGRIA	TA	6	
002288	ASS.DIL. A.C.S. ANDRIA CENTRO SPORT	BA	2	
002310	A.S.D. LABORATORIO DEL BENESSERE	BR	4	
002317	A.S.D. NEW ATHLETIC CLUB SQUASH CENTER	BA	4	
002321	A.S.D. SOLE SPORT	BA	3	
002332	SOC.GINN.TERSICORE A.S.D.	BA	9	
002379	A.S.D. ARS CLUB	FG	4	
002380	A.S.D. NIKAI GINN. ART. CANOSA di PUGLIA	BA	3	
002451	A.S.D. POL. GUINNESS UNIKA	TA	8	
002452	ICOS SPORTING CLUB s.r.l. S.S. Dilettantistica	LE	0	C D
002459	COLIBRI' Ass.Cult. Ricreativa Sp. Dil.	LE	7	
002461	A.S.D. NEW EGNATIA	BA	3	
002548	GINNASTICA ARTISTICA MOLFETTA A.S.D.	BA	3	
002593	A.S.D. GINNASTICA CERIGNOLA	FG	3	
002594	A.S.D. TYCHE GINNASTICA MARTINA FRANCA	TA	6	
002614	A.S.D. GRAS JOLE CORIGLIANO	TA	2	
002632	A.S.D. DORIA GYM	LE	5	
002633	A.S.D. AURORA OSTUNI	BR	2	
002686	A.S.D. STELLE DELLA DAUNIA	FG	2	
002754	A.S.D. GIOIA&RITMICA	BA	1	
002782	A.S.D. GINNASTICA SALENTO	LE	4	
002783	A.S.D. GINNASTICA RITMICA IRIS	BA	7	
002805	A.S.D. NAMI FITNESS CLUB	TA	2	
002806	A.S.D. GINNASTICA NORMANNA	BR	3	
002821	A.S.D. RELEV' RITMICA BRINDISI	BR	7	

C.R. SICILIA FGI - Società 52 - Votanti 50 - Voti 165									
000336	S.G. GARIBALDI A.S.D.					ME	-2		D
000460	POL. BONAGIA					PA	8		
000501	POL. LIBERTAS KATANA A.S. DIL.					CT	2		
000663	POL. LIBERTAS CONSOLINI					EN	3		
000666	A.S. DIL. LIBERTAS ATHENA					SR	4		
000685	POL. TRINACRIA					ME	2		
000716	A.S.D. HOLIDAY IN					PA	3		
000752	A.S. DIL. GINNASTICA HOBBY SPORT					SR	3		
000755	A.S. DIL. POL. DIAVOLI ROSSI					TP	12		
000756	S.G. LIBERTAS LE PULCIA A.S.D.					AG	1		
000828	CENTRO OLIMPIA CITTA' DI CATANIA A.S.DIL.					CT	5		
001148	LIBERTAS COSMOS A.S.D.					SR	2		
001149	A.S.D. GYMNASIUM CAPO D'ORLANDO					ME	7		
001161	A.S. DIL. GINNASTICA AIRONE RAGUSA					RG	3		
001174	A.S.D. GYMNASIUM GINNASTICA					CT	7		
001315	NEW SPORT A.S. DILETTANTISTICA					CT	6		
001425	POL. DIL. FIDES TIME					PA	1		
001458	GYM SPORTING CLUB A.S.D.					AG	6		
001536	A.S. DIL. ERCOLE					PA	1		
001537	A.S.D. POL. PALERMO UNO					PA	4		
001640	POL. DIL. GREEN SPORT CLUB GINNASTICA					SR	1		
001651	CENTRO DIMENSIONE DANZA A.S.D.					AG	1		
001714	A.S.D. DM ARTSPORT					CT	-4		D
001829	A.S.D. IONICA GYM					CT	10		
001915	A.S.DIL. GYMNASICS CLUB					CL	4		
001973	A.S. DIL. MARINELLA					PA	1		
002064	AS.DIL CHAMPION ITALY					CT	-5		D
002065	KERKENT GYM TEAM A.S.D.					AG	4		
002159	A.S. DIL. FITNESS 2000					SR	2		
002201	A.S.D. JAMMING PALESTRE					CT	1		
002220	A.S.D. IL DISCOBOLO					AG	2		
002358	CUS CATANIA A.S.D.					CT	2		
002366	ASS.CULT.SP.DIL. FREEDOM FITNESS					CT	6		
002382	A.S.D. INDISCIPLINE					PA	2		
002575	Associazione Dilettantistica Sportiva Petulli					RG	2		
002652	A.S.D. MILLENNIUM					RG	1		
002653	A.S.D. HYBLAEA GYM MOVIMENTO E RITMO					SR	2		

D.R. BASILICATA FGI - Società 5 - Votanti 5 - Voti 14									
001434	A.S. DIL. GINNASTICA VILLA ROSA	TE	1						
001454	S.G. TORRIONE LIBERTAS	AQ	4						
001581	A.S.D. MEETING	TE	2						
001885	A.S.DIL. CALYPSO	CH	3						
002063	A.S.DIL. SPELTA AUREA	PE	2						
002111	A.G. DIL. ARCADIA	PE	8						
002194	A.S.D. PLANET	CH	2						
002217	Dimensione Ritmica ASD CAM FEDERLIBERTAS L'AQUILA	AQ	0			C			
002218	A.S.D. ANXA GYM	CH	2						
002229	S.G. JULIA NOVA GYM A.S.D.	TE	2						
002407	A.S.D. PROGETTO RITMICA	AQ	0			C			
002504	A.S.D. BRIO	CH	3						
002535	A.S.D. GYMNICA ANTHEA	CH	10						
002551	A.S.D. SPORTSAL ART GYM SILVI	TE	1						
002553	A.S.D. CENTRO GINNICO IFIGENIA	TE	3						
002578	ACCADEMIA ARS ANTIQUA A.S.D.	CH	1						
002617	A.S.D. ANDROMEDA	TE	2						
002618	A.S.D. AMBRA	PE	0			C			
002689	A.S.D. PETER PAN GYM	TE	3						
002690	A.S.D. C.A.M. RITMICA TERAMO 1987	TE	4						
002692	NICLA A.S.D.	AQ	4						
002756	A.S.D. PALESTRA NUOVA VIRTUS DONATELLI	AQ	2						
002771	A.S.D. GINNASTICA ETEREA	CH	4						
002831	A.S.D. GINNASTICA DOMINUS	TE	1						
002844	A.S.D. ANTARES	PE	1						
002892	A.S.D. Agorà - Casoli	CH	0			C	D		
002935	A.S.D. Ritmica Aurea	TE	0			C			
002936	A.S.D. Accademia Biancazzurra	PE	0			C			
002956	A.S.D. Dimensione Fitness	TE	0			A	C		
002964	A.S.D. Centro Coreografico Corpi in Movimento	PE	0			A	C		
002970	Accademia Dinamika A.S.D.	CH	0			A	C	D	
D.R. BASILICATA FGI - Società 5 - Votanti 5 - Voti 14									
000599	A.S.D. POLISPORT GINNASTICA MATERANA	MT	2						
001146	GINN. NUOVA POTENZA	PZ	2						
001311	S.G. FISIOLINEA CLUB A.S. DIL.	PZ	2						
002186	A.S. DIL. PLAY LIFE	MT	4						
002758	A.S.D. GIUNEGIA	PZ	4						

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
002694	GINNASTICA ARETE' A.S.D.	CT	6	
002724	A.S.D. ARTISICA INFERRERA	CT	3	
002733	A.S.D. POL. OLYMPIC BROLO	ME	3	
002734	A.S.D. SPORT LIFE FITNESS CLUB	SR	1	
002773	POLISPORTIVA CEIA.S.D. E CULTURALE	PA	4	
002774	KUDOS S.S.D. a r.l.	RG	3	
002808	A.S.D. ETNA GYM DI GINNASTICA	CT	1	
002822	CUS UNIME A.S.D.	ME	2	
002845	A.S.D. GYM CLUB	EN	1	
002863	S.S.D. Akinà a r.l.	RG	2	
002864	A.S.D. Pol. Alfa	CT	2	
002865	S.S.D. ATHLETIC CLUB a r.l.	CT	2	
002875	A.S.D. Motyka	RG	6	
002895	TF SPORT A.S.D.	CT	0	C
002965	A.S.D. FLYING GYMNASTS	TP	0	A C
C.R. SARDEGNA FGI - Società 30 - Votanti 27 - Voti 116				
000346	S.G. AMSICORA	CA	12	
000348	DOP.LAV.FERROV. DI CAGLIARI	CA	8	
000349	S.G. ELEONORA D'ARBOREA	CA	1	
000374	S.G. CAGLIARI A.S.D.	CA	16	
000587	S.S. AURORA CARBONIA A.S.D.	CA	5	
000640	A.S.D. SCUOLA GINNASTICA QUARTU	CA	2	
000817	A.S.D. GINNASTICA AREA SPORT	SS	2	
001025	A.S.D. GINNASTICA IL COLLETTIVO	VS	1	
001107	A.S.D. ACCADEMIA GINNICA SPORTIVA	CA	4	D
001110	A.S.D. C.S.C.R. PULA	CA	3	
001602	A.S.D. GINN. RITMICA STELLA DEL MARE	SS	4	
001740	CLADY'S CLUB A.S.D.	NU	7	
001773	A.S.D. AZZURRA 2000	CA	5	
001891	A.S. SOCIETA' RITMICA 2000 A.S. DIL.	CA	7	
001917	A.S.D. POLISPORTIVA MISTRAL	NU	10	
001935	A.S.D. GINNASTICA SERRENTI	CA	4	D
002100	A.S.D. G.R.S. AIRONE SANTADI	CA	3	
002345	A.S.D. ORIONE SELARGIUS	CA	3	
002425	A.S.D. SPORTSARDINIA	SS	7	
002473	A.S.D. JCHNOS' CLUB Ginnastica Aerobica	NU	2	
002620	GYM ART 2011 SCUOLA GINN. ART. A.S.D.	SS	3	

Cod. Soc.	Denominazione	Prov.	Voto	Note
002719	A.S.D. BUTTERFLY RITMICA	CA	2	
002737	A.S.D. GYMNASTIKA	OT	2	
002785	A.S.D. BUTTERFLY	CA	2	
002810	A.S.D. KINESIS CAM	OG	2	
002811	G.S.DILETTANTISTICO S.A.DE CASTRO	OR	0	C D
002866	A.S.D. POL. SANT'ANNA ARRESI	CI	2	
002867	DRAGONFLY A.S.D.	OR	3	
002937	GINFINITY A.S.D.	SS	0	C
002967	A.S.D. Dym Sport	CA	0	A B C D
D.P. BOLZANO FGI - Società 11 - Votanti 9 - Voti 30				
000096	S.G. ATESSINA A.S.D.	BZ	10	
000097	SOC. GINN. SUDTIROLER SPORT VEREIN BOZEN	BZ	2	
000098	SUDTIROLER SPORT VEREIN BRIXEN	BZ	4	
000100	SPORT CLUB MERANO GINN.ART. A.S.D.	BZ	2	
001284	A.S.D. LACES/AMATEUR VEREIN LATSCH	BZ	0	C D
001949	A.S. S.V. LANA	BZ	3	
002581	A.S.D. KALTERER SPORTVEREIN 04	BZ	0	C D
002775	A.S.D.RHYTHMIC ART	BZ	2	
002787	E' DANZA S.S.D.	BZ	2	
002823	GYMLAB A.S.D.	BZ	4	
002868	A.S.D. GYM BODY ART	BZ	1	
D.P. TRENTO FGI - Società 17 - Votanti 15 - Voti 59				
000839	A.S.DIL. GINNASTICA ALDENO	TN	0	B C D
001120	A.S.DIL. GINNASTICA ARTISTICA MONDIAL ROVER	TN	1	
001782	A.S.DIL. GYM CLUB ALA	TN	4	
001783	A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA GIOVO	TN	3	
001808	A.S. DIL. GYMNASTIC TEAM VAL DI SOLE	TN	3	
001809	A.S. DIL GYM PRODUCTIONS	TN	2	
001847	A.S.DIL. ART'S & GYM	TN	4	
001868	A.S. GINNASTICA ROVERETO	TN	7	
002132	A.S.DIL. CLIOGYM PERGINE	TN	3	
002247	A.S.D. EDEN GYM ROVERETO	TN	7	
002333	Ginnastica Trento S.S.Dil. a r.l.	TN	12	
002474	A.S.D. Ginnastica Acrobatica Valle Del Noce	TN	3	
002648	A.S.D. GINNASTICA VAL DI NON	TN	3	
002695	A.S.D. GINNASTICA RITMICA OLYMPIA	TN	3	
002696	A.S.D. GINNASTICA ARTISTICA TRENITINA	TN	1	



002757	SMILE SPORTS ACADEMY S.R.L.S.S.D.	TN	3				
002918	A.S.D. U.S. Vigolana	TN	0				C
D.R. MOLISE FIGI - Società 7 - Volanti 7 - Voti 30							
001446	A.S.D. SPORTING BOVIANUM	CB	6				
001617	A.S. DIL. BODY ART CLUB	CB	5				
002276	A.S.D. NEW GIMNICA TERMOLI	CB	5				
002463	A.S.D. FUTURGIMNICA TERMOLI	CB	5				
002527	A.S.D. MAGIC GYM CAMPOBASSO	CB	2				
002788	A.S.D. ACCADEMIA STUDI ATTIVITA' MOTORIE	IS	2				
002832	A.S.D. RITMICA JAD	CB	5				



**ELENCO RAPPRESENTANTI
NAZIONALI ATLETICI/E E TECNICI
E LORO RISPETTIVI SOSTITUTI
CON DIRITTO DI VOTO**

**96^a Assemblea
Nazionale
Ordinaria**

ELENCO RAPPRESENTANTI NAZIONALI ATLETIVE			
Comitati Regionali / Delegazioni Provinciali			
Piemonte e Valle D'Aosta	Titolari	Sostituti	
	Pisano Lorenzo	Tarello Luca	
	Natale Martina	Zanetta Filippo	
	Pozzato Federico	Odomaro Davide	
	Vercellino Jacopo	Ricci Alessio	
Lombardia	Titolari	Sostituti	
	Valtorta Andrea	Poles Isabella	
	De Vecchis Tommaso	Pincherli-Vicini Chiara	
	Spreafico Pietro		
	Ajo' Alessandro		
	Demartini Matteo		
	Sarugerio Marco		
	Tonello Anita		
	Bufis Sara		
	Landini Filippo		
	Magni Cecilia		
	Pontiggia Francesco		
Veneto	Marchetto Alessia Lucia		
	Amato Andrea		
	Titolari	Sostituti	
	Michelon Elisa	Carpin Giulia	
	Ceccarello Nicola	Migotto Lorenza	
	Capovilla Jasmine		
	Shurdaqui Francesca		
	Mazzucato Silvia		
	Vianello Manuel		
	Camporese Valentina		
Friuli Venezia Giulia	Scantamburlo Alessia		
	Titolari	Sostituti	
	Macri' Federica	Carbonaro Luca	
	Ugrin Tea		
	Braidot Francesco		
Liguria	Bressan Francesco		
	Titolari	Sostituti	
	Venzano Andrea		
	Frascarelli Alice		

Emilia Romagna	Cavalera Simone	Sostituti	
	Titolari	Sostituti	
	Suriani Giulia	Capacci Giulia	
	Siroli Rita	Lenzini Laura	
	Romagnoli Ilaria	Ferrari Eugenia	
Toscana	Giorgi Sara		
	Bacilleri Agnese		
	Ansaroni Giorgia		
	Guidi Lucilla		
	Titolari	Sostituti	
Marche	Leolini Alessia	Ponticelli Arturo	
	Cioni Valentina	Sorbera Silvio	
	Castellitto Francesco	Peluzzi Aurora	
	Houriya Simone	Berti Letizia	
	Catocci Mirko	Picchi Angelica	
	Pagni Thomas		
	Bonistalli Sofia		
Umbria	Fransese Ilaria		
	Titolari	Sostituti	
	Del Bianco Giacomo	Teodori Ines	
	Mattoni Jessica Helene	Evangelista Astrid	
	Mattoni Joelle Elisabeth		
Lazio	Festa Michele		
	Lucarelli Alessandro		
	Marini Margherita		
	Michellini Costanza		
	Titolari	Sostituti	
	Nobili Eleonora	Landi Federica	
	Betti Alice	Pergolesi Nicoletta	
	Titolari	Sostituti	
	Compagnoni Antonello	Tonolo Bianca	
	Lache Ana Maria	Fornini Alessio	
	Pampinella Tommaso	Iacoacci Francesco	
	Macerola Sara	Principi Paolo	
	Iannaccone Daniele	Falca Marinella	
	Blanchi Elisa	Lodadio Marco	

ELENCO RAPPRESENTANTI NAZIONALI TECNICI			
Piemonte e Valle D'Aosta			
	Titolari		Sostituti
	Barchi Armando		Palascino Mauro
	Gemme Roberto		Caldera Dario
	Lamborizio Andrea Luca		Dalimon Hortensia
	Corciolani Enrico		Carson William
	Tartara Silvia		Ruffa Davide
	Signor Patrizia Maria		Sanfilippo Deborah
	Lombardia		Sostituti
	Zanardi Alessandro		Bucci Paolo
	Vergani Daniela		Patuzzo Eros
	Vallati Paolo		De Faveri Valentina
	Quarto Paolo		Gagliardi Laura
	Baratelli Beatrice		Rizzoli Laura
	Tonani Valentina		Cerri Marta Giulia
	Bonzi Rossana		
	Cauli Pamela		
	Zanardi Mattia		
	Licchetta Serena		
	Germani Roberto		
	Boldori Marta		
	Veneto		Sostituti
	Cappai Gloria Maria		
	Titolari		Sostituti
	Alberton Arianna		Pellizzari Mattia
	Centazzo Gianmatteo		Cifton Giorgio
	Lazzarich Diego		Gaggio Pinuccia
	Schiavo Francesco		Vescovo Vania
	Danese Elisa		Corsato Alessio
	Costa Nicola		
	Friuli Venezia Giulia		Sostituti
	Degrandi Enrico		Pecar Carolina
	Pecar Diego		Carrafiello Manuela
	D'este Roberto		Bucur Vlad Mihal
	Longo Veronica		

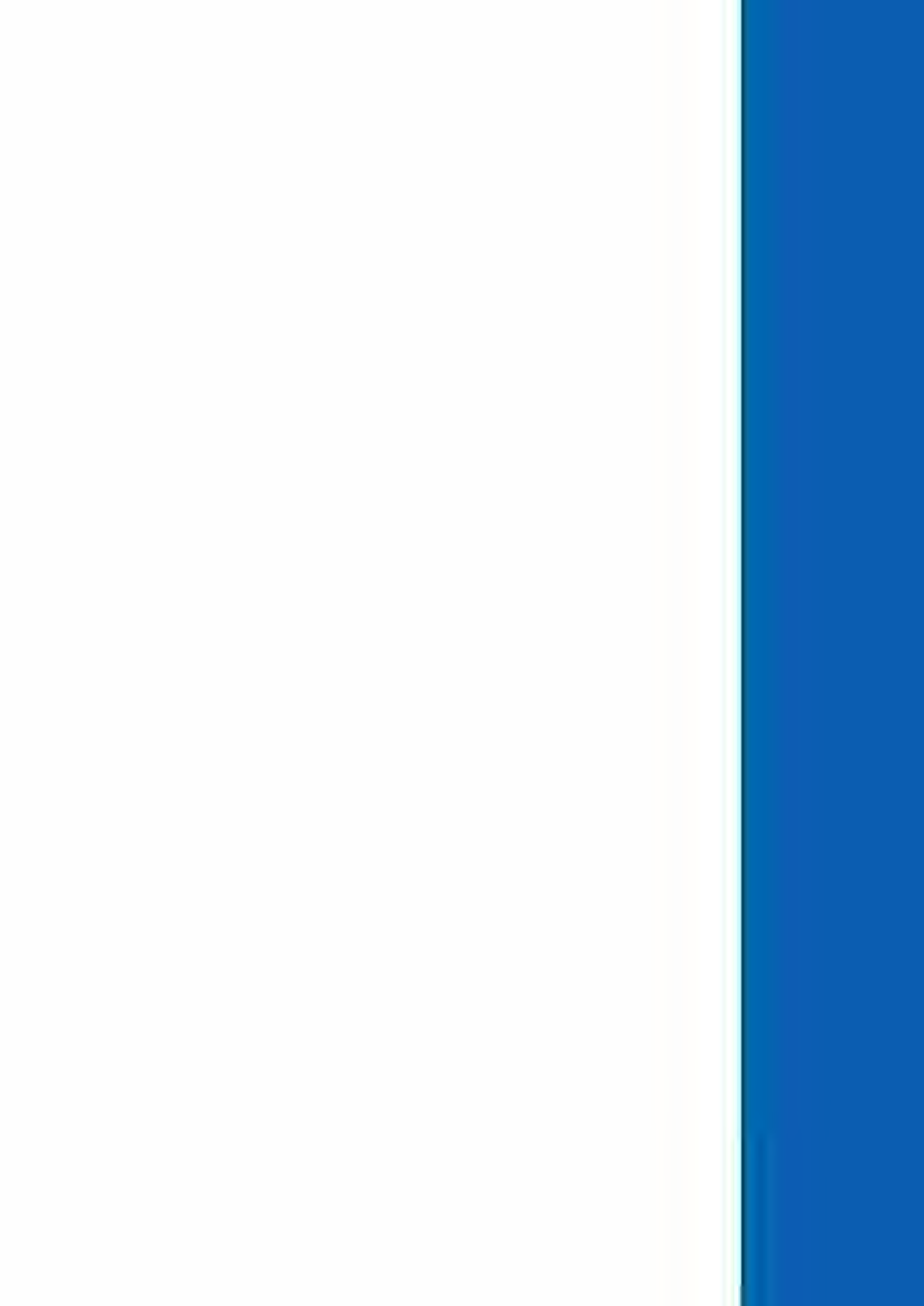
Campania	Titolari	Nevola Anna	Piccolo Dalila Francesca	Sostituti
		Massaro Manlio	Darino Valerio	
		Polini Giancarlo		
		Maturo Riccardo		
		Langella Roberta		
Puglia	Titolari		Sostituti	
		Alo' Gabriele		
		Marra Alessia		
Calabria	Titolari		Sostituti	
		Scarfone Simone		
		Loprete Angelo		
Abruzzo	Titolari		Sostituti	
		Sciamauna Giulia		
		Aromatario Silvia		
Basilicata	Titolari		Sostituti	
		Montemurro Luca		
Sicilia	Titolari		Sostituti	
		Calini Daniela		
		Pachera Claudia		
		Turgeneva Ekaterina		
Sardegna	Titolari		Sostituti	
		Medda Simone	Boi Francesca	
		Murtas Simone		
Bolzano	Titolari		Sostituti	
		Pichler Martina		
Trento	Titolari		Sostituti	
		Zane Giada		
		Pisetta Serena		
Molise	Titolari		Sostituti	
		Costantino Diana		
		Verrecchia Gioele		

Campania	Titolari	Sostituti
	Villapiano Massimiliano	Laudadio Stefano
	Frasca Sonia	Piccolo Serena
	Polini Emiliana	Hutchinson Steven
	Galasso Salvatore	Cuomo Pia
Puglia	Titolari	Sostituti
	Gargiulo Ilenia	Natalicchio Pietro
	Martina Saverio	Ancona Giuseppina
	Sangilli Alessandra	Spagnolo Barbara
	Guadalupi Stefania	Carrieri Liliana
Calabria	Titolari	Sostituti
	Gesualdo Massimo	Anastasi Antonio
Abruzzo	Titolari	Sostituti
	Scorrano Alessandro	Mariani Rossella
	Centi Pizzutili Daniele	Germani Germana
	Di Mattia Valter	
Basilicata	Titolari	Sostituti
	Tralli Filomena	
Sicilia	Titolari	Sostituti
	Berescu Gina Lacramioara	Shehu Merita
	Torchia Francesca Maria	Lowenthal Manfredi
	Nicotra Giovanni	Civiletti Ginevra
Sardegna	Titolari	Sostituti
	Puddu Veronica	Piano Luca
	Tombarini Andrea	Camba Manola
Bolzano	Titolari	Sostituti
	Venturi Sandra	
Trento	Titolari	Sostituti
	Baroni Micaela	
	Re Roberta	
Molise	Titolari	Sostituti
	Policella Maria Antonietta	

Liguria	Titolari	Sostituti
	Pezzati Silvia	Bregon Daniela
	Zebolino Luca	Frascarelli Lorenza
	Laviosa Vittorio	Rota Maura
	Cavestro Amanda	Pieri Andrea
Emilia Romagna	Titolari	Sostituti
	Zaccaria Andrea	Castiglioni Antonella
	Marchetti Cesare	Maccaferri Patrizia
	Saluzzi Georgia	Sicari Nadia
	Pasquali Claudio	Auletta Massimo
	Armuzzi Arianna	Barbieri Elena
	Conti Laura	Monduzzi Veronica
Toscana	Titolari	Sostituti
	Morara Paola	Cupisti Francesca
	Bucci Stefania	Mattei Gabriele
	Franco Samuel	Leti Irene
	Gori Michela	De Corso Luciana
	Marchetti Marco	Violetti Stefano
	Ghilarducci David	Nesvetova Natalia
Marche	Titolari	Sostituti
	Sacripanti Adriana Rita	Martinelli Matteo
	Tecchi Roberta	Stabile Oscar
	Tecchi Silvia	Santoni Francesca
	Angeli Ilana	Fedozzi Fabio
Umbria	Titolari	Sostituti
	Bocchini Laura	Mariotti Angelica
	Orsolini Francesca	Castiglione Monica
	Frascarelli Marta	Aniello Vittoria Floria
Lazio	Titolari	Sostituti
	Ugolini Camilla	Baggetta Alessandro
	Gaeta Patrizia	Caruso Laura
	Piselli Marta	Cavallo Francesca
	Capitani Martina	Venditti Massimo
	Capuano Elena	Veltri Lorenzo
	Pes Giorgio	Simonetti Fabio
	Raudino Elena	Massaro Andrea
	Massara Marco	Pifano Anna Vera

Annotazioni

Area per le annotazioni con linee guida puntate.





*Palazzo delle Federazioni Sportive
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.8797.50 - Fax 06.8797.5003
info@federginnastica.it
www.federginnastica.it*

